



associazione autonomie locali
legautonomie
TOSCANA

LA NUOVA FISCALITÀ LOCALE Gestione Tax gap Contenzioso

a cura di
Cesare Cava
Annalisa Antonini e Silvia Fossati

Con la raccolta completa di leggi e decreti
in materia di IMU e richiami di prassi

LA NUOVA FISCALITÀ LOCALE

Gestione Tax gap Contenzioso

INDICE

PREMESSA di CESARE CAVA	7
CAPITOLO 1 LE PRINCIPALI NOVITA' DEL 2016 PER I TRIBUTI LOCALI	11
CAPITOLO 2 LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	49
CAPITOLO 3 IL TAX GAP E LA QUANTIFICAZIONE DELL'EVASIONE	75
CAPITOLO 4 ACCERTAMENTI TRIBUTARI E INVESTIMENTO NEL PERSONALE DEGLI UFFICI TRIBUTI	115
CAPITOLO 5 PROGRAMMAZIONE E TEMPISTICA ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO	141
CAPITOLO 6 CONCLUSIONI	163
LEGGI, DECRETI E RICHIAMI DI PRASSI fino al 1° febbraio 2016	169

PREMESSA

La fiscalità locale non riesce a trovare stabilità e le modifiche normative che intervengono annualmente ne cambiano le regole e le dinamiche, obbligando gli enti locali a rivedere piani pluriennali e programmazioni strategiche di medio e lungo periodo.

La fase della condivisa volontà istituzionale dei primi anni novanta di favorire lo sviluppo del federalismo fiscale, trasferendo autonomia agli enti locali in termini di potestà regolamentare e autonomia tributaria, con interruzione della esclusiva dipendenza dai trasferimenti erariali, è stata fortemente messa in discussione dagli ultimi governi nazionali.

Molte scelte sono state palesemente indirizzate verso un nuovo centralismo che limita, se non addirittura riduce, le scelte di federalismo fiscale introdotte dal decreto legislativo n. 446/1997.

In questa ottica di nuovo centralismo si collocano le scelte assunte, negli anni, dal legislatore finalizzate: alla introduzione della tesoreria unica, all'obbligo di riscossione volontaria tramite modello F24, all'eliminazione dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997, al blocco dell'aumento delle aliquote, alla mancata riforma della riscossione coattiva, alla proroga di semestre in semestre del ruolo di Equitalia senza un piano strategico, al rinvio della riforma del catasto, alla sostituzione del fondo perequativo con il fondo di solidarietà comunale, all'indiscriminata tempistica pluriennale delle rateazioni sul ruolo anche per somme modeste, alla riduzione dell'efficacia delle procedure cautelari nella fase di riscossione coattiva, alla conseguente contrazione dei flussi finanziari derivanti dalle relative riscossioni dei Comuni.

Oltre a amplificare un quadro di forte contrazione dell'autonomia delle amministrazioni locali, il legislatore ha introdotto novità tributarie, spesso non necessarie o addirittura contraddittorie, rispetto a principi di equità fiscale e a elementi di semplificazione e di razionalizzazione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino.

Il riferimento è alla eliminazione dell'imposta comunale sugli immobili, dopo venti anni di applicazione, sostituita in modo improvvisato dall'IMU, dalla TASI e dalla IUC, senza alcuna sperimentazione e generando duplicazioni di tassazione e regole diverse a parità di basi imponibili.

La nascita dell'IMU e della TASI ha generato confusione e difficoltà applicative, dando la sensazione che l'unica "spinta riformista" fosse nel nome del tributo e nella crescita esponenziale dei coefficienti di rivalutazione delle rendite catastali e del proporzionale incremento del carico fiscale.

Per comprendere quanto sia stata confusionaria e azzardata l'attuazione, senza sperimentazione, dei nuovi tributi locali, è sufficiente rilevare che in tre anni dalla nascita dell'imposta municipale propria e della successiva IUC sono stati emanati sulla materia: 6 decreti legislativi, 34 decreti legge, 26 risoluzioni e 7 circolari ministeriali.

Una cospicua emanazione di 73 atti normativi o interpretativi, in media uno ogni quindici giorni, ininterrottamente per tre anni.

Le leggi e i decreti di riferimento sono riportati nella seconda parte di questo testo,

aggiornati con le più recenti modifiche normative, mentre le circolari e le risoluzioni sono richiamate, secondo la cronologia temporale di emanazione.

Gli uffici tributi nello svolgimento delle proprie attività non hanno soltanto la necessità di studiare e approfondire la copiosa quantità di atti emanati a livello centrale, ma devono riuscire a trasformarne i contenuti in istruzioni operative ai contribuenti, semplifici, chiare e praticabili.

E' un compito molto impegnativo che toglie tempo ed energie agli uffici tributi che potrebbero invece utilizzare al meglio queste risorse nelle tipiche fasi organizzative delle attività: gestione, accertamento e riscossione.

Questa pubblicazione si pone l'obiettivo di fornire un utile strumento di lavoro agli amministratori ai dirigenti e ai funzionari degli uffici finanziari e tributari dei Comuni, mettendo in rilievo e commentando le più significative innovazioni maturate in tema di fiscalità locale.

Novità ed esperienze che possono essere trasferite ad un pubblico interessato a tali argomenti, con l'obiettivo di migliorarne i contenuti e accrescere il livello qualitativo generale della pubblica amministrazione locale.

Ogni tema trattato può essere fonte e stimolo di dibattito costruttivo e migliorativo, nella consapevolezza che la centralità di alcune decisioni in tema di tributi locali non potrà mai cogliere completamente le differenze presenti a livello territoriale.

Alla data dell'invio in tipografia, 1° febbraio 2016, non è ancora stata pubblicata la tradizionale circolare ministeriale che il Ministero delle finanze emana con i chiarimenti applicativi rispetto alle novità introdotte dalla legge di stabilità, è pertanto importante che il presente testo sia coordinato con le indicazioni e le interpretazioni ufficiali che saranno prodotte nelle prossime settimane.

All'interno abbiamo richiamato alcune esperienze interessanti e innovative nel contrasto all'evasione, cercando di stimolare la crescita professionale del personale interno alle pubbliche amministrazioni, in palese difformità con progetti di esternalizzazione spinta delle procedure.

Si è inoltre cercato di illustrate, senza l'ambizione di essere esaustivi, alcuni indirizzi operativi e strategici nella progettazione temporale e tributaria, di una più innovativa strategia di recupero dell'evasione, individuando nel principio di flessibilità, una delle caratterizzazioni più importanti rispetto alle molteplici variabili regolamentari e tariffarie presenti negli oltre 8.000 Comuni.

I dati e le informazioni pubblicate, sono state analizzate dagli autori con attenzione e riprese da fonti autorevoli, con l'obiettivo di garantire la massima serietà illustrativa.

Molte delle informazioni utilizzate nel calcolo del tax gap a livello nazionale, da parte dell'Agenzia delle Entrate, e a livello locale, da parte del Gruppo Finanza Locale, riferibile agli autori, sono costantemente in evoluzione e quindi le modifiche che intervengono sulle banche dati utilizzate, generano variazioni nel calcolo del gettito tributario e oscillazioni nella quantificazione delle percentuali medie di potenziale evasione.

Il calcolo del tax gap è quindi sempre opportuno che sia quantificato nei singoli terri-

tori, con dati aggiornati e tenendo conto delle agevolazioni, delle riduzioni e delle esenzioni adottate nei singoli regolamenti dell'ente, che determinano minori gettiti per effetto di scelte politiche ponderate e adottate dai consigli comunali.

Gli stessi richiami ai dati statistici del contenzioso tributario e alle novità introdotte negli istituti deflattivi del contenzioso, illustrati nel secondo capitolo, possono supportare l'ente nella riduzione della conflittualità tributaria con i contribuenti e al massimo utilizzo degli istituti dell'adesione, della mediazione e della conciliazione.

Il principio dominante che lega i diversi argomenti è attinente all'innovazione, intesa non soltanto come avanzamento della tecnologia e accrescimento delle competenze professionali, ma anche come miglioramento dei rapporti tra contribuenti e pubblica amministrazione, sempre più caratterizzati dal buon senso e dal rispetto, eliminando atti di arroganza amministrativa e di diffidenza reciproca.

Il mancato versamento dei tributi non è infatti sempre identico, vi sono gli errori involontari, le piccole dimenticanze o i ritardi di pochi giorni; il legislatore per alcune di queste casistiche ha introdotto, intelligentemente, novità normative che riducono sanzioni per violazioni commesse in buona fede.

Diverso è il caso dei piccoli e grandi evasori che puntualmente elaborano strategie di elusione o di omissione del versamento dei tributi locali, scommettendo sull'inefficienza dei controlli della pubblica amministrazione.

Per queste casistiche la pubblicazione illustra progettualità avanzate nel contrasto all'evasione dei tributi immobiliari, stimolando l'attenzione degli uffici tributi e degli amministratori, rispetto alla quantità di dati disponibili e incrociabili per l'identificazione del mancato gettito e delle singole posizioni tributarie anomale e da sottoporre ad accertamento.

La tecnologia e le migliori esperienze replicabili sui territori, consentono di rafforzare la credibilità dei controlli e garantire la riscossione più tempestiva anche nella fase coattiva, che, negli ultimi anni, ha visto ridurre sensibilmente i flussi d'incasso.

Controlli tempestivi ed efficaci che sappiano garantire certezza del diritto e buon senso, ma anche rispetto degli obblighi tributari evitando prescrizioni che alimentano scelte di elusione e di evasione.

Il federalismo fiscale, attuato con intelligenza ed equità, è la vera riforma da completare e da rilanciare, individuando nelle diversità dei territori, una ricchezza da valorizzare e non un ostacolo da appiattire e standardizzare.

Il mio auspicio è che la lettura di questa pubblicazione possa stimolare curiosità e domande, nel convincimento che la crescita professionale personale e istituzionale si realizzi soltanto attraverso l'approfondimento dei contenuti, seppure complessi ed articolati.

Cesare Cava

CAPITOLO 1

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL 2016 PER I TRIBUTI LOCALI

La legge di stabilità 2016, legge n. 208 del 2015, è composta da un solo articolo e da 999 commi; la stessa, come del resto annunciato fino dalle prime fasi di formazione del testo da parte del Governo, ha introdotto numerose novità in materia di tassazione immobiliare locale, determinando, per il quarto anno consecutivo, modificazioni applicative delle norme in questione.

Questo primo elemento è sufficiente per rilevare che, a partire dal 1^o gennaio 2012, data in cui è entrata in vigore l'IMU, le regole in materia di fiscalità locale non hanno trovato una continuità applicativa, per cui di anno in anno sono cambiate le tasse e le imposte, sono mutati i soggetti passivi, le esenzioni, le agevolazioni, le basi imponibili, i pagamenti e molto altro ancora; su questo elemento, la forte frammentarietà legislativa, torneremo ad approfondire nella parte conclusiva del presente capitolo, dove avremo ulteriori elementi che saranno utili ai fini di una riflessione e di una analisi.

Affrontiamo, in questa prima parte, le numerose novità che interesseranno gli uffici tributi e gli uffici entrate dal 1^o gennaio 2016, rilevando che le nuove disposizioni normative abbracciano tutti gli ambiti applicativi della tassazione locale, in maniera quindi trasversale, dall'IMU alla TASI, dalla TARI alle nuove regole delle sanzioni amministrative tributarie.

Per questa motivazione abbiamo ritenuto utile esporre le tematiche in modo schematico, commentando i singoli argomenti; per la parte normativa che sarà richiamata nei commenti, invitiamo invece a consultare l'appendice della presente pubblicazione dove abbiamo riportato il testo normativo.

Immobili concessi in comodato

Il comma 10 interviene sull'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, in materia di IMU.

Con la lettera a) è riscritta la norma che interessa l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito introdotta con la legge di stabilità n. 147/2013; viene, quindi, eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale un fabbricato concesso in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), con una previsione regolamentare.

Le opzioni regolamentari erano, in alternativa, solamente due:

- l'ente locale poteva prevedere che l'agevolazione operasse limitatamente alla quota di rendita presente in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 oppure
- l'ente locale poteva prevedere che l'agevolazione operasse nel caso in cui il comodatario appartenesse a un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro 15.000,00.

La facoltà regolamentare sopra descritta, assimilazione di unità immobiliare all'abitazione principale per fabbricati concessi in uso gratuito, è stata in vigore negli anni di imposta IMU 2014 e 2015, mentre per gli anni d'imposta precedenti, 2012 e 2013, tale assimilazione non era consentita. A partire dal 1^o gennaio 2016, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale.


L'abbattimento della base imponibile non è una novità ai fini IMU; la norma, infatti, è inserita al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, che prevede la medesima riduzione per la fattispecie di immobili inagibili, inabitabili e immobili di interesse storico e artistico.

Il beneficio tuttavia è subordinato a diverse condizioni, oltre al grado di parentela tra comodatario e comodante, che devono coesistere simultaneamente; le condizioni sono:

- a) l'immobile in questione non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) il contratto di comodato deve essere registrato;
- c) il comodante deve possedere un solo immobile sito in Italia ovvero deve possedere, oltre al fabbricato concesso in comodato, solamente un altro immobile utilizzato come abitazione principale, ma entrambi situati nello stesso Comune ed entrambi i fabbricati non devono essere classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- d) il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato il fabbricato concesso in comodato.

Il possesso dei requisiti, per fruire della riduzione della base imponibile, dovrà poi essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

È ragionevole supporre che la riduzione della base imponibile ai fini IMU sia applicabile anche alla TASI dovuta dal comodante, in base al fatto che quest'ultimo tributo si calcola sulla medesima base imponibile dell'IMU. Tuttavia riteniamo opportuno che tale interpretazione, non esplicitamente prevista dal legislatore, sia condivisa e confermata nella circolare ministeriale di prossima emanazione. Trattasi dunque di una impostazione piuttosto restrittiva, che, di fatto, limita le possibilità del comodato gratuito a poche casistiche nel rispetto di requisiti oggettivi e soggettivi:



È evidente che la scelta legislativa di inserire l'agevolazione fiscale tra le fattispecie di riduzione della base imponibile al 50% comma 3 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 ha l'obiettivo di escludere l'assimilazione ad abitazione principale del fabbricato concesso in comodato, elencate invece nel precedente comma 2.

Questo comporta che l'immobile concesso in comodato d'uso gratuito rimane un immobile soggetto ad aliquota ordinaria, con il solo beneficio di riduzione della base imponibile o soggetto ad aliquota specifica che il Comune delibererà per questa fattispecie.

Un elemento che sarà certamente oggetto di precisazioni riguarda il termine "immobile" utilizzato nella norma; il legislatore consente, infatti, la riduzione dell'IMU al 50% soltanto nel caso di proprietà di un solo "immobile".

Il Ministero dovrà chiarire se per "immobile" deve intendersi una abitazione, un fabbricato, oppure un immobile nel suo significato testuale e tecnico - fabbricati, terreni agricoli o aree edificabili -.

Dovrà dunque chiarire se un genitore proprietario di un negozio, di un garage o di un terreno edificabile e di una sola abitazione concessa in comodato al figlio, rientrerà nel beneficio oppure no.

Il testo letterale della norma lo escluderebbe, perché non è proprietario di un solo immobile; se invece il legislatore intenderà una sola abitazione, vi rientrerebbe.

Stesso ragionamento è valido per le pertinenze, di cui non è fatta menzione nella nuova disposizione; se un genitore concedesse in comodato al figlio un appartamento e un garage, significa che è proprietario di due immobili.

Le eventuali pertinenze, massimo tre, una per ciascuna categoria catastale C/2, C6 e C/7 seguono normalmente le regole di tassazione del bene principale a cui sono asservite, in base all'articolo 817 del codice civile e, quindi, dovrebbero beneficiare della riduzione della base imponibile pari al 50%.

Si può ritenere che il concetto di "un solo immobile" si interpreti come "una sola abitazione", ma è altrettanto doveroso rilevare che, al momento, questa ipotesi contrasta con il testo letterale della norma; è quindi necessario un chiarimento ministeriale sulla specifica tematica.

Infine, per ottenere il dimezzamento dell'imposta per tutto il 2016, i contratti sulle case date in comodato gratuito a figli e genitori dovranno essere registrati entro il 20 gennaio. L'obbligo deriva dall'incrocio di due norme: il comma 10, articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015 che concede la riduzione del 50% dell'imponibile, e quindi, dell'imposta da pagare, solo ai contratti registrati all'Agenzia delle Entrate, e le regole dell'imposta di registro, che impongono la registrazione entro 20 giorni dalla data dell'atto (articolo 13, comma 1 del DPR n. 131/1986).

Per fare decorrere dal 1° gennaio il beneficio occorre che la registrazione sia perfezionata entro il 20 gennaio; il costo della registrazione è pari a euro 200 da versarsi tramite modello F23, riportando il codice tributo 109T, oltre euro 16,00 di bollo ogni quattro pagine uso bollo.

A conclusione della tematica vogliamo soffermarci sull'inquadramento del contratto di comodato d'uso gratuito sotto il profilo civilistico, al fine di collocare con precisione un

negoziò giuridico, che presenta connotati molto generalizzanti rispetto alla sfera fiscale IMU che ne limita fortemente le caratteristiche intrinseche.

Il comodato, infatti, è il contratto con cui una parte (cosiddetto comodante) consegna all'altra (cosiddetto comodatario) un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un periodo o un uso determinato, assumendo l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine convenuto.

Il comodato d'uso gratuito è dunque un tipo di contratto molto diffuso sia in ambito privato (per esempio per cedere in uso una casa o un'autovettura a un familiare), sia in ambito commerciale (per macchinari e attrezzature).

Il comodato è un contratto per sua natura gratuito e gli articoli 1803 e seguenti del codice civile ne dettano le caratteristiche fondamentali.

In realtà la disciplina civilistica non prevede obblighi particolari di forma da rispettare, per cui il contratto di comodato potrebbe di fatto costituirsi anche verbalmente.

Senza peraltro scendere nelle questioni di diritto e di obblighi tra le parti, è invece rilevante, ai nostri fini, conoscere la durata del contratto.

La durata del contratto può essere stabilita o desunta dalla specifica destinazione del bene, se non si prevede nulla il bene deve essere restituito non appena il comodante lo richieda. In tutti gli altri casi il comodante può richiedere la restituzione anticipata della cosa solo qualora sopraggiunga un bisogno urgente e imprevisto.

Resta fermo che il comodatario può restituire la cosa in qualsiasi momento.

Il decesso del comodatario non estingue automaticamente il rapporto di comodato, in questo caso, infatti, il comodante ha la facoltà di chiedere agli eredi la restituzione della cosa, e, se non lo fa, gli eredi subentrano nell'obbligo del comodatario. In caso di decesso del comodante invece si estingue il comodato precario, ma non quello a termine.

Sotto infine il profilo del minore gettito IMU derivante dall'introduzione della presente novità normativa, la relazione di accompagnamento alla legge di stabilità 2016, rileva che sulla base delle informazioni desumibili dalla "banca dati integrata", argomento che sarà approfondito nel successivo capitolo 3, viene stimata una perdita su base annua di circa 20 milioni di euro.



Terreni agricoli e imponibilità dei terreni agricoli montani ai fini IMU

Le lettere c) e d) del comma 10 abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti, in quanto questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come per la TASI) dalla legge di stabilità 2016.

In particolare, la lettera c) interviene sul comma 5 dell'articolo 13 del decreto legge n.

201/2011, ripristinando il solo moltiplicatore pari a 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli, abolendo dunque la riduzione a 75, prevista dalla legge di stabilità 2014.

Il moltiplicatore 135 sarà utilizzato ai fini IMU esclusivamente per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, completamente esentati dal 2016.

La lettera d) va ad abrogare il comma 8-bis dell'articolo 13 sopra richiamato, che prevedeva le soglie di franchigia per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti alla previdenza agricola; la norma prevedeva l'abbattimento dell'imponibile dei terreni per scaglioni di valore.

Per comprendere però più adeguatamente le abrogazioni inserite nel comma 10, è prioritario analizzare le norme intervenute in materia, contenute nel successivo comma 13.

Il comma 13 va a disciplinare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'esenzione sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina prevista dalla lettera h), del comma 1, articolo 7, del decreto legislativo n. 504/1992.

La nuova norma va a reintegrare il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993 che classifica le aree agricole situate sul territorio dei singoli Comuni; tali territori sono riportati in uno specifico allegato della circolare stessa.

Se, infatti, accanto all'indicazione del Comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opererà sull'intero territorio comunale; se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitata, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opererà limitatamente a una parte del territorio comunale.

Rileviamo che all'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera b) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, salvo il caso che siano posseduti e utilizzati per fini agricoli da coltivatori diretti e IAP, devono essere tassati come aree edificabili.

Questa reintroduzione conduce conseguentemente all'abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2016 e contenuta nell'ultimo periodo del citato comma 13, dei commi da 1 a 9-bis del decreto legge n. 4 del 2015, che costituivano il punto di arrivo del reinserimento nell'IMU di parte dei terreni collinari e montani tra il 2014 e il 2015; l'esenzione veniva infatti applicata in funzione della classificazione del Comune - totalmente montano, parzialmente montano e non montano - inserita nello specifico elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).


Il comma 13 estende, infine, l'esenzione IMU ai terreni agricoli alle seguenti fattispecie:

- 1) quando i terreni, indipendentemente dalla loro ubicazione, sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola;
- 2) quando i terreni sono ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge n. 448 del 2001;
- 3) quando i terreni sono a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

L'estensione dell'esenzione di cui al punto 1) ci fa meglio comprendere adesso le diverse norme che sono state sopprese attraverso il comma 10 di cui abbiamo trattato a inizio paragrafo.

In sintesi, nello schema a seguire, riepiloghiamo le fattispecie di esenzione IMU correlate al possesso di terreni agricoli.

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI DAL 1° GENNAIO 2016



Rispetto al gettito, la normativa emanata comporta una correlata perdita sul bilancio dello Stato stimata in 404,768 milioni di euro derivante non solo dall'esenzione per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, ma anche dall'ampliamento del perimetro territoriale, dove opera l'agevolazione in conseguenza del ripristino dei criteri di cui alla circolare ministeriale n. 9/1993.

Proprio da quest'ultimo aspetto deriva che, complessivamente, la quota dei Comuni interessati al cambio di regime comporta ulteriori oneri nel bilancio dello Stato valutabili in 284,77 milioni di euro: 1.628 è il numero di enti che fino al 2015 erano considerati "non montani" e che, per effetto della norma, ritornano ad avere un regime di totale o di parziale esenzione.


La variazione negativa complessiva derivante dalla nuova disposizione comporta una perdita di gettito pari a 404,768 milioni di euro.

Tuttavia, l'esenzione in questione comporta un recupero di entrate ai fini IRPEF, attraverso l'imponibilità dei redditi dominicali relativi ai terreni dichiarati da imprenditori agricoli professionali, con una variazione di entrata complessiva di competenza annua per lo Stato stimata in +87,5 milioni di euro, a cui va aggiunta l'addizione regionale e comunale, stimate rispettivamente in + 5,6 milioni e + 2,1 milioni di euro.

Per quanto attiene gli enti locali, resta comunque ferma la norma (comma 9 quinque) che prevede la "revisione" del gettito effettivo del 2014, rivelatosi significativamente inferiore alle stime ministeriali, sulla cui base le risorse dei Comuni coinvolte sono state integrate con un'assegnazione di 57,5 milioni di euro, per effetto di una norma inserita nel decreto legge n. 78/2015.

Anche per il 2015 resta opportuno un intervento analogo, purtroppo finora non previsto dalle norme, considerando che le risorse comunali dal fondo di solidarietà comunale sono state ridotte di circa 270 milioni di euro, a fronte di un gettito effettivo decisamente inferiore.

La stima del minore gettito IMU derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 13 coordinato con il comma 10, è di 159,83 milioni di euro.



Immobili cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari e imposta sugli immobili situati all'estero

Il comma 15 integra l'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 201/2011; tale disposizione prevede che l'IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.

La norma dunque, per la prima volta, tende a scindere il concetto di abitazione principale da quello di residenza anagrafica, dimora abituale e nucleo familiare; anche se la normativa non interviene sull'obbligo di dichiarazione, sembra evidente che il soggetto, studente – socio assegnatario –, sia tenuto a presentare la dichiarazione IMU, essendo la casistica una particolarità che, se non denunciata, sarebbe difficilmente riscontrabile e controllabile da parte del soggetto attivo di imposta.

La disposizione produce l'esenzione anche ai fini TASI.

La relazione di accompagnamento alla legge di stabilità 2016 interviene sulla materia, rilevando che, sulla base di informazioni fornite da operatori del settore e “considerando la ridotta diffusione di assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa a studenti universitari” viene stimata una perdita di gettito su base annua di circa 130 mila euro; tale cifra, in via prudentiale, viene raddoppiata, stimando la variazione negativa in 260 mila euro annui.

Per quanto riguarda le minori entrate che saranno ristorate ai Comuni, il legislatore rimanda a specifiche modalità che sono contenute nei commi 17 e 19 compresi, che analizzeremo a conclusione del presente capitolo.



L'imposta sugli immobili situati all'estero e immobili assegnati al coniuge separato

Il comma 16 sostituisce integralmente il comma 15 bis dell'articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, prevedendo l'esclusione dall'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE) non solo dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ma anche della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel beneficio non rientrano le abitazioni considerate "di lusso" classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si continua ad applicare la misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, è confermata la spettanza della detrazione a ciascuno di essi in proporzione alla quota per cui la destinazione stessa si verifica, restando ininfluente la quota di possesso.

In base ai dati di versamento dell'imposta IVIE, attraverso la canalizzazione degli importi dei codici tributo 4041, 4042, 4044, 4045 e 4046 utilizzati con modello F24, è emerso che nel corso del 2014 è stato versato un ammontare pari a 76,9 milioni di euro; la relazione di accompagnamento alla legge di stabilità precisa che, sulla base delle "elaborazioni condotte sui dati dichiarativi del quadro RW dell'anno di imposta 2013", viene stimata una quota di ammontare dell'imposta IVIE dovuta per l'abitazione principale non superiore allo 0,5%.

In via prudenziale, considerando anche la quota del minore gettito derivante per l'esenzione dei fabbricati assegnati al coniuge separato, tale quota viene portata all'1% con una perdita di gettito su base annua stimata in circa euro 0,8 milioni di euro (76,9 milioni x 1%).



Esenzione dell'abitazione principale e altre modifiche alla TASI

Vengono modificate alcune delle disposizioni, commi 639, 669, 678, 681 e 688 in materia di TASI, contenute nella legge di stabilità n. 147/2013.

Il comma 14 sancisce infatti l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo.

In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la TASI dai fabbricati destinati ad abitazione principale a carico del possessore e dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

La valutazione degli effetti viene indicata nella relazione di accompagnamento alla legge di stabilità, con riferimento all'intero territorio nazionale, ad esclusione dei Comuni delle province autonome di Bolzano e Trento che hanno istituito tributi sugli immobili in sosti-

tuzione dell'IMU e della TASI, che è stimata in un minore gettito di 3.575 milioni di euro.

Il ristoro del mancato gettito per i Comuni è quantificato in 3.500,09 milioni di euro e verrà effettuato mediante il fondo di solidarietà comunale.



Con la lettera b) viene sostituito il comma 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della TASI.

Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli; adesso il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale.

Restano imponibili le abitazioni “di lusso” quelle cioè classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; utile rilevare che non è mai menzionato il richiamo alle caratteristiche che i fabbricati di lusso devono possedere per essere considerati tali, individuate dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, a prescindere dalla categoria catastale attribuita all’immobile.

La lettera c) interviene invece sul comma 678 della legge di stabilità 2014, aggiungendo una fattispecie di agevolazione.

L'aliquota TASI dei cosiddetti “immobili merce”, quelli pertanto costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, è ridotta all'1 per mille, fintanto che gli stessi restino invenduti e non siano in ogni caso locati.

È concessa comunque la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento; la norma stabilizza a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015.

Va osservato che l'aliquota non potrà comunque essere aumentata rispetto al livello del 2015 per effetto del blocco degli aumenti disposto dal comma 26 della legge di stabilità.

Per tali immobili, “immobili merce”, rimane comunque ferma l'esenzione IMU, disposta dall'articolo 13, comma 9-bis del decreto legge n. 201 del 2011, che prevede l'esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, alle medesime condizioni: che permanga tale destinazione e che gli stessi non siano locati.

Per quanto attiene la quantificazione del minore gettito TASI ascrivibile alla presente novità normativa, non si imputano effetti in tale senso, anche in considerazione che a normativa vigente 2015 già esisteva un limite del 2,5 per mille all'aliquota TASI su tutti gli immobili.



La lettera d) integra il comma 681 della legge di stabilità 2014, che disciplina il caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale.

È previsto, infatti, che il detentore di un immobile, destinato ad abitazione principale (ad esempio locatario), ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è tenuto al versamento della TASI nella percentuale stabilita dal Comune applicando il regolamento concernente l'anno 2015.

Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto a inviare la delibera entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero non abbia affatto determinato tale quota, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

È stato stimato che l'applicazione della presente disposizione, comporta una perdita di gettito TASI su base annua di circa 16 milioni di euro.



Il ristoro del mancato gettito per i Comuni è quantificato in 15,6 milioni di euro tramite il fondo di solidarietà comunale.

Infine, con la lettera e) viene modificato il comma 688 della legge n. 147/2013; anche per la TASI il termine entro cui i Comuni devono inviare le delibere di variazione al Ministero dell'economia e delle finanze, è anticipato al 14 ottobre, ai fini della pubblicazione nel portale del federalismo fiscale che dovrà avvenire entro il 28 ottobre, data rimasta invariata.

Tale termine ha natura perentoria.

Si tratta di un coordinamento temporale con le disposizioni relative all'invio delle delibere IMU; la lettera e) del comma 10 anticipa al 14 ottobre, anziché 21 ottobre, il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della pubblicazione, entro il 28 ottobre sul portale del federalismo fiscale.

Il termine del 14 ottobre, come annunciato, è definito come “perentorio” e, pertanto, la mancata comunicazione delle variazioni IMU entro tale data, va di fatto considerata condizione di inefficacia delle variazioni stesse.

Sempre in materia di invio delle deliberazioni in via telematica, il comma 708 chiarisce che per il 2014 il termine del 10 settembre fissato per l'invio delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI al Ministero dell'economia e delle finanze è applicabile solo dai Comuni che non avevano già inviato le medesime delibere entro il precedente termine del 23 maggio 2014, utile per l'applicazione delle aliquote decise dal Comune fin dall'acconto di giugno 2014.

Agevolazioni immobili a canone concordato

I commi 53 e 54 vanno a disciplinare la tassazione immobiliare ai fini IMU e TASI per

la specifica fattispecie degli immobili locati con canone concordato, ai sensi delle legge 9 dicembre 1998, n. 431.

In particolare, il comma 53 introduce il comma 6 bis all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 e dispone che per gli immobili locati a canone concordato, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

L'agevolazione è dunque considerevole e cerca di incentivare questa tipologia di locazione, orientando i soggetti passivi verso questa scelta, peraltro già fortemente favorita anche ai fini dei tributi erariali; l'imponibile irpef (la parte del canone, cioè, che va dichiarata sul 730 o sull'Unico) è del 66,5%, anziché l'85% ordinario, nel caso in cui non si scelga la cedolare secca, l'imposta di registrazione (che proprietario e inquilino devono di norma pagare metà ciascuno) è dell'1,4% annuo sul valore del canone, anziché del 2%.

Che l'orientamento legislativo sia quello di promuovere le locazioni con canoni concordati e, quindi, con prezzi calmierati, è facilmente riscontrabile anche nel successivo comma 54, che pone l'ultimo tassello alle agevolazioni fiscali nel settore immobiliare; il comma in questione modifica, infatti, il comma 678, articolo 1, della legge di stabilità 2014 e prevede la medesima agevolazione - riduzione dell'imposta dovuta al 75% - anche per ciò che riguarda la TASI.

Possiamo dunque affermare che il contratto di locazione a canone concordato è sicuramente il contratto di locazione più vantaggioso, dal punto di vista fiscale, che l'impianto normativo nazionale prevede.

Per quanto attiene le variazioni in entrata che la norma produce, si stimano minori entrate su base annua per i Comuni per – 81,14 milioni di euro.



Al ristoro ai Comuni del mancato gettito si provvederà secondo le modalità indicate nel comma 17 della legge di stabilità 2016, con l'integrazione del fondo di solidarietà comunale di una somma pari a 3.767,45 milioni di euro.

Regime fiscale degli immobili a destinazione speciale e particolare

Il comma 21 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili cioè nelle categorie D ed E, è determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare come il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi.

Nella quantificazione della rendita bisogna però escludere i “macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Prima della entrata in vigore della norma, secondo quanto previsto dalla circolare 6/T del 30 novembre 2012, al fine di valutare un impianto era necessario calcolare nella stima

catastale non solo elementi improntati al criterio dell'essenzialità dell'impianto per la destinazione economica dell'immobile, ma anche elementi riconducibili alla circostanza se esso fosse fisso o stabile nel tempo.

Rileviamo che gli immobili indicati nel comma 21 siano concretamente riconducibili a fabbricati classificati nelle categorie catastali D/1 (opifici) e D/7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di attività industriale con rendita superiore a 10.000,00 euro).

Viene stimata una potenziale riduzione delle rendite catastali delle categorie D/1 e D/7 pari complessivamente a 766 milioni di euro; mentre effetti minimi in riduzione delle rendite sono registrati dall'Agenzia delle Entrate per le altre categorie del gruppo D, che ammonterebbero a circa 95 milioni di euro.

Considerando tale minore rendita, la perdita di gettito stimata a decorrere dal 2016, ai fini delle imposte locali immobiliari, ammonterebbe a circa 530 milioni di euro, di cui:

- 375 milioni di euro di spettanza dello Stato (IMU ad aliquota base);
- 155 milioni di euro di spettanza dei Comuni.

Nessuna stima è stata invece eseguita sugli immobili rientranti nella categoria E, poiché detti fabbricati sono esenti sia ai fini IMU che ai fini TASI.



Tuttavia il volume della perdita, fissato in 155 milioni di euro, si presenta alquanto indeterminato, poiché soltanto l'esito della procedura di revisione delle rendite, annunciata ai commi successivi, su domanda degli intestatari dei fabbricati, potrà fornire elementi esatti, alla luce dei quali potrebbe rivelarsi necessaria l'integrazione delle risorse compensative attualmente previste.

I commi dal 22 al 24 compreso dispongono la procedura in base alla quale potrà applicarsi il più favorevole criterio di determinazione delle rendite dei fabbricati a destinazione speciale.

Il comma 22 dispone, infatti, che i soggetti intestatari degli immobili di cui al comma 21 – immobili a destinazione speciale e particolare – possono presentare atti di aggiornamento delle rendite catastali, secondo la procedura doc-fa regolata dal D.M. delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

Il comma 23, limitatamente al 2016, introduce una deroga al sistema generale di decorrenza delle rendite catastali ai fini IMU e TASI.

Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 prevede, infatti, che per i fabbricati iscritti in catasto, il valore degli immobili è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% determinati moltiplicatori.

Per il calcolo dell'imposta è evidente che il parametro di partenza è la rendita catastale al 1° gennaio di ciascun anno impositivo.

Il comma 23, invece, derogando rispetto alla citata norma, prevede, limitatamente all'anno 2016, che gli aggiornamenti della rendita catastale eseguiti sugli immobili indicati nel precedente comma 22, operati entro il 15 giugno 2016 abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.

REGOLA GENERALE DECORRENZA RENDITE per calcolo IMU/TASI fabbricati iscritti in catasto, articolo 13 comma 4 del decreto legge n. 201/2011

* **RENDITA CATASTALE PRESENTE AL 1 GENNAIO DI CIASCUN ANNO IMPOSITIVO**
* **LE RENDITE VARIATE NEL CORSO DELL'ANNO HANNO EFFICACIA DAL 1 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO**

DEROGA DECORRENZA RENDITE per calcolo IMU/TASI fabbricati a destinazione particolare e speciale, articolo 1 comma 22 legge n. 208/2015

RENDITA CATASTALE AGGIORNATA ENTRO IL 16.06.2016 → DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2016

Il comma 24 stabilisce che, entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli aggiornamenti catastali, i dati relativi a ciascuna unità immobiliare a destinazione speciale e particolare di cui ai commi precedenti, rispetto alle rendite proposte e quelle già iscritte in catasto risultanti al 1° gennaio 2016.

Sempre lo stesso comma prescrive, inoltre, che entro il 31 ottobre del 2016 il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e secondo una metodologia già adottata, sentita la conferenza Stato-Città, dovrà emanare un decreto per ripartire il contributo di 155 milioni di euro attribuito agli enti locali a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016.

Per quanto riguarda il 2017, il contributo di 155 milioni di euro è ripartito secondo le stesse modalità del 2016, sulla base di un decreto di riparto da emanarsi entro il 30 giugno del 2017 che tiene conto degli ulteriori dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle Entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, relativi a variazioni delle rendite riscontrate in tutto il 2016.

La procedura indicata esamina l'eventualità che, in funzione del flusso di variazioni richieste dai possessori di fabbricati di categoria D, intervengano ulteriori elementi da considerare ai fini del riparto "a decorrere" dall'anno 2017, rispetto a quelli già acquisiti per il 2016 (variazioni presentate entro il 15 giugno).

Appare pertanto quantomeno anomalo, a prescindere dalla metodologia utilizzata, che l'ammontare del contributo compensativo da ripartire a favore dei Comuni sia mantenuto fisso sui 155 milioni di euro sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017, senza subire cioè oscillazioni nel suo ammontare complessivo.

Non è, infatti, ipotizzabile che, anche laddove la stima dei 155 milioni fosse in linea con le risultanze che saranno prodotte a posteriori dell'Agenzia delle Entrate, le modificazioni delle rendite catastali operate nel 2016 siano equivalenti a quelle che si concretizzeranno nel 2017.

La dimensione del contributo dovrebbe invece seguire l'effettivo trend delle variazioni su un arco pluriennale, dovendo riguardare tutti gli immobili già iscritti in catasto al 1° gennaio 2016 che, per qualsiasi motivo, siano oggetto di revisione della rendita catastale.

Nei commenti successivi – relativi ai commi 17, 20 e 457 – verranno considerate le modificazioni che la legge di stabilità 2016 apporta necessariamente al fondo di solidarietà comunale, in virtù delle riduzioni, agevolazioni e esenzioni in materia di IMU e TASI.


Tuttavia in questo capitolo saranno esclusi i temi riguardanti la compensazione per i Comuni di Friuli – Venezia Giulia e Valle d'Aosta, il contributo al Comune di Campione d'Italia e la commissione tecnica per i fabbisogni standard, argomenti che per la loro specificità non attengono alla presente analisi.

Tuttavia, per completezza e per coloro che volessero leggere e approfondire anche le richiamate tematiche, indichiamo i commi della legge n. 208/2015, cui fanno riferimento:

- compensazione per i Comuni di Friuli – Venezia Giulia e Valle d'Aosta, comma 19;
- contributo al Comune di Campione d'Italia, comma 763;
- commissione tecnica per i fabbisogni standard, dal comma 29 al comma 34 compresi.

Fondo di solidarietà comunale, abolizione di gettiti e compensazioni finanziarie

Il comma 17 introduce modifiche al fondo di solidarietà comunale, che indicheremo brevemente anche con la sigla FSC, in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate; in particolare, la disposizione normativa, qui commentata, apporta delle modifiche sostanziali al comma 380 ter, quater e quinquies, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la legge di stabilità 2013, mentre i commi 380 sexies, septies e octies saranno aggiunti alla citata legge di stabilità 2013.



I commi menzionati, dal ter al quinques compreso, riguardano, in breve, la soppressione della riserva allo Stato e l'istituzione del fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'ammontare iniziale del predetto fondo era pari, per l'anno 2013 a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro.

Per garantire le esenzioni IMU e TASI previste dai commi da 10 a 16, 53 e 54 (comodato uso gratuito, nuovo regime terreni agricoli, immobili a studenti universitari soci assegnatari, TASI su abitazione principale, immobili locati con canone concordato) della presente legge di stabilità, il legislatore è dovuto intervenire con alcune modifiche proprio sul fondo di solidarietà comunale.

Come abbiamo potuto verificare, a ogni intervento legislativo è stata associata una stima effettuata per determinare la maggiore o minore entrata per gli enti locali e, in alcuni casi, per lo Stato; è altrettanto palese che gli interventi normativi che caratterizzano l'ultima legge di stabilità sono orientati verso un alleggerimento della tassazione immobiliare locale, che implica, quindi, in tutte le casistiche, una minore entrata per i Comuni.

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 17 prevede l'incremento del FSC in misura pari alla quantificazione delle principali esenzioni e agevolazioni IMU e TASI, con specifico riferimento ai Comuni delle regioni a statuto ordinario e a quelli delle regioni Sicilia e Sardegna.

INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE DI 3.767,45 MILIONI DI EURO

Dati espressi in milioni di euro



Viene, infatti, modificato il comma 380 e viene previsto che a partire dal 2016 la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 3.767,45 milioni di euro, di cui:

- **3.500** milioni di euro a seguito dell'abolizione TASI abitazione principale;
- **152,4** milioni di euro a seguito della reintegrazione del regime di esenzione dei terreni montani previgente con i riferimenti della circolare ministeriale n. 9 del 1993, in sostituzione dei criteri previsti dal decreto legge n. 4/2015;
- **15,6** milioni di euro per l'esenzione TASI inquilini abitazioni principali;
- **260** milioni di euro per l'esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti universitari indipendentemente dalla residenza;
- **20,7** milioni di euro per la riduzione del 50% della base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 1° grado ad uso abitazione principale;
- **78,4** milioni di euro per la riduzione del 25% dell'IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato.

La dotazione del fondo è assicurata, a decorrere dal 2016 e seguenti, da una quota IMU di spettanza dei Comuni, pari a 2.768,8 milioni di euro, a fronte dei 4.717,9 milioni degli anni 2014 - 2015.

Con la lettera b) del comma 17, al fine di continuare il sostegno relativamente al processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, è prevista una quota del fondo di solidarietà comunale non inferiore a 30 milioni di euro, rispettivamente destinati alle unioni di Comuni e alle fusioni di Comuni.

Vengono formalizzate con la legge, lettera c) del comma 17, le scadenze entro cui dovrà essere emanato il decreto del presidente del consiglio dei ministri sui criteri di formazione e riparto del fondo di solidarietà comunale; in particolare, per l'anno 2016 è prevista la data del 30 aprile.

A decorrere dal 2017 invece, la data è fissata al 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.


La lettera d) del comma 17, prevede che con il citato dpcm può essere variata la quota di alimentazione del fondo di spettanza comunale e, conseguentemente, potrà essere rideterminata la dotazione complessiva del medesimo.

Le modalità di versamento al bilancio dello Stato saranno determinate con il medesimo decreto, mentre il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con specifici decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La disposizione contrassegnata dalla lettera e) modifica il comma 380 – quater della legge di stabilità 2013, determinando un incremento progressivo della quota del fondo di solidarietà comunale da accantonare per essere redistribuita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

In particolare, è previsto che tale quota sia pari al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 ed al 55 per cento per l'anno 2018.

QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE DA ACCANTONARE PER ESSERE REDISTRIBUITA SULLA BASE DELLA DIFFERENZA TRA CAPACITÀ FISCALI E FABBISOGNI STANDARD




Sempre la lettera e) stabilisce che i fabbisogni standard, da prendere in considerazione ai fini del riparto dell'accantonamento, saranno approvati dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta commissione entro il 31 marzo 2016.

Infine, la norma in commento prevede che l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei Comuni delle regioni a statuto ordinario sia determinato in misura pari all'ammontare complessivo di IMU e TASI ad aliquota standard e il fondo di solidarietà comunale netto sia esteso anche al 2016.

Ricordiamo che l'ammontare è pari al 45,8 per cento complessivo della capacità fiscale determinata nel corso del 2014, con riferimento alla totalità delle entrate comunali proprie, fermo restando che l'ammontare 2016 potrà subire variazioni in diminuzione per effetto delle modifiche alle entrate comunali di cui ai commi precedenti della legge di stabilità.

Come anticipato nella parte iniziale del paragrafo, la lettera f) del comma 17 aggiunge ulteriori tre commi alla legge di stabilità 2013: il comma 380 sexies, septies e octies.



Il 380 sexies prevede che l'incremento del fondo, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi, pari a 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi, relativo al ristoro del mancato gettito dovuto alle esenzioni e agevolazioni IMU e TASI, sia ripartito tra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli nell'anno 2015.

L'importo in questione è quindi fissato all'effettiva riduzione dovuta al nuovo assetto delle entrate e non soggetto ad alterazioni per altri elementi di calcolo.

Inoltre, è previsto che, a decorrere dal 2016, una quota del fondo, pari a 80 milioni di euro è accantonata per essere ripartita tra i Comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito TASI standard da abitazione principale, stimato ad aliquota standard.

La ripartizione degli 80 milioni di euro è, perciò, destinata ad assicurare anche ai Comuni con aliquota inferiore la piena compensazione del gettito TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

Il comma 380 septies prevede invece che a decorrere dal 2016 il fondo di solidarietà, al netto degli importi corrisposti ai sensi del comma 380 sexies, venga così distribuito:

- nei Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna in modo tale da mantenere la stessa dotazione netta del 2015;
- nei Comuni delle regioni a statuto ordinario, la quota del fondo non distribuita secondo il criterio perequativo sia determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo per l'anno 2015.

Il comma 380 octies fornisce una definizione di "dotazione netta" del fondo di solidarietà comunale riportata nel precedente comma; essa corrisponde alla differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto dei maggiori importi erogati con il comma 380 sexies per ciascun Comune, e la quota di alimentazione a carico di ciascun Comune.

Fondo IMU- TASI

Il comma 20 destina per il 2016 un contributo di 390 milioni di euro al cosiddetto fondo IMU/TASI già destinato tra il 2014 e il 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale (2013) al successivo regime TASI – comprensivo dei vincoli alla fissazione delle aliquote di cui alla legge di stabilità n. 147/2013 – non permetteva di ricostituire per intero il gettito perduto.

Vale la pena rilevare che il contributo è significativamente diminuito nel tempo, dai 625 milioni di euro del 2014 ai 472,5 del 2015, ai 390 previsti nel 2016.

Le modalità e i meccanismi di erogazione, come specificato nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2014 saranno identici a quelli previsti nell'anno 2015: il contributo verrà ripartito tra i Comuni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2014.

Le somme in questione, distribuite ai Comuni non entreranno tra le entrate valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio.

Estensione al 2016 dei minori tagli per i Comuni terremotati

La riduzione del fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro annui, inserita nel comma 436 della legge di stabilità dello scorso anno, continua a non applicarsi nel 2016 ai Comuni colpiti dai terremoti dell'aprile 2009 (Abruzzo) e del maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto), mentre si applica nella misura del 50 per cento a quelli colpiti dagli eventi sismici del 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.

Nei commenti successivi attinenti i commi 26, 28 e 49, tratteremo dell'impossibilità per gli enti locali di aumentare il livello complessivo della pressione fiscale e del termine del 31 luglio 2015 fissato come sanatoria delle delibere tributarie emanate lo scorso anno entro tale data.

Con questi commi, viene a delinearsi con maggiore chiarezza lo spirito della legge di stabilità 2016: da un lato la riduzione della tassazione immobiliare locale, dall'altro impossibilità per gli enti di utilizzare leve fiscali tra cui quella di aumentare le aliquote.

La combinazione dei due elementi porta inevitabilmente all'ingessamento di scelte amministrative locali tese al miglioramento della gestione pubblica, in termini di erogazione dei servizi ai cittadini.

Diviene palese che la potestà dell'ente in scelte fiscali è ulteriormente ridimensionata, le entrate locali tenderanno a ridursi, senza un corrispondente ristoro delle somme, con il rischio di trovare amministratori che individuino, nella riduzione quantitativa e qualitativa degli altri servizi, l'unico strumento per ricercare il pareggio di bilancio.

Nella considerazione che la contrazione dei servizi non può e non deve essere l'unico mezzo per ricercare equilibri tra entrate e uscite, annunciamo un tema che sarà approfondito nei successivi capitoli 3 e 4, dove viene tracciata una strategia e un'attività, attenta e articolata, espletabile da parte degli uffici tributi e degli uffici risorse, tesa ad aumentare basi imponibili.

L'unico strumento, infatti, in questo quadro normativo, che può garantire aumento delle risorse, equilibri di bilancio, mantenimento e miglioramento dei servizi erogati, è il recupero di evasione/elusione attraverso la costruzione della banca dati degli oggetti immobiliari.

Blocco aumenti tributi locali

Il comma 26 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 e, solo per i Comuni della Sicilia, entro il 30 settembre 2015.

Al fine, infatti, di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è sospesa nel 2016 l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Il blocco degli aumenti non riguarda il settore sanitario, cui è data la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative, anche ai fini di accesso alle anticipazioni di liquidità.

La sospensione, prevista dalla norma, non si applica, altresì, alla tassa sui rifiuti (TARI) di

cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né agli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

- deliberazioni che prevedono l'aumento delle aliquote IMU e TASI
- deliberazioni che prevedono l'aumento dell'addizionale comunale

efficacia sospesa per tutto il 2016

LA SOSPENSIONE NON OPERA:
→**PER AUMENTI DELLE TARIFFE TARI**
→**PER I COMUNI CHE DELIBERANO IL PREDISSESTO**

Mantenimento maggiorazione TASI 2015

Il comma 28 permette il mantenimento della maggiorazione TASI di cui al comma 677 della legge di stabilità 2014, n. 147/2013, entro il limite della misura applicata nel 2015 e anche in assenza di detrazioni sull'abitazione principale ormai del tutto esclusa dal prelievo TASI, a condizione che il Comune adotti un'apposita deliberazione del consiglio comunale.

Il comma 677 stabiliva che il Comune poteva determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non fosse superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille.

Sanatoria delibere tributarie emanate il 31 luglio 2015

Il comma 49 prevede che il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato il 31 luglio “in quanto ultimo giorno del mese di luglio”.

Il differimento quindi c'è stato, ma solamente di un giorno, dal 30 luglio 2015 al 31 luglio 2015, considerando comunque valide ed efficaci le deliberazioni emanate il 31.07.2015.

La formulazione definitiva del comma 28 fa decadere definitivamente la sanatoria, sostenuta anche dalle associazioni dei Comuni, sulle delibere tributarie approvate oltre il termine del 30 luglio (termine per la deliberazione dei bilanci 2015, ora di fatto prorogato al 31 luglio per effetto del comma 49).

Nei commenti seguenti saranno affrontate le altre misure sulle entrate previste dalla legge di stabilità 2016, che per la loro eterogeneità non sono state collocate nei gruppi precedenti; le tematiche presentano comunque un tratto distintivo: la loro introduzione non produce effetti di natura finanziaria sui bilanci di Stato e Comuni.

Tuttavia è utile rilevare che la novità di maggiore interesse tra quelle che seguono è l'abrogazione dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2016, dell'IMU secondaria che doveva tendere a razionalizzare e semplificare la gestione di due entrate quali l'occupazione di aree e suolo pubblico e la pubblicità e le pubbliche affissioni.

Tale imposta, quindi, non vede neppure la luce, rimanendo, per il momento, solamente uno scritto mai letto.


Abrogazione dell' "IMU secondaria"

Il comma 25 abroga la disciplina recata dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativa all'istituzione, a decorrere dal 2016, dell'imposta municipale secondaria, che avrebbe dovuto sostituire i prelievi locali sull'occupazione di spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

In altre parole, non ci sarà l'avvio della mini - riforma sui tributi locali cosiddetti "minori" per la loro incidenza sul totale delle entrate tributarie e sulle entrate complessive dell'ente locale.

Rimane quindi in vigore il previgente sistema, senza modificazioni; l'ente infatti può scegliere se mantenere le due entrate a carattere tributario, dunque regolate dal decreto legislativo n. 507/1993, ovvero se trasformare le entrate tributarie in entrate patrimoniali, con l'istituzione del canone per l'occupazione di aree pubbliche e del canone sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Le due entrate viaggiano separatamente, per cui possiamo avere, ad esempio, la tassa per l'occupazione degli spazi pubblici e il canone sulla pubblicità, oppure entrambe le entrate a carattere tributario, etc....



Per quanto riguarda le variazioni di natura finanziaria, al momento, la presente abrogazione non produce effetti.

Flessibilità nella determinazione delle tariffe TARI

In base alla nuova disposizione, i Comuni possono continuare ad utilizzare – anche per il 2016 e il 2017 – i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal “metodo normalizzato” di cui al DPR n. 158 del 1999.

Tale disposizione ha l’obiettivo di evitare, anche per gli anni 2016 e 2017, gli eccessivi e improvvisi aumenti del prelievo che possono colpire alcune realtà economiche, oltre che le famiglie numerose, nel passaggio all’applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe di cui al citato DPR n. 158 del 1999.

Con la lettera b) del comma 27 viene soppressa la previsione in base alla quale a partire dal 2016, nella determinazione dei costi di investimento ed esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, compresi i costi di smaltimento in discarica, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Tale previsione non era al momento attuabile, poiché i valori dei fabbisogni standard, seppure riferiti anche al servizio di gestione dei rifiuti, non sono stati elaborati in modo sufficientemente analitico e tale da tenere nella dovuta considerazione le modalità di organizzazione del sistema di affidamento e i diversi ambiti di attività.

Questo slittamento temporale è ritenuto prontamente opportuno; in questo modo sarà possibile tenere conto non solo delle peculiarità del settore rifiuti, ma sarà anche possibile dare avvio in maniera appropriata ai sistemi di centralizzazione e razionalizzazione della spesa locale attraverso il sistema dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

La norma in questione non produce effetti di natura finanziaria, stante comunque l’obbligo per il Comune di assicurare con il gettito TARI la copertura integrale del costo del servizio.

Imposta sulla pubblicità e sulle affissioni

Il comma 739 sana i numerosi problemi applicativi insorti a seguito dell’abrogazione delle disposizioni contenute all’articolo 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997, che consentivano ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 1998, di aumentare l’imposta sulla pubblicità e le affissioni fino ad un massimo del 20% (a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadro era consentito aumentare l’imposta fino ad un massimo del 50%).

Riportiamo il testo del comma “*10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998.*

L’abrogazione del citato comma 10 era divenuta efficace a decorrere dal 26 giugno 2012 (decreto legge 83/2012), generando incertezze circa la legittimità degli aumenti d’imposta decisi per effetto di una norma ormai abrogata, ancorché deliberati prima del

26 giugno 2012 e tacitamente prorogati di anno in anno ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge di stabilità per il 2007, la legge n. 296/2006.

Il comma 739 introduce una norma di interpretazione autentica, chiarendo che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012.

La disposizione, fornendo quindi un'interpretazione autentica della norma, pone definitivamente e pacificamente la soluzione alle numerose controversie che erano sorte nell'ambito del contenzioso, assicurando legittimità e vigenza agli aumenti deliberati prima dell'entrata in vigore della norma abrogativa.

La disposizione non determina effetti finanziari negativi.

Incentivi alle fusioni di Comuni

Il comma 18 modifica l'articolo 20 del decreto legge n. 95 del 2012, incentivando ulteriormente il percorso di fusione tra enti locali.

La lettera a), in particolare, prevede che a decorrere dall'anno 2016 il contributo straordinario ai Comuni nati dalla fusione prevista dall'articolo 15, comma 3, del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o dalla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è elevato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e in misura comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Le modalità di riparto del contributo sono demandate, come di consueto, all'approvazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In particolare, in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità, è stabilito che sia data priorità alle fusioni o incorporazioni in funzione della maggiore anzianità.

Questa progressione è garantita anche ai fini del riparto delle eventuali disponibilità eccedenti il fabbisogno; in questo caso sarà necessario considerare il numero dei residenti interessati e il numero dei Comuni oggetto della fusione o incorporazione.

La lettera b) stabilisce che il contributo straordinario sia assicurato alle fusioni di Comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

La disposizione di cui al comma 18 non determina oneri, in quanto l'incremento del contributo straordinario spettante ai Comuni che danno origine alla fusione resta determinato nel limite dei trasferimenti erariali allo scopo destinati.

Nella parte conclusiva del presente capitolo affronteremo le rilevanti novità in materia di sanzioni; le norme innovative che cambiano l'impianto sanzionatorio tributario non sono state introdotte nel testo di legge di stabilità 2016, ma quest'ultima ne anticipa l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016.

Sono, infatti, già in vigore nuove misure in materia di sanzioni amministrative tributarie introdotte dal decreto legislativo n. 158/2015, in attuazione della legge delega fiscale.

Anticipazione entrata in vigore nuove misure sanzionatorie

Il comma 133, come annunciato, anticipa di un anno le modifiche apportate all'impianto sanzionatorio amministrativo del decreto legislativo n. 158/2015, la cui entrata in vigore era stata inizialmente stabilita per il 1° gennaio 2017.

In questo modo, soggetti attivi e soggetti passivi devono attenersi, già a partire dal 2016, alle variazioni introdotte dalla legge delega.

L'anticipo della decorrenza del nuovo regime sanzionatorio amministrativo e in considerazione dell'applicazione del principio del favor rei con riguardo a violazioni già commesse e sanzionate con le attuali misure, dovrebbe agevolare i contribuenti poiché passiamo a un sistema meno penalizzante; il nuovo regime prevede, infatti, una riduzione del carico sanzionatorio.

Le modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997

L'articolo 15 del decreto legislativo 158/2015 introduce rilevanti novità per tutto l'impianto sanzionatorio introdotto con il decreto legislativo n. 471/1997.

Focalizzando però l'attenzione sulle norme che interessano l'ambito applicativo dei tributi locali, rileviamo che l'articolo 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione – è totalmente sostituito da un nuovo testo: “*I. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.*

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

Salvo l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

.....
7. *Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.”*

La norma prescrive che per i mancati versamenti la sanzione è quella del 30%, ma per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà e, dunque, la sanzione da applicare sarà pari al 15%.

Il legislatore gradua ulteriormente l'applicazione della sanzione per omesso e parziale versamento, favorendo chi non ha rispettato la scadenza fissata dalla norma, ma ha versato con un ritardo non superiore a quindici giorni dalla suddetta scadenza; infatti, salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ravvedimen-

to operoso, che tratteremo nel successivo commento, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo e l'ufficio dovrà applicare una sanzione pari all'1%

La norma chiarisce inoltre che al di fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione del 30% si applica, altresì, in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto, quindi anche ai tributi locali.

Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano tuttavia quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio concessionario diverso da quello competente.

In sintesi dal 1° gennaio 2016:

SANZIONE PER OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO

30%

da calcolarsi sull'importo non versato

SANZIONE PER OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO con ritardo non superiore a 90 giorni

15%

da calcolarsi sull'importo non versato

SANZIONE PER OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO con ritardo non superiore a 15 giorni

1% per ogni giorno di ritardo

da calcolarsi sull'importo non versato

Le modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997 “Ravvedimento”

Il nuovo articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997, disciplinante l'istituto del ravvedimento operoso, viene decisamente modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 158/2015; l'entrata in vigore del nuovo testo decorre dal 01/01/2016.

Data la rilevanza dell'argomento, di seguito riportiamo il testo integrale della disposizione, così come da ultima modifica legislativa: “*Art. 13 (Ravvedimento)*”.

1. *La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:*

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1,

primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

- 1-quater. *Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.*
2. *Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.*
3. *Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.*
- 4.
5. *Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.”*

Nel testo abbiamo dato rilievo alle disposizioni che interessano l'autoregolazione da parte del soggetto passivo ai fini di mancati adempimenti di norme sui tributi locali; l'istituto del ravvedimento operoso è attivabile dal contribuente solamente quando la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte del soggetto attivo di imposta.

La nuova disciplina, sicuramente più favorevole rispetto alla precedente versione, prevede una progressione crescente della sanzione da applicarsi in funzione del periodo entro il quale il soggetto passivo regolerà la propria posizione tributaria.

Novità assoluta rispetto al passato è sicuramente l'introduzione di un ravvedimento “medio” applicabile dopo il trentesimo giorno di ritardo fino al novantesimo giorno.

È utile inoltre soffermarci sul cosiddetto ravvedimento “sprint” che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.

Con il ravvedimento “sprint”, esteso a tutti i contribuenti, la sanzione ordinaria pari all’1%, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997 applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte rilevati entro 15 giorni, in ambito del ravvedimento, viene ridotta a 1/10 e, quindi, la sanzione che il contribuente dovrà calcolare sarà dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.

Di seguito riportiamo l’ammontare delle sanzioni applicabili, in funzione del periodo intercorrente tra il giorno della violazione e il momento in cui viene eseguito il versamento a titolo di ravvedimento operoso.

Nello specifico abbiamo:

RAVVEDIMENTO SPRINT

**SANZIONE APPLICABILE PER MANCATO VERSAMENTO
EFFETTUATO ENTRO 14 GIORNI DALLA OMISSIONE**

LA SANZIONE È RIDOTTA A 1/10 DEL MINIMO

0,1% giornaliero
da calcolarsi sull'importo non versato, oltre agli interessi legali

RAVVEDIMENTO BREVE

**SANZIONE APPLICABILE PER MANCATO VERSAMENTO
EFFETTUATO DAL 15 ° GIORNO E COMUNQUE
ENTRO 30 GIORNI DALLA OMISSIONE**

LA SANZIONE È RIDOTTA A 1/10

1,5%
da calcolarsi sull'importo non versato, oltre agli interessi legali

RAVVEDIMENTO MEDIO

**SANZIONE APPLICABILE PER ERRORI E OMISSIONI INCIDENTI
SULLA DETERMINAZIONE E SUL PAGAMENTO DEL TRIBUTO
EFFETTUATO TRA IL 30° E IL 90° GIORNO DALLA OMISSIONE**

LA SANZIONE È RIDOTTA A 1/9

1,67% da calcolarsi sull'importo non versato, oltre agli interessi legali
11,11% in caso di errore o omissione della dichiarazione, oltre agli interessi legali

RAVVEDIMENTO LUNGO

SANZIONE APPLICABILE PER ERRORI E OMISSIONI INCIDENTI SULLA DETERMINAZIONE E SUL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

- 1) EFFETTUATO ENTRO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO NEL QUALE È STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE
- 2) ENTRO UN ANNO DALL'OMISSIONE O DALL'ERRORE

LA SANZIONE È RIDOTTA A 1/8

3,75% da calcolarsi sull'importo non versato, oltre agli interessi legali
12,50% in caso di errore o omissione della dichiarazione, oltre agli interessi legali

RAVVEDIMENTO MEDIO

UTILIZZARE PER OMessa PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

SANZIONE APPLICABILE PER L'OMISSIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SANATA ENTRO 90 GIORNI

LA SANZIONE È RIDOTTA A 1/10

10% in caso di errore o omissione della dichiarazione, oltre agli interessi legali

A titolo di completezza espositiva, segnaliamo che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 158/2015, introduce numerose innovazioni al decreto legislativo n. 472/1997, non solo in materia di ravvedimento operoso.

Gli articoli oggetto di modifica sono:

- articolo 2 – sanzioni amministrative;
- articolo 7 – criteri di determinazione della sanzione;
- articolo 11 – responsabili per la sanzione amministrativa;
- articolo 12 – concorso di violazioni e continuazione;
- articolo 13 – ravvedimento;
- articolo 14 – cessione d'azienda;
- articolo 23 – sospensione dei rimborsi e compensazione.

In particolare, all'articolo 7 è aggiunto il comma 4 bis che testualmente recita: “*Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà*”.

Pertanto, la sanzione applicata dal soggetto impositore in caso di presentazione della denuncia, con ritardo non superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza ordinaria, sarà ridotta del 50%.

In questo caso avremo:

SANZIONE PER PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA con ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza

0,1% giornaliero
da calcolarsi sull'importo non versato, oltre agli interessi legali

Le novità illustrate possono essere ulteriormente integrate con la riforma del contenzioso tributario, che sarà oggetto di analisi e di approfondimento nel successivo capitolo 2.

È, infatti, fondamentale utilizzare tutte le fonti innovative a titolo normativo e gestionale per ridurre le casistiche di potenziale contenzioso e operare nel pieno rispetto delle norme e dello statuto dei diritti del contribuente, senza mai dimenticare il principio essenziale del “buon senso” e del corretto rapporto con il contribuente.

In attesa, infine, della circolare ministeriale che chiarisca gli aspetti applicativi delle novità introdotte dalla legge n. 208/2015, pubblichiamo le prime risposte ufficiali, d’interesse per gli enti locali, fornite dal Dipartimento delle finanze per il Ministero dell’economia e delle finanze, ai quesiti presentati dal Sole 24Ore in occasione di telefisco 2016.

“.....

04 Tasi su abitazioni in prestito gratuito

Il comma 10 della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) prevede la riduzione al 50% della base imponibile Imu delle abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado. Nulla viene detto in materia di Tasi con la conseguenza che il parente comodatario non pagherà la Tasi mentre il comodante la pagherà nella misura massima del 90% (salvo diversa percentuale decisa dal Comune). Si chiede conferma.

Si conferma che:

- *il comodatario, che adibisce ad abitazione principale l’immobile concesso in comodato, non è tenuto al versamento della Tasi (articolo 1, commi 639 e 669 legge n. 147 del 2013), poiché la legge di Stabilità per l’anno 2016 ha previsto l’esclusione dalla Tasi sia per il possessore sia per l’occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale;*
- *il comodante, se ricorrono tutte le condizioni richieste dall’articolo 13, comma 10, lettera a), calcolerà: a) l’Imu tenendo conto della riduzione al 50% della base imponibile; b) la Tasi, tenendo conto della medesima riduzione al 50% della base imponibile poiché la Tasi si calcola sulla stessa base imponibile dell’Imu.*

A ciò, però, deve aggiungersi che il possessore, a norma dell’articolo 1, comma 681, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 208 del

2015, è tenuto al versamento nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

05 Casa in uso a parenti: la nozione di immobile

La concessione in comodato di una abitazione al genitore o al figlio consente l'abbattimento della base imponibile Imu del 50%, ciò a condizione che il concedente non possieda altri immobili a parte quello concesso in comodato e la propria abitazione principale. Questo vuol dire, ad esempio che il possesso di un terreno agricolo o di un negozio in comproprietà con i fratelli impedisce tale agevolazione?

Si deve precisare che la norma di favore si colloca nell'ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo, pertanto laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo. In conclusione il possesso di un terreno agricolo o di un negozio in comproprietà con i fratelli non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.

06 Beni storico-artistici, lo sconto si cumula

Nel caso di concessione in comodato di abitazione storica, opera la doppia riduzione della base imponibile, ovvero riduzione del 50% per immobile storico e ulteriore riduzione del 50% per immobile in comodato, e quindi il contribuente versa sul 25% della base imponibile?

Nell'ipotesi di immobile storico o artistico concesso in comodato le finalità sottese alla concessione dei due benefici non appaiono incompatibili tra loro e, pertanto, il contribuente versa sul 25% della base imponibile. Si deve però sottolineare che il cumulo delle due agevolazioni non può realizzarsi se l'immobile storico o artistico sia accatastato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), poiché la lettera OA) del comma 3 dell'articolo 13 del Dl n. 201 del 2011 esclude espressamente la riduzione al 50% della base imponibile per gli immobili classificati nelle anzidette categorie catastali.

È bene anche evidenziare che è ovvio che il cumulo non può operare nel caso di immobile inagibile o inabitabile dal momento che l'immobile concesso in comodato non può essere adibito a abitazione presentando le predette caratteristiche.

Vale la pena precisare che le conclusioni appena riportate non si pongono in contrasto con quanto affermato in un'altra risposta fornita in occasione di Telefisco 2012 in cui si chiedeva se potesse essere applicato il cumulo della riduzione del 50% in caso di abitazione storica dichiarata inagibile o inabitabile. Nella risposta a tale quesito è stato escluso il cumulo poiché non appare coerente con la logica della norma prevedere un'ulteriore agevolazione già insita in quella specificatamente disposta per questi immobili.

07 Imbullonati e solare, parola alle Entrate

Si chiede se un impianto fotovoltaico collocato sul tetto di un edificio che in base alle istruzioni contenute nella circolare 36/E/2013 delle Entrate ha generato un aumento della rendita - essendo il valore superiore al 15% - possa essere considerato un impianto funzionale allo specifico processo produttivo e quindi essere oggetto di determinazione della rendita catastale. E

ciò sia nel caso in cui l'energia elettrica prodotta sia destinata alla vendita o all'autoconsumo?

Si rammenta che la rendita catastale è la redditività ordinariamente ritraibile dall'unità immobiliare. La stessa non è da considerarsi necessariamente ed effettivamente introitata dal titolare del diritto reale di godimento che esercita il possesso sull'immobile, tant'è che viene determinata anche per l'abitazione occupata dal proprietario, in quanto reddito potenziale.

Ne deriva che la circostanza che l'energia elettrica prodotta dall'unità immobiliare ospitante l'impianto fotovoltaico sia destinata all'autoconsumo non ha alcuna influenza ai fini catastali, risultando rilevante la valutazione oggettiva dell'immobile.

Si ritiene comunque utile segnalare che, in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, come quelle ospitanti l'impianto fotovoltaico di cui trattasi, l'articolo 1, commi 21 e seguenti, della legge di Stabilità per l'anno 2016, ha dettato specifiche disposizioni anche per quanto riguarda gli immobili già censiti nelle categorie D ed E, in relazione alle quali è in corso di emanazione un documento di prassi da parte dell'agenzia delle Entrate.

08 In periodo fallimentare la Tasi va versata

La disciplina Imu richiama espressamente la normativa Ici che dispone la sospensione del pagamento del tributo per tutta la durata del fallimento (articolo 10, comma 6, del Dlgs 504/1992), ponendo in carico al curatore l'obbligo di versamento di quanto dovuto - dalla data di dichiarazione del fallimento fino al decreto di trasferimento - entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Si chiede se tale regime sia applicabile "per analogia" anche alla Tasi o se, al contrario, non essendoci un richiamo espresso all'articolo 10, comma 6, del Dlgs 504/1992, questa vada considerata come spesa in prededuzione, in quanto spesa della procedura, con obbligo del curatore di versarla alle ordinarie scadenze.

Si deve precisare che la disposizione contenuta nel comma 6, dell'articolo 10 del Dlgs n. 504 del 1992 si applica all'Imu sulla base dell'espresso richiamo effettuato dall'articolo 9, comma 7, del Dlgs n. 23 del 2011. Non è dato rinvenire un analogo rimando per quanto riguarda, invece, la disciplina della Tasi, benché il legislatore nel regolare quest'ultimo tributo abbia più volte utilizzato la tecnica del rinvio alla disciplina dell'Imu, come è avvenuto ad esempio nei commi 669 e 675 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

Pertanto, non si ritiene che nel caso specifico, trattandosi poi di norma di carattere eccezionale, in mancanza di un'espressa previsione normativa possa essere applicato il principio dell'analogia. Il pagamento della Tasi sarà quindi soggetto alle regole ordinarie stabilite dalla procedura fallimentare.

09 La definizione di alloggi sociali

Si chiede di conoscere qual è il discriminante per poter considerare come alloggi sociali, esenti da Imu e Tasi, gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti ex Iacp, posto che la disciplina Imu ancora oggi prevede per questi l'obbligo di versamento con aliquota ordinaria e detrazione di 200 euro. Sul punto Federcasa, con proprie circolari, ha ritenuto a più riprese che tutti gli alloggi in questione debbano considerarsi alloggi sociali. Più in generale si chiede quali siano gli elementi che caratterizzano con certezza un alloggio sociale, posto che la normativa delle Regioni sul punto non pone delle condizioni chiare e quindi si potrebbe arrivare a sostenere che tutte le iniziative immobiliari finanziate con contributo regionale siano comunque da

far rientrare nel concetto di alloggio sociale. Se così fosse le abitazioni possedute da una Spa, realizzate con contributo regionale e finalizzate ad essere locate con canoni previsti nel bando regionale, sarebbero da considerarsi alloggi sociali esenti da Imu (e anche da Tasi), indipendentemente dal fatto che queste siano o meno utilizzate.

Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l'esenzione dall'Imu e dalla Tasi si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto. A tale proposito, si fa presente che, l'articolo 2, comma 5-bis, del Dl n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di «Dichiarazione Imu» il proprietario dell'alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla «Esenzione» e riportare, nello spazio dedicato alle «Annotazioni» la seguente frase: «L'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell'articolo 13 del Dl n. 201/2011». La dichiarazione Imu vale anche ai fini Tasi. Si ribadisce pertanto quanto già affermato nella FAQ n. 20 del 3 giugno 2014.

10 Canoni concordati: ridotta l'aliquota locale

La legge di Stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell'Imu e della Tasi pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998. Poniamo il caso di un Comune che ha deliberato un'aliquota agevolata del 7,6 per mille per i canoni concordati alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino. In questo caso, la riduzione del 25% si applica, oltre che sui canoni concordati tassati con aliquota ordinaria (cioè per le case in cui l'inquilino non ha l'abitazione principale), anche sui canoni concordati tassati con l'aliquota del 7,6 per mille?

Si deve premettere che le norme della legge di Stabilità 2016 che interessano la fattispecie in questione sono quelle dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 che riproducono la stessa disposizione sia per l'Imu sia per la Tasi, effettuando gli opportuni inserimenti nella disciplina dei due tributi, vale a dire aggiungendo il comma 6-bis all'articolo 13 del Dl n. 201 del 2011 e integrando il comma 678 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

Le citate disposizioni prevedono che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6 – per quanto riguarda l'Imu – e ai sensi del comma 683 – per quanto riguarda la Tasi – è ridotta al 75 per cento.

Per cui, occorre preliminarmente determinare l'imposta dovuta dal contribuente tenendo presente l'«aliquota deliberata» dal Comune per gli immobili concessi a canone concordato.

A questo proposito, da quanto emerge nel quesito in esame, risulta che il Comune abbia deliberato per gli immobili concessi a canone concordato due distinte aliquote, vale a dire:

- *un'aliquota agevolata del 7,6 per mille per i canoni concordati alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino;*
- *un'aliquota “ordinaria” – poniamo del 10,6 per mille, poiché nel quesito non è stata esplicitata – per tutti gli altri casi e cioè per le case concesse in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.*

Una volta determinata l'imposta dovuta in relazione alle due diverse fattispecie di immobili, si applicherà quindi ad entrambe la riduzione del 25 per cento.

11 Canone concordato e dichiarazione Imu

La legge di Stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell'Imu e della Tasi pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998. La normativa non subordina l'accesso all'agevolazione alla presentazione della dichiarazione Imu, come nel caso degli immobili concessi in comodato. Tuttavia ad avviso dei Comuni sussiste l'obbligo di dichiarazione in quanto dalle informazioni fornite all'interno della sezione «Atti del registro» del Portale PuntoFisco (Anagrafe tributaria) non è possibile discriminare tra atti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1999 ed atti di locazione a libero mercato. Si chiede, pertanto, se i Comuni possano subordinare la concessione della nuova agevolazione alla presentazione della dichiarazione Imu.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza, rappresentata nel paragrafo 1.3. «In quali casi si deve presentare la dichiarazione Imu» delle istruzioni approvate con Dm 30 ottobre 2012, in cui si afferma il principio generale secondo il quale l'obbligo dichiarativo Imu sorge, tra l'altro, «solo nel caso in cui sono intervenute variazioni che non sono comunque conoscibili dal Comune».

Nelle stesse istruzioni, sempre al paragrafo 1.3, si chiarisce, altresì, che: «Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, permane, invece, l'obbligo dichiarativo Imu, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dello stesso articolo 19 del Dl n. 78 del 2010».

In questo caso quindi il contribuente, salvo l'eccezione appena menzionata, è comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione Imu.

Nel caso in cui i contratti di locazione siano successivi a detta data, oppure si tratti di contratti precedenti per i quali sono stati comunicati i relativi dati catastali, come appena indicato, allora, considerato che dal Portale PuntoFisco, i Comuni non possono verificare se i contratti sono stati stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1999, i contribuenti sono tenuti ad adempire all'obbligo dichiarativo.

Tale adempimento potrà essere eliminato solo nel momento in cui sarà realizzata un'integrazione dei servizi attualmente resi in cooperazione informatica, della quale verrà data la più ampia diffusione ai contribuenti al fine di esonerarli dall'obbligo dichiarativo. Si ricorda che la dichiarazione Imu vale anche ai fini Tasi.

SANZIONI

12 Penalità ridotte nei primi 30 giorni

L'articolo 16 del Dlgs 158/2015 modifica l'articolo 7 del Dlgs 472/1997 introducendo il nuovo comma 4-bis, il quale prevede che, salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà. Si chiede se tale disposizione sia applicabile anche ai tributi locali, come Imu, Tasi e Tari.

Si deve premettere che il comma 133 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016 ha anticipato al 1° gennaio 2016 l'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del Dlgs n. 472 del 1997, in base alla quale «salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà».

In merito, si ritiene che quest'ultima norma si applica ai tributi locali dal momento che l'articolo 16 del Dlgs n. 473 del 1997 prevede espressamente che la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie si estende anche a detti tributi e che non vi sono disposizioni particolari in materia che contengano statuzioni di carattere diverso.

13 Per la recidiva pesano le infrazioni ante-2016

L'articolo 16 del Dlgs n. 158/2015 modifica l'articolo 7 del Dlgs n. 472/1997 prevedendo che la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13 (ravvedimento), 16 e 17 (definizione agevolata) o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. L'aumento della sanzione per recidiva non è quindi più discrezionale ma obbligatorio. Posto che trattandosi di norma di sfavore l'aumento delle sanzioni è applicabile alle violazioni commesse a decorrere dal 2016, si chiede se il periodo di riferimento dei tre anni precedenti può includere il 2013-2015, ovvero questo periodo deve partire dal 2016, rendendo così applicabile la recidiva di fatto dal 2019.

La nuova formulazione dell'articolo 7 del Dlgs n. 472/1997 prevede l'obbligatorietà della dichiarazione di recidiva con conseguente aumento della sanzione se il soggetto sia incorso in altra violazione della stessa indole nei tre anni precedenti.

La modifica si applica alle violazioni accertate a partire dal 1° gennaio 2016 senza incidere sulla tempistica della precedente violazione accertata in via definitiva.

Pertanto, è a partire dalla data di commissione della violazione che si retroagisce per stabilire il triennio di riferimento; quindi, se essa avviene nel 2016, il periodo di riferimento può includere il 2013-2015. D'altronde, il Dlgs nulla ha stabilito in deroga ai principi generali.

Per completezza, occorre rilevare che questo "irrigidimento" della disciplina sanzionatoria viene però controbilanciato dal potenziamento della facoltà, prevista dall'articolo 7, comma 4, di ridurre le sanzioni fino alla metà del minimo «qualora concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione». È stata eliminata la condizione rappresentata dalla ricorrenza di circostanze "eccezionali", con l'obiettivo evidente, venendo appunto meno il requisito dell'eccezionalità, di promuovere l'utilizzo da parte degli uffici di detta facoltà.

14 Il moltiplicatore e l'Imu sui terreni

Il comma 13 della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) abolisce l'Imu sui terreni agricoli coltivati e posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti all'Inps. Semplificando è possibile dire che quando per gli anni precedenti la base imponibile Imu si determinava con il coefficiente 75, dal 2016 l'imposta municipale non è più dovuta, mentre continueranno a pagarla i proprietari che in passato utilizzavano il coefficiente 135?

Inoltre si chiede conferma che i criteri contenuti nella circolare 3/DF/2012 in materia di agevolazioni per i terreni agricoli, dal 2016 siano validi ai fini della individuazione dei terreni esenti da imposta. Ad esempio i terreni posseduti da un coltivatore diretto e affittati a una società semplice di cui il proprietario è socio, sono esenti da Imu?

Dal chiaro tenore letterale della norma emerge la volontà del legislatore di esentare i terreni, indipendentemente dalla loro ubicazione, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. Quindi, in estrema sintesi, si potrebbero effettivamente individuare tali terreni in quelli per i quali, nelle annualità precedenti, la base imponibile si determinava utilizzando il moltiplicatore pari a 75, ovviamente se le condizioni non sono nel frattempo mutate.

Per quanto riguarda, invece, i rentiers, che assolvono l'imposta sulla base del moltiplicatore pari a 135, si deve evidenziare che, in virtù del nuovo regime, anche detti soggetti beneficiano dell'esenzione dall'Imu, laddove rientrano nella previsione del comma 13 dell'articolo 1 della legge di Stabilità del 2016 in base al quale sono esenti dall'Imu:

- 1) *i terreni agricoli ricadenti nei Comuni indicati nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993;*
- 2) *i terreni agricoli ubicati nelle isole minori.*

Si deve, inoltre, aggiungere per completezza espositiva che sono esenti anche tutti i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Per quanto concerne, poi, la conferma della validità dei criteri contenuti nella circolare 3/DF del 2012 in materia di agevolazioni per i terreni agricoli, ai fini dell'individuazione dei terreni esenti da imposta, facendo riferimento esclusivamente all'esempio riportato nel quesito che riguarda i terreni posseduti da un coltivatore diretto e affittati a una società semplice di cui il proprietario è socio, si conferma che tale interpretazione rimane valida per il 2016 ai suddetti fini. Non è però escluso che sulla base della nuova normativa possano essere aggiunte ulteriori istruzioni.

15 Decreto sui rimborsi e quota statale Imu

Molti contribuenti si lamentano di non aver ancora ricevuto il rimborso della quota statale dell'Imu pagata in eccedenza negli anni scorsi, pur avendo presentato richiesta ai Comuni e ottenuto da questi apposito provvedimento di riconoscimento del diritto al rimborso della quota erariale indebitamente versata. Gli enti locali, a loro volta, segnalano la mancata adozione del decreto ministeriale per le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, in attuazione delle norme contenute dai commi 722 a 727 della legge 147/2013. Ciò premesso, si chiede quale comportamento devono tenere contribuenti e Comuni nelle more dell'adozione del decreto in questione e la tempistica di emanazione dello stesso considerato che la Conferenza Stato-Città del 18 giugno 2015 ha già approvato lo schema di decreto ministeriale.

Si fa presente che il decreto in questione, in fase di finalizzazione, prevede un'apposita applicazione informatica che sarà resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale e che gli enti locali dovranno necessariamente utilizzare per la trasmissione dei dati utili per l'effettuazione dei rimborsi ai contribuenti.

Contemporaneamente all’emanazione del decreto e all’apertura dell’applicazione informatica sul suddetto Portale sarà diramata anche una circolare esplicativa delle varie fasi e delle diverse fattispecie oggetto del decreto.

Nella circolare sarà comunque precisato che restano valide le istanze di rimborso e le comunicazioni già presentate dai contribuenti e acquisite dai Comuni.

Pertanto, al momento, i contribuenti non sono tenuti ad effettuare ulteriori adempimenti.

I Comuni devono restare invece in attesa dell’apertura della procedura informatica in cui dovranno essere inseriti i dati relativi alle richieste di rimborso e alle comunicazioni.

A tale proposito si precisa che nel decreto è chiarito che non sono ritenuti validi i dati inviati o già inviati con modalità diverse da quelle previste nello stesso”.

CAPITOLO 2

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Dopo oltre venti anni, il legislatore è intervenuto, con l'approvazione del recente decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 avente ad oggetto “*Misure per la revisione della disciplina degli interPELLI e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23*”, a modificare il decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.

Come evidenziato nell'oggetto, i principi e le linee fondamentali del recente decreto sono individuabili nella legge delega n. 23/2014, con la quale il Governo è stato delegato ad introdurre “*norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante*”; i principi ispiratori delle legge delega sono essenzialmente i seguenti:



In effetti, il decreto legislativo n. 156/2015, come si legge letteralmente nella circolare n. 38 del 29/12/2015 dell'Agenzia delle Entrate, “*si inserisce in un quadro economico completamente difforme rispetto a quello riconducibile all'entrata in vigore del decreto n. 546 (1° aprile 1996)*”. Inoltre, prosegue la circolare, “*L'attuale situazione del contenzioso tributario, caratterizzata da un elevato numero di controversie di modesto valore, dalla forte domanda di sospensione della riscossione da parte dei contribuenti, dall'esiguo ricorso alla conciliazione giudiziale, nonché dal marcato utilizzo della compensazione delle spese di giudizio nelle fasi di merito, consente, invero, di meglio comprendere la ratio degli interventi di riforma, precedentemente sintetizzati, che appaiono innanzitutto rivolti al superamento delle predette criticità*”.

Con il presente capitolo cercheremo, dunque, di evidenziare le principali novità apportate dal legislatore all'interno di una materia, quella del contenzioso tributario, importante non solo per i professionisti ed i contribuenti che gli stessi rappresentano, ma anche per gli enti

impositori, compresi ovviamente anche gli enti locali, i quali devono necessariamente conoscere le modalità e le corrette procedure previste dalla norma per un adeguato esercizio del diritto di difesa da parte dei propri uffici innanzi gli organi della giustizia tributaria.

Cercheremo, in particolare, di comprendere le modifiche e le novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, attraverso le quali il legislatore ha cercato di dare risposte concrete alle linee guida individuate dalla legge delega n. 23 dell'11 marzo 2014.

Estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario

La conciliazione giudiziale

La legge n. 23/2014 alla lettera a) dell'articolo 1 fissa come primo principio direttivo il *“rafforzamento e razionalizzazione della conciliazione nel processo tributario”*.

Il decreto n. 156/2015 ha introdotto importanti novità e modifiche per tale istituto, in un'ottica di rafforzamento degli strumenti deflattivi del contenzioso, riscrivendo l'articolo 48 del decreto legislativo n. 546/1992 e inserendo gli articoli 48 bis e 48 ter.


Le due novità di carattere generale più importanti in materia di conciliazione giudiziale sono sicuramente rappresentate:

- 1) dalla possibilità di accedere alla conciliazione anche nel secondo grado di giudizio, contrariamente a quanto previsto nell'ambito della normativa precedente in base alla quale la conciliazione poteva essere proposta non oltre la prima udienza della commissione tributaria provinciale,
- 2) dall'estensione dell'ambito applicativo della conciliazione anche alle liti che possono essere oggetto di reclamo/mediazione.

Considerata la natura del giudizio di Cassazione, dal quale sono esclusi gli accertamenti riguardanti il merito, il legislatore ha ritenuto opportuno escludere la possibilità di applicare l'istituto della conciliazione ai giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

L'estensione dell'istituto della conciliazione giudiziale anche al giudizio di secondo grado risponde senza dubbio all'esigenza di limitare, per quanto possibile, la durata del giudizio tributario, che mediamente ha attualmente una durata, tra primo e secondo grado, di circa sei anni.

L'obiettivo del legislatore è quello di limitare, laddove possibile, il ricorso alla giustizia tributaria, in linea con quanto affermato anche dalla Corte di Cassazione, secondo la quale l'attuazione del canone della ragionevole durata dei processi è garantita anche tramite il ricorso agli istituti deflattivi del contenzioso. In questa ottica la possibilità di applicare l'istituto della conciliazione anche nel secondo grado di giudizio era un'innovazione più che opportuna.



Il decreto di riforma introduce anche alcune importanti novità relativamente all'aspetto strettamente procedurale della conciliazione che andiamo di seguito ad esporre.

Innanzitutto vengono separatamente disciplinate, con i nuovi articoli 48 e 48 bis del decreto legislativo n. 546/1992, la “conciliazione fuori udienza” e la “conciliazione in udienza”.

La procedura della “conciliazione fuori udienza”, contenuta nell'articolo 48 del decreto legislativo n. 546/1992 interamente riscritto dal decreto di riforma, prevede che le parti, le quali nel periodo di pendenza del giudizio tributario abbiano raggiunto un accordo per la definizione totale o parziale della controversia, possono presentare istanza congiunta sottoscritta dalle parti stesse o dai difensori entro e non oltre l'ultima udienza di trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado.

L'importante novità è rappresentata dal fatto che l'istanza può essere depositata da una qualsiasi delle parti in giudizio, mentre nella previgente normativa il deposito presso la commissione doveva avvenire ad opera esclusivamente dell'ufficio.

La commissione, valutata l'ammissibilità della conciliazione, procederà con la sentenza di cessazione della materia del contendere in caso di definizione totale della controversia, mentre nel caso di definizione parziale procede con ordinanza di parziale cessazione della materia del contendere e procede con l'ulteriore trattazione della causa.

La conciliazione si perfeziona nel momento della sottoscrizione dell'accordo tra le parti, accordo nel quale devono essere specificate le somme dovute e le modalità di pagamento. Tale accordo rappresenta quindi esso stesso titolo per procedere con la riscossione delle somme dovute all'ente impositore o con il pagamento delle somme dovute al contribuente.

La differenza rispetto alla previgente normativa è significativa, dal momento che prima del decreto di riforma la conciliazione si perfezionava al momento del pagamento dell'intera somma o della prima rata.

Tale innovazione è sicuramente più che opportuna, dal momento che la precedente disciplina si conciliava male con i tempi processuali: nel caso, infatti, di omesso versamento delle somme derivanti dall'accordo, il processo doveva essere riattivato e si instaurava quindi uno sfasamento temporale che appesantiva la procedura.

Con l'attuale normativa il fatto che il perfezionamento dell'istituto conciliativo avvenga nel momento stesso della conclusione dell'accordo, fa sì che quest'ultimo costituisca già titolo per la riscossione delle somme pattuite in fase conciliativa con un importante alleggerimento dell'iter procedurale.

CONCILIAZIONE FUORI UDIENZA

NELLA FASE DI PENDENZA DEL GIUDIZIO LE PARTI PRESENTANO ISTANZA CONGIUNTA DI DEFINIZIONE TOTALE O PARZIALE DELLA CONTROVERSIA

IL GIUDICE DICHIARA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE IN CASO DI DEFINIZIONE TOTALE DELLA CONTROVERSIA

IL PERFEZIONAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FUORI UDIENZA AVVIENE AL MOMENTO DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO TRA LE PARTI

L'altro percorso attivabile è quello della cosiddetta “conciliazione in udienza”, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 48 bis del decreto legislativo n. 546/1992, introdotto dal decreto legislativo n. 156/2015.

In questo caso ciascuna delle parti può presentare, fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza sia di primo che di secondo grado, una istanza nella quale manifesti la volontà di conciliare totalmente o in parte la controversia.

In fase di udienza (evidentemente pubblica) la commissione tributaria provinciale o regionale invita le parti alla conciliazione.

Nel caso in cui l'accordo tra le parti sia raggiunto deve essere redatto un processo verbale nel quale vengono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

CONCILIAZIONE IN UDIENZA

CIASCUNA DELLE PARTI PUO' PRESENTARE
ISTANZA DI CONCILIAZIONE ENTRO DIECI
GIORNI LIBERI PRIMA DELLA DATA DI
TRATTAZIONE

IN UDIENZA LA COMMISSIONE INVITA LE
PARTI ALLA CONCILIAZIONE. SE L'ACCORDO
IN UDIENZA E' RAGGIUNTO DEVE ESSERE
REDATTO PROCESSO VERBALE

ANCHE NELLA CONCILIAZIONE IN UDIENZA
IL PERFEZIONAMENTO AVVIENE CON LA
REDAZIONE DEL PROCESSO VERBALE

Come già evidenziato per la conciliazione fuori udienza anche per la conciliazione in udienza il perfezionamento dell'istituto avviene con la redazione del processo verbale, a prescindere dal pagamento delle somme dovute, e quindi il processo verbale, così come l'accordo conciliativo per la conciliazione fuori udienza, costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente o all'amministrazione finanziaria.



Dopo avere analizzato le novità di carattere generale introdotte dal decreto di riforma relativamente all'istituto della conciliazione, nonché le modifiche di carattere procedurale, è necessario analizzare l'ultimo aspetto dell'istituto che ha subito modifiche e che è riepilogato nell'articolo 48 ter del decreto legislativo n. 546/1992 avente ad oggetto "Definizione e pagamento delle somme dovute".

L'articolo citato prevede che, in caso di conciliazione, le sanzioni si applicano:


- nella misura del 40 percento del minimo previsto dalla legge, nel caso in cui la conciliazione si perfezioni nel corso del primo grado di giudizio,
- nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, nel caso in cui la conciliazione si perfezioni nel corso del secondo grado di giudizio.

La quantificazione delle sanzioni è stata rideterminata in senso più favorevole al contribuente, proprio allo scopo di favorire il ricorso all'istituto in oggetto.

Con la previgente disciplina, infatti, le sanzioni venivano determinate nel quaranta per cento non del minimo previsto dalla legge (come stabilito dal decreto di riforma in vigore dal 1° gennaio 2016) bensì nel 40 percento delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione e in ogni caso in misura non inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti dalla normativa.

Inoltre il legislatore ha deciso di uniformare le regole che presiedono alle modalità di pagamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, reclamo mediazione e conciliazione applicando le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in base al quale è ammessa la possibilità di pagamento in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali, nel caso in cui le somme dovute siano superiori a cinquantamila euro.

Il versamento delle somme dovute o della prima rata deve avvenire entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo (conciliazione fuori udienza) o dalla redazione del processo verbale (conciliazione in udienza).



Come avremo modo di osservare nella parte finale del capitolo, i dati statistici rilevati dal Ministero dell'economia e delle finanze nella relazione annuale di monitoraggio dello stato del contenzioso tributario in Italia nel 2014 evidenziano che la percentuale di controversie tributarie definite attraverso l'istituto della conciliazione giudiziale non arriva all'1%.

Alla luce di quanto appena esposto è evidente, quindi, che le modifiche e le innovazioni introdotte dal decreto di riforma, viste nella loro sistematicità, hanno cercato di migliorare l'"appeal" dell'istituto della conciliazione giudiziale sia per quanto attiene l'aspetto strettamente "quantitativo", con il miglioramento del vantaggio in termini sanzionatori, sia per quanto riguarda l'aspetto procedurale, che diventa sicuramente più lineare e snello.

Sulla stessa falsariga si inseriscono anche le modifiche intervenute relativamente ad un altro importantissimo strumento deflattivo del contenzioso, introdotto nel corso dell'anno 2012 ma oggetto, con il decreto di riforma, di importanti novità, che andiamo di seguito ad analizzare.

Il reclamo e la mediazione

Il decreto legislativo n. 156/2015 ha integralmente riscritto e sostituito l'articolo 17 bis del decreto legislativo n. 546/1992, che aveva ed ha tuttora ad oggetto il reclamo e la mediazione.

L'istituto della mediazione tributaria era entrato in vigore il 1° aprile 2012 ed aveva ad oggetto i soli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate di valore non superiore a € 20.000,00.

L'intento del legislatore, con l'introduzione di tale istituto tributario, era quello di deflazionare il contenzioso delle cause, caratterizzate da un valore degli atti impositivi di minore entità.

Il perseguitamento di tale fine viene ulteriormente potenziato attraverso la riscrittura dell'articolo 17 bis ad opera del decreto di riforma, anche se il nuovo testo ricalca in diverse parti la disciplina previgente.

Le modifiche introdotte dal nuovo testo dell'articolo 17 bis del decreto legislativo n. 546/1992 si riferiscono principalmente ai seguenti aspetti:



Analizziamo nel dettaglio tali elementi innovativi.

Estensione dell'ambito di applicazione del reclamo – mediazione

Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 156/2015, il reclamo/mediazione trovava applicazione esclusivamente per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate aventi un valore di lite (valore corrispondente al tributo al netto degli interessi e delle sanzioni o delle sanzioni in caso di atti relativi alle sole sanzioni) non superiore a € 20.000,00.

Con il decreto di riforma, rimane fermo il valore di € 20.000,00 ma viene ampliata l'applicabilità dell'istituto agli atti emessi anche da altri enti impositori.

Lo scopo deflattivo dell'ampliamento dei soggetti interessati è evidente, anche alla luce dell'elevatissimo numero di controversie tributarie di modesto valore, riferite ad atti emessi per esempio da enti locali come i Comuni.

In definitiva gli atti a cui risulta ora applicabile il reclamo mediazione sono i seguenti:

- avvisi di accertamento;
- atti di ingiunzione;
- ruoli;
- rifiuto tacito o espresso ad istanze di rimborso;
- diniego o revoca di agevolazioni tributarie;
- qualsiasi atto impugnabile innanzi la commissione tributaria.

Sono espressamente escluse le controversie di valore indeterminabile.

È evidente che tale innovazione avrà un impatto dirompente per gli uffici tributi dei Comuni, considerato che la maggior parte degli atti impositivi emessi ai fini ICI/IMU, TASI o TARI, hanno ad oggetto somme che si collocano al di sotto del limite di valore stabilito dal legislatore.



Semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento

Il nuovo comma 1 dell'articolo 17 bis del decreto legislativo n. 546/1992 stabilisce che *“il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”*.

Dunque, sulla base della nuova disciplina, il contribuente, che riceva dall'ente impositore un atto impugnabile innanzi alla commissione tributaria provinciale, dovrà procedere con il deposito del ricorso presso l'ufficio che ha emesso l'atto stesso, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Nel caso in cui l'atto impugnabile abbia un valore non superiore a € 20.000,00 il ricorso produce anche l'effetto di un reclamo, all'interno del quale il contribuente può inserire anche una proposta di mediazione con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa tributaria.

Le modalità di instaurazione del procedimento si sono semplificate rispetto alla disciplina previgente che prevedeva la preventiva presentazione di una specifica istanza di reclamo separata dall'eventuale successivo ricorso.

Adesso, come sopra evidenziato, il contribuente procede direttamente con il deposito del ricorso che produce già anche gli effetti di un reclamo.

Con la notifica del ricorso presso l'ufficio che ha emesso l'atto, il contribuente dà avvio alla prima fase dell'azione giudiziaria che potrà o meno concludersi con l'instaurazione del giudizio vero e proprio mediante la costituzione in giudizio del ricorrente, ovvero con il deposito del ricorso presso la commissione tributaria competente.

Il novellato comma 2 dell'articolo 17 bis recita infatti: *"Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo"*.

Ciò significa che dalla data di notifica del ricorso presso l'ente impositore decorrono novanta giorni (termine soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale che va dal 1° al 31 agosto), entro i quali deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione.

Il fatto che il ricorso non sia procedibile significa che il consueto termine dei 30 giorni per il deposito del ricorso presso la commissione tributaria decorre non più dalla data di notifica del ricorso (come avveniva in precedenza) bensì dallo scadere dei novanta giorni utili per l'istruttoria della pratica di reclamo/mediazione.

Tale previsione è confermata anche dal fatto che il decreto prevede che nel caso in cui il deposito del ricorso presso la commissione avvenga prima dello scadere dei novanta giorni, la commissione stessa rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

È importante ricordare che durante il periodo di novanta giorni dedicato all'analisi del reclamo/mediazione, sono sospesi la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto di contestazione.


È evidente che gli effetti appena descritti non si producono nel caso di inammissibilità del ricorso (per esempio ricorso tardivo) o nel caso in cui l'atto non rientri tra quelli a cui è applicabile l'articolo 17 bis.

In tali casi, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del contribuente corre dalla data di notifica del ricorso e non dallo scadere dei novanta giorni.

Alla luce di quanto appena esposto, si verifica evidentemente un allungamento significativo dei termini per la presentazione del ricorso in commissione tributaria (fatti salvi i 60 giorni perentoriamente previsti per il deposito presso l'ente del ricorso avverso l'atto reclamabile), al fine di consentire alle parti di valutare con maggior agio la possibilità di definire la pratica in un tempo più adeguato; ciò sempre nell'ottica di favorire un'attività deflattiva del contenzioso tributario soprattutto per le pratiche di valore modesto.

Riepiloghiamo, dunque, di seguito in maniera schematica gli adempimenti da porre in atto e i termini da rispettare per l'instaurazione del procedimento innanzi la commissione

tributaria provinciale nel caso di notifica di un atto impugnabile di valore non superiore a € 20.000,00:



Riguardo lo svolgimento e la gestione concreta dell'istruttoria della pratica di reclamo/mediazione può essere utile in primo luogo ricordare quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 17 bis del decreto legislativo n. 546/1992 i quali recitano letteralmente quanto segue: “4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa. 5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.....”

Come si legge nel testo del decreto, alcuni uffici dell'amministrazione pubblica dovranno obbligatoriamente dotarsi di strutture autonome dedicate alla gestione dell'istituto del reclamo/mediazione.

Facendo specifico riferimento agli enti locali, come i Comuni, non è prevista l'obbligatoria creazione di una struttura ad hoc, ma è pacifico il significativo impatto che tale istituto andrà a svolgere negli uffici tributi di molti enti, dal momento che, come evidenziato in precedenza, larga parte degli avvisi di accertamento ICI, IMU, TASI, tassa rifiuti, TOSAP, imposta sulla pubblicità emessi dai Comuni stessi hanno un importo inferiore alla soglia di ventimila euro fissata dal legislatore, ai fini dell'obbligatorietà dell'attivazione dell'istituto deflattivo del reclamo/mediazione.

Sarà evidentemente necessario, quindi, che gli enti locali si preparino ad affrontare, anche in termini di strutture ed operatori addetti, l'introduzione dell'istituto di cui stiamo

parlando, dal momento che gli uffici dovranno fronteggiare una mole di attività piuttosto significativa che deriverà proprio da questa modifica normativa.

In seguito all’analisi dell’istanza di reclamo/mediazione, infatti, gli esiti e i relativi adempimenti da porre in essere potranno essere evidentemente i seguenti:

- PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO DI MEDIAZIONE NEL CASO DI UN ATTO IMPOSITIVO O DI RISCOSSIONE: viene redatto un accordo che deve essere sottoscritto dalle parti, in cui sono specificati gli importi risultanti dalla mediazione (tributo, interessi e sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi, comprese le eventuali modalità di rateizzazione delle somme concordate. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, dell’importo dovuto dal contribuente, o in caso di rateazione, con il versamento della prima rata
- PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO DI MEDIAZIONE NEL CASO DI UNA CONTROVERSIA CHE HA AD OGGETTO IL RIFIUTO ESPRESSO O TACITO ALLA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI SOMME: la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute al contribuente con termini e modalità di pagamento; tale accordo costituisce titolo per il pagamento di dette somme;
- IN CASO DI NON ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO O DELL’EVENTUALE PROPOSTA DI MEDIAZIONE: l’ente impositore formula d’ufficio una propria proposta, avendo riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. L’amministrazione deve dettagliatamente motivare il mancato accoglimento dell’istanza del contribuente.

Quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso più favorevole al contribuente.

Passando ad analizzare gli effetti concreti in termini di riduzione delle sanzioni applicabili, l’articolo 17 bis del decreto legislativo n. 546/1992 determina in senso più favorevole al contribuente, rispetto a quanto stabilito dalla normativa ante riforma, il beneficio della riduzione delle sanzioni dovute a seguito dell’intervenuto accordo di mediazione per due motivi:

- 1) in seguito all’intervenuto accordo di mediazione la sanzione si applica nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge, mentre nella previgente disciplina era pari al 40%
- 2) la percentuale della sanzione si applica al minimo previsto dalla legge e non più in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla mediazione.

Inquadrando l’istituto della mediazione nel complessivo contesto tributario, vediamo quindi che la nuova percentuale si colloca in una posizione intermedia tra la riduzione delle sanzioni previste in caso di conciliazione conclusa nel primo grado di giudizio (40%) e la riduzione per accertamento con adesione (33,33% - riduzione ad un terzo):



Regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione

Come già evidenziato per l'istituto della conciliazione, il legislatore ha voluto uniformare le regole relative alle modalità di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione. Dunque è ammessa anche nel caso di reclamo/mediazione la possibilità di pagamento rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali, nel caso in cui le somme dovute siano superiori a cinquantamila euro.

Trova applicazione il dettato dell'articolo 15 ter comma 2 del DPR n. 602/1973, in base al quale si decade dal beneficio della rateazione qualora si ometta di versare una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.

Applicabilità della conciliazione giudiziale alle controversie reclamabili

La precedente disciplina imponeva al contribuente l'alternatività tra reclamo/mediazione e conciliazione.

Con il decreto di riforma, invece, anche le controversie oggetto di reclamo/mediazione non andate a buon fine possono essere oggetto di conciliazione.

Riguardo l'entrata in vigore del nuovo articolo 17 bis, il decreto di riforma prevede che le nuove disposizioni si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2016.



Relativamente all'applicabilità dell'istituto della mediazione agli atti impositivi emessi dagli enti locali riteniamo utile soffermarci brevemente su un aspetto. Se tale istituto risulta più facilmente comprensibile, quanto ad applicabilità concreta, con riferimento alle imposte dirette o indirette riconducibili ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, in cui si ritiene possa esserci effettivamente materia "concordabile", si comprende meno o comunque risulta sicuramente meno ampio il margine di applicabilità nel settore dei tributi locali.

Ci pare che l'unico significativo ambito nel quale tale istituto può trovare una sua logica, potrebbe essere quello relativo alle aree edificabili, la cui base imponibile, rappresentata dal valore venale in comune commercio ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo n. 504/1992, può effettivamente essere oggetto di un confronto tra le parti, così come già avviene, peraltro, attraverso l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

Altri ambiti applicativi sono più difficilmente ravvisabili, dal momento che per i fabbricati la base imponibile non può che corrispondere alla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione e le aliquote così come le detrazioni sono stabilite con delibera dell'ente.

Non è escluso, quindi, che soprattutto nei primi mesi di applicazione dell'istituto, in attesa di chiarimenti ministeriali, si possa creare una situazione di confusione, con contribuenti che presenteranno richieste di mediazione anche in ambiti o casistiche per cui la stessa risulta evidentemente di difficile se non impossibile applicazione.

Estensione della tutela cautelare al processo tributario

Con l'introduzione del decreto legislativo n. 156/2015, il legislatore ha introdotto importanti novità in materia di tutela cautelare nel processo tributario, modificando gli articoli 47 e 52 del decreto legislativo n. 546/1992 relativamente alla sospensione dell'atto impugnato e ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello ed inserendo l'articolo 62 bis avente ad oggetto "Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione".

Cerchiamo di sintetizzare le più importanti novità intervenute su questo fronte tributario, con le quali il legislatore ha voluto dare attuazione ad uno dei principi fondamentali individuati dalla legge delega n. 23/2014, relativo alla necessità di uniformare e generalizzare gli strumenti di tutela cautelare nel processo tributario.

Anteriormente al decreto di riforma, la tutela cautelare era prevista in forma piena solo nell'ambito del primo grado di giudizio ed era regolata dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 546/1992. Tale articolo è rimasto sostanzialmente immutato: il ricorrente può chiedere alla commissione tributaria provinciale, con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato, la sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato, dimostrando che dallo stesso possono derivargli danni gravi ed irreparabili. Ricevuta tale istanza, il presidente della commissione fissa la trattazione della questione nella prima camera di consiglio utile, dandone comunicazione alle parti. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, emette ordinanza motivata il cui dispositivo deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, inoltre durante il periodo di sospensione si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

Relativamente alla sospensione dell'atto impugnato nel corso della prima fase di giudizio, la procedura è rimasta dunque sostanzialmente invariata.

Il decreto legislativo n. 156/2015 ha invece sostituito il previgente articolo 52 del decreto legislativo n. 546/1992 con un nuovo testo, introducendo importanti novità, per quanto attiene la disciplina della sospensione nell'ambito del grado di giudizio successivo al primo.

Entrambe le parti, contribuente e amministrazione finanziaria, hanno la possibilità di inoltrare alla commissione tributaria regionale competente per l'appello della sentenza di primo grado, richiesta motivata di sospensione della sentenza stessa, purchè dimostrino che "sussistono gravi e fondati motivi".

Il contribuente può comunque chiedere la sospensione della sentenza di primo grado se da questa può derivargli un danno grave ed irreparabile. L'istanza può essere inserita nel corpo dell'atto di appello o presentata con istanza separata, dopodiché l'iter procedurale è praticamente identico a quello già esposto per la sospensione dell'atto impugnato in primo grado.

L'importante novità è rappresentata dal fatto che la richiesta di sospensione non è più limitata al giudizio di primo grado, ma può essere fatta valere anche nei gradi successivi del giudizio sia dal contribuente che dalla stessa amministrazione finanziaria. Pensiamo, per esempio, al caso in cui una sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale abbia disposto il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria al contribuente di una determinata imposta versata da quest'ultimo: laddove l'ufficio dell'amministrazione pubblica decida di procedere con l'impugnazione della sentenza sfavorevole potrà anche richiedere alla commissione regionale, se sussistono gravi e fondati motivi, la sospensione della sentenza di primo grado che dispone il rimborso della somma.

Alla luce di quanto sopra esposto, così come letteralmente recita la circolare n. 38/2015 dell'Agenzia delle Entrate *"L'accoglimento dell'istanza di sospensione di una sentenza sfavorevole al contribuente preclude l'applicazione degli articoli 68 del decreto n. 546 e 19 del decreto legislativo n. 472/1997 (concernenti la riscossione in pendenza di giudizio rispettivamente dell'imposta e delle sanzioni), fino alla conclusione del giudizio di impugnazione, rendendo necessaria la conseguente sospensione anche delle attività esecutive relative all'atto impugnato. Per converso, nel caso in cui sia concessa, a richiesta dell'ufficio, la sospensione di una sentenza favorevole al contribuente, viene inibita l'operatività delle nuove norme che ne disciplinano l'immediata esecutività e l'Ufficio è legittimato a non effettuare lo sgravio o il rimborso delle somme riconosciute non dovute in forza della stessa sentenza".*

Come avviene per il primo grado del giudizio la sospensione ha validità sino alla pronuncia del collegio con la sentenza di merito.

Viene peraltro aggiunto dal decreto di riforma, dopo l'articolo 62 del decreto legislativo n. 546/1992, l'articolo 62 bis, in base al quale in caso di ricorso in Cassazione avverso

la sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale, la parte ricorrente può chiedere alla stessa commissione regionale che ha emesso la sentenza di sospornerne in tutto o in parte l'esecutività. La parte ricorrente dovrà dimostrare alla commissione regionale di aver provveduto a depositare ricorso in Cassazione.

Dalla disciplina appena esposta, emerge quindi con chiarezza il fatto che la concessione o meno della sospensione dell'atto impugnato non deve mai derivare direttamente dall'ente impositore: il contribuente deve attivare il percorso descritto innanzi la commissione tributaria, la quale andrà a decidere con decreto.



Immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti del processo

Una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 156/2015 è rappresentata dalla previsione di immediata esecutività delle sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie.

Il legislatore delegato ha riformato in modo sistematico l'esecuzione delle sentenze tributarie andando a porre in essere uno dei principi direttivi della legge delega, la quale stabilisce l'*"immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie"*.

La novità essenziale riguarda soprattutto la realizzazione della parità delle parti processuali.

In effetti prima della riforma il diritto di procedere ad esecuzione in relazione ad una sentenza non ancora definitiva ed ancora impugnabile, era riconosciuto esclusivamente all'amministrazione finanziaria, in base a quanto previsto dall'articolo 68 del decreto legislativo n. 546/1992.

Tale articolo è effettivamente rimasto pressoché immutato, seppure con qualche modifica.

Il decreto di riforma ha poi introdotto l'articolo 67 bis e abrogato l'articolo 69 bis, andando ad apportare alla disciplina significative modifiche che andremo ad illustrare di seguito.

L'articolo 68 comma 1 del decreto legislativo n. 546/1992 regola, come noto, l'esecutorietà delle sentenze totalmente o parzialmente favorevoli all'Ufficio.

La normativa sostanzialmente conferma la riscossione frazionata del tributo e degli interessi, secondo il seguente criterio:

Pagamento dei due terzi nel caso in cui la commissione provinciale respinga il ricorso

Pagamento della somma risultante dalla sentenza che accoglie il ricorso parzialmente e comunque non oltre i due terzi

Pagamento della somma residua determinato dalla sentenza della commissione regionale

Resta valido anche il comma 2 dell'articolo 68, il quale prevede che laddove il ricorso del contribuente venga accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado deve essere rimborsato dall'amministrazione entro novanta giorni.

Il decreto di riforma aggiunge la possibilità per il contribuente di richiedere l'ottemperanza nel caso di mancata esecuzione del rimborso nei termini previsti.

In questo modo viene colmata la lacuna che vedeva il contribuente privo degli strumenti giuridici adeguati, di fronte all'inerzia dell'amministrazione, nel caso di sentenza, seppure non definitiva, a lui favorevole.

Il decreto di riforma introduce ex novo l'articolo 67 bis, il quale recita letteralmente quanto segue: “*le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo*”.

In pratica tale articolo dà concreta attuazione al principio delineato dalla legge delega n. 23/2014 relativo alla necessità di rendere immediatamente esecutive le sentenze delle commissioni tributarie per entrambe le parti del processo.

In tale ottica è stato completamente riscritto l'articolo 69 del decreto legislativo n. 546/1992 avente ad oggetto l’ “Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente”.

Il nuovo articolo 69 introduce l'importante novità, che sancisce l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali stabilendo che “*Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2 comma 2 sono immediatamente esecutive.*”

Dunque con l'immediata esecutività delle sentenze anche nel processo tributario il contribuente, in caso di decisione favorevole, potrà ottenere una tutela anticipata mediante l'esecuzione della sentenza, anche se non passata in giudicato.

Lo stesso articolo prevede che nel caso di somme superiori a € 10.000,00, possa essere previsto che il giudice disponga la presentazione di una idonea garanzia. I costi di tale garanzia saranno posti a carico della parte soccombente, in seguito alla sentenza definitiva del processo.

Il decreto stabilisce inoltre che il pagamento delle somme dovute a seguito di sentenza favorevole al contribuente deve essere effettuato dall'amministrazione entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, se non è dovuta garanzia, oppure entro novanta giorni dalla presentazione della garanzia, se dovuta.

**SENTENZA FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE ANCHE SE
NON DEFINITIVA CON CUI VENGONO STABILITE SOMME
DA PAGARE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE**

**E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA E
L'AMMINISTRAZIONE DEVE PROVVEDERE AL
PAGAMENTO DELLE SOMME STABILITE IN SENTENZA
ENTRO NOVANTA GIORNI**

**IL GIUDICE PUO' DISPORRE LA PRESTAZIONE DI UNA
GARANZIA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE NEL CASO DI
PAGAMENTO DI SOMME SUPERIORI € 10.000,00**

Segnaliamo, infine, che le disposizioni relative all'immediata esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente entrano in vigore non a decorrere dal 1° gennaio 2016, bensì dal 1° giugno 2016. Fino a tale data si applicano le vecchie disposizioni.

Ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati all'assistenza tecnica

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 156/2015 ha integralmente sostituito l'articolo 12 decreto legislativo n. 546/1992 in materia di assistenza tecnica innanzi le commissioni tributarie.

Il legislatore conferma innanzitutto la disposizione generale dell'obbligatorietà dell'assistenza tecnica per il soggetto passivo di imposta nelle controversie tributarie, ad eccezione dei casi di contenzioso di modico valore.

Aumenta, però, da € 2.582,28 a € 3.000,00 la soglia al di sotto della quale il contribuente può stare in giudizio personalmente.

Rimane invariato il criterio di determinazione del valore della lite che corrisponde all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, mentre nel caso di controversie relative alla sola irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.

Si dilata dunque la soglia di valore della lite rispetto alla quale il contribuente non ha necessità di munirsi di difensore tecnico.

Riguardo i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dei contribuenti, è utile ricordare che il nuovo articolo 12 ha introdotto la possibilità per i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF), purchè in possesso di titoli di studio precisamente individuati dalla norma, di difendere i propri assistiti esclusivamente nei contenziosi tributari derivanti dalle attività di assistenza loro prestata.

Nel caso in cui si ravveda un difetto di rappresentanza, laddove sia obbligatoria l'assistenza tecnica da parte del contribuente, si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile, in base al quale il giudice può invitare la parte a regolarizzare gli atti entro un determinato termine.



Rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese del giudizio

In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 23/2014, che ha delegato il Governo ad introdurre criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini della condanna al rimborso delle spese di giudizio, il decreto n. 156/2015 al comma 1 lettera f dell'articolo 9 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 546/1992, che disciplina per l'appunto la materia delle spese di giudizio.

Viene innanzitutto confermato il principio in base al quale la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio, le quali vengono liquidate con la sentenza.

Risultano però, in seguito alle modificazioni apportate dal decreto, più rigide e oggettivamente individuate le casistiche nelle quali la commissione tributaria può compensare le spese.

In particolare le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in due casi:

- 1) soccombenza reciproca delle parti;
- 2) quando vi sono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal collegio all'interno della sentenza.

Dunque la regola, nella condanna alle spese di giudizio, deve essere quella in base alla quale è la parte che risulta sconfitta nel processo tributario a dover pagare le spese; la compensazione deve essere invece un'eccezione applicabile solo nei due casi sopra esposti.

La soccombenza reciproca si può avere per esempio nel caso in cui oggetto della discussione tributaria sia un'unica domanda articolata in più capi, che siano stati in parte accolti ed in parte rigettati dalla commissione o ancora quando l'accoglimento parziale sia puramente quantitativo.

Relativamente ai gravi ed eccezionali motivi che possono indurre i giudici tributari a compensare le spese, è necessario, come indicato nel decreto, che gli stessi siano esposti dalla commissione all'interno della sentenza in modo espresso e dettagliato.

Non è dunque consentito compensare le spese per "generici motivi di equità".

Al fine, inoltre, di scoraggiare le liti temerarie, con il nuovo testo dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 156/2015 viene fatto espresso richiamo al primo e al terzo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, i quali dispongono letteralmente quanto segue: "*se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza*" e "*in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata*".

Con le sopra esposte modifiche normative, dunque, il legislatore ha voluto dare un chiaro ed evidente segnale, rafforzando il principio della soccombenza, anche alla luce del fatto che negli anni passati i giudici tributari hanno fatto largo uso della compensazione delle spese, come avremo modo di osservare anche attraverso l'analisi di dati statistici riepilogati nella parte finale del capitolo. Tale pratica dovrebbe divenire sempre più una situazione di eccezionalità.

Il decreto di riforma ha inoltre introdotto in modo manifesto ed oggettivo il principio della lite temeraria, prevedendo un ulteriore possibile aggravio delle spese, nel caso di malafede o colpa grave del ricorrente: ciò al fine di evitare che si decida in modo talvolta superficiale di ricorrere al processo tributario solo per scopi puramente "dilatori".

REGOLA GENERALE

**LA PARTE SOCCOMBENTE E' CONDANNATA
A RIMBORSARE LE SPESE DEL GIUDIZIO**

LE SPESE SONO COMPENSABILI SOLO IN DUE CASI

- 1) SOCCOMBENZA RECIPROCA**
- 2) GRAVI ED ECCEZIONALI RAGIONI ESPRESSAMENTE
MOTIVATE NELLA SENTENZA**

Importante novità, inoltre, è quella che si riferisce alla disciplina delle spese di giudizio anche nella fase cautelare. La commissione che decide sulle istanze cautelari provvede anche sulle spese di tale fase. Inoltre la pronuncia del collegio sulle spese conserva la sua efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa decisione contenuta nella sentenza di merito.

Per quanto riguarda, infine, la quantificazione delle spese di giudizio, evidenziamo schematicamente quanto segue:

- le spese di giudizio comprendono contributo unificato, onorari e diritti del difensore, spese generali e esborsi sostenuti, oltre a contributo previdenziale e imposta sul valore aggiunto, se dovuti;
- nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, se assistiti da propri funzionari, si applicano le tariffe spettanti agli avvocati, con la riduzione del 20%;
- nelle controversie proposte contro atti reclamabili, viene applicata una maggiorazione delle spese di giudizio del 50%; ciò è giustificato dal fatto che vi è comunque un'attività da svolgere precedentemente all'avvio del processo tributario;
- nel caso in cui una parte rifiuti, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa, la stessa parte è chiamata a sostenere le spese del giudizio laddove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta. Se interviene la conciliazione, invece, le spese vengono compensate, a meno che le parti non abbiano deciso diversamente con il verbale di conciliazione.

Le spese di giudizio comprendono contributo unificato, onorari e diritti del difensore, spese generali, oltre IVA e CAP se dovuti		
spese ufficio liquidate sulla base della tariffa avvocati abbattuta del 20%	nelle controversie contro atti reclamabili applicazione di una maggiorazione delle spese di giudizio del 50%	nel caso di rifiuto della proposta conciliativa senza giustificato motivo sostenimento delle spese a carico della parte che ha rifiutato

Novità in materia di comunicazioni via pec e processo tributario telematico

Al fine di incrementare il ricorso alla posta elettronica certificata per effettuare le comunicazioni e le notificazioni del processo tributario, dopo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 546/1992 è stato introdotto l'articolo 16 bis, il quale prevede che le comunicazioni nel processo tributario possano essere effettuate anche mediante l'utilizzo della PEC.

Tra le pubbliche amministrazioni, le comunicazioni possono essere eseguite mediante lo scambio di documenti informatici nell'ambito del sistema pubblico di connettività.

Viene confermato l'obbligo di indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

Ricordiamo inoltre che è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 agosto 2015, n. 184, il decreto direttoriale contenente le regole tecniche per l'avvio, dal 1° dicembre 2015, del processo tributario telematico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali della Toscana e dell'Umbria. Le parti, previa notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso all'ente impositore competente, hanno la possibilità di depositare telematicamente i loro atti processuali mediante l'utilizzo del sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.).

Strumenti necessari per poter fruire dei servizi del processo tributario telematico sono il possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale valida. Tali nuove modalità procedurali hanno l'intento di rendere più veloci e semplici gli adempimenti processuali a carico delle parti, di aumentare l'efficienza delle commissioni tributarie e di contribuire alla riduzione della spesa pubblica.

Dal 1° dicembre 2015, come detto sopra, è attivo presso le commissioni tributarie regionali e provinciali di Toscana e Umbria, il processo tributario telematico (PTT) che sarà successivamente esteso gradualmente a tutte le commissioni. Il suddetto processo telematico richiede l'utilizzo della PEC, della firma digitale o elettronica qualificata, la registrazione nonché l'accesso al sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.) e consente la notifica ed il deposito degli atti del processo in via telematica nonché l'accesso al fascicolo informatico del processo. Al momento, l'utilizzo del canale telematico non è obbligatorio ma il ricorrente che introduce il giudizio in via telematica deve poi utilizzare tale sistema per tutta la durata del processo ed anche in appello, salvo il caso di sostituzione del difensore.

Il portale del SIGIT è, in parte, accessibile a chiunque e consente di visionare tutte le informazioni attinenti ad un determinato processo mentre, nella parte riservata agli iscritti, consente di accedere al fascicolo informatico. In pratica, per accedere al PTT, il difensore o la parte che sta in giudizio personalmente deve:

- dotarsi di computer (con accesso ad internet, software di videoscrittura, antivirus, antispam e firewall), scanner e dispositivo di firma digitale;
- attivare un indirizzo PEC;
- iscriversi ed avere accesso al SIGIT.

Con questi strumenti è possibile notificare gli atti (informatici) mediante PEC e depositarli presso la commissione tributaria sempre in via telematica, mediante il SIGIT. È inoltre possibile prelevare dal fascicolo informatico copia degli atti delle controparti.

Analisi di alcuni dati statistici in materia di contenzioso tributario in italia

Dopo aver illustrato le principali novità intervenute relativamente alla disciplina del processo tributario, introdotte dal recente decreto legislativo di riforma n. 156 del 24 settembre 2015, può essere utile ed interessante analizzare alcuni dati statistici tratti dalla "Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle commissioni tributarie" elaborata dal Ministero dell'economia e delle finanze relativamente all'anno 2014 e pubblicata nel giugno 2015.

Tale relazione è una pubblicazione annuale che ha lo scopo di rappresentare, grazie ad importanti e numerosi dati statistici raccolti all'interno del territorio italiano, lo stato del contenzioso tributario.

Un primo dato interessante è quello riferito alla numerosità dei ricorsi pervenuti presso le commissioni tributarie provinciali, espressa nella tabella che segue sia in valori assoluti che percentuali.

I dati vengono esposti in modo comparato relativamente agli anni 2013 e 2014 e distinti in base alla tipologia di ente impositore.

Come si evince da una semplice lettura della tabella, poco meno della metà dei ricorsi presentati si riferiscono ad atti impositivi dell’Agenzia delle Entrate.

Soffermando, peraltro, l’attenzione sugli enti territoriali, categoria all’interno della quale rientrano anche i Comuni, osserviamo che in termini assoluti vi è stata una riduzione del numero dei ricorsi presentati che passano da un numero di 38.553 nel 2013 a 35.702 nel 2014.

Aumenta invece, anche se di poco, l’incidenza percentuale rispetto ai ricorsi totali, passando questa da 19,06% a 19,64%.

Se analizziamo inoltre il numero dei ricorsi complessivamente pervenuti, si evince una significativa riduzione della numerosità degli stessi, che passano dai 202.248 presentati nel 2013 ai 181.768 presentati nel 2014. Tale riduzione è riconducibile in gran parte all’attivazione dell’istituto del reclamo/mediazione quale strumento deflattivo del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate e in parte anche all’introduzione dell’obbligo del pagamento del contributo unificato, che ha rappresentato sicuramente un aggravio iniziale in termini di spese che soprattutto nelle controversie di modico valore può talvolta scoraggiare il contribuente che intenda valutare l’opportunità del ricorso tributario innanzi la commissione provinciale.

Ctp – Confronto tra i ricorsi pervenuti negli anni 2013 – 2014, distinti per tipologia di ente impositore

	CTP – Pervenuti nel 2013		CTP – Pervenuti nel 2014	
	n.	%	n.	%
Agenzia Uffici Entrate	97.683	48,30	84.684	46,59
Agenzia Uffici Territorio	11.804	5,84	16.511	9,08
Agenzia Dogane e Monopoli	2.252	1,11	2.621	1,44
Equitalia	32.390	16,01	27.137	14,93
Enti Territoriali	38.553	19,06	35.702	19,64
Altri Enti	19.566	9,67	15.113	8,31
Totale	202.248	100,00	181.768	100,00

Andando, poi, ad analizzare la tipologia di ricorrente, sulla base della natura giuridica dello stesso (persona fisica o altri soggetti), è possibile rilevare dalla tabella che andiamo a rappresentare di seguito, che i dati rilevati per l’anno 2014 forniscono la seguente informazione: vi è stata una riduzione dei ricorsi pervenuti in commissione tributaria provinciale, la quale è da attribuire in larga parte al minor numero di controversie avviate dalle persone fisiche, mentre molto minore è la flessione registrata relativamente allo stesso dato quando il ricorrente sia una persona giuridica o altro soggetto.

Gli atti di appello hanno invece registrato un aumento dal 2013 al 2014 e anche in questo caso responsabili di tale aumento sono sempre le persone fisiche.

Inoltre analizzando i dati del 2014, si osserva che su tre ricorsi, due sono presentati da persone fisiche.

Ctp – Confronto tra i ricorsi pervenuti negli anni 2013 – 2014, distinti per natura giuridica del ricorrente

	2013				2014			
	CTP		CTR		CTP		CTR	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
Persona fisica	146.778	72,57	34.192	62,43	128.020	70,43	39.324	65,24
Altri soggetti	55.470	27,43	20.573	37,57	53.748	29,57	20.952	34,76
Totale	202.248	100,00	54.765	100,00	181.768	100,00	60.276	100,00

La successiva tabella mette in evidenza un aumento degli atti di appello complessivamente presentati innanzi le commissioni tributarie regionali distinti tra ente impositore e contribuente: il numero totale degli appelli aumenta dal 2013 al 2014 sia relativamente alle impugnazioni proposte dai contribuenti sia per quanto attiene gli appelli presentati dagli uffici.

Andando ad analizzare il dato specifico relativo agli enti territoriali, notiamo invece che mentre il numero degli appelli presentati dal contribuente aumenta passando dai 3.244 del 2013 ai 3.625 del 2014, il dato relativo alle impugnazioni delle sentenze di primo grado provenienti dagli uffici è rimasto praticamente invariato.

Ctr – Confronto tra gli appelli pervenuti negli anni 2013 – 2014, distinti per ente impositore e proponente l'appello

	Proponente l'appello 2013				Proponente l'appello 2014			
	contribuente		ufficio		contribuente		ufficio	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
Agenzia Uffici Entrate	18.245	33,32	21.791	39,79	19.701	32,68	20.483	33,98
Agenzia Uffici Territorio	454	0,83	1.032	1,88	589	0,98	3.789	6,29
Agenzia Dogane e Monopoli	469	0,86	414	0,76	576	0,96	341	0,57
Equitalia	2.287	4,18	1.862	3,40	3.006	4,99	2.445	4,06
Enti Territoriali	3.244	5,92	2.628	4,80	3.625	6,01	2.692	4,47
Altri Enti	1.141	2,08	1.198	2,19	1.176	1,95	1.853	3,07
Totale	25.840	47,18	28.925	52,82	28.673	47,57	31.603	52,43

Un altro dato interessante è rappresentato dalla ripartizione del numero di controversie presentate alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali nel 2014, ripartite sulla base della tipologia di tributo.


Tale dato viene bene rappresentato dal grafico seguente.

Dalla rappresentazione dei dati statistici risulta ovviamente confermata la prevalenza di

controversie tributarie che riguardano le imposte dirette quali IRE e IRPEF, le quali rappresentano circa il 22% del totale dei ricorsi o appelli pervenuti in tutto l'anno.

Possiamo però osservare che immediatamente dopo troviamo le controversie che riguardano i tributi locali sulle proprietà immobiliari e, subito dopo IRAP, imposte ipotecarie/catastali e IVA, si collocano le controversie aventi ad oggetto la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Analisi delle controversie pervenute distinte per tipologia di tributi



Dopo aver analizzato, attraverso i dati sopra esposti, l'andamento in termini di numerosità delle controversie tributarie relative al 2014, nonché la struttura del contenzioso tributario in relazione alla tipologia del soggetto proponente il ricorso e alla tipologia di tributo, può essere sicuramente utile comprendere anche la situazione generale relativamente agli esiti dei processi tributari.

Dalla tabella riportata di seguito, emerge innanzitutto un dato evidente rappresentato dal fatto che gli esiti favorevoli all'ufficio prevalgono, in termini di numerosità delle pratiche, rispetto agli esiti favorevoli ai contribuenti. La differenza è anche piuttosto significativa, come emerge dai numeri sotto riportati.

Vale la pena inoltre evidenziare il fatto che tale andamento si verifica sia innanzi le commissioni provinciali sia innanzi le commissioni regionali.

Rispetto alla totalità della controversie tributarie del 2014 una percentuale di circa il 45%, sia con riferimento al primo che al secondo grado, ha avuto esito favorevole all'ufficio.

Circa il 10% delle controversie ha invece avuto un esito caratterizzato da un giudizio intermedio, mentre risulta davvero irrisoria la percentuale di ricorsi (solo lo 0,90%) che si sono conclusi con una conciliazione giudiziale.

Esito delle controversie definite nel 2014

	Favorevole ufficio		Favorevole contribuente		Giudizio intermedio		Conciliazione		Altri esiti (condono...)		Totale ricorsi definiti	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
CTP	109.870	44,35	77.684	31,36	24.797	10,01	2.238	0,90	33.154	13,38	247.743	100,00
CTR	24.714	45,44	21.326	39,21	4.983	9,16			3.361	6,18	54.384	100,00
Totale	134.584	44,55	99.010	32,77	29.780	9,86	2.238	0,74	36.515	12,09	302.127	100,00

Sempre con riferimento all'esito delle controversie, possiamo anche osservare nella tabella seguente, l'andamento che si è verificato nel 2014 in relazione alla tipologia di tributo.

Riportiamo i dati che sono per i lettori di questo testo di maggior interesse ovvero quelli che attengono i tributi locali, distinti per tributi proprietà immobiliare, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, tributi tasse e auto, pubblicità, cosap e tosap e altri tributi.

Nella tabella osserviamo che, con riferimento ai tributi della proprietà immobiliare, categoria nella quale rientrano sia l'ICI che l'IMU, circa il 43% delle controversie ha avuto esito favorevole per l'ufficio, mentre nel 30% dei casi è il contribuente ad uscire "vittorioso" dal processo.

La percentuale di esiti favorevoli all'ufficio sale a quasi la metà dei ricorsi per quanto attiene la tassa rifiuti.

Anche nel settore dei tributi locali, osserviamo uno scarsissimo utilizzo dell'istituto della conciliazione giudiziale.

Ctp – Esiti 2014 per tipologia di tributo

	Favorevole ufficio		Favorevole contribuente		Giudizio intermedio		Conciliazione		Altri esiti (condono)		Totale ricorsi definiti	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
Tribut Prop. Imm.	11.284	43,79	7.840	30,42	2.741	10,64	177	0,69	3.729	14,47	25.771	100,00
Tributi Smalt. Rifiuti	11.500	49,95	6.212	26,98	2.881	12,51	82	0,36	2.350	10,21	23.025	100,00
Tributi tasse auto	9.706	44,96	8.555	39,63	718	3,33	1	0,00	2.609	12,08	21.589	100,00
Pubblicità	1.196	43,29	1.026	37,13	146	5,28	1	0,04	394	14,26	2.763	100,00
Cosap Tosap	349	32,56	485	45,24	44	4,10	5	0,47	189	17,63	1.072	100,00
Altri tributi locali	3.087	37,20	4.373	52,69	325	3,92	1	0,01	513	6,18	8.299	100,00
Totale	37.122	44,99	28.491	34,53	6.855	8,31	267	0,32	9.784	11,86	82.519	100,00

Per quanto attiene infine le spese del giudizio, le due tabelle successive evidenziano un andamento che abbiamo già avuto modo di commentare in precedenza.

Prima dell'introduzione delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 156/2015,

infatti, la pratica più diffusa nelle commissioni tributarie sia provinciali che regionali era quella della compensazione delle spese.

I dati riportati nelle due tabelle che seguono lo confermano pienamente.

In più del 70% dei casi le commissioni, sia di primo che di secondo grado, hanno scelto di compensare infatti le spese del giudizio.

Alla luce delle recenti modifiche normative, per le motivazioni che abbiamo già illustrato, tale pratica dovrebbe venire sicuramente a ridimensionarsi, dal momento che per i giudici risulterà sempre più complicato scostarsi dall'applicazione del principio della soccombenza.

Ctp – Confronto dell'attribuzione delle spese del giudizio negli anni 2013 – 2014

	2013		2014	
	n.	%	n.	%
Compensate	196.621	79,32	185.672	74,95
A carico del contribuente	31.494	12,71	38.604	15,58
A carico dell'ufficio	19.767	7,97	23.467	9,47
Totale	247.882	100,00	247.743	100,00

Ctr – Confronto dell'attribuzione delle spese del giudizio negli anni 2013 – 2014

	2013		2014	
	n.	%	n.	%
Compensate	45.018	76,22	38.179	70,20
A carico del contribuente	9.273	15,70	10.482	19,28
A carico dell'ufficio	4.770	8,08	5.723	10,52
Totale	59.061	100,00	54.384	100,00

CAPITOLO 3

IL TAX GAP DELLE IMPOSTE IMMOBILIARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

PREMESSA

La base imponibile della tassazione immobiliare è strettamente collegata con i dati presenti nel catasto fabbricati e nel catasto terreni, gestiti dall'Agenzia delle Entrate dopo l'accorpamento dell'Agenzia del territorio.

Il catasto è, quindi, una banca dati fondamentale per una gestione equa e corretta della tassazione locale, ma è strumento ancora più importante per analisi e approfondimenti fiscali che consentano di comprendere le diverse dinamiche tributarie dei territori e delle singole amministrazioni comunali.

La conoscenza del numero degli immobili, delle categorie, delle caratteristiche e delle ulteriori informazioni presenti nell'anagrafe tributaria nazionale possono realmente alzare il livello di qualità dei controlli tributari degli enti locali, generando una perequazione fiscale più solida e meglio distribuita.

E' con questo spirito che non può che essere apprezzata una importante pubblicazione realizzata nel 2015 dal Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con Sogei, dal titolo "Gli immobili in Italia ricchezza reddito e fiscalità immobiliare".

Nella presentazione di questa quinta edizione il direttore dell'Agenzia delle Entrate ne suggerisce l'utilizzo a studiosi, addetti ai lavori e policy-maker, quale strumento indispensabile per comprendere appieno come questo patrimonio immobiliare nazionale viene utilizzato, quale valore esprime, quali differenziali geografici lo caratterizzano.

Questa pubblicazione, leggibile nella sua totalità scaricandola direttamente dal sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, è articolata in varie parti, ma ai fini dei tributi locali assume particolare rilievo la metodologia di calcolo del tax gap della tassazione immobiliare, inteso come differenza tra il gettito potenziale e il gettito effettivamente riscosso ai fini IMU.

In questa ottica sono molto importanti i dati del tax gap che emergono dall'incrocio delle principali banche dati, di cui faremo più puntuale cenno nella seconda parte di questo capitolo, suddivisi per ambiti regionali, provinciali e singole annualità di imposta.

I dati sulle percentuali medie di evasione, ai fini IMU, negli anni 2012 e 2013, attestano una significativa diversità tra i due periodi e una tendenza di crescita significativa, di pari passo con l'accentuazione dei livelli di crisi economica presenti nel nostro Paese.

E' altrettanto doveroso rilevare che non sempre il minore gettito tributario di un Comune è generato da evasione intenzionale dei contribuenti; gli esperti delle Finanze rilevano infatti altri aspetti seppure marginali "... gli effetti dovuti agli errori dei versamenti da parte dei contribuenti (con un effetto spillover positivo verso alcuni Comuni che hanno riscosso somme non dovute, e negativo verso altri Comuni, privati di risorse che sarebbero dovute spettare); gli errori e le omissioni che ancora sono presenti negli archivi catastali, ad esempio quelle derivanti dal disallineamento tra

il territorio amministrativo dei Comuni e dei dati censiti negli archivi catastali; le approssimazioni metodologiche dovute alla difficoltà di integrare puntualmente le informazioni sulle rendite catastali con quelle di fonte dichiarativa relativa alle destinazioni d'uso degli immobili, al fine di distinguere in modo accurato gli immobili adibiti ad abitazione principale”.

E’ la prima volta che viene eseguita una mappatura del tax gap ai fini IMU sull’intero territorio nazionale e, quindi, è evidente che i dati abbiano necessità di essere affinati e interpretati anche in base al fatto che il calcolo del gettito teorico è stato eseguito utilizzando le aliquote standard.

Ciò nonostante i dati e le percentuali medie di elusione e di evasione presenti nella fiscalità immobiliare locale sono un patrimonio conoscitivo molto interessante, per comparare gli esiti con altre tipologie di calcolo già in uso in alcune esperienze private e locali che saranno trattate in questo capitolo.


Peraltro, le percentuali di tax gap rilevate dall’Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle finanze potrebbero risultare sottostimate, in quanto, come abbiamo chiarito in precedenza, i calcoli sono eseguiti con aliquote standard, mentre molti Comuni per esigenze di bilancio hanno dovuto adottare aliquote IMU 2012 e 2013, in misura superiore ai valori ordinari fissati dal legislatore.

TAX GAP IMU 2012 PER REGIONE in migliaia di euro

Regione	Differenza Teorico vs Standard	Gettito Teorico	Tax Gap
ABRUZZO	100.054	466.011	21,47%
BASILICATA	33.707	129.704	25,99%
CALABRIA	149.411	454.458	32,88%
CAMPANIA	460.974	1.616.681	28,51%
EMILIA ROMAGNA	255.394	1.923.093	13,28%
FRIULI VENEZIA GIULIA	80.382	463.510	17,34%
LAZIO	651.247	3.044670	21,39%
LIGURIA	102.765	918.208	11,19%
LOMBARDIA	557.236	3.896.570	14,30%
MARCHE	69.796	459.555	15,19%
MOLISE	20.032	101.356	19,76%
PIEMONTE	255.005	1.746.827	14,60%
PUGLIA	267.707	1.242.420	21,55%

Regione	Differenza Teorico vs Standard	Gettito Teorico	Tax Gap
SARDEGNA	122.093	534.668	22,84%
SICILIA	320.149	1.268.149	25,25%
TOSCANA	252.674	1.629.445	15,51%
TRENTINO ALTO ADIGE	78.961	497.680	15,87%
UMBRIA	58.450	300.272	19,47%
VALLE D'AOSTA	7.816	96.174	8,13%
VENETO	317.498	1.859.058	17,08%
Totale	4.161.349	22.648.510	18,37%

TAX GAP IMU 2012 GRAFICO PER REGIONE




I valori del tax gap relativi al gettito IMU 2012, appena illustrati, sono molto diversificati per ambiti territoriali e manifestano una percentuale media di carenza di entrate tributarie rispetto al gettito stimabile del 18,37% una percentuale già elevata che cresce addirittura al 28,13% nel corso dell'anno 2013.

Il prospetto seguente articola la differenziazione territoriale per l'anno 2013, utilizzando lo stesso criterio sopra rappresentato, mostrando l'accentuazione del mancato gettito, probabilmente addebitabile alla crescente crisi economica generale e ad alcune incertezze di natura politico-elettorale rispetto alla conferma o all'eliminazione dell'imposta.

TAX GAP IMU 2013 PER REGIONE
in migliaia di euro

Regione	Differenza Teorico vs Standard	Gettito Teorico	Tax Gap
ABRUZZO	130.901	414.290	31,60%
BASILICATA	40.604	118.693	34,21%
CALABRIA	177.889	424.823	41,87%
CAMPANIA	542.203	1.418.967	38,21%
EMILIA ROMAGNA	371.342	1.649.222	22,52%
FRIULI VENEZIA GIULIA	103.893	348.792	27,00%
LAZIO	841.988	2.478.297	33,97%
LIGURIA	152.634	780.701	19,55%
LOMBARDIA	803.548	3.413.811	23,54%
MARCHE	100.825	403.454	24,99%
MOLISE	26.763	89.350	29,95%
PIEMONTE	356.066	1.488.131	23,93%
PUGLIA	340.499	1.080.890	31,50%
SARDEGNA	157.494	472.353	33,34%
SICILIA	389.459	1.144.910	34,02%
TOSCANA	341.568	1.365.979	25,01%
TRENTINO ALTO ADIGE	92.444	439.427	21,04%
UMBRIA	78.713	263.305	29,89%
VALLE D'AOSTA	10.076	87.288	11,54%
VENETO	427.609	1.586.852	26,95%
Totale	5.486.516	19.505.536	28,13%

TAX GAP IMU 2013 GRAFICO PER REGIONE




La distribuzione per classi di popolazione, riportata a seguire evidenzia una relazione tra il tax gap e l'ampiezza demografica dei Comuni. Il tax gap risulta pari all'8,57% del gettito teorico IMU nei Comuni con meno di 500 abitanti e cresce all'aumentare della dimensione demografica dei Comuni fino a raggiungere il valore di 21,46% del gettito teorico nei Comuni con più di 250 mila abitanti.

TAX GAP IMU 2012 PER CLASSE DI POPOLAZIONE in migliaia di euro

Classi di popolazione	Differenza Teorico vs Standard	Gettito Teorico	Tax Gap
meno di 500	9.422	109.918	8,57%
500-1000	34.431	298.963	11,52%
1000-2000	100.737	737.565	13,66%
2000-3000	107.014	750.576	14,26%
3000-5000	201.993	1.342.731	15,04%
5000-10000	403.574	2.627.991	15,36%
10000-20000	507.840	3.065.351	16,57%
20000-60000	866.240	4.542.959	19,07%
60000-100000	334.723	1.570.040	21,32%
100000-250000	418.515	2.117.597	19,76%
più di 250000	1.176.861	5.484.817	21,46%
Totale	4.161.349	22.648.510	18,37%


TAX GAP IMU 2012 GRAFICO PER CLASSE DI POPOLAZIONE



TAX GAP IMU 2013 PER CLASSE DI POPOLAZIONE in migliaia di euro

Classi di popolazione	Differenza Teorico vs Standard	Gettito Teorico	Tax Gap
meno di 500	11.796	105.526	11,18%
500-1000	45.802	280.596	16,32%
1000-2000	131.015	668.262	19,61%
2000-3000	143.421	668.135	21,47%
3000-5000	267.291	1.186.648	22,52%
5000-10000	536.647	2.281.348	23,52%
10000-20000	685.153	2.673.701	25,63%
20000-60000	1.110.659	3.887.587	28,57%
60000-100000	460.869	1.429.965	32,23%
100000-250000	552.996	1.784.464	30,99%
più di 250000	1.540.868	4.539.308	33,94%
Totale	5.486.516	19.505.536	28,13%


TAX GAP IMU 2013 GRAFICO PER CLASSE DI POPOLAZIONE




La mappa successiva illustra, invece, il tax gap per Provincia, evidenziando una maggiore concentrazione dell'indicatore nelle Regioni meridionali e nelle Isole. Si osserva un'importante correlazione spaziale del tax gap: le Province con valori elevati di tax gap sono infatti spazialmente limitrofe a Province con altrettanti valori

elevati, e viceversa. Tale evidenza empirica è confermata dagli indici di correlazione spaziale.

TAX GAP IMU 2012 PER PROVINCIA



TAX GAP IMU 2013 PER PROVINCIA



I grafici e le statistiche presenti nella suddetta pubblicazione sono molto ampi e articolati e, in questa fase, abbiamo ripreso alcune parti di significativo rilievo, che consentono di comprendere come si è arrivati all'incrocio delle molteplici informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate.

Riportiamo quindi nella presente pubblicazione, che ha funzione divulgativa gratuita fi-

nalizzata alla crescita professionale del personale della pubblica amministrazione locale, un contenuto parziale della suddetta pubblicazione dell’Agenzia.

Ogni esperienza finalizzata a comprendere i criteri e i metodi utilizzati nell’elaborazione dei dati, ai fini del tax gap della fiscalità immobiliare locale è infatti fondamentale per una sempre maggiore professionalità: è con questa finalità che riportiamo, a partire dal prossimo capoverso, il contenuto testuale dell’illustrazione delle fonti informative utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze, nella mappatura del patrimonio immobiliare.

“Fase propedeutica all’analisi del patrimonio immobiliare è la ricostruzione della banca dati integrata del patrimonio immobiliare.

La mappa del patrimonio immobiliare viene costituita attraverso l’elaborazione delle diverse fonti informative:

- la banca dati del Catasto Edilizio Urbano;
- la banca dati delle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare;
- le dichiarazioni dei redditi (UNICO e 730) e le Certificazioni Uniche dei redditi di lavoro Dipendente (CUD);
- le banche dati dei versamenti delle Imposte sugli Immobili (ICI, IMU, TASI);
- la banca dati del registro.

Vengono inoltre acquisite da fonte Istat informazioni di carattere territoriale a livello di Comune.

Di seguito si illustrano in dettaglio le informazioni utilizzate dalle diverse fonti e le metodologie di integrazione delle banche dati per l’anno d’imposta 2012.

CATASTO EDILIZIO URBANO

La banca dati del Catasto Edilizio Urbano gestita dall’Agenzia delle Entrate contiene l’inventario dei beni immobili edificati (unità immobiliari urbane) sull’intero territorio nazionale ad esclusione delle Province di Trento e Bolzano, le quali gestiscono autonomamente il Catasto dei fabbricati secondo modalità, regole e metodologie del tutto analoghe a quelle del catasto nazionale. L’inventario dei beni immobili edificati, rilevati al 31/12/2012, è stato comunque integrato anche con le informazioni relative alle proprietà immobiliari ubicate nei territori delle Province di Trento e Bolzano, grazie alla disponibilità delle Province Autonome.

L’inventario catastale conserva per ciascuna unità immobiliare:

- i dati identificativi delle unità immobiliari costituiti dai riferimenti cartografici (Comune, foglio e particella) che individuano univocamente il fabbricato sulla cartografia catastale, nonché dal subalterno che individua la singola unità all’interno del fabbricato;
- l’ubicazione costituita dall’indirizzo, il civico, interno e piano;
- la categoria catastale che individua la destinazione d’uso delle unità immobiliari in relazione alle caratteristiche costruttive e al loro ordinario utilizzo;

- la consistenza catastale che rappresenta le dimensioni delle unità immobiliari (espressa in vani per le abitazioni e gli uffici, in metri quadrati per i negozi e le pertinenze);
- la rendita catastale, espressione di una tariffa moltiplicata per la consistenza dell'unità immobiliare, alla base dell'imponibile nella fiscalità immobiliare;
- la planimetria descrittiva della geometria dell'unità immobiliare;
- i soggetti titolari di diritti reali corredati dai relativi titoli e quote di possesso.

Il catasto conserva per ciascuna unità l'evoluzione delle variazioni sia in termini oggettivi (frazionamento, ampliamento, ecc.) sia dei soggetti titolari (compravendita, donazione, successione, ecc.). Ai fini della costituzione della mappa del patrimonio immobiliare è stata effettuata una fotografia dell'inventario al 31 dicembre 2012, anno di riferimento dell'analisi; nello specifico sono state estratte dalla banca dati catastale le unità immobiliari rilevate a fine 2012 corredate dalle informazioni oggettive (rendita, consistenza, ecc.) e soggettive (intestatari). Lo stock comprende le unità censite nelle categorie catastali dei gruppi A, B, C, D, E ed F, le uniche produttive di redditi e rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi. Sono state escluse le unità definite «beni comuni censibili» che rappresentano beni di proprietà del condominio (ad esempio l'abitazione del portiere, l'autorimessa collettiva) le cui modalità di utilizzo e ripartizione degli oneri sono demandate al regolamento ed all'amministrazione del condominio e per le quali il catasto non rileva i soggetti intestatari.

Le unità immobiliari oggetto di analisi e rilevate sull'intero territorio nazionale risultano pari a oltre 65,8 milioni (62,8 senza gruppo F). I soggetti intestatari in Catasto risultano circa 31,7 milioni, per il 98% persone fisiche e per il 2% persone non fisiche (società, enti, fondazioni, ecc.).

OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE

L'osservatorio del mercato immobiliare gestito dall'Agenzia delle Entrate rileva, sull'intero territorio nazionale e con periodicità semestrale, i valori medi di compravendita e locazione di immobili ordinari. I segmenti di mercato rilevati sono rappresentati tramite la zonizzazione del territorio, in quanto la localizzazione è la caratteristica che incide maggiormente sul valore di mercato degli immobili. Pertanto, ciascun Comune dell'intero territorio nazionale è suddiviso in zone omogenee (zone OMI) nelle quali si registra uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali. In ciascuna zona sono rilevati, su base campionaria, i valori medi di mercato dei fabbricati distinti per destinazione d'uso (residenziale, commerciale, terziaria, produttiva) e per tipologia di immobile (abitazioni economiche, ville e villini, box, uffici, negozi, ecc.). La mappa del patrimonio immobiliare è stata integrata per le unità immobiliari a destinazione residenziale (abitazioni e relative pertinenze) con la stima del valore di mercato sulla base delle quotazioni rilevate nel 2° semestre 2012, considerando unità a destinazione abitativa tutte le unità censite in catasto nel gruppo A ad eccezione della categoria A/10. Per quanto concerne le pertinenze residenziali, si precisa che nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 e C/7 (stal-

le, scuderie, rimesse ed autorimesse) sono censite non solo le cantine, i box ed i posti auto asserviti alle abitazioni, ma anche altre fattispecie. Per questo sono state considerate come pertinenze residenziali le unità censite in C/2 con consistenza catastale non superiore ai 30 m², e le unità censite nelle categorie C/6 e C/7 con consistenza non superiore a 50 m².

Per la stima del valore di mercato delle unità del gruppo A, la cui consistenza catastale è espressa in vani, si è proceduto, innanzitutto, ad una stima delle superfici (m²) delle abitazioni secondo la metodologia di seguito esposta.

La banca dati catastale contiene, per circa il 91% delle unità del gruppo A, la misura della superficie lorda calcolata secondo i criteri definiti nel DPR 138/98. Sulla base di tali informazioni è stata calcolata, nell'ambito di ciascun Comune e per ogni categoria catastale, la dimensione media in m² del vano. Il calcolo è stato effettuato nei soli casi in cui il campione di unità corredate da superficie ai sensi del DPR 138/98 risultava pari almeno al 25% dell'universo corrispondente, sempre in ambito comunale, e comunque maggiore di 50 unità.

Inoltre, applicando la stessa regola, è stata determinata per ciascun Comune la superficie media del vano per la destinazione abitativa, senza la distinzione della singola categoria catastale.

La superficie di ciascuna unità del territorio nazionale è stata stimata moltiplicando la consistenza in vani per la superficie media del vano rilevata nello specifico Comune e per la relativa categoria (quando calcolata) ovvero per la destinazione abitativa.

Per ciascuna unità, quindi, sulla base della delimitazione dei perimetri delle zone OMI sulla cartografia catastale, si è determinata la zona OMI di appartenenza. Tale operazione ha avuto esito positivo per circa l'87% delle unità.

Nota la localizzazione delle abitazioni nella zona OMI, ad ogni unità è stato attribuito, come valore unitario (€/m²), la media delle quotazioni rilevate nella zona (nel 2° semestre 2012) relativamente alle tipologie residenziali.

Alle unità per le quali non è stato possibile individuare la localizzazione nella zona OMI è stato attribuito come valore unitario il valore medio comunale delle quotazioni (2° semestre 2012) relative alle tipologie residenziali, ponderate con la superficie abitativa delle diverse tipologie. Alle unità pertinenziali è stato attribuito, secondo il procedimento sopra descritto, il valore delle unità abitative operando un opportuno raggruppamento delle superfici.

Per i depositi pertinenziali (C/2) la superficie considerata è pari al 25% della superficie reale. Per i box e posti auto (C/6, C/7) la superficie considerata è pari al 65% della superficie reale. In altri termini i depositi e i box/posti auto pertinenziali hanno un valore unitario pari, rispettivamente, al 25% e al 65% del valore unitario dell'abitazione di cui sono pertinenze.

LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

La banca dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013 (anno d'imposta 2012) è stata utilizzata con particolare riferimento alle informazioni presenti nel quadro «Reddito da fabbricati» (quadro RB), contenente i dati sugli utilizzi degli immobili, nonché le rendite degli stessi.

Le elaborazioni sul «Reddito da fabbricati» riguardano i seguenti modelli di dichiarazione:

- Unico Persone fisiche
- Modello 730
- Unico Società di Persone
- Unico Enti non Commerciali
- Unico Società di Capitali.

In particolare i primi quattro modelli contengono il quadro RB (B per il modello 730) per la liquidazione del reddito da fabbricati e dell'imposta dovuta. Per ciascun immobile sono estratti i dati identificativi del contribuente e quelli di dettaglio del singolo fabbricato (rendita catastale, utilizzo, giorni di possesso, percentuale di possesso, canone di locazione per gli immobili locati al netto della deduzione forfettaria del 15%, Comune di ubicazione dell'immobile, valore imponibile fiscale ai fini Irpef, IMU dovuta per il 2012).

La banca dati delle dichiarazioni dei redditi, inoltre, viene utilizzata per includere ulteriori informazioni relative ai soggetti proprietari per le analisi reddituali e socio-economiche. Sono stati oggetto di elaborazione 43,4 milioni di contribuenti:

- 29,3 milioni di contribuenti di cui 21,3 con reddito da fabbricato dichiarato;
- 12 milioni di persone fisiche rilevate da CUD;
- 2,3 milioni di soggetti diversi dalle persone fisiche tra società di capitali, società di persone ed enti non commerciali, non tutti soggetti alla compilazione del quadro RB.

I VERSAMENTI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

A partire dall'anno di imposta 2007, ultimo anno in cui era dovuto il versamento ICI per abitazione principale, il Dipartimento delle finanze ha acquisito, sulla base del decreto interdirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2008, le informazioni relative alle riscossioni ICI. I dati forniti dai Comuni e dagli agenti della riscossione per l'anno di imposta 2007 hanno consentito di acquisire informazioni sia sul gettito dell'ICI per l'abitazione principale, sia su altre componenti del gettito complessivo. I versamenti pervenuti sono stati poi integrati con le riscossioni effettuate tramite delega F24 già presenti nel sistema informativo. Nel bollettino di versamento il contribuente riporta:

- il codice fiscale;
- il Comune in cui sono situati gli immobili;
- la modalità del pagamento, ovvero acconto, saldo o unica soluzione;
- il numero di immobili;
- l'anno di riferimento del versamento;
- l'importo complessivo versato al Comune;
- l'importo versato per causale del pagamento distintamente per abitazione principale, terreni, aree fabbricabili o per altri fabbricati.


I versamenti ICI per abitazione principale del 2007, ultima annualità in cui era previsto l'obbligo di adempimento da parte dei contribuenti, sono stati utilizzati al fine di recuperare le informazioni sull'utilizzo delle abitazioni principali e delle relative pertinenze degli immobili, limitatamente agli immobili di persone fisiche.

Sono stati oggetto di elaborazione oltre 15 milioni di contribuenti con versamenti ICI relativi alle abitazioni principali e all'anno d'imposta 2007.

I VERSAMENTI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE

L'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'IMU, Imposta Municipale Propria sugli immobili prevista dal federalismo fiscale. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa e si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota base dello 0,76 per cento ridotta al 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 più eventuali detrazioni per i figli. I versamenti dell'annualità 2012 hanno consentito di integrare le informazioni fiscali sugli immobili dei contribuenti proprietari. Sono stati oggetto di elaborazione oltre 62 milioni di versamenti dell'imposta municipale riferiti al versamento di acconto e saldo per l'anno 2012. Sono stati riconciliati i versamenti per il 94% dei contribuenti IMU nell'anno 2012. Gli abbinamenti con i versamenti IMU riferiti ai fabbricati, ovvero abitazione principale, fabbricati rurali ed altri fabbricati, hanno riguardato 23,6 milioni di proprietari PF e 0,52 milioni di proprietari PNF, per il 75% dei proprietari.

I VERSAMENTI IMU 2012 DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI



LA BANCA DATI DEGLI ATTI DEL REGISTRO

Il Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, DPR n. 131 del 26/4/1986, all'articolo 1 definisce quale oggetto dell'imposta gli atti soggetti a registrazione e quelli volontariamente presentati per la registrazione. Inizialmente l'imposta di registro era limitata ai soli atti negoziali scritti, ma l'evoluzione legislativa ha esteso l'ambito applicativo della stessa non solo ai contratti verbali, ma anche ai procedimenti contenziosi ed agli atti amministrativi dai quali derivano mutamenti nella titolarità di diritti reali o, comunque, vincoli negoziali.

In linea generale, l'imposta di registro si applica a tutti gli atti scritti a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato o, se formati all'estero, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali o la locazione o l'affitto di beni immobili o aziende situate in Italia.

L'imposta di successione e donazione è stata istituita con il decreto legislativo. n. 346 del 31 ottobre 1990. Oggetto dell'imposta sono i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed i trasferimenti di beni e diritti per donazione o altre liberalità tra vivi.

L'imposta di successione e donazione è stata soppressa dall'articolo 13 della Legge n. 383 del 18/10/2001 ma è stata poi istituita nuovamente per le dichiarazioni aperte dal 3/10/2006 (Legge n. 286 art. 1, c. 47 e segg. del 24/11/2006).

Ai fini della pubblicazione del presente volume sono stati elaborati gli atti del registro relativamente a:

- locazione di fabbricati,
- costituzione, trasferimento e modifica di diritti reali sugli immobili con esclusione dei terreni.

I trasferimenti in particolare si riferiscono sia a trasferimenti inter vivos a titolo oneroso e/o gratuito che per mortis causa e contengono i riferimenti catastali dell'immobile trasferito.

A partire da luglio 2012 l'indicazione dei riferimenti catastali dell'immobile, foglio numero e subalterno è diventata obbligatoria anche per la registrazione degli atti di locazione.

La banca dati contiene informazioni dettagliate di tutti i soggetti partecipanti all'atto (sia «dante causa» che «avente causa»), sull'ammontare del valore oggetto di trasferimento o locazione (comprese le relative imposte) e ogni altra informazione dichiarata nel modello presentato all'Ufficio del Registro, ufficiale giudiziario o notaio.”

I criteri di calcolo del Tax Gap nell'esperienza di Finanza Locale

PREMESSA

Dietro al lavoro e ai progetti di Finanza Locale e del sito www.finanzalocale.net vi sono gli autori di questo testo che, da quasi venti anni, operano con passione e profes-

sionalità nello studio e negli approfondimenti normativi che ogni anno il legislatore introduce nella gestione dei tributi e della finanza locale.

Parliamo di passione perché solo tale definizione rappresenta la capacità di riuscire a districarsi in leggi finanziarie poi divenute leggi di stabilità, circolari, risoluzioni, decreti legge, decreti legislativi, emendamenti, comunicati ministeriali, istruzioni operative, giurisprudenza, interpretazioni, regolamenti, coperture finanziarie, riforme della riscossione coattiva, del contenzioso, delle sanzioni, con l'aggiunta di qualche riforma di finanza creativa.

I responsabili degli uffici tributi che ogni anno partecipano ai nostri convegni in giro per l'Italia, sono divenuti i nostri interlocutori privilegiati e con loro studiamo le novità fiscali per gestire con equità e buon senso la leva tributaria, nel rispetto dei principi costituzionali e normativi.

Nelle oltre duemila persone che incontriamo ogni anno nei convegni e nelle conferenze, abbiamo notato che l'età media dei responsabili degli uffici tributi tende ad estremizzarsi, tra giovani funzionari appena assunti, pieni di speranze e di motivazione e persone con esperienza ventennale all'ufficio tributi che, nonostante la schizofrenia dei nostri legislatori, continuano con passione a garantire un federalismo fiscale più equo e più solidale rispetto alla fiscalità erariale.

Non sappiamo quanti di questi giovani funzionari avranno la forza di appassionarsi a questa materia, rinunciando magari ad un trasferimento in uffici dell'ente meno impegnativi, ma coloro che avranno tale capacità andranno ad accrescere quel nucleo storico di funzionari e dirigenti che coltiveranno, come noi, una puntuale volontà nel continuare a districarsi tra aliquote, tariffe, imposte e tasse.

In questo contesto, uno dei temi che caratterizza l'attività di un ufficio tributi riguarda il contrasto all'evasione, nella consapevolezza che esistono gli errori e gli evasori totali, i morosi incolpevoli e le società "schermate", soggetti che non riescono a pagare e soggetti che non vogliono pagare, rendendosi irreperibili o inesigibili.

Il quadro d'insieme del contrasto all'evasione è, quindi, molto variegato e non è facile da gestire con criteri di equità e buon senso, due principi talvolta compromessi da normative centralizzate maturate a tavolino, senza alcuna conoscenza delle realtà locali e dei contribuenti che dialogano con gli uffici degli oltre 8.000 comuni italiani.

Realtà territoriali molto diverse che difficilmente possono garantire equità fiscale, con scelte tributarie centralistiche e omogenee, in realtà economicamente molto distanti o in Comuni vicini, ma con patrimonio immobiliare e flussi commerciali e turistici disaggregati.

Ogni Comune ha caratteristiche tributarie proprie e l'esperienza e la competenza tecnica dei responsabili dei singoli uffici tributi sono elementi che garantiscono valore aggiunto per gli amministratori chiamati a svolgere funzioni di governo locale.

La parcellizzazione del sistema tributario locale è conseguenza diretta di queste variabili territoriali e le percentuali medie di tax gap, elaborate a livello nazionale dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono da apprezzare e valorizzare come dato

di riferimento, ma hanno necessità di essere modellate e interpretate per ogni singola realtà comunale.

Questo è sempre stato l'obiettivo di Finanza Locale: analizzare e studiare i dati del singolo Comune, prendendo “le misure”, valutando il numero degli immobili sul territorio, verificando il numero dei nuclei familiari, la presenza di seconde case, la vetustà del piano regolatore, l'andamento del mercato immobiliare, le categorie catastali anomale, le zone industriali, i ritardi del catasto, il valore delle aree edificabili, la fondatezza dei regolamenti, la sostenibilità dei flussi finanziari.

L'analisi e l'acquisizione di tutti questi elementi è indispensabile per progettare e programmare una puntuale, seria ed efficace attività di contrasto all'evasione in base alle caratteristiche del Comune, che risponda a criteri di buon senso e di equità fiscale, nel pieno rispetto dello statuto dei diritti del contribuente.

Questa attività di ricerca dati produce dispendio di tempo e di energia, ma consente di quantificare con ragionevole approssimazione l'effettiva evasione presente in ogni territorio, prima dell'avvio di un progetto di controllo.

Conoscere il potenziale gettito tributario evaso consente di elaborare un progetto proporzionato all'obiettivo da raggiungere e determina la possibilità di capire, al termine del progetto, se l'attività svolta è stata efficace totalmente o soltanto in parte.

Nei primi anni duemila, Finanza Locale elaborò un processo informatico sperimentale finalizzato alla suddetta preventiva quantificazione dell'evasione presente in un territorio, ponendo in linea molti dei dati sopra richiamati.

Al processo informatico fu attribuito il nome di “Report specialistico sui tributi locali” e ne fu dato avvio sperimentale in tutti i Comuni della Sardegna che erano interessati a conoscere questa metodologia applicativa.

L'esperienza durò alcuni mesi e fu entusiasmante, soprattutto grazie alla necessità di girare tutta la Sardegna e la quasi totalità dei 377 Comuni, di cui furono apprezzati sapori, territori, cultura e professionalità.


Dal punto di vista tributario l'esperienza fu altrettanto importante perché consentì di testare il programma e di affinarne i contenuti, generando una procedura di calcolo che tiene conto delle caratteristiche immobiliari e residenziali del singolo Comune.

Quella procedura informatica, tuttora svolta a titolo gratuito su richiesta del Comune, è il punto di partenza su cui impostare una progettualità di contrasto all'evasione che investa sulle competenze del personale degli uffici tributi, eliminando l'esternalizzazione di funzioni tributarie strategiche.

In questo capitolo illustriamo alcune delle principali caratteristiche di questa nostra esperienza che, nel tempo non ci ha mai deluso nella prudente quantificazione scientifica del tax gap.

ICI e IMU
REPORT SPECIALISTICO SUI TRIBUTI LOCALI:
IL CALCOLO DEL TAX GAP
COMUNE DI _____

LIVELLO TASSAZIONE IMMOBILIARE DAL 2008 AL 2016



Il ruolo significativo della tassazione immobiliare rende oggi rilevante, per un comune, un'analisi approfondita della stima dell'evasione delle imposte immobiliari, soprattutto in considerazione del recupero delle risorse sottratte all'ente che potrebbero essere destinate alla riduzione del carico fiscale su coloro che pagano regolarmente, nonché delle implicazioni delle basi imponibili (e gettiti) evasi ai fini della definizione dei meccanismi di perequazione fiscale e allocazione delle risorse in un sistema di finanza multilivello.

Un primo aspetto qualificante delle analisi presentate è dunque la stima del cosiddetto tax gap immobiliare, che consiste nella quantificazione della differenza fra quanto i contribuenti dovrebbero versare e quanto viene da loro effettivamente versato.

Seguendo questo approccio, si illustreranno i risultati preliminari di un esercizio di misurazione del tax gap sull'imposta municipale unica.

Nello specifico, il primo passo consiste nella quantificazione, attraverso i dati degli archivi catastali, i versamenti rendicontati, le aliquote e le detrazioni comunali della base imponibile potenziale e del gettito potenziale e nel successivo confronto con il gettito effettivamente riscosso opportunamente standardizzato per tener conto delle esclusioni, esenzioni e deduzioni previste dalla stessa normativa tributaria.

Il lavoro è strutturato in due parti.

La prima espone gli aspetti metodologici del calcolo del tax gap per la tassazione immobiliare approfondendo alcune criticità legate alle procedure di misurazione e illustrando i risultati e la distribuzione territoriale a livello nazionale del tax gap per l'anno 2012 e 2013.

La seconda parte è dedicata all'approfondimento del legame tra il tax gap specifico del comune analizzato, le soluzioni e gli approcci possibili da attivare.

IL TAX GAP: LA METODOLOGIA UTILIZZATA

Il tax gap (TG) si calcola come differenza tra gettito teorico e gettito effettivo; il gettito teorico viene calcolato prendendo una macro base imponibile ai fini IMU, ottenuta con i dati relativi ai fabbricati iscritti presso l'Agenzia delle Entrate – catasto – , ripartiti in funzione di parametri standard della stessa Agenzia delle Entrate e con la specificazione di aliquote e detrazioni adottate dall'ente nelle diverse annualità oggetto di analisi.

Il primo step consiste, infatti, nel recuperare i dati catastali; si assumono dunque a riferimento i dati dell'archivio del catasto (aggiornati all'ultima annualità disponibile) come base per la stima del gettito teorico: la disponibilità di dati di dettaglio sul patrimonio immobiliare negli archivi catastali costituisce, infatti, una fonte dalle straordinarie potenzialità informative sia per simulare i gettiti fiscali correlati al patrimonio edilizio esistente, sia per quantificare e qualificare il patrimonio e le relative quote di proprietà.

Le analisi che seguono si concentrano sulla ricostruzione del gettito standard per poi passare al gettito effettivamente versato dai contribuenti con estrazioni puntuali del Ministero dell'economia e delle finanze. Il gettito standard o potenziale sarà condizionato, come anticipato, da differenti aliquote/esenzioni/regimi agevolativi deliberati dai Comuni oltre che da esenzioni stabilite dal legislatore nazionale.

Rileviamo che nel caso dell'IMU, la procedura di standardizzazione del gettito risulta piuttosto complessa, in considerazione della necessità di isolare il gettito ad aliquota standard a partire dal gettito effettivamente riscosso che incorpora le aliquote deliberate dal comune.

Inoltre, le ulteriori detrazioni per figli a carico, in vigore per le annualità 2012 e 2013, sono il frutto di una stima, che tiene conto dei dati ISTAT, ma che, a titolo meramente prudenziale, ricomprende il numero complessivo di tutti i soggetti di età inferiore a 26 anni, conteggiando la detrazione stessa in funzione dei potenziali soggetti passivi di imposta.

Alcune criticità da rilevare sono individuate nel fatto che la «rappresentazione» dei soli dati censiti negli archivi catastali rende molto difficile la ricostruzione del gettito IMU teorico e il confronto con il gettito standard: la misurazione del tax gap presuppone infatti la necessità di distinguere tra abitazioni principali e altri immobili, al fine di un'accurata determinazione dell'imposta con caratteristiche specifiche (detrazioni, esenzioni, agevolazioni) a seconda delle fattispecie considerate (abitazioni principali e/o altri immobili).

Per tali motivazioni, i dati disponibili dell'ISTAT (numero dei residenti, numero dei nuclei familiari residenti, ripartizione popolazione residente per età anagrafica), della

stessa Agenzia delle Entrate e del Ministero delle finanze (distribuzione delle proprietà immobiliari tra persone fisiche, classificazione dei fabbricati in principali e secondari), unitamente alle informazioni fornite dall'ente, consentono di ripartire, con metodo di stima, la base imponibile.

Un ulteriore aspetto metodologico meritevole di considerazione è rappresentato dalla procedura di omogeneizzazione delle basi imponibili, tra le fonti catastali e i dati di versamento. Le analisi che seguono si riferiscono a tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali e gli immobili di categoria catastale D, ma escludono i terreni, le aree fabbricabili e i fabbricati rurali strumentali che richiederebbero uno sforzo rilevante di omogeneizzazione delle basi imponibili ai fini del confronto con il gettito teorico (ad esempio per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore di mercato in luogo della rendita catastale).

ULTERIORI CRITICITÀ DEL TAX GAP IMMOBILIARE

Il calcolo del tax gap nel caso della tassazione immobiliare risente anche di altri fattori marginali, ma non meno importanti:

- gli effetti dovuti agli errori dei versamenti da parte dei contribuenti (con un effetto spillover positivo verso alcuni Comuni che hanno riscosso somme non dovute, e negativo verso altri Comuni, privati di risorse che sarebbero dovute spettare);
- gli errori e le omissioni che ancora sono presenti negli archivi catastali, ad esempio quelle derivanti dal disallineamento tra il territorio amministrativo dei Comuni e dei dati censiti negli archivi catastali;
- le approssimazioni metodologiche dovute alla difficoltà di integrare puntualmente le informazioni sulle rendite catastali con quelle di fonte dichiarativa relativa alle destinazioni d'uso degli immobili, al fine di distinguere in modo accurato gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Per tali ragioni, le analisi impongono cautela nell'interpretazione dei risultati.

Inoltre, il tax gap viene definito sulla base dei fabbricati iscritti in catasto, pertanto rappresenta, presumibilmente, una sottostima dell'elusione/evasione reale.

IL TAX GAP DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE NEL 2012 E 2013 – DATI GENERALI A LIVELLO NAZIONALE E A LIVELLO REGIONALE

Nel 2012, il tax gap IMU è stimato di quasi 4,2 miliardi pari al 18,37% del gettito IMU teorico.

La differenza tra la base imponibile IMU teorica e la base imponibile IMU standard è di circa 647 miliardi di euro, pari al 15,07% della base imponibile teorica.

Tax gap IMU 2012 (esclusi terreni, aree fabbricabili e fabbricati rurali strumentali)

Totale IMU teorica	Totale IMU standard	Totale base imponibile teorica	Totale base imponibile standard
22.649	18.487	4.296.316	3.648.851

Tax Gap IMU	Differenza base imponibile teorica e standard
4.161	647.466
18,37%	15,07%

A livello regionale, l'indicatore del tax gap dell'IMU varia dal 32,88% del gettito teorico in Calabria all'8,13% in Valle d'Aosta. Risulta significativo il tax gap registrato in Campania (28,51% del gettito teorico), in Basilicata (25,99%) e in Sicilia (25,25%); valori più bassi si osservano, invece, in Liguria (11,19%), Emilia Romagna (13,28) e Lombardia (14,30%).

In Toscana il tax gap nel 2012 è pari al

15,51%

Per il calcolo del tax gap al 2013, occorrerà considerare le modifiche della normativa che hanno interessato l'IMU.

Le principali modifiche riguardano:

- l'abolizione dell'IMU sperimentale per le abitazioni principali, fatta eccezione per gli immobili c.d. «di lusso» (categorie catastali A 1, A 8 e A 9);
- la riserva erariale sul gettito ad aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo (categoria catastale D), lasciando ai Comuni il gettito derivante dall'esercizio del maggiore sforzo fiscale rispetto alle aliquote di base;
- l'incremento del coefficiente moltiplicativo per la determinazione della base imponibile per gli immobili ad uso produttivo (da 60 a 65, con un incremento dell'8,33%, ad eccezione degli immobili di categoria catastale D5);
- l'esenzione per gli immobili di categoria catastale D10.

Ai fini del calcolo del tax gap 2013, queste modifiche normative comportano la trascurabilità del gettito IMU sulle abitazioni principali di lusso.

Nel 2013, il tax gap IMU sugli altri fabbricati è di quasi 5,5 miliardi, pari al 28,13% del gettito IMU teorico e in generale più elevato rispetto al medesimo indicatore calcolato per il 2012. A livello regionale, il tax gap dell'IMU, nel 2013, è più elevato nelle Regioni del Sud e nelle Isole e minore nelle Regioni del Nord e Centro Italia, variando da 41,87% del gettito teorico in Calabria 11,54% in Valle d'Aosta.

In Toscana il tax gap nel 2013 è pari al


25,01%

CRITERI UTILIZZATI PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

Sono stati presi in considerazione alcuni parametri rilevati dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero delle finanze a livello nazionale, tra cui il numero e la distribuzione dei fabbricati a livello nazionale; i suddetti parametri sono stati poi affinati in funzione della specifica realtà territoriale.


Sono stati infine utilizzati valori ricavati da fonte ISTAT aggiornati all'anno 2012 e 2013. L'analisi si fonda su principi di prudenza e di ponderatezza.

Dall'aggregazione dei codici utilizzati in fase di dichiarazione dei redditi emerge che per i soggetti persone fisiche abbiamo la seguente distribuzione:



**il 61,8% dello stock immobiliare è utilizzato
come abitazione principale, pertinenze e uso gratuito**

L'utilizzo degli immobili di proprietà di soggetti non persone fisiche è invece il seguente:



Riguardo alle abitazioni, la maggior parte sono destinate alla residenza delle famiglie (62,7% sono abitazioni principali). Solo l'8,9% dello stock abitativo è dato in locazione, superato da quello relativo alle abitazioni a disposizione (tipicamente le cosiddette «seconde case») pari al 17,1%. Un ulteriore 2,9% è costituito da abitazioni date in uso gratuito a un proprio familiare che ivi «dimori abitualmente».

Ipotizzando che ad ogni abitazione principale corrisponda una famiglia, risulterebbe che

**il 76,6% delle famiglie risiede
in abitazioni di sua proprietà.**

(elaborazione agenzia entrate e ISTAT)

Come si rileva ancora, le famiglie che in Italia risultano proprietarie dell'abitazione in cui risiedono sono il 76,6% (ipotizzando che ad ogni abitazione principale corrisponda una famiglia). Questo dato risulta sensibilmente più elevato al Sud (82,1%), prossimo al dato nazionale al Nord (74,5%), mentre è minore al Centro (il 72,8%).

ANALISI DEL GETTITO FISCALE

Note di commento a titolo di esempio:

- Annualità 2012

L'importo del gettito ordinario IMU 2012, aggiornato dal ministero dell'economia e delle finanze alla data di febbraio 2013, riferito al comune di _____ è così ripartito:

- *a titolo di abitazioni principali: euro 1.237.393,00*
- *a titolo di altri immobili: euro 9.133.210,00*

Il totale dei versamenti riferiti all'anno 2012 sono quindi di euro 10.370.603,00.

Infine, a titolo puramente prudenziale rileviamo che, seppure il gettito ordinario IMU, ricomprenda una parte derivante da versamenti per aree edificabili e terreni agricoli, nella quantificazione del tax gap abbiamo ricompreso l'intero importo di gettito, considerandolo proveniente unicamente da fabbricati iscritti in catasto.

QUANTIFICAZIONE DEL TAX GAP

Ripercorriamo in sintesi i dati dei diversi step:

- primo step: dati catastali completi:

ABITAZIONI	PERTINENZE	ALTRI IMMOBILI
CAT. A	C2 C6 C7	A10 C1, C3, C4, C5, B, D, E
8.193	7.101	2.105

- secondo step: quantificazione del gettito potenziale:

GETTITO POTENZIALE IMU
€.....

- terzo step: individuazione del gettito ordinario IMU attraverso i dati del Ministero dell'economia e delle finanze:

GETTITO ORDINARIO IMU INCASSATO
€.....


- quarto step: individuazione di aliquote/riduzioni/agevolazioni, utilizzate nel presente report, apportando i correttivi necessari in base alle eventuali ulteriori aliquote stabilite dal singolo Comune:

ALIQUOTA	ALIQUOTA	Riduzioni /agevolazioni/ esenzioni
ORDINARIA IMU	abitazione PRINCIPALE IMU	
9,50	4,00

- quinto step: omogeneizzazione delle basi imponibili e quantificazioni del TAX GAP:



Confronto dato regionale tax gap con dato comunale tax gap




ESITO ESEMPIO:

Il tax gap riscontrato nel Comune di _____ rileva:

- l'indice Itg 2012 rispetto all'imposta municipale propria è del 10,92 %; la percentuale risulta essere inferiore rispetto al tax gap regionale, ma questo generalmente si manifesta nei comuni stanziali, come nel caso del Comune di _____; il possibile recupero, al netto di sanzioni, interessi e aree edificabili, risulta essere non inferiore a 600.000,00 euro.

L'esito del presente Report orienta, pertanto, verso le seguenti fasi operative:

- necessità di attivare forme di verifica e di controllo in maniera globale e integrata, consistente nelle attività di accertamento tributario ai fini IMU su più annualità di imposta; in particolare seguendo il seguente schema di programmazione:



Nell'anno 2016, attraverso le attività di recupero delle imposte sopra evidenziate, sulle sole unità immobiliari iscritte in catasto, al netto di sanzioni e interessi, la somma che, ragionevolmente potrebbe essere oggetto di accertamento risulta essere non inferiore ad euro

Ricerca sperimentale Tax Gap in 80 comuni toscani

L'innovativa esperienza del progetto Tosca – Catasto e Fiscalità in Toscana, nato dal progetto Elisa, ha consentito alla Regione Toscana di garantire la diffusione, negli enti locali dell'intero territorio regionale, degli strumenti informatici per il contrasto all'evasione fiscale, ampliandone gradatamente funzioni e contenuti.

La Regione Toscana, con il supporto di Anci Toscana, ha investito con capacità innovativa nel progetto Tosca, generando procedure e metodologie di incrocio di documenti e informazioni, capaci di bonificare i dati e consentire l'emersione di anomalie tributarie nel calcolo e nel pagamento dei tributi locali.

La nuova piattaforma informatica realizzata è stata gradatamente aggiornata con informazioni rilevabili da Agenzia delle Entrate, registro imprese, bollo auto, anagrafe comunale, ufficio tecnico, ufficio tributi, il tutto nel rispetto della legge sulla privacy.

Dal mese di gennaio 2015, Anci Toscana ha affidato ad Anci Innovazione la gestione della parte operativa del progetto, al fine di ampliarne l'utilizzo da parte degli enti locali della Toscana, per una più efficace e puntuale attività di recupero evasione, gestita internamente agli uffici comunali.

Il nuovo obiettivo è stato quindi quello di valorizzare al massimo la prima esperienza a livello nazionale della Regione Toscana, della piattaforma informatica della fiscalità locale, con il supporto di professionalità di alta competenza e specializzazione nel recupero dell'evasione fiscale, al fine di ottenere concreti risultati nel recupero del gettito tributario, nell'attuazione dei principi di equità fiscale e nell'ampliamento delle basi imponibili per una fiscalità più sostenibile e solidale.

I dati catastali e le informazioni rilevabili dalle suddette banche dati pubbliche, assemblate all'interno della piattaforma informatica Tosca, sono state analizzate con l'obiettivo di stimare con ragionevole approssimazione il tax gap degli 80 Comuni che hanno aderito al progetto.

Il campionamento degli 80 enti oggetto della ricerca sperimentale è rappresentato da un numero di residenti complessivo di 1.475.649, compresi tra un Comune di 589 abitanti come Careggine e un Comune capoluogo come Livorno con i suoi 160.512 abitanti.

In termini percentuali, la base di campionamento rappresenta oltre il 28% dei Comuni toscani e circa il 40% della popolazione residente nella regione, con oltre 648.000 nuclei familiari, oltre 807.000 immobili a uso abitativo e circa 650.000 fabbricati pertinenziali e destinati ad altri usi.

Sono rappresentate tutte le dieci province della Toscana; vi sono Comuni capoluogo come Livorno, Pistoia, Lucca, Pisa, Grosseto, Massa, oppure Comuni a forte valenza turistica come Viareggio, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci, Camaiore, così come sono presenti Comuni ad alta valenza economica come Empoli, Carrara, Pontedera, Scandicci, Capannori, Quarrata, Pescia.

Sono altresì rappresentati Comuni montani della Garfagnana e oltre 30 Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Un quadro d'insieme, quindi, variegato e per questo rappresentativo, senza alcuna scelta predeterminata e senza alcuna ambizione di scientificità del campionamento, che non rappresenta una quantificazione statistica, ma soltanto uno spaccato territoriale con caratteristiche non dissimili da molte altre regioni e per questo utile per una ricerca sperimentale.

I dati inseriti e le conclusioni che ne derivano, non hanno valore scientifico e potrebbero essere condizionati da errori o anomalie presenti nelle banche dati catastali, nei dati ministeriali e statistici acquisiti, ma l'obiettivo finale è analizzare un dato macro del tax gap locale, per singolo Comune e per media provinciale e regionale.

Ci scusiamo in anticipo, quindi, se dai dati relativi all'anno 2012, riportati nelle tabelle successivamente analizzate tramite Tosca, dovessero emergere dati non perfettamente coincidenti con i valori attuali, ma il tax gap 2012 deve essere quantificato sulla base della situazione presente nell'anno oggetto di accertamento.

Leggendo i seguenti dati informativi, il lettore potrà cominciare a farsi una propria idea rispetto al potenziale utilizzo comparativo e applicativo di parametri che, solo in alcuni casi, risultano prevedibili e comprensibili.

Utilizzando i criteri illustrati nell'esperienza di Finanza Locale, abbiamo provato a classificare i dati, in base al numero di immobili ad uso abitativo di categoria A, escluso A/10, con l'obiettivo di approfondire il rapporto percentuale tra il numero dei residenti, il numero dei nuclei familiari e l'utilizzo degli immobili come abitazione principale.

Non volendo influenzare l'analisi del lettore, ci limitiamo, per il momento, a rappresentare i dati lasciando ampia autonomia nello studio e nella comparazione delle informazioni presenti nei diversi ambiti comunali.

PROSPETTO SECONDO IL NUMERO DI ABITAZIONI DI CATEGORIA A

	Comune	Residenti	Nuclei Familiari	AB. CAT. A	Imm. P C2 C6 C7	Altri Imm. A10 C1,3,4,5 B D E	Imm. Cat. F	Aliq. Ord.	Aliq. A. P.
1	LIVORNO	160.512	71.902	77.655	41.106	12.026	3.061	9,60	5,60
2	PISA	88.627	44.755	54.616	28.875	9.291	3.509	10,60	4,00
3	LUCCA	89.204	39.608	47.305	29.789	8.729	3.397	10,60	4,00
4	PISTOIA	90.192	40.975	46.844	28.761	8.124	3.629	9,60	4,00
5	GROSSETO	81.536	36.887	45.857	30.721	8.253	2.713	8,60	4,40
6	MASSA	70.202	31.818	40.566	18.424	6.098	2.557	9,00	4,00
7	VIAREGGIO	63.093	28.948	38.674	9.037	6.499	908	10,60	6,00
8	CARRARA	64.234	28.291	35.776	13.662	5.843	1.579	9,60	4,00
9	ROSIGNANO MARITTIMO	31.866	16.718	25.755	18.140	2.894	1.685	10,60	3,50
10	SCANDICCI	50.416	21.721	22.625	17.800	3.730	1.176	10,60	5,00
11	CAMAIORE	32.591	13.669	21.866	8.797	3.174	1.763	10,60	4,00
12	CAPANNORI	46.508	18.566	21.840	15.902	4.324	2.533	10,60	4,00
13	EMPOLI	47.904	19.637	21.641	18.070	4.125	1.635	8,70	4,80
14	PONTEDERA	28.915	12.085	13.694	8.392	3.001	1.334	10,60	4,00
15	BAGNO A RIPOLI	25.538	10.504	12.140	9.861	1.559	1.093	10,00	5,00
16	QUARRATA	25.846	9.930	11.263	8.123	2.944	1.482	8,60	4,50
17	PESCIA	19.680	8.331	11.256	6.946	2.087	1.180	9,60	5,50

	Comune	Residenti	Nuclei Familiari	AB. CAT. A	Imm. P C2 C6 C7	Altri Imm. A10 C1,3,4,5 B D E	Imm. Cat. F	Aliq. Ord.	Aliq. A. P.
18	MASSAROSA	22.556	9.058	10.755	4.231	1.620	1.094	10,60	4,50
19	COLLE VAL D'ELSA	21.678	9.084	10.547	10.317	2.090	424	10,00	4,00
20	FUCECCHIO	23.515	9.043	10.251	8.601	1.964	982	9,60	4,50
21	PONTASSIEVE	20.646	9.187	10.227	7.952	1.452	712	9,20	5,00
22	MONSUMMANO TERME	21.393	8.571	9.592	7.428	1.707	930	9,60	5,50
23	CASTELFIORENTINO	17.842	7.142	8.588	8.114	1.604	701	7,00	5,70
24	SAN CASCIANO VAL DI PESA	17.168	7.103	8.566	6.185	1.335	699	8,10	4,60
25	CALENZANO	17.253	7.269	8.193	7.101	2.105	816	9,50	4,00
26	COLLESALVETTI	16.843	6.848	8.009	7.168	1.503	876	8,70	4,00
27	IMPRUNETA	14.611	6.394	7.398	5.183	901	656	10,60	4,80
28	CASTAGNETO CARDUCCI	8.906	4.114	7.239	4.897	1.181	583	10,60	2,90
29	MONTESPERTOLI	13.614	5.572	7.096	5.747	1.099	973	9,90	4,30
30	CERTALDO	16.076	6.719	6.997	7.075	1.341	765	9,30	4,60
31	VINCI	14.666	5.813	6.952	5.797	1.385	715	8,20	4,50
32	ROCCASTRADA	9.303	4.159	6.595	6.142	1.241	730	10,60	5,50
33	MONTELupo FIorentino	13.970	5.734	6.267	5.391	1.140	591	7,60	4,80
34	MASSA MARITTIMA	8.665	4.073	6.182	4.193	1.241	489	10,60	4,00
35	MANCIANO	7.387	3.673	5.784	4.366	1.710	523	10,60	5,00
36	SOVICILLE	10.176	4.412	5.710	5.434	885	400	10,60	4,00
37	MONTOPOLI V. A.	11.186	4.445	5.223	4.067	928	630	10,00	4,00
38	FIRENzuOLA	4.844	2.191	5.064	3.296	721	568	7,60	5,00
39	CERRETO GUIDI	10.735	4.147	4.778	4.480	786	672	9,00	4,00
40	VAIANO	9.913	4.059	4.628	3.310	982	503	9,30	4,00
41	ABBADIA SAN SALVATORE	6.553	3.124	4.389	3.166	887	204	9,40	4,30
42	PELAGO	7.682	3.296	4.364	2.945	650	338	9,40	5,00
43	ARCIDOSSO	4.362	2.152	4.250	3.505	619	488	9,10	4,00
44	VERNIO	6.118	2.711	4.063	2.382	512	492	10,30	4,90
45	RUFINA	7.469	3.194	3.923	3.092	570	326	10,60	5,00

	Comune	Residenti	Nuclei Familiari	AB. CAT. A	Imm. P C2 C6 C7	Altri Imm. A10 C1,3,4,5 B D E	Imm. Cat. F	Aliq. Ord.	Aliq. A. P.
46	STAZZEMA	3.264	1.438	3.801	1.015	376	445	9,00	2,00
47	SORANO	3.506	1.613	3.516	3.135	1.295	419	9,60	4,00
48	CAPRAIA E LIMITE	7.579	3.090	3.459	2.685	401	299	9,80	4,80
49	PITIGLIANO	3.878	1.779	3.182	2.901	1.128	172	9,00	4,00
50	DICOMANO	5.642	2.448	3.099	2.276	361	206	10,60	5,50
51	CASTELFRANCO PIANDISCO'	9.624	3.790	3.081	2.550	458	478	9,00	4,00
52	GAMBASSI TERME	4.860	1.957	2.952	2.545	519	406	8,60	4,60
53	MONTAIONE	3.726	1.540	2.864	2.175	503	375	8,20	4,50
54	MAGLIANO IN TOSCANA	3.667	1.581	2.633	1.699	853	275	10,60	4,40
55	BARBERINO VAL D'ELSA	4.405	1.818	2.615	2.288	850	477	8,60	4,30
56	CASTIGLIONE D'ORCIA	2.421	1.270	2.389	2.227	512	204	9,60	4,00
57	GALLICANO	3.861	1.660	2.355	1.289	420	255	9,50	4,00
58	MINUCCIANO	2.153	1.048	2.171	896	263	180	7,60	4,00
59	SAN QUIRICO D'ORCIA	2.684	1.167	1.630	1.556	430	89	9,60	4,00
60	MONTESCUDAIO	2.146	975	1.586	1.282	285	208	10,00	4,00
61	CAMPORGIANO	2.244	945	1.551	952	213	147	10,60	4,00
62	MONTIERI	1.232	609	1.526	1.221	312	266	9,10	4,00
63	PIAZZA AL SERCHIO	2.439	992	1.495	722	293	175	9,60	4,00
64	CASTIGLIONE DI GAREF.	1.852	765	1.457	732	174	244	7,60	4,00
65	CASTELLINA MARITTIMA	2.041	964	1.395	1.013	221	217	10,60	4,00
66	PIEVE FOSCIANA	2.402	1.020	1.386	725	302	172	7,60	4,00
67	MONTICIANO	1.553	645	1.373	1.278	234	130	7,60	4,00
68	RIPARBELLA	1.630	745	1.371	1.070	223	112	10,00	4,00
69	SEGGIANO	987	513	1.326	1.535	231	231	9,10	4,00
70	SAN GODENZO	1.191	588	1.303	660	136	160	10,60	4,50
71	LONDA	1.845	794	1.293	828	157	181	9,90	4,80
72	VILLA COLLEMANDINA	1.367	581	1.114	522	119	158	8,50	4,00
73	GUARDISTALLO	1.270	540	1.114	846	130	60	9,00	4,00

	Comune	Residenti	Nuclei Familiari	AB. CAT. A	Imm. P C2 C6 C7	Altri Imm. A10 C1,3,4,5 B D E	Imm. Cat. F	Aliq. Ord.	Aliq. A. P.
74	SAN ROMANO IN GARF.	1.424	577	1.032	461	169	116	7,60	4,00
75	MONTEROTONDO M.MO	1.369	618	1.023	773	218	151	9,60	4,00
76	FABBRICHE DI VERGEMOLI	818	448	972	265	127	62	9,60	4,00
77	CASALE MARITTIMO	1.125	512	944	762	118	72	9,00	4,00
78	MOLAZZANA	1.110	528	890	587	103	114	10,30	4,00
79	CAREGGINE	589	286	702	323	82	99	7,60	4,00
80	FOSCIANDORA	610	266	447	298	67	87	9,60	5,00

Analoga verifica dovrebbe essere eseguita per gli immobili pertinenziali che fruiscono degli stessi benefici tributari dell'abitazione principale, nella misura non superiore ad un immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7; è questa la motivazione della compilazione della colonna pertinenze.

Questa analisi è molto importante per quantificare il gettito IMU derivante dalla tassazione dell'abitazione principale per l'anno 2012 e per verificare il mancato gettito dell'anno successivo, conseguente all'avvenuta esenzione per tale base imponibile.

Conoscere la quantità di unità immobiliari classificabili come abitazioni principali, in base alla normativa o al regolamento comunale IMU, è una procedura fondamentale perché delimita e distingue l'utilizzo dell'aliquota agevolata e della relativa detrazione, rispetto invece all'utilizzo dell'aliquota ordinaria prevista per gli altri immobili.

Il gettito stimato è significativamente condizionato dalla corretta quantificazione percentuale delle abitazioni principali presenti sul territorio e quindi tale valutazione non può essere standardizzata a livello nazionale, ma misurata con attenzione e competenza utilizzando tutte le conoscenze e le esperienze professionali maturate negli anni dal personale degli uffici tributi e da chi studia la materia.

Altrettanto importante, ai fini della corretta quantificazione dell'evasione presente ai fini IMU nel territorio, è la rappresentazione degli stessi dati, in base al numero degli altri immobili iscritti in catasto con le categorie diverse da quelle sopra richiamate.

Tale impostazione consente di prestare maggiore attenzione comparativa alle dinamiche e alle basi imponibili di natura economica, tralasciando l'attenzione dalle unità immobiliari ad uso abitativo.

PROSPECTTO SECONDO IL NUMERO ALTRI IMMOBILI

	Comune	Residenti	Nuclei Familiari	AB. CAT. A	Imm. P C2 C6 C7	Altri Imm. A10 C1,3,4,5 B D E	Imm. Cat. F	Aliq. Ord.	Aliq. A. P.
1	LIVORNO	160.512	71.902	77.655	41.106	12.026	3.061	9,60	5,60
2	PISA	88.627	44.755	54.616	28.875	9.291	3.509	10,60	4,00
3	LUCCA	89.204	39.608	47.305	29.789	8.729	3.397	10,60	4,00
4	GROSSETO	81.536	36.887	45.857	30.721	8.253	2.713	8,60	4,40
5	PISTOIA	90.192	40.975	46.844	28.761	8.124	3.629	9,60	4,00
6	VIAREGGIO	63.093	28.948	38.674	9.037	6.499	908	10,60	6,00
7	MASSA	70.202	31.818	40.566	18.424	6.098	2.557	9,00	4,00
8	CARRARA	64.234	28.291	35.776	13.662	5.843	1.579	9,60	4,00
9	CAPANNORI	46.508	18.566	21.840	15.902	4.324	2.533	10,60	4,00
10	EMPOLI	47.904	19.637	21.641	18.070	4.125	1.635	8,70	4,80
11	SCANDICCI	50.416	21.721	22.625	17.800	3.730	1.176	10,60	5,00
12	CAMAIORE	32.591	13.669	21.866	8.797	3.174	1.763	10,60	4,00
13	PONTEDERA	28.915	12.085	13.694	8.392	3.001	1.334	10,60	4,00
14	QUARRATA	25.846	9.930	11.263	8.123	2.944	1.482	8,60	4,50
15	ROSIGNANO M.MO	31.866	16.718	25.755	18.140	2.894	1.685	10,60	3,50
16	CALENZANO	17.253	7.269	8.193	7.101	2.105	816	9,50	4,00
17	COLLE VAL D'ELSA	21.678	9.084	10.547	10.317	2.090	424	10,00	4,00
18	PESCIA	19.680	8.331	11.256	6.946	2.087	1.180	9,60	5,50
19	FUCECCHIO	23.515	9.043	10.251	8.601	1.964	982	9,60	4,50
20	MANCIANO	7.387	3.673	5.784	4.366	1.710	523	10,60	5,00
21	MONSUMMANO TERME	21.393	8.571	9.592	7.428	1.707	930	9,60	5,50
22	MASSAROSA	22.556	9.058	10.755	4.231	1.620	1.094	10,60	4,50
23	CASTELFIORENTINO	17.842	7.142	8.588	8.114	1.604	701	7,00	5,70
24	BAGNO A RIPOLI	25.538	10.504	12.140	9.861	1.559	1.093	10,00	5,00
25	COLLESALVETTI	16.843	6.848	8.009	7.168	1.503	876	8,70	4,00
26	PONTASSIEVE	20.646	9.187	10.227	7.952	1.452	712	9,20	5,00
27	VINCI	14.666	5.813	6.952	5.797	1.385	715	8,20	4,50
28	CERTALDO	16.076	6.719	6.997	7.075	1.341	765	9,30	4,60
29	SAN CASCIANO V. P.	17.168	7.103	8.566	6.185	1.335	699	8,10	4,60
30	SORANO	3.506	1.613	3.516	3.135	1.295	419	9,60	4,00
31	ROCCASTRADA	9.303	4.159	6.595	6.142	1.241	730	10,60	5,50

	Comune	Residenti	Nuclei Familiari	AB. CAT. A	Imm. P C2 C6 C7	Altri Imm. A10 C1,3,4,5 B D E	Imm. Cat. F	Aliq. Ord.	Aliq. A. P.
32	MASSA MARITTIMA	8.665	4.073	6.182	4.193	1.241	489	10,60	4,00
33	CASTAGNETO C.	8.906	4.114	7.239	4.897	1.181	583	10,60	2,90
34	MONTELupo F.	13.970	5.734	6.267	5.391	1.140	591	7,60	4,80
35	PITIGLIANO	3.878	1.779	3.182	2.901	1.128	172	9,00	4,00
36	MONTESPERTOLI	13.614	5.572	7.096	5.747	1.099	973	9,90	4,30
37	VAIANO	9.913	4.059	4.628	3.310	982	503	9,30	4,00
38	MONTOPOLI V. A.	11.186	4.445	5.223	4.067	928	630	10,00	4,00
39	IMPRUNETA	14.611	6.394	7.398	5.183	901	656	10,60	4,80
40	ABBADIA S. SALVATORE	6.553	3.124	4.389	3.166	887	204	9,40	4,30
41	SOVICILLE	10.176	4.412	5.710	5.434	885	400	10,60	4,00
42	MAGLIANO IN TOSCANA	3.667	1.581	2.633	1.699	853	275	10,60	4,40
43	BARBERINO VAL D'ELSA	4.405	1.818	2.615	2.288	850	477	8,60	4,30
44	CERRETO GUIDI	10.735	4.147	4.778	4.480	786	672	9,00	4,00
45	FIRENZUOLA	4.844	2.191	5.064	3.296	721	568	7,60	5,00
46	PELAGO	7.682	3.296	4.364	2.945	650	338	9,40	5,00
47	ARCIDOSSO	4.362	2.152	4.250	3.505	619	488	9,10	4,00
48	RUFINA	7.469	3.194	3.923	3.092	570	326	10,60	5,00
49	GAMBASSI TERME	4.860	1.957	2.952	2.545	519	406	8,60	4,60
50	VERNIO	6.118	2.711	4.063	2.382	512	492	10,30	4,90
51	CASTIGLIONE D'ORCIA	2.421	1.270	2.389	2.227	512	204	9,60	4,00
52	MONTAIONE	3.726	1.540	2.864	2.175	503	375	8,20	4,50
53	CASTELFRANCO P.	9.624	3.790	3.081	2.550	458	478	9,00	4,00
54	SAN QUIRICO D'ORCIA	2.684	1.167	1.630	1.556	430	89	9,60	4,00
55	GALLICANO	3.861	1.660	2.355	1.289	420	255	9,50	4,00
56	CAPRAIA E LIMITE	7.579	3.090	3.459	2.685	401	299	9,80	4,80
57	STAZZEMA	3.264	1.438	3.801	1.015	376	445	9,00	2,00
58	DICOMANO	5.642	2.448	3.099	2.276	361	206	10,60	5,50
59	MONTIERI	1.232	609	1.526	1.221	312	266	9,10	4,00
60	PIEVE FOSCIANA	2.402	1.020	1.386	725	302	172	7,60	4,00

	Comune	Residenti	Nuclei Familiari	AB. CAT. A	Imm. P C2 C6 C7	Altri Imm. A10 C1,3,4,5 B D E	Imm. Cat. F	Aliq. Ord.	Aliq. A. P.
61	PIAZZA AL SERCHIO	2.439	992	1.495	722	293	175	9,60	4,00
62	MONTESCUDAIO	2.146	975	1.586	1.282	285	208	10,00	4,00
63	MINUCCIANO	2.153	1.048	2.171	896	263	180	7,60	4,00
64	MONTICIANO	1.553	645	1.373	1.278	234	130	7,60	4,00
65	SEGGIANO	987	513	1.326	1.535	231	231	9,10	4,00
66	RIPARBELLA	1.630	745	1.371	1.070	223	112	10,00	4,00
67	CASTELLINA M.MA	2.041	964	1.395	1.013	221	217	10,60	4,00
68	MONTEROTONDO M.	1.369	618	1.023	773	218	151	9,60	4,00
69	CAMPORGIANO	2.244	945	1.551	952	213	147	10,60	4,00
70	CASTIGLIONE DI GARE.	1.852	765	1.457	732	174	244	7,60	4,00
71	SAN ROMANO IN GARE.	1.424	577	1.032	461	169	116	7,60	4,00
72	LONDA	1.845	794	1.293	828	157	181	9,90	4,80
73	SAN GODENZO	1.191	588	1.303	660	136	160	10,60	4,50
74	GUARDISTALLO	1.270	540	1.114	846	130	60	9,00	4,00
75	FABBRICHE DI VERG.	818	448	972	265	127	62	9,60	4,00
76	VILLA COLLEMANDINA	1.367	581	1.114	522	119	158	8,50	4,00
77	CASALE MARITTIMO	1.125	512	944	762	118	72	9,00	4,00
78	MOLAZZANA	1.110	528	890	587	103	114	10,30	4,00
79	CAREGGINE	589	286	702	323	82	99	7,60	4,00
80	FOSCIANDORA	610	266	447	298	67	87	9,60	5,00

Un ulteriore dato importante, ai fini della programmazione e della quantificazione del potenziale gettito reale dell'imposta municipale propria, riguarda la classificazione in base al numero di immobili iscritti in catasto con categoria F.

Nell'analizzare l'elenco degli oltre 60.000 immobili classificati nella categoria F, secondo situazioni molto diversificate tra ambiti provinciali e addirittura tra Comuni anche vicini, può essere utile richiamare il contenuto della circolare n. 4 del 29 ottobre 2009 della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità che, sul tema degli immobili iscritti nella categoria F, testualmente recita:

“...Con i documenti di prassi è stato più volte evidenziato come le categorie F/3 ed F/4 dovessero rappresentare solo una temporanea iscrizione negli atti catastali in attesa della definitiva destinazione conferita al bene.

La scelta di istituire tali categorie fittizie, come è noto, trova ragione nella esigenza dei

soggetti titolari di immobili di identificare porzioni immobiliari, che di per se stesse non costituiscono unità immobiliari, per le finalità più disparate (compravendita, iscrizione di ipoteche su porzioni di u.i.u., donazioni di parti di immobili non costituenti u.i.u.).

Nel rispetto di tale principio, che non può essere disatteso, appare necessario impartire nuove disposizioni riguardanti le porzioni derivanti da unità immobiliari già censite, che non possono essere, in nessun caso, dichiarate in categoria fittizia F/4 e quindi ricondotte ad una condizione di assenza di rendita catastale.

Pertanto, in caso di individuazione di porzioni immobiliari - facenti parte di unità immobiliare censita in catasto con attribuzione di rendita in vista di trasferimento di diritti o di altra equivalente finalità - a ciascuna di esse deve essere comunque attribuita una propria redditività (quota parte di quella complessiva), al fine di porre il contribuente nella condizione di espletare i propri doveri fiscali... ”.

Le variabili catastali, i ritardi negli aggiornamenti, le procedure previste dai commi 336 e 337 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004 adottate o tralasciate dai Comuni, la scarsa collaborazione degli uffici tecnici, gli errori tuttora presenti nei campionamenti e in alcune procedure docfa, le duplicazioni delle particelle e dei subalterni e la scarsa chiarezza di alcune annotazioni in visura degli atti, rendono difficoltosa e lenta l'attività di verifica fiscale, ma la presenza di un alto numero di immobili in categoria F, deve spingere l'ente ad approfondire ed a sezionare le casistiche immobiliari.

PROSPECTO SECONDO IL NUMERO DI IMMOBILI DI CATEGORIA F

	Comune	Residenti	Nuclei Familiari	AB. CAT. A	Imm. P C2 C6 C7	Altri Imm. A10 C1,3,4,5 B D E	Imm. Cat. F	Aliq. Ord.	Aliq. A. P.
1	PISTOIA	90.192	40.975	46.844	28.761	8.124	3.629	9,60	4,00
2	PISA	88.627	44.755	54.616	28.875	9.291	3.509	10,60	4,00
3	LUCCA	89.204	39.608	47.305	29.789	8.729	3.397	10,60	4,00
4	LIVORNO	160.512	71.902	77.655	41.106	12.026	3.061	9,60	5,60
5	GROSSETO	81.536	36.887	45.857	30.721	8.253	2.713	8,60	4,40
6	MASSA	70.202	31.818	40.566	18.424	6.098	2.557	9,00	4,00
7	CAPANNORI	46.508	18.566	21.840	15.902	4.324	2.533	10,60	4,00
8	CAMAIORE	32.591	13.669	21.866	8.797	3.174	1.763	10,60	4,00
9	ROSIGNANO MARITTIMO	31.866	16.718	25.755	18.140	2.894	1.685	10,60	3,50
10	EMPOLI	47.904	19.637	21.641	18.070	4.125	1.635	8,70	4,80
11	CARRARA	64.234	28.291	35.776	13.662	5.843	1.579	9,60	4,00
12	QUARRATA	25.846	9.930	11.263	8.123	2.944	1.482	8,60	4,50
13	PONTEDERA	28.915	12.085	13.694	8.392	3.001	1.334	10,60	4,00

	Comune	Residenti	Nuclei Familiari	AB. CAT. A	Imm. P C2 C6 C7	Altri Imm. A10 C1,3,4,5 B D E	Imm. Cat. F	Aliq. Ord.	Aliq. A. P.
14	PESCIA	19.680	8.331	11.256	6.946	2.087	1.180	9,60	5,50
15	SCANDICCI	50.416	21.721	22.625	17.800	3.730	1.176	10,60	5,00
16	MASSAROSA	22.556	9.058	10.755	4.231	1.620	1.094	10,60	4,50
17	BAGNO A RIPOLI	25.538	10.504	12.140	9.861	1.559	1.093	10,00	5,00
18	FUCECCHIO	23.515	9.043	10.251	8.601	1.964	982	9,60	4,50
19	MONTESPERTOLI	13.614	5.572	7.096	5.747	1.099	973	9,90	4,30
20	MONSUMMANO TERME	21.393	8.571	9.592	7.428	1.707	930	9,60	5,50
21	VIAREGGIO	63.093	28.948	38.674	9.037	6.499	908	10,60	6,00
22	COLLESALVETTI	16.843	6.848	8.009	7.168	1.503	876	8,70	4,00
23	CALENZANO	17.253	7.269	8.193	7.101	2.105	816	9,50	4,00
24	CERTALDO	16.076	6.719	6.997	7.075	1.341	765	9,30	4,60
25	ROCCASTRADA	9.303	4.159	6.595	6.142	1.241	730	10,60	5,50
26	VINCI	14.666	5.813	6.952	5.797	1.385	715	8,20	4,50
27	PONTASSIEVE	20.646	9.187	10.227	7.952	1.452	712	9,20	5,00
28	CASTELFIORENTINO	17.842	7.142	8.588	8.114	1.604	701	7,00	5,70
29	SAN CASCIANO VAL DI PESA	17.168	7.103	8.566	6.185	1.335	699	8,10	4,60
30	CERRETO GUIDI	10.735	4.147	4.778	4.480	786	672	9,00	4,00
31	IMPRUNETA	14.611	6.394	7.398	5.183	901	656	10,60	4,80
32	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	11.186	4.445	5.223	4.067	928	630	10,00	4,00
33	MONTELupo FIorentino	13.970	5.734	6.267	5.391	1.140	591	7,60	4,80
34	CASTAGNETO CARDUCCI	8.906	4.114	7.239	4.897	1.181	583	10,60	2,90
35	FIRENzuOLA	4.844	2.191	5.064	3.296	721	568	7,60	5,00
36	MANCIANO	7.387	3.673	5.784	4.366	1.710	523	10,60	5,00
37	VAIANO	9.913	4.059	4.628	3.310	982	503	9,30	4,00
38	VERNIO	6.118	2.711	4.063	2.382	512	492	10,30	4,90
39	MASSA MARittima	8.665	4.073	6.182	4.193	1.241	489	10,60	4,00
40	ARCIDOSSO	4.362	2.152	4.250	3.505	619	488	9,10	4,00
41	CASTELFRANCO PIANDISCO'	9.624	3.790	3.081	2.550	458	478	9,00	4,00
42	BARBERINO VAL D'ELSA	4.405	1.818	2.615	2.288	850	477	8,60	4,30

	Comune	Residenti	Nuclei Familiari	AB. CAT. A	Imm. P C2 C6 C7	Altri Imm. A10 C1,3,4,5 B D E	Imm. Cat. F	Aliq. Ord.	Aliq. A. P.
43	STAZZEMA	3.264	1.438	3.801	1.015	376	445	9,00	2,00
44	COLLE VAL D'ELSA	21.678	9.084	10.547	10.317	2.090	424	10,00	4,00
45	SORANO	3.506	1.613	3.516	3.135	1.295	419	9,60	4,00
46	GAMBASSI TERME	4.860	1.957	2.952	2.545	519	406	8,60	4,60
47	SOVICILLE	10.176	4.412	5.710	5.434	885	400	10,60	4,00
48	MONTAIONE	3.726	1.540	2.864	2.175	503	375	8,20	4,50
49	PELAGO	7.682	3.296	4.364	2.945	650	338	9,40	5,00
50	RUFINA	7.469	3.194	3.923	3.092	570	326	10,60	5,00
51	CAPRAIA E LIMITE	7.579	3.090	3.459	2.685	401	299	9,80	4,80
52	MAGLIANO IN TOSCANA	3.667	1.581	2.633	1.699	853	275	10,60	4,40
53	MONTIERI	1.232	609	1.526	1.221	312	266	9,10	4,00
54	GALLICANO	3.861	1.660	2.355	1.289	420	255	9,50	4,00
55	CASTIGLIONE DI GARE.	1.852	765	1.457	732	174	244	7,60	4,00
56	SEGGIANO	987	513	1.326	1.535	231	231	9,10	4,00
57	CASTELLINA MARITTIMA	2.041	964	1.395	1.013	221	217	10,60	4,00
58	MONTESCUDAIO	2.146	975	1.586	1.282	285	208	10,00	4,00
59	DICOMANO	5.642	2.448	3.099	2.276	361	206	10,60	5,50
60	ABBADIA SAN SALVATORE	6.553	3.124	4.389	3.166	887	204	9,40	4,30
61	CASTIGLIONE D'ORCIA	2.421	1.270	2.389	2.227	512	204	9,60	4,00
62	LONDA	1.845	794	1.293	828	157	181	9,90	4,80
63	MINUCCIANO	2.153	1.048	2.171	896	263	180	7,60	4,00
64	PIAZZA AL SERCHIO	2.439	992	1.495	722	293	175	9,60	4,00
65	PITIGLIANO	3.878	1.779	3.182	2.901	1.128	172	9,00	4,00
66	PIEVE FOSCIANA	2.402	1.020	1.386	725	302	172	7,60	4,00
67	SAN GODENZO	1.191	588	1.303	660	136	160	10,60	4,50
68	VILLA COLLEMANDINA	1.367	581	1.114	522	119	158	8,50	4,00
69	MONTEROTONDO M.MO	1.369	618	1.023	773	218	151	9,60	4,00
70	CAMPORGIANO	2.244	945	1.551	952	213	147	10,60	4,00
71	MONTICIANO	1.553	645	1.373	1.278	234	130	7,60	4,00

	Comune	Residenti	Nuclei Familiari	AB. CAT. A	Imm. P C2 C6 C7	Altri Imm. A10 C1,3,4,5 B D E	Imm. Cat. F	Aliq. Ord.	Aliq. A. P.
72	SAN ROMANO IN GARF.	1.424	577	1.032	461	169	116	7,60	4,00
73	MOLAZZANA	1.110	528	890	587	103	114	10,30	4,00
74	RIPARBELLA	1.630	745	1.371	1.070	223	112	10,00	4,00
75	CAREGGINE	589	286	702	323	82	99	7,60	4,00
76	SAN QUIRICO D'ORCIA	2.684	1.167	1.630	1.556	430	89	9,60	4,00
77	FOSCIANDORA	610	266	447	298	67	87	9,60	5,00
78	CASALE MARITTIMO	1.125	512	944	762	118	72	9,00	4,00
79	FABBRICHE DI VERGEMOLI	818	448	972	265	127	62	9,60	4,00
80	GUARDISTALLO	1.270	540	1.114	846	130	60	9,00	4,00

La ricerca delle informazioni, la comparazione dei dati e lo studio delle dinamiche tributarie della fiscalità immobiliare degli 80 Comuni del progetto Tosca hanno consentito di elaborare un'analisi dettagliata, per singolo ente, del tax gap rilevato e del potenziale recupero di evasione ai fini IMU.

Le percentuali medie di evasione presenti sono molto diversificate e, ovviamente, non possono essere pubblicate, nel rispetto delle amministrazioni comunali, ma il singolo dato e l'elaborazione procedurale del potenziale gettito recuperabile, resta a disposizione del singolo Comune che fosse interessato a conoscerne la quantificazione.

Andando quindi oltre il dato parcellizzato, che resta comunque a disposizione per ogni singolo ente, la ricerca sperimentale evidenzia valori medi di evasione in linea con il tax gap regionale calcolato dall'Agenzia delle Entrate che, per semplicità, riportiamo nel seguente grafico.




La ricerca sperimentale di calcolo del tax gap sugli 80 Comuni che hanno utilizzato Tosca evidenzia un potenziale recupero di evasione per IMU 2012 non inferiore ai 68 milioni di euro, calcolati con criteri di prudenzialità e pertanto ragionevolmente sottostimati.

Ai suddetti importi devono infatti essere aggiunti le sanzioni applicabili per omesso o parziale versamento, quantificate nel 30% del tributo dovuto, le eventuali sanzioni, per una sola annualità, per omessa o infedele dichiarazione, quantificate tra il 100 e il 200% oppure in caso di infedele dal 50% al 100% del tributo dovuto e gli interessi maturati secondo il tasso legale o il diverso tasso d'interesse stabilito dal singolo Comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare.

Nella quantificazione del tax gap percentuale, abbiamo eliminato i valori estremi della statistica, escludendo i due Comuni con una percentuale di evasione superiore al 30% e i due Comuni con un tax gap inferiore al 3%.

Il tax gap medio dell'IMU 2012 per i Comuni rappresentati nel campionamento, esprime un valore in linea con il dato nazionale rafforzandone quindi la validità statistica e la condivisa procedura di elaborazione.



Il dato del tax gap IMU 2012 calcolato, in modo macro economico, dall'Agenzia delle Entrate ha carattere medio regionale, mentre quello determinato, in modo più specifico, da Finanza Locale si basa sul solo campionamento statistico dei suddetti 80 Comuni, ma i valori non sono distanti e possono essere utilizzati per individuare una forbice di quantificazione generale, caratterizzata da una ragionevole e prudente stima del mancato gettito.



Il tax gap IMU 2012 può quindi essere quantificato in un valore medio compreso tra l'11,13% e il 15,51%, ma le medie non sono sufficienti a capire le molteplici differenziazioni che emergono nei diversi territori, soprattutto in funzione degli anni d'imposta successivi.

E', infatti, opportuno ricordare che nell'anno 2012, l'avvio della nuova imposta municipale propria, prevedeva la tassazione dell'abitazione principale, ma nel 2013 la struttura tributaria dell'imposta immobiliare ha modificato le basi imponibili, esentando le abitazioni principali non di lusso e trasferendo carichi fiscali sugli altri immobili con aliquote IMU più elevate e addirittura nel 2014 è ulteriormente modificata con l'introduzione della TASI.

Il tax gap IMU 2012 è quindi un parametro interessante ai fini di una puntuale, efficace e programmata attività di contrasto all'evasione, ma questo dato tende a crescere sensibilmente nell'anno successivo, a causa delle modifiche intervenute nelle aliquote e nelle basi imponibili.


Il dato medio del tax gap IMU 2013, calcolato dall'Agenzia delle Entrate in Toscana, raggiunge il 25,01%, con un valore a livello nazionale del 28,13%, importi su cui riflettere attentamente, soprattutto in quei Comuni dove vi sono difficoltà a garantire equilibri di bilancio e si è costretti a ridurre i servizi.

L'analisi delle informazioni catastali esposte nei grafici precedenti e acquisiti grazie alla piattaforma informatica di Tosca, ha consentito di avere un quadro generale piuttosto ampio su un numero di Comuni significativo, ma il calcolo del tax gap elaborato da Finanza Locale è eseguito per ogni singolo ente. Il valore più importante per ogni Comune riguarda infatti la propria situazione e l'elaborazione di una strategia di contrasto all'evasione che sia più efficace e tempestiva rispetto all'attività ordinaria gestita dall'ufficio tributi.

Ogni Comune sta svolgendo attività di accertamento da anni, alcuni con società in house, altri internamente e altri ancora con procedure di esternalizzazione, ma in pochi casi è preventivamente conosciuto il potenziale recupero dell'imposta sottoposta a verifica.

Conoscere le potenzialità di recupero non ha la finalità di giudicare il lavoro svolto in passato nei singoli enti, ma piuttosto quella di accrescere la capacità di ampliamento delle basi imponibili, generando un incremento del gettito complessivo e una riduzione della pressione fiscale individuale.

Riportiamo come ultimo grafico sulla ricerca sperimentale, le percentuali di evasione riscontrate negli 80 Comuni, accorpate in base a tre diverse fasce di enti.



CAPITOLO 4

ACCERTAMENTI TRIBUTARI E INVESTIMENTO NEL PERSONALE DEGLI UFFICI TRIBUTI

Il tax gap evidenziato nel capitolo precedente può essere contrastato e combattuto soltanto attraverso una organizzata e innovativa forma di verifica e di controllo delle singole posizioni tributarie, attraverso l'innovazione tecnologica e la crescita professionale del personale addetto.

Le esperienze di recupero dell'evasione tributaria locale, basate sulla sola sovrapposizione informatica massiva dei dati, non hanno eliminato i frequenti errori presenti all'interno delle diverse banche dati catastali, amministrative e tributarie, così come le verifiche dell'ufficio per singolo contribuente, senza incroci massivi dei dati informatici rilevabili a livello locale e nazionale, generano controlli corretti ma numericamente inadeguati.

In entrambi i casi è necessario integrare le migliori pratiche di contrasto all'evasione, unendo tecnologia e controlli del personale dell'ufficio, con formazione, aggiornamento professionale e supporto consulenziale specializzato, per semplificare l'analisi delle pratiche più complesse e più delicate, in termini tributari, regolamentari e finanziari.

Nell'analizzare le migliori progettualità di contrasto all'evasione dei tributi locali, è sempre fondamentale approfondire le caratteristiche del singolo ente, per evitare repliche di procedure standard; ogni progetto deve essere valorizzato secondo la realtà dell'ufficio tributi, evitando semplici adattamenti o rigidità applicative prive di flessibilità operative.

La standardizzazione e la rigidità di alcune procedure informatiche sono, infatti, una debolezza che rischia di generare comportamenti amministrativi e sanzionatori dell'ufficio non perfettamente in linea con le interpretazioni normative e regolamentari, stampando in serie atti non sufficientemente motivati e articolati, rispetto alle caratteristiche territoriali.

Tutti i Comuni svolgono attività di verifica e di controllo, alcuni per imposta, altri per annualità in scadenza, altri ancora si affidano a soggetti esterni per alcune attività propedeutiche all'accertamento, altri si affidano all'esterno con società in house o con società private.

L'esperienza del singolo Comune può essere positiva o deludente, ma in entrambi i casi è possibile valutarne i risultati comparando il maggiore gettito accertato con l'evasione stimata attraverso le procedure di calcolo del tax gap.

Nel caso in cui le procedure attivate dal Comune non abbiano raggiunto risultati apprezzabili, in funzione dell'evasione presente sul proprio territorio, l'ente può migliorare la propria strategia organizzativa individuando alcune delle forme integrate e innovative presenti in Italia, senza la necessità di modificare i propri programmi informatici gestionali e senza disperdere le bonifiche parziali dei dati già eseguite dall'ufficio.

Prima di entrare nel merito delle diverse opportunità organizzative dell'attività di accertamento, è opportuno iniziare il nostro percorso, richiamando la norma di riferimento che è prevista al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:

“I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

- a) *l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;*
- b) *qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:*
 - 1) *mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53;*
 - 2) *nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;*
 - c) *l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;*
 - d) *il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione”.*

L'internalizzazione come strumento d'investimento: i vantaggi per l'ente

Un progetto strategico di contrasto all'evasione tributaria deve investire nella crescita professionale del personale dell'ufficio tributi, garantendo una più efficace gestione interna all'ufficio, grazie al supporto dell'innovazione tecnologica, della possibilità di formazione on-line del personale, dell'utilizzo e della flessibilità dei servizi informatici e consulenziali, indispensabili per operare in tempo reale e con sicurezza nella complessa attività di recupero.


Il progetto di recupero evasione non è quindi un semplice matching di dati derivante da un software più o meno elaborato, ma deve essere uno strumento strategico altamente specializzato ed efficace; non può avere un carattere standard, ma deve essere personalizzato secondo le reali esigenze di ciascun ente locale e realizzato, preferibilmente, internamente all'ente, al fine di valorizzarne il ruolo e incentivare la partecipazione professionale del personale, per una migliore gestione dei dati e dei risultati operativi.

Le banche dati devono rimanere costantemente in possesso dell'ente che può, quindi, monitorare e gestire gli avanzamenti in progress della costruzione della banca dati degli oggetti immobiliari e delle singole posizioni tributarie.

I VANTAGGI PER L'ENTE

I vantaggi per l'ente sono facilmente riscontrabili e tra i principali ricordiamo:

- un progetto con queste caratteristiche, in ogni sua componente, è realizzato internamente, senza quindi nessuna forma di esternalizzazione;
- il progetto è un investimento per il personale interessato in termini formativi e professionali;
- il progetto è un investimento poiché può essere totalmente autofinanziato dal recupero delle entrate derivante dalla sua applicazione;
- la costruzione della “banca dati degli oggetti immobiliari” rimane un bene disponibile, fruibile e a disposizione degli uffici comunali;
- il progetto, attraverso il recupero dell'evasione, garantisce i principi di equità fiscale;
- la gestione interna del progetto potrà favorire il monitoraggio e il controllo degli esiti del contenzioso tributario;
- l'attività di autotutela sarà semplice e tempestiva, garantendo, quindi, analisi e risposte in tempi celeri, rispondenti ai principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente;
- la gestione interna consente, infine, di predisporre in automatico le liste di carico per la riscossione coattiva, in formato t290 per Equitalia servizi o in formati office compatibili da utilizzare per le ingiunzioni di pagamento.



1° FASE → Creazione della banca dati degli oggetti immobiliari iscritti presso l'Agenzia delle Entrate – ufficio del territorio con implementazione di dati eterogenei in un unico contenitore, al fine di ottenere una situazione tributaria per oggetti e non per soggetti, aggiornata, stabile, certa e permanente a disposizione dell'ente.

Banche dati eterogenee

- * banche dati dell'ente
- * informazioni derivanti da altre banche dati pubbliche
- * agenzia delle entrate - ufficio del territorio
- * agenzia delle entrate - anagrafe tributaria

2° FASE → Sviluppo della piattaforma informatica destinata a contenere la banca dati degli oggetti che permetterà di eseguire l'attività di verifica e controllo necessaria e di emettere, in automatico, avvisi di accertamento.


Realizzazione di una

BANCA DATI UNICA e OMOGENEA

finalizzata allo sviluppo, bonifica e verifica di tutti gli oggetti immobiliari per una corretta gestione dell'attività di accertamento

Unica, in quanto creata attraverso un percorso informatico-consulenziale di aggregazione di dati disomogenei	Flessibile, perché modulabile in funzione dei regolamenti comunali, del piano urbanistico e delle aliquote dell'ente
Efficace, nella razionalizzazione dei dati necessari per le procedure di analisi e controllo	Autonoma, nell'applicazione, senza sovrapporsi alle banche dati utilizzate nel gestionale dell'ente

3° FASE → Bonifica denominata “di II livello” e gestione della banca dati degli oggetti immobiliari svolta internamente, per le pratiche perfezionabili in base alla memoria storica dell’ufficio e ai rapporti consolidati con i contribuenti e con il territorio. Tale attività di analisi, non deve essere in contrasto con le indicazioni fornite dall’ufficio ai contribuenti, ma neppure deve essere condizionata da prassi consolidate non perfettamente rispondenti alla normativa. E’ pertanto fondamentale che la preventiva verifica degli avvisi di accertamento da notificare, sia supportata e corredata da una costante attività di formazione e assistenza professionale.



In sintesi:

L’obiettivo di un progetto di contrasto all’evasione non è soltanto quello di incrementare le entrate tributarie dell’ente, ma quello di generare un arricchimento in termini di specializzazione del proprio personale, di creare una banca dati in linea con la situazione reale del territorio e uno strumento informatico per monitorare, bonificare e gestire l’attività di accertamento.

L’investimento nel personale degli uffici tributi, nell’innovazione tecnologica e nel supporto professionale altamente qualificato, è autofinanziato dal recupero dell’evasione e garantisce una crescita delle potenzialità di gestione dell’ufficio entrate di ogni singolo Comune.

Al contrario la semplice esternalizzazione di un servizio in affidamento o in concessione può generare, nel breve periodo, anche un incremento delle risorse e un miglioramento del servizio di accertamento, ma nel lungo periodo la struttura del servizio tributi del Comune si può indebolire nelle competenze, nella conoscenza, nelle capacità gestionali, divenendo sempre più dipendente da banche dati e informazioni tributarie gestite in esterno.

Non tutte le esperienze di esternalizzazione possono generare questa perdita di controllo della gestione del tributo; ve ne sono, infatti, di positive e tuttora molte aziende iscritte all’albo

previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997, operano da anni con serietà e professionalità.

Non esiste, quindi, una soluzione valida per tutte le casistiche e ogni Comune avendo conoscenza della propria realtà, saprà adottare la strategia migliore per una professionale ed efficace attività di accertamento, in base al numero di risorse umane presenti e alla qualità delle risorse tecnologiche in uso all'ufficio tributi.


Nel rispetto quindi della professionalità delle società private che operano con processi e progetti di esternalizzazione dell'intera attività di accertamento dei principali tributi locali, riteniamo che la scelta della internalizzazione di tale attività, richiedendo in esterno le sole funzioni e le sole professionalità di cui l'ente non è dotato, sia la strategia da privilegiare nel medio e nel lungo periodo.

Vale la pena ricordare, in questo contesto, il disposto dell'articolo 59 comma 1 lettera p) del decreto legislativo n. 446/1997 che, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, prevede: *“Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:... p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto...”*.

La possibilità regolamentare sopra indicata richiama l'articolo 3 comma 57 della legge n. 662/1996, è quindi opportuno richiamarne il contenuto testuale per comprendere il principio ispiratore del legislatore *“Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.”*.

Le moderne e innovative strategie di contrasto all'evasione dei tributi locali non sono distanti dalle indicazioni normative originarie fissate dal legislatore venti anni prima.

Nei principi ispiratori del federalismo fiscale, presenti nel decreto legislativo n. 446/1997 e nella legge n. 662/1996, sono presenti alcuni concetti che riteniamo “innovativi e moderni”:



**Controlli incrociati coordinati con
l'Amministrazione finanziaria**

**Investimenti autofinanziati da una percentuale del
gettito dell'imposta**

**Compensi incentivanti attribuibili al
personale addetto**

Incomprensibilmente, a nostro avviso, i principi ispiratori del federalismo fiscale del potenziamento degli uffici tributi e del contrasto all'evasione, puntualmente richiamati ai fini dell'imposta comunale sugli immobili non sono stati confermati integralmente ai fini dell'imposta municipale propria, per scelta del legislatore o per colpevole dimenticanza.

Ci riferiamo in particolare all'abolizione del richiamato articolo 59 e alla eliminazione della norma sopra richiamata che determina l'assenza di un supporto normativo per motivare l'erogazione di compensi incentivanti al personale degli uffici tributi, impegnati in attività di contrasto all'evasione e all'incremento del gettito tributario.

Non vi è dubbio che, in passato, alcuni Comuni abbiano gestito la potestà regolamentare in maniera impropria, determinando rendite di posizione ad alcuni, con incentivi non collegati ad obiettivi di recupero dell'evasione, ma al gettito ordinario dei tributi.

La rilevante maggioranza degli enti ha invece operato scelte regolamentari corrette ed equilibrate, fissando percentuali minime sulle maggiori somme incassate a titolo di imposta, sanzioni e interessi, a seguito di un'attività di accertamento gestita internamente e supportata, esternamente, soltanto da competenze e professionalità informatiche o tributarie di elevata specializzazione non presenti nell'ente.

La reintroduzione di questi compensi incentivanti al personale addetto, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, magari correlati al raggiungimento degli obiettivi di tax gap per singolo Comune, è, a nostro modesto avviso, una scelta da sostenere e da rafforzare perché formare, motivare e investire in uno staff di dipendenti comunali specializzati nella ricerca di nuove risorse, garantisce equità fiscale e una riduzione della pressione fiscale.

E' difficile pensare che un ufficio tributi di un Comune, spesso composto da pochi dipendenti, possa gestire contemporaneamente in autonomia le tre fasi organizzative tipiche delle entrate, senza un adeguato potenziamento delle risorse tecnologiche e professionali:



Nella speranza che il legislatore possa modificare la propria originaria posizione sugli incentivi al personale addetto, è doveroso rilevare che nulla è mutato rispetto al disposto dell'articolo 3 comma 57 della legge n. 662/1996, con particolare riferimento alla possibilità di potenziare gli uffici tributi.

L'attuale inapplicabilità degli incentivi ai fini IMU e l'eventuale interruzione del potenziamento tecnologico e professionale degli uffici tributi rischiano di ridurre la capacità di verifica dei Comuni ed una conseguente crescita del tax gap locale.

L'internalizzazione dei progetti di contrasto all'evasione e l'investimento nel personale degli uffici tributi, partendo da una seria analisi, senza reticenze, dell'evasione presente sul territorio, è un primo passo verso quella valorizzazione della pubblica amministrazione che tutti auspiciamo.

Investire, potenziare, valorizzare l'attività dell'ente locale, con i necessari supporti ritenuti indispensabili per il perseguitamento degli obiettivi, è una scelta che produce frutti nell'immediato, ma soprattutto nel medio e lungo periodo.

Le prime due fasi, gestione e accertamento, convivono e si intrecciano quotidianamente nell'attività giornaliera di un ufficio tributi e separarne le funzioni e le conoscenze può essere una scelta non produttiva, frazionando le informazioni e le dinamiche operative, con banche dati non più coincidenti e con livelli di bonifica non allineati.

All'interno dell'ente esiste un valore tributario aggiunto, derivante dalla memoria storica del personale dell'ufficio; questa "conoscenza" del territorio locale, dei propri contribuenti, delle prassi adottate dall'ente, delle indicazioni tributarie fornite negli anni precedenti, della conoscenza dettagliata dei regolamenti comunali, consente di ridurre le conflittualità, i contenziosi e di operare con il dovuto buon senso, nel rispetto delle norme e dei contribuenti.

Peraltro investire nel personale degli uffici tributi, significa migliorare anche l'impostazione regolamentare dell'ente e garantire al Comune una maggiore efficacia nella gestione delle novità normative, nella tempestiva applicazione della prassi e nell'approfondimento della giurisprudenza che si forma e si aggiorna costantemente.

La crescita della professionalità del personale si realizza quindi attraverso la formazio-

ne, l'aggiornamento e l'esperienza che derivano dalla gestione diretta dell'attività ordinaria e dalla gestione della fase di controllo e di accertamento, supportata e sostenuta da soggetti esterni, in forma limitata nelle competenze e nel tempo.

Il supporto tecnico e la necessaria alta professionalità da ricercare in esterno devono essere finalizzati a garantire l'avvio di un processo innovativo che, nel medio periodo, sia in grado di proseguire in autonomia grazie alle competenze acquisite dal personale nella conoscenza applicativa delle norme per l'utilizzo di un programma informatico flessibile e personalizzato.


Questa impostazione è quella che, da anni, suggeriamo ai nostri Comuni, garantendo loro tutto il supporto necessario per una valorizzazione della pubblica amministrazione e degli uffici tributi in particolare, nella convinzione che le maggiori competenze in materia di fiscalità locale siano all'interno degli enti locali e non all'esterno.

Per comprendere quanto sia complessa l'attività e la professionalità necessaria per assumere decisioni in materia di tributi locali, è sufficiente evidenziare che queste variano dalle scelte regolamentari, alle scelte equilibrate delle aliquote, dall'attività di pre accertamento, all'impostazione degli avvisi, dalle procedure di notifica degli atti, agli interventi in autotutela, dal front office, alle procedure di adesione, dagli istituti deflattivi del contenzioso, alla gestione del reclamo mediazione, dalla riscossione rateizzata, alla riscossione coattiva.

Queste molteplici attività sono inoltre caratterizzate da normativa, prassi e giurisprudenza spesso eccessiva e contraddittoria con modifiche sostanziali che intervengono tra un anno d'imposta e l'altro.

Negli ultimi tre anni dalla istituzione dell'IMU, avvenuta con la legge n. 214 del 22 dicembre 2014, vi sono stati molteplici interventi legislativi e ministeriali che hanno imposto al personale degli uffici, formazione, approfondimenti, aggiornamenti, nuove conoscenze e testi tributari.

In soli tre anni l'imposta municipale sugli immobili è variata in ripetute occasioni, essendo interessata dalla seguente attività legislativa e ministeriale:



Questi numeri spiegano, meglio di molte articolate relazioni, il fatto che l'attività di accertamento dei tributi locali non è soltanto incrocio di banche dati, ma è anche e soprattutto, tempestiva e approfondita conoscenza delle regole e delle normative modificate e aggiornate in tempo reale.

Le professionalità più competenti in materia sono rintracciabili nei responsabili degli uffici tributi e senza la loro preparazione, l'informatica non può garantire controlli efficaci capaci di tenere conto delle molteplici variabili di calcolo e di tassazione.

Il presente prospetto illustra, in maniera evidente, anche l'evoluzione della tassazione immobiliare nell'arco dei primi tre anni di vita della nuova imposta municipale propria.

Tipologia immobile	2012	2013	2014	
			con delibera	senza delibera
Abitazione principale	IMU		TASI	
Abitazione principale di lusso (A1, A8, A9)	IMU	IMU	TASI + IMU	IMU
Altri fabbricati	IMU	IMU	TASI + IMU	IMU
Aree fabbricabili	IMU	IMU	TASI + IMU	IMU
Terreni agricoli	IMU	*	IMU	IMU
Immobili uso produttivo Cat. D	IMU	IMU	TASI + IMU	IMU
Fabbricati rurali	IMU		TASI + IMU	IMU
Fabbricati rurali uso strumentale	IMU		TASI	

* Nel 2013 è stata pagata la seconda rata IMU solo dai cosiddetti "rentiers" (Fonte MEF)

Le variabili nelle basi imponibili e nelle tipologie di tributo rendono complicato procedere con una semplice standardizzazione di natura informatica, tenuto conto che nelle singole annualità d'imposta si generano regole diverse.

E' per questo motivo che riteniamo strategico e vantaggioso, per un ente locale, investire in progetti di contrasto all'evasione che abbinino programmi informatici flessibili a competenze professionali crescenti da valorizzare all'interno degli uffici.

L'esternalizzazione del servizio di accertamento

L'alternativa a questa impostazione non può che essere l'esternalizzazione delle attività, con affidamento o concessione ad aziende specializzate, numericamente contenute rispetto agli 8.003 Comuni italiani e soprattutto non presenti in tutte le aree del Paese.

Peraltro il rischio concreto è che in alcuni enti, di minori dimensioni o con gettiti tributari modesti, non vi sia interesse a presentare offerte per la gestione in esterno delle suddette attività, tenuto conto dello scarso ritorno economico per le aziende.

Le aziende private adeguatamente patrimonializzate ed efficientemente organizzate, con proprie strutture sull'intero territorio nazionale, in grado di gestire in concessione o in affidamento le fasi dell'accertamento e della riscossione coattiva dell'IMU e rilasciare fidejussioni proporzionate ai valori degli incarichi, non raggiungono l'1% del numero dei Comuni italiani.

L'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, in base al decreto Ministero delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle finanze.

L'elenco degli iscritti alla data del 26 novembre 2015 ha come ultimo numero di attribuzione il 186, attribuito alla società Parma Gestione Entrate SpA, ma nelle premesse il Ministero segnala che "*i numeri mancanti si riferiscono a società cancellate dall'albo*".

Il reale numero delle società rimaste iscritte all'albo, rispetto alle originarie 186, è pari a 90 e questo significa che nel corso degli anni, per motivi diversi, ne sono state cancellate addirittura 96, più della metà.

Entrando nei numeri delle 90 società attualmente rimaste iscritte all'albo, rileviamo che almeno otto società risultano di proprietà pubblica perché riferibili a Equitalia Nord, Centro, Sud e a cinque enti locali, pertanto il numero di società private con attribuzione del numero di iscrizione scendono a 82.

Di queste 82 società private però, ve ne sono alcune, precisamente 10, che risultano cancellate su decisione della commissione, 2 sospese per decisione o per ricorso e 2 cancellate su istanza delle singole società.

allo stato attuale, salvo errori o aggiornamenti dell'albo da parte del Ministero delle finanze, le società private che risultano confermate nella loro iscrizione all'albo sono soltanto 68.

ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI E QUELLE DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

SOCIETA' INIZIALMENTE ISCRITTE

186

SOCIETA' CANCELLATE O SOSPESE

110

SOCIETA' RIMASTE ISCRITTE

76

È inoltre opportuno richiamare i requisiti minimi di capitale richiesti, fissati dall'articolo 3 bis del decreto legge n. 40/2010, in quanto le società iscritte all'albo possono operare nei Comuni secondo i limiti rapportati al capitale sociale e alla popolazione:

“1. Per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

- a) 1 milione di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti;*
- b) 5 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;*
- c) 10 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.”*

E’ quindi evidente che il mercato può assorbire una parte delle attività, ma non la totalità, in quanto non vi sono le condizioni operative per dare risposte ad una eccessiva richiesta di esternalizzazioni che dovessero arrivare dagli enti locali.

Laddove la scelta dell’ente sia comunque indirizzata verso una esternalizzazione del servizio di accertamento, è necessario procedere con la pubblicazione di un bando per l’appalto del servizio di accertamento, inserendo nel bando di gara tutte le attività ritenute funzionali all’emersione dell’evasione.

A puro titolo esemplificativo, riportiamo alcune attività minime richieste in un bando standard, che possono essere utilizzate o integrate dal singolo ente, interessato all’esternalizzazione del servizio:

- “L’affidatario dovrà assicurare d’intesa con il Dirigente competente le seguenti attività:*
- a) Tutte le attività propedeutiche all’individuazione di evasione/elusione per l’accertamento di nuove posizioni tributarie o il relativo incremento, anche mediante l’utilizzo e l’incrocio di banche dati fornite dall’Ente o da Società esterne al Comune;*
 - b) Tutte le attività propedeutiche all’individuazione, al censimento, alla definizione delle procedure previste dal comma 336 dell’art. 1 della L. 311/2004 ivi comprese le attività consequenziali;*
 - c) Predisposizione degli avvisi di accertamento secondo modello condiviso. Gli avvisi dovranno riportare: gli estremi del contribuente, l’ubicazione degli immobili, la determinazione dell’imponibile fiscale, le aliquote applicate, le eventuali detrazioni e/o riduzioni, gli importi dovuti (per tributo, sanzioni ed interessi), la modalità, termini di pagamento, le informazioni relative alla definizione agevolata, i modi ed i tempi per presentare eventuale ricorso, le specifiche del nominativo del Responsabile del procedimento del Comune e le mo-*

- dalità di pagamento previste; ciò al fine di consentire l'immediata e tempestiva emissione dell'avviso di accertamento a firma del Dirigente;*
- d) *Agli avvisi dovranno essere acclusi i bollettini di versamento precompilati;*
 - e) *Front office per la ricezione delle richieste dei contribuenti per chiarimenti, per l'acquisizione di adesioni all'accertamento, per acquisizione delle istanze di annullamento/rettifica, delle eventuali richieste di rateizzazione e di ogni altra pratica inerente;*
 - f) *Proposta di adozione dei provvedimenti di annullamento, di sospensione o di rimborso ove dovuti; in caso di adozione di provvedimento di rimborso, dovrà essere restituito l'eventuale corrispettivo percepito in quanto non dovuto;*
 - g) *Assistenza nella eventuale fase di pre-contenzioso e gestione del contenzioso e costituzione in giudizio, innanzi alle Commissioni tributarie provinciale e regionale con obbligo di presenza in fase di dibattimento per l'eventuale contenzioso instaurato dai contribuenti;*
 - h) *Aggiornamento conseguente della banca dati ICI/IMU, ivi compresi i dati relativi agli avvisi di accertamento emessi e gli estremi dei versamenti effettuati consequenziali all'attività posta in essere;*
 - i) *Rendicontazione delle somme;*
 - j) *Predisposizione delle liste dei contribuenti che non hanno assolto in via spontanea al pagamento degli avvisi di accertamento divenuti definitivi ai fini dell'avvio del processo di recupero coattivo”.*

Il compenso spettante alla società aggiudicataria dell'appalto è solitamente determinato applicando l'aggio percentuale offerto in sede di gara alle somme effettivamente riscosse, a titolo d'imposta, sanzioni e interessi. Altri bandi attribuiscono un punteggio all'offerta economica e un punteggio alla qualità del progetto, con l'obiettivo di ponderare i due parametri e tentare di misurare il rapporto qualità – prezzo, basandosi anche su esperienze maturate dall'offerente in servizi resi per attività analoghe.

Ogni Comune, in base alle proprie necessità, dovrà procedere all'elaborazione del bando pubblico, ampliandone eventualmente i contenuti anche alla riscossione coattiva, su cui molte delle società private iscritte all'albo sono specializzate e competitive sul mercato.

Peralterro, alcune delle suddette società sono in grado garantire la presenza di un adeguato numero di ufficiali di riscossione, ovviando alle difficoltà di reperimento che incontrano i Comuni che intendono avvalersi della riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento.

Cenni sulla gestione con società in house

Le due alternative, gestione interna all'ente o attività esternalizzata, in realtà non sono le uniche soluzioni perché in alcuni Comuni, di maggiori dimensioni, si è adottata la costituzione di una società di riscossione in house interamente posseduta dal Comune. Sono molteplici le esperienze di società dei Comuni specializzate nella gestione dei tributi che si sono sviluppate in Italia, con risultati talvolta positivi e in alcuni casi fallimentari, a

dimostrazione che non esiste una ricetta valida per tutti, ma soluzioni appropriate in base alle caratteristiche del singolo ente.

Spesso quando un Comune è insoddisfatto dell'attività di recupero evasione del proprio ufficio tributi o delle percentuali di riscossione coattiva da parte di Equitalia, ipotizza la costituzione di una propria società di riscossione e di gestione dei tributi.

Quando viene chiesto un parere o una consulenza su tale ipotesi, tendiamo sempre a essere prudenti e a evidenziare la necessità di approfondire prioritariamente alcuni passaggi indispensabili per esprimere un giudizio serio e motivato.

Una risposta sintetica non esiste, salvo volere esprimere una opinione superficiale o di parte, in quanto il ruolo e l'atto d'ingiunzione sono strumenti totalmente diversi, con vantaggi e carenze facilmente individuabili, che possono essere funzionali e ottimali a Comuni con caratteristiche diverse.

La domanda corretta da porre non è quindi se è preferibile il ruolo o l'ingiunzione, ma in base alle caratteristiche del Comune, in ordine alla tipologia di gettito, ai valori medi degli accertamenti, alla residenza dei debitori, alla struttura legale interna, alle percentuali medie di riscossione, alla gestione del contenzioso, alla presenza di seconde case e di abitazioni principali, alla tempistica dei controlli ecc., quale strumento di riscossione coattiva è più adatto.

La risposta è semplice e puntuale soltanto se l'analisi è complessa e articolata.

Questa impostazione vale per la scelta della riscossione coattiva, per il calcolo del tax gap, per i progetti di contrasto all'evasione e anche per la scelta della forma organizzativa della gestione: interna, esterna o in house.

Questa soluzione è stata adottata in alcuni Comuni capoluogo o in enti di una certa grandezza che hanno deciso di riportare all'interno la riscossione coattiva, ritenendosi insoddisfatti dei risultati dell'attività di riscossione eseguita tramite ruolo da Equitalia.

In generale quindi la nascita di una società in house per la gestione dei tributi comunali, è principalmente motivata dalla riorganizzazione della riscossione coattiva piuttosto che dalla gestione dell'accertamento.

Sono rari i casi di società interamente partecipate dai Comuni che si occupano esclusivamente dell'attività di verifica e di controllo, sono invece ricorrenti le scelte di trasferimento della gestione dell'attività di accertamento e riscossione coattiva e, in alcuni casi, le competenze trasferite alla società da parte del Comune interessano tutte le tre fasi, gestione, accertamento e riscossione.

Appare quindi difficilmente praticabile questa soluzione organizzativa per Comuni di piccole e medie dimensioni, salvo casi specifici, tenuto conto della necessità di garantire equilibri di bilancio adeguati, pure in presenza di margini di gestione modesti, su gettiti tributari non elevatissimi.

Tornando comunque all'ipotesi di costituzione di una società interamente posseduta dal Comune per la gestione delle tre fasi dei tributi, suggeriamo di analizzare preventivamente i passaggi sotto riepilogati.

SOCIETÀ IN HOUSE: PROCEDURE DA CONSIDERARE NELLA FASE ATTUATIVA

1. coordinamento dei regolamenti comunali dei tributi e delle entrate patrimoniali;
2. piano strategico di rilevazione della banca dati degli oggetti;
3. il passaggio da ufficio tributi a ufficio entrate;
4. organizzazione dei controlli sinergici delle diverse entrate comunali;
5. sistema informatico integrato per immobili;
6. crescita professionale del personale dell'ufficio entrate;
7. studio di fattibilità per nuovo modello organizzativo;
8. scelta del modello della società mista o della società in house;
9. elaborazione progetto definitivo con supporto professionale specializzato;
10. approvazione delibere in Consiglio Comunale;
11. gara per la selezione del partner privato, nel caso di società mista;
12. costituzione della nuova società.

Una delle caratteristiche delle società in house, se non la più importante, prevede che debba essere mantenuto, da parte dell'Amministrazione comunale, il “controllo analogo”, assimilato a quello esercitato sui propri servizi interni all'ente.

La necessità di potenziare l'ufficio tributi o di investire nella propria società di gestione tributaria in house è quindi totalmente assimilabile, in quanto entrambe le gestioni sono comunque sottoposte all'identico controllo analogo e mantengono gli stessi obiettivi di interesse pubblico.

Le osservazioni illustrate nel presente capitolo, sono pertanto applicabili ad entrambe le soluzioni organizzative prospettate, a prescindere che la gestione interna sia realizzata dall'ufficio tributi dell'ente o dalla società in house dello stesso Comune.

Analizzando, infatti, la sola fase dell'accertamento, da realizzarsi internamente o con società totalmente partecipata dal Comune, può cambiare il contenitore, ma non cambiano i contenuti.

Dovendo, quindi, consigliare un ente rispetto a questa tematica, tenderemmo a suggerire il mantenimento interno della fase di controllo e di verifica, mentre saremmo più possibilisti nell'ipotesi di gestione diretta della riscossione coattiva.

La fase della riscossione coattiva in gestione diretta ha prodotto, in molti casi, risultati positivi e spesso migliori delle percentuali medie di riscossione della società pubblica nazionale,

grazie ad una maggiore flessibilità e rapidità operativa, ad un maggiore dinamismo e all'utilizzo dell'atto d'ingiunzione, come strumento diretto di riscossione del solo credito comunale.

Riuscire a tenere distinta la riscossione coattiva dei crediti comunali, tramite l'atto d'ingiunzione, rispetto all'accorpamento nella cartella di Equitalia, con crediti erariali e previdenziali, consente di avere pratiche di valore più modesto e più facilmente riscuotibili, tenuto conto che oltre il 75% delle pratiche di recupero dei crediti tributari locali, hanno valore unitario inferiore ai duecentocinquanta euro.

Le scelte strategiche sulla riscossione coattiva sono quindi oggetto di dibattito e possono essere analizzate con la giusta valutazione professionale, allo scopo di ridurre i margini di errore nella elaborazione del piano industriale che non può non essere condizionato dalla prudente stima delle riscossioni reali.

In alcuni casi, infatti, pure in presenza di originaria solidità e di buoni propositi, le società di riscossione in house, si sono scontrate con eccessivi costi fissi di personale e con ricavi fortemente variabili, in quanto calcolati ad aggio sulle riscossioni effettive, risultate inferiori alle aspettative.

E', quindi, opportuno essere molto prudenti nelle valutazioni industriali e approfondire tecnicamente le tipologie di crediti tributari da riscuotere, evitando di assumere decisioni politiche precedenti ad un serio e affidabile studio di fattibilità aziendale, da elaborare a cura di soggetti terzi non coinvolti nella futura società.

In questo contesto, può essere interessante comprendere alcune esperienze positive presenti sul territorio nazionale, di società pubbliche operative nella gestione delle entrate degli enti locali.

Acquisire suggerimenti e approfondire i vantaggi e le criticità operative, in fase di costituzione e di gestione da parte di altre aziende pubbliche che operano da anni, come società in house, può ridurre i margini di errore per quei Comuni che stanno valutando una scelta di questo tipo.

Segnaliamo quindi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune società rilevate dal sito dell'associazione delle società pubbliche entrate locali, per acquisire eventuali suggerimenti, esperienze e giudizi sull'attività e sulle esperienze maturate, nell'interesse pubblico:

ALCUNE SOCIETA' PUBBLICHE DI RISCOSSIONE IN HOUSE
SECAL SPA
Æqua Roma S.p.A.
AMGA LEGNANO S.P.A.
ANCONA ENTRATE S.r.l. - società con unico socio
AST S.p.A.
CEP S.p.A
Parma Gestione Entrate S.p.A.
Ravenna Entrate S.p.A.
S.E.Pi. S.p.A.

Saronno Servizi S.p.A.
SO.RI S.p.A.
Soris S.p.A.
Spezia Risorse S.p.A.
TEATESERVIZI S.r.l.
Trentino Riscossioni S.p.A.

Le capacità fiscali del Comune

Le risorse destinate ai Comuni in base all'utilizzo del fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota del gettito generale dell'imposta municipale propria sono ripartite tenendo conto anche di un parametro fiscale istituito negli ultimi anni, relativo alle differenze tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

Tralasciando l'approfondimento del concetto di fabbisogni standard, non direttamente attinente a questa pubblicazione, ci preme invece sottolineare il concetto di *"capacità fiscali del Comune"*.

Il decreto del Ministero delle finanze dell'11 marzo 2015 ha adottato una nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario.

In particolare il contenuto testuale dell'unico articolo del decreto è il seguente:
"Art. 1

1. *Sono adottate la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, allegati al presente decreto, di seguito indicati:*
 - a) *rapporto sulla stima della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario;*
 - b) *stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario.*
2. *La metodologia e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1 sono sottoposte a monitoraggio e rideterminazione, di norma, con cadenza annuale, al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e tener progressivamente conto del tax gap e della variabilità dei dati assunti a riferimento".*

Le leggi di stabilità che si sono succedute negli ultimi anni individuano un trend, probabilmente irreversibile, di quote crescenti di distribuzione perequativa del fondo di solidarietà comunale, in base ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali del singolo Comune.

E' pertanto importante tenere conto dei dati del tax gap e dei dati fiscali territoriali standard, come illustrati nel precedente capitolo, per attivare azioni di politica tribu-

taria e progetti di contrasto all'evasione che tendano a migliorare la capacità fiscale dell'ente e con essa la possibilità di attingere al fondo di solidarietà comunale.

Peraltro le risorse presenti all'interno del fondo di solidarietà comunale, a causa della graduale riduzione dell'intervento statale, risultano già di per sé insufficienti a garantire la copertura integrale dei minori gettiti fiscali e dei minori trasferimenti erariali.

La riduzione pluriennale dei trasferimenti erariali, se non compensata da una crescita della capacità fiscale dell'ente, in termini di riduzione del tax gap e miglioramento delle percentuali di riscossione, può determinare minori risorse dirette e trasferite.

Alla luce delle modifiche normative intervenute nell'anno 2016, come dettagliatamente illustrate nel primo capitolo, le capacità fiscali, il tax gap e i gettiti tributari previsti sono prevalentemente riferibili alla tassazione dei fabbricati diversi dalle abitazioni principali non di lusso.

Tale base imponibile non è ovviamente la sola, ma certamente è quella su cui potranno determinarsi le quantificazioni dei gettiti tributari ai fini del tax gap, in quanto è la sola riferibile a rendite catastali iscritte in catasto, con possibilità di determinazione massiva del gettito prevedibile.

Riteniamo pertanto interessante analizzare i dati forniti dal Dipartimento delle finanze, in merito agli ultimi versamenti annuali ufficiali, rilevati ai fini IMU e TASI per l'anno 2014, comparati con l'anno 2012, limitatamente alla sola casistica degli "altri fabbricati".

Questi versamenti, distribuiti per fasce d'importo, possono divenire molto utili anche ai fini delle previsioni di entrata per il 2016, ma soprattutto capaci di valutare la singola realtà territoriale, rispetto alle medie nazionali.

Altri fabbricati

Distribuzione per fasce dell'importo versato per contribuente

	IMU 2012	TASI 2014	IMU 2014	IMU+ TASI 2014	Variazione percentuale IMU + TASI 2014/ IMU 2012
Fasce di importo	Importo versato	Importo versato	Importo versato	Importo versato	
<=50	71.543.507	119.984.615	63.183.436	80.598.260	12,66%
50 and 100	167.696.254	125.803.501	153.695.449	159.057.999	-5,15%
100 and 200	479.410.139	152.824.897	445.904.462	443.142.274	-7,57%
200 and 300	591.176.208	84.949.206	557.206.321	555.748.017	-5,99%
300 and 400	625.048.569	55.150.498	595.872.605	600.471.933	-3,93%
400 and 500	621.049.875	39.297.759	597.096.425	607.989.102	-2,10%
500 and 600	584.876.023	30.248.583	566.811.790	582.675.600	-0,38%
600 and 800	1.048.865.51	43.327.495	1.017.729.253	1.057.211.354	0,80%
800 and 1000	884.451.503	31.162.827	862.604.317	909.070.466	2,78%
1000 and 1300	1.049.181.961	33.928.088	1.026.838.550	1.090.505.884	3,94%

1300 and 1800	1.257.510.180	39.019.928	1.226.573.587	1.312.838.221	4,40%
oltre 1800	10.585.206.898	324.070.753	10.483.790.673	11.277.765.910	6,54%
Totale	17.966.016.687	1.079.768.150	17.597.306.869	18.677.075.019	3,96%

Altrettanto importante ai fini delle valutazioni delle capacità fiscali del singolo ente, può essere una seconda tabella, sempre elaborata dal Dipartimento delle finanze, in merito ai versamenti eseguiti a titolo di IMU e TASI nell'anno 2014, suddivisi per fasce di popolazione.

Versamenti IMU 2014 / TASI 2014


Distribuzione per fasce di popolazione dell'importo complessivo dei versamenti per soggetto e per Comune

TOTALE IMU 2014					TOTALE TASI 2014				
Fascia di popolazione	Frequenza soggetti	Numero di versamenti	Importo versato (in euro)	Numero comuni	Frequenza soggetti	Numero di versamenti	Importo versato (in euro)	Numero comuni	
1- fino a 5.000	5.883.765	6.968.968	3.040.240.786	5.662	5.091.133	6.225.620	552.670.924	5.660	
2 - da 5.001 a 50.000	10.146.712	12.376.041	8.380.703.123	2.254	12.482.930	14.539.228	1.970.264.837	2.254	
3 - da 50.001 a 250.000	3.109.654	3.662.375	3.597.833.457	129	4.265.140	4.758.455	897.193.634	129	
4 - oltre 250.000	2.038.990	2.188.290	4.247.168.972	12	3.843.735	4.353.796	1.189.316.583	12	
Totale	21.179.121	25.195.674	19.265.946.338	8.057	25.682.938	29.877.099	4.609.445.978	8.055	

Le capacità fiscali di un Comune non si esauriscono con la quantificazione del tax gap e con una innovativa progettualità di contrasto all'evasione; l'intera procedura diviene infatti infruttuosa se l'accertamento non si conclude con la riscossione.

La Corte dei Conti ha ripetutamente posto attenzione sulle modalità di gestione dei servizi di riscossione, evidenziando l'assoluta autonomia dell'ente, nella scelta più adatta ed efficace tenuto conto della propria organizzazione e della propria struttura tecnica.

Allo stato attuale i Comuni, come abbiamo visto anche in precedenza per le attività di accertamento, possono scegliere tra una delle seguenti opportunità.



A prescindere dalla procedura prescelta, in base alle singole caratteristiche dell'ente, è necessario prendere atto che l'attività di riscossione sta diventando sempre più difficile e più lenta, a causa delle normative intervenute a tutela del debitore e della crisi economica generale che ha imposto forme di rateazioni sempre più lunghe.

Peraltra, negli ultimi anni, la riscossione coattiva ha visto crescere le posizioni di inesigibilità, di fallimento e di insolvenza consolidata, determinando significative svalutazioni e perdite dei crediti tributari iscritti nei bilanci comunali.

La mancata riscossione dei tributi rende inefficace qualunque attività di contrasto all'evasione di un ente locale, eliminando la necessaria azione di equità e privilegiando coloro che, con furbizia e metodo, scommettono sull'inefficienza del sistema di recupero coattivo dell'elusione e dell'evasione fiscale.

La riscossione coattiva tramite ruolo fornisce dati allarmanti, con percentuali di

riscossione modeste rispetto alle somme affidate dai comuni e iscritte nei residui attivi dei bilanci comunali.

Il quadro generale è ulteriormente aggravato dalle difficoltà derivanti dal contesto economico generale ma, anche e soprattutto, da una riforma della riscossione coattiva che continua ad essere rinviata nel tempo, di proroga in proroga a Equitalia, senza un progetto chiaro e definito nel tempo.

In questo quadro generale, è necessario attivare procedure innovative che, poste in essere prima dell'invio del ruolo a Equitalia, tendano a migliorare il dato degli incassi spontanei e a contrarre il valore del ruolo coattivo stesso.

Il progetto interessa l'area entrate dell'ente – entrate di natura tributaria – ICI, IMU, TASI, TASSA RIFIUTI, ma è anche utilizzabile per le entrate di natura extratributaria - contravvenzioni stradali, servizi a domanda individuale, proventi patrimoniali, tariffe e canoni.

Pensiamo ad uno strumento altamente qualificato ed efficace che si pone l'obiettivo di recuperare risorse in una fase precedente alla riscossione coattiva, utilizzando una metodologia innovativa che va ad identificare la posizione del singolo soggetto debitore in funzione delle principali capacità patrimoniali e dei redditi dichiarati, al fine di rendere più efficaci le azioni di sollecito e di intimazione del pagamento.

Il programma deve predisporre l'elaborazione e la stampa di un secondo sollecito o di un atto d'intimazione di pagamento, specificatamente personalizzato, con la finalità di richiedere il versamento rateizzato direttamente al Comune, prima del possibile intervento coattivo dell'agente di riscossione.

L'atto di sollecito o d'intimazione, da notificare tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dovrebbe avere la finalità di informare preventivamente il contribuente del fatto che Equitalia o l'agente della riscossione, sarà incaricato del recupero del credito tributario, con possibilità di porre in essere azioni cautelari nei confronti dei beni del soggetto, specificamente richiamati nella comunicazione.

Il contribuente viene informato, con l'atto di cui sopra, che Equitalia o l'agente della riscossione potrà porre in essere azioni esecutive nei confronti della sua autovettura (modello/targa), dei suoi immobili (foglio/mappale/particella), dei suoi redditi da lavoro (cud), dei suoi crediti aziendali (bilanci), dei suoi depositi bancari (agenzia di addebito F24), tutto questo in base alle caratteristiche del contribuente e alle informazioni desumibili da banche dati pubbliche.

La comunicazione nel preavvertire l'azione coattiva, sui beni richiamati nella lettera, suggerisce al contribuente di evitare i disagi e i costi derivanti dalle azioni esecutive, invitandolo a presentare all'ufficio tributi una richiesta di rateazione precompilata, inoltrata dal Comune in allegato all'atto di sollecito.

La procedura potrebbe incrementare, almeno in parte, la riscossione diretta dell'ente, favorendo un rapporto diretto con i contribuenti e riducendo i carichi dei ruoli trasferiti a Equitalia, limitandoli a quelle posizioni che non hanno generato alcuna riscossione, nonostante la fase di pre-coattivo.

La procedura deve generare un rapporto di riscossione più bonario e disponibile con i contribuenti, evitando ulteriori spese e interessi a carico del cittadino ed eliminando anche la polemica, spesso strumentale, dell'avvio delle procedure coattive, senza alcun preavviso da parte del Comune.


I VANTAGGI PER L'ENTE DELLA PROCEDURA DI PRE COATTIVO
1. miglioramento dei rapporti con i cittadini attraverso una procedura precedente alle fasi coattive;
2. riduzione del numero delle posizioni che saranno iscritte a ruolo, con conseguente riduzione delle procedure esecutive;
3. valorizzazione dello strumento della rateazione per consentire pagamenti più comodi al cittadino, senza quindi generare i successivi oneri derivanti dalla stessa riscossione coattiva;
4. miglioramento dei propri flussi finanziari;
5. conoscenza specifica dei propri residui attivi con possibilità di ridurne l'ammontare in tempi piùceleri.

La riscossione pre coattiva si pone l'obiettivo di collocarsi all'interno delle due fasi di riscossione tradizionalmente gestite dai programmi informatici: l'incasso spontaneo degli avvisi di accertamento e l'incasso coattivo degli avvisi non pagati dai contribuenti nei termini di scadenza ordinari.

La forte riduzione delle riscossioni coattive, tramite ruolo o mediante l'atto d'ingiunzione previsto dal regio decreto n. 639 del 1910, impone la necessità di attivare nuove procedure intermedie, tentando una riscossione pre coattiva che riduca i costi e migliori i flussi finanziari, nell'interesse del Comune e del contribuente.

Peraltro, il decreto legislativo n. 159 del 24 settembre 2015, ha modificato gli oneri di riscossione e di esecuzione a carico dei contribuenti per le attività poste in essere dall'agente di riscossione, riducendo i costi percentuali sulla fase coattiva e introducendone di nuovi sulla riscossione spontanea degli avvisi bonari.

ONERI DI RISCOSSIONE E DI ESECUZIONE



Pertanto, la necessità di mettere ordine alla normativa, riformandone i contenuti e perfezionando il processo di riforma originariamente avviata con la nascita di Riscossione Spa, poi divenuta Equitalia Spa, è una delle priorità del Governo anche in base alla delega fiscale approvata dal Parlamento.

Il Governo è infatti delegato ad adottare decreti legislativi relativi alla revisione del sistema fiscale, tra cui la riscossione dei tributi locali, in base alla legge n. 23 dell'11 marzo 2014.

A tale proposito la Camera dei Deputati ha evidenziato la necessità di intervenire con una riforma che renda più efficace l'atto d'ingiunzione alle nuove esigenze degli enti locali, che semplifichi le procedure per le somme di modesta entità, che rafforzi i requisiti e

le garanzie delle società di riscossione per l'iscrizione all'albo, che rafforzi le competenze interne per una migliore organizzazione della riscossione coattiva diretta.

In materia di riordino della riscossione delle entrate locali, l'articolo 10 della legge n. 23 del 2014, delega fiscale, prevede:

Art. 10, ... "c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di:

- 1) *assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;*
- 2) *prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonei ad assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria;*
- 3) *assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione, anche online, dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilità con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro;*
- 4) *prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione;*
- 5) *definire, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri tributi, nonché di accertamento e recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le*

- strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalità e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;*
- 6) *assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione;*
- 7) *prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;*
- 8) *prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi”.*

Alla data attuale, il Governo ha dato seguito alle delega fiscale soltanto parzialmente, con emanazione di tre decreti legislativi attinenti al sanzionamento, al contenzioso e alla riorganizzazione di alcune fasi della riscossione tramite Equitalia.

In materia di riscossione dei tributi locali, non sono invece stati emanati decreti legislativi e pertanto, a distanza di quasi due anni dall'approvazione della delega fiscale, nulla è mutato confermando uno stato d'incertezza sul piano normativo e programmatico.

CAPITOLO 5

PROGRAMMAZIONE E TEMPISTICA DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

L'attività di accertamento, come abbiamo illustrato nei due capitoli precedenti, è probabilmente l'unica opportunità credibile che consenta di garantire entrate certe ai Comuni, senza ridurre i servizi erogati ed evitando di aumentare le tariffe dei servizi a domanda individuale o della stessa TARI.

E' inoltre evidente che il legislatore, nel bloccare l'utilizzo in aumento della leva fiscale per l'anno 2016, non esclude la possibilità di ridurre le aliquote fissate ai fini IMU e TASI, ma per farlo è indispensabile finanziare le agevolazioni fiscali con il recupero del gettito evaso.

La programmazione dell'attività di contrasto all'evasione fiscale è quindi fondamentale e può essere elaborata con diverse soluzioni operative; la più ricorrente e tradizionale può essere sintetizzata in una forma che possiamo definire "passiva", limitandosi cioè ad operare per forza d'inerzia, sul quinto anno precedente oggetto di prescrizione.

Questo tipo d'impostazione è quindi caratterizzata da controlli fiscali che, nel corso del 2016, si focalizzano sulle violazioni tributarie commesse dai contribuenti nel corso dell'anno 2011.

Ricordiamo infatti che la notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno in cui l'imposta doveva essere versata o la dichiarazione doveva essere presentata.

È un modello, seppure ancora utilizzato da un numero rilevante di Comuni, tempestivo dal punto di vista formale ma obsoleto dal punto di vista sostanziale, superato per tutti gli svantaggi operativi che genera, inevitabilmente, sulla fase conclusiva della riscossione.

E' palese che richiedere somme non versate, soprattutto a società e ad operatori economici sottoposti agli effetti della crisi economica a distanza di cinque anni, rischia di ridurre la percentuale di successo nella fase di riscossione a causa di intervenute casistiche di potenziale irreperibilità, inesigibilità, attivazione di procedure concorsuali o situazioni di insolvenza ormai consolidate.

La successiva iscrizione a ruolo coattivo degli avvisi di accertamento non incassati spontaneamente, non produce alcuna tipologia di effetto reale sui futuri flussi finanziari, poiché l'azione esecutiva è attivata, a sua volta, con ulteriori anni di ritardo rispetto all'originario anno di tassazione.

Così operando, abbiamo un'estensione temporale enorme tra il momento in cui è commessa la violazione e il momento dell'azione esecutiva finalizzata all'eventuale riscossione.

Peraltro, anche in presenza di riscossione rateale degli importi degli accertamen-

ti iscritti a ruolo, la normativa nazionale consente di dilazionare le somme fino a 72 rate o addirittura fino a 120 rate mensili, producendo così un arco temporale insostenibile, tra il momento della violazione e il saldo definitivo della posizione tributaria.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IN FORMA PASSIVA CON EMISSIONE ACCERTAMENTI DELLA SOLA ANNUALITÀ IN PRESCRIZIONE



Programmazione temporale

Altra impostazione, che è quella che tendiamo a suggerire nella presente pubblicazione, è invece una programmazione che possiamo definire “attiva” da parte dell’ente locale, finalizzata a intraprendere nel medio periodo controlli da eseguire sulle violazioni tributarie commesse non oltre i due anni precedenti.

Il passaggio a questa impostazione innovativa, funzionale anche al miglioramento della capacità di riscossione, generalmente prevede un periodo transitorio di almeno tre anni; la fase transitoria riveste carattere di straordinarietà proprio perché nel triennio l’ufficio darà avvio a una crescita dell’innovazione tecnologica, a un innalzamento del livello qualitativo dei controlli e a un processo formativo che elevi il livello professionale delle risorse umane e tecniche impiegate in questo specifico settore.

L’evoluzione da una forma passiva ad una attiva richiede soprattutto una strategia fortemente condivisa dalla componente politica e dalla struttura dell’ufficio tributi, orientando le scelte organizzative verso un progetto che tenda ad individuare processi tesi alla risoluzione strutturale della banca dati degli oggetti, al miglioramento della professionalità delle risorse impiegate, a un approccio, dunque, “problem solving”.

La fase transitoria straordinaria sarà un periodo caratterizzato da investimenti materiali nella tecnologia, e da investimenti immateriali nella formazione del personale degli uffici tributi; l’unione di tali elementi consentirà di consolidare un percorso che, a regime, produrrà inestimabili vantaggi strutturali per l’ente stesso, in termini di

equità, di allargamento delle base imponibili, di crescita della riscossione volontaria e coattiva, con opportunità di incremento del gettito generale e riduzione della pressione fiscale individuale.

Gli interventi fondamentali di cui sopra dovranno generare un ambiente operativo altamente flessibile, dove i mutamenti normativi e procedurali non rappresenteranno più un ostacolo nel perseguitamento dell'obiettivo; gli investimenti materiali e immateriali saranno, inoltre, totalmente autofinanziati dal recupero dell'evasione.

Questo percorso di crescita e di razionalizzazione può essere attivato, quindi, soltanto con investimenti in tecnologie innovative e in professionalità interne, nel convincimento che la crescita qualitativa degli uffici tributi produca automatica crescita della conoscenza del territorio, indispensabile per assumere anche scelte tributarie in materia di fiscalità immobiliare, e aumento delle percentuali medie delle riscossioni.

La progettualità in forma attiva è, oggi, indispensabile per rimuovere criticità che stanno adesso assumendo i connotati di preoccupazione negli enti locali, in particolare nel settore della riscossione; è infatti palese che riducendo l'arco temporale tra la violazione e l'accertamento della stessa, si riducono i rischi di inesigibilità.

Passare da una fase di controllo passiva ad una strutturata attività di accertamento attiva, non è banale e soprattutto non si realizza in un solo esercizio finanziario.


L'esperienza che abbiamo utilizzato nel realizzare questa crescita professionale all'interno dei Comuni che hanno raccolto questa sfida consente di prevedere una gradualità da sviluppare in un triennio, accertando in ogni anno due annualità.

Questa fase straordinaria, così come rappresentata nel grafico seguente, impone una accelerata organizzativa, ma, nello stesso tempo, crea basi solide nel medio e lungo periodo, per una corretta gestione di accertamento e una puntuale attività ordinaria.

Questa attività straordinaria genera infatti benefici immediati anche sul gettito ordinario stimato in sede di bilancio preventivo, in quanto la riduzione dei tempi dei controlli spinge i contribuenti individuati e accertati per annualità precedenti a regolarizzare spontaneamente il versamento dell'ultimo anno, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste dal ravvedimento operoso, nonché al rispetto delle scadenze tributarie dell'anno in corso.

Di seguito, in maniera schematica, rappresenteremo la fase transitoria "straordinaria", ribadendo che le indicazioni catalogate rappresentino casi operativi che ciascun ente avrà la possibilità di modificare e articolare secondo le proprie specificità e le proprie scelte.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO FASE STRAORDINARIA



I tempi di attivazione di una fase straordinaria sono indispensabili per conseguire l'obiettivo, nel rispetto di una programmazione che arrivi alla verifica almeno del secondo anno precedente all'anno in cui vengono eseguiti i controlli.

L'avvio della fase straordinaria deve inoltre essere coordinata con scadenze e adempimenti derivanti dalla nuova contabilità degli enti locali, al fine di ottenere, già dal primo anno della sua realizzazione, i primi benefici in termini di flussi finanziari.


L'importanza del rispetto del principio della competenza finanziaria rafforzata, induce l'ente a programmare tempestivamente l'attività, allo scopo di procedere con la notifica degli avvisi di accertamento entro la metà del mese di ottobre di ogni anno, determinando quindi il termine di scadenza degli avvisi entro il 31 dicembre.

Riuscire a rispettare questo cronoprogramma è possibile soltanto se gli enti interessati a questo percorso di contrasto all'evasione aderiscono all'idea progettuale già in fase di redazione del bilancio preventivo, evitando di rinviare le scelte nel secondo semestre, con il rischio di aumentare i margini di errore nella fase di costruzione della banca dati degli oggetti immobiliari e nella notifica degli avvisi di accertamento.

Superata la fase straordinaria dei controlli dei tre bienni sopra richiamati, l'ente si porrà l'obiettivo di arrivare al 2019 con un ufficio tributi che opererà in forma attiva e tempestiva, programmando l'accertamento delle violazioni tributarie commesse nel secondo anno precedente e quindi nel 2017.

Questa impostazione proseguirà poi negli anni successivi e diverrà una progettualità che tenderà a normalizzarsi divenendo standard e ripetuta.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IN FORMA ATTIVA



Una volta raggiunto lo scopo, questo standard qualitativo comporterà anche maggiore capacità di previsione del gettito tributario, a prescindere dalle variazioni normative che interverranno con le prossime leggi di stabilità sulla fiscalità immobiliare.

Appare evidente infatti che la banca dati degli oggetti immobiliari, aggiornata e bonificata a distanza di due anni, assume significato operativo anche in termini di software gestionale, per acquisire dati catastali e informazioni fiscali utili, rispetto alla stima del gettito IMU e TASI da iscrivere nel bilancio preventivo annuale e triennale.

Programmazione tributaria

La programmazione temporale appena illustrata, che consente il passaggio da una forma “passiva” a una “attiva”, è sicuramente indispensabile, ma non rappresenta l’unico elemento da focalizzare per ottimizzare l’attività di accertamento e addivenire ad un modello stabile, affidabile e garantista dei risultati nel medio lungo periodo.

La creazione di un ambiente molto flessibile, accennato in precedenza, ci consente di arricchirlo di contenuti e di strumenti informatici in grado di controllare simultaneamente imposte diverse, come l’ICI, l’IMU, la TASI, la tassa rifiuti.

La riduzione temporale tra il momento della violazione e il controllo non è l’unico target di questo modello innovativo.

Pensiamo ad esempio ai principali elementi che occorrono in fase di accertamento e che determinano le basi imponibili della tassazione locale:

- rendita catastale per l’ICI;
- rendita catastale per l’IMU;
- rendita catastale per la TASI;
- superficie catastale per la TARSU, TARES e TARI.

I tributi citati sono diversi; alcuni si sostituiscono negli anni e altri si sovrappongono, ma le informazioni indispensabili che occorrono ai fini di un controllo, senza dettagliare alcune e specifiche basi imponibili, sono rintracciabili, quasi totalmente, in un unico contenitore: il catasto terreni e fabbricati gestito dall’Agenzia delle Entrate.

E' sufficiente analizzare una visura catastale per rilevare che molti dei dati necessari, ai fini dei controlli fiscali immobiliari, sono tecnicamente reperibili. Pensiamo a: identificativi catastali, categorie catastali, rendite catastali con la decorrenza, intestatari, quote e titoli di possesso; inoltre l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, in forma massiva dal 2005 e in visura da fine 2015, anche l'indicazione della superficie catastale utile ai fini del controllo della tassa rifiuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340 della legge n. 311/2004.

La visura, sotto riportata a puro titolo di esempio, è quindi uno strumento di analisi molto importante non soltanto ai fini dei controlli ICI o IMU, ma anche ai fini dei contestuali controlli ai fini TASI e tassa sui rifiuti.



Ufficio Provinciale di Torino - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 27/01/2016

Data: 27/01/2016 - Ora: 1.....

Segue

Visura n.: T167892 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di Provincia di Foglio: 11 Particella: 474
-----------------------------	--

INTESTATI

1 XXXXXXXXXXXX nato a WWWW il 14/01/1940	XXXXXXXXX40A541452*	(1) Proprietà per 1/2
2 YYYYYYYYYYYYYYY nato a WWWWW il 01/03/1948	YYYYYYY48C01L003N*	(1) Proprietà per 1/2

Unità immobiliare dal 09/11/2015

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA		
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		11	474		1		A/3	1	6 vani	Totali: 175 m ² Totale escluse aree scoperte*: 144 m ²	Euro 371,85	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo		LOCALITÀ: SNC piano T;										
Annotazioni		classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)										

Situazione dell'unità immobiliare dal 05/06/2009

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA		
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		11	474		1		A/3	1	6 vani		Euro 371,85	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO DEL 05/06/2009 n. 18322/1/2009 in atti dal 05/06/2009 (protocollo n. SS0165864) VARIAZIONE DI CLASSAMENTO
Indirizzo		LOCALITÀ: VALLE DELL'ERICA SNC piano: T;										
Annotazioni		classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)										

La centralità dei dati catastali rispetto ai controlli consente quindi di allargare la verifica, per il medesimo anno di imposta, a tutte le principali entrate tributarie locali; le nuove tecnologie, unite ad una programmazione flessibile, che si basino sulla banca dati degli oggetti immobiliari, consentiranno di espletare simultaneamente i controlli sulle diverse imposte e tasse in vigore nelle annualità sottoposte a verifica.

Questa programmazione tributaria, collegata alla precedente programmazione temporale, consente anche di evitare possibili prescrizioni dei termini di notifica di avvisi di accertamento per alcune tipologie tributarie, generate dall'impossibilità del personale dell'ufficio tributi di eseguire controlli contestuali.

Talvolta, infatti, i controlli vengono finalizzati all'imposta principale in scadenza, ICI o IMU, tralasciando i controlli ai fini TARSU degli stessi immobili, determinando quindi la prescrizione degli accertamenti della tassa sui rifiuti.

L'innovazione tecnologica, se ritenuta utile e interessante per l'ente locale, può conte-

stualizzare e uniformare il controllo dell'unità immobiliare ai fini dell'imposta patrimoniale e ai fini della tassa sui rifiuti, evitando dispersione di tempo e di risorse aggiuntive.

Il controllo in un unico momento dell'oggetto immobiliare su cui si fonda l'intera tassazione locale renderà possibile verificare la soggettività passiva, in termini di proprietà e di utilizzo, generando controlli e, eventualmente, accertamenti in base alle violazioni rilevate rispetto ai tributi riportati nei successivi prospetti grafici.

ACCERTAMENTI PER TRIBUTI DIVERSI CON LA BANCA DATI DEGLI OGGETTI IMMOBILIAIRI



Quest'approccio, sicuramente aggressivo rispetto all'ordinario contrasto dell'evasione fiscale, che a una prima lettura potrebbe apparire anche molto ambizioso, è oggettivamente fattibile e già conseguito in alcune realtà territoriali.

Il perseguitamento dell'obiettivo della programmazione temporale, individuato nel ridurre i tempi operativi tra il momento della violazione e il momento dell'accertamento, unito al perseguitamento dell'obiettivo della programmazione tributaria, consistente nel razionalizzare i controlli su più entrate, formano, di fatto, il modello innovativo altamente flessibile per l'attività di accertamento.

L'applicazione del modello offre numerosi vantaggi facilmente individuabili:

- A) maggiore facilità nel controllo dell'oggetto e del soggetto, perché le informazioni degli uffici della pubblica amministrazione sono più aggiornate e facilmente reperibili rispetto ad un controllo relativo al quinto anno precedente, con un numero di atti da controllare sicuramente maggiore, quali compravendite, successioni, atti di donazione, costituzione di usufrutto, diritti di abitazioni, etc...;
- B) maggiore facilità di perfezionamento della notificazione, con minori rischi di casi di irreperibilità, soggetto trasferito, operatori economici con attività cessata, situazioni fallimentari, concorsuali, etc...;
- C) razionalizzazione e semplificazione delle attività di accertamento;
- D) maggiore successo in fase di riscossione degli avvisi di accertamento, con riduzione di rischi di insolvenza e riduzione dei tempi di incasso, miglioramento dei flussi finanziari per l'ente locale;

- E) maggiore efficacia nella successiva fase di riscossione coattiva, perché riducendosi l'arco temporale tra il momento della violazione e il momento dell'avvio delle procedure esecutive, le soggettività passive hanno minore probabilità di entrare in una sfera contributiva diversa dall'originaria, quale fallimento, cessazione, liquidazione, cause legali, separazioni, successione con pluralità di eredi, etc...;
- F) eliminazione del programma gestionale dell'IMU e della TASI, in quanto un applicativo altamente flessibile che consenta la verifica del periodo antecedente o del secondo periodo precedente all'anno in corso, tende a sostituire il tradizionale programma di gestione ordinaria del tributo. Aggiornare un applicativo, oggi, con il solo inserimento dei versamenti in autoliquidazione e delle denunce, non trova alcuna logica tributaria. I dati – versamenti e denunce – saranno, infatti, utilizzati unicamente in fase di controllo e di accertamento, con estrazione massiva.

Programmazione e flessibilità.

I due aspetti appena analizzati, evidenziano strategie standardizzate su enti locali con caratteristiche equivalenti, ma come abbiamo ripetutamente evidenziato nella presente pubblicazione, ogni realtà territoriale ha caratteristiche particolari, esigenze di bilancio diverse, tipologie immobiliari diversificate e caratterizzanti.

E' quindi sempre opportuno, dopo avere verificato inizialmente il tax gap del singolo ente locale e avere elaborato una progettualità strategica, temporale e tributaria, di contrasto all'evasione, caratterizzare la focalizzazione su alcuni tempi specifici che possono essere di particolare interesse del singolo Comune.

Gli 8.003 Comuni italiani hanno infatti particolarità e differenziazioni molto evidenti: vi sono città grandi e Comuni con meno di mille abitanti, vi sono Comuni costieri con alta presenza di seconde case e comuni stanziali posti nelle zone montane, vi sono enti di piccole dimensioni ma con una vasta presenza industriale, Comuni dormitori in prossimità dei capoluoghi e città universitarie con alta presenza studentesca, vi sono realtà territoriali con strumenti urbanistici recenti in pieno sviluppo e Comuni che hanno sempre un vecchio piano di fabbricazione ormai esaurito nelle sue potenzialità edificatorie.

Ogni ente locale conosce molto bene il proprio territorio e l'ufficio tributi, nell'attivare processi di innovazione tecnologica e professionale, ha la capacità di finalizzare al meglio i propri controlli, rafforzando le verifiche sulle principali fattispecie di evasione percepibili sul territorio comunale, senza ovviamente tralasciare i casi di elusione.

Nella nostra esperienza, tra i tanti Comuni che negli anni, hanno investito in progetti di efficace contrasto all'evasione con criteri innovativi e con una specifica caratterizzazione, ne abbiamo individuati soltanto alcuni, nonostante siano tuttora molte le esperienze di eccellenza che potrebbero essere richiamate e valorizzate.

Di seguito riportiamo quindi alcune esperienze maturate in tre Comuni che, nell'ambito della propria attività di accertamento, hanno attivato forme di programmazione e di organiz-

zazione diversificate, ponendo tuttavia particolare attenzione: nel primo caso alla programmazione temporale, nel secondo caso alla verifica condivisa con il contribuente e nel terzo caso al controllo di una specifica base imponibile di particolare interesse territoriale e patrimoniale.

Si tratta quindi di tre realtà pratiche di Comuni di piccola e di media dimensione, i cui risultati potrebbero risultare interessanti per i lettori che sono particolarmente attenti ai dati statistici e ai potenziali risultati in termini di gettito e di bonifica delle banche dati immobiliari.

1° CASO - COMUNE DI CIRCA 30.000 ABITANTI

L'ente locale in questione è in Sardegna, è un Comune tendenzialmente stanziale caratterizzato da un numero di residenti pari a circa 30.000.

L'ente ha attivato tra gennaio e marzo 2015 la fase transitoria e straordinaria sugli accertamenti ICI e IMU; l'ufficio ha terminato, infatti, le verifiche ICI e, contestualmente, ha avviato la verifica IMU per le annualità 2012, 2013 e 2014.

Tale verifica ha interessato 18.654 oggetti immobiliari e circa 29.000 singole posizioni tributarie; nel dettaglio riportiamo gli oggetti immobiliari presenti sul territorio che sono stati materia del controllo:

Categoria	Descrizione	Numero immobili	Rendita
A02	Abitazione di tipo civile	2847	1988158,54
A03	Abitazioni di tipo economico	3335	1361767,48
A04	Abitazioni di tipo popolari	5897	1677231,62
A05	Abitazioni di tipo ultrapopolare	1049	169525,37
A06	Abitazione di tipo rurale	489	27211,53
A07	Abitazione in villini	438	580245,89
A10	Uffici e studi privati	306	389395,61
B01	Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	22	107710,41
B02	Case di cura e ospedali senza fine di lucro	8	122463,77
B04	Uffici Pubblici	29	110742,84
B05	Scuole e laboratori scientifici	54	224321,27
C01	Negozi e Botteghe	1149	1135574,75
C02	Magazzini e locali di Deposito	1337	219124
C03	Laboratori per arti e mestieri	215	74667,48


Categoria	Descrizione	Numero immobili	Rendita
C04	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)	16	12275,52
C06	Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	1047	96868,97
D01	Opifici	123	115895,15
D02	Alberghi e pensioni (con fine di lucro)	4	103158,5
D03	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)	5	96109,87
D05	Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	5	36557,62
D06	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)	5	28386
D07	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	64	785605,6
D08	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	101	947689,8
D10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole	70	134822,23
E01	Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei	6	20264,62
E03	Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche	22	79391,48
E07	Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti	6	8856,04
E09	Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E	5	3498

L'avvio di questa programmazione entro il mese di marzo ha consentito di notificare gli atti di accertamento nei mesi di agosto, settembre e ottobre e l'iniziativa ha prodotto i seguenti risultati:

- n. oggetti immobiliari controllati → 18.654
- atti notificati → 3.206
- accertamento divenuto definitivo → 2.652.860,00 euro
- valore atto medio → 827,47 euro

Durante l'anno in corso, l'ente in questione proseguirà la programmazione con il controllo IMU 2015, TASI 2014 e TASI 2015, avviando dunque anche la programmazione tributaria.

L'ufficio tributi, grazie alle competenze acquisite e all'alto livello professionale raggiunto dal personale addetto, ha preventivato una fase straordinaria di 24 mesi e non triennale, raggiungerà l'obiettivo a marzo 2017 e manterrà un controllo costante rispetto all'anno precedente di una annualità IMU e una annualità TASI, nel seguente modo:



2° CASO - COMUNE DI CIRCA 8.000 ABITANTI

Nell'ambito della presente analisi, evidenziamo che la fase straordinaria è riconducibile alla contrazione delle annualità da sottoporre a verifica rispetto all'anno in cui si è manifestata la violazione, ma la stessa può essere orientata anche su altre direttive.

È il caso di quegli enti che prediligono specifiche regole operative, ad esempio, programmazione e organizzazione interne, indirizzate all'ottimizzazione del rapporto con il contribuente, riduzione significativa dell'esercizio dell'autotutela e ricorso agli strumenti deflattivi del contenzioso tributario evitando, il più possibile, l'accesso alle commissioni tributarie.

Questa regola colloca un ufficio tributi particolarmente attento ai dettami dello statuto dei diritti del contribuente, legge n. 212/2000, nel rispetto dei tempi di prescrizione degli avvisi di accertamento.

E' evidente che la scrupolosità e l'accuratezza da dedicare a quest'aspetto, spesso, non collimano con la riduzione del periodo tra il momento della violazione e quello dell'accertamento, anche se dobbiamo rilevare che i due fattori non sono assolutamente in contrasto.

Ottimale sarebbe una programmazione che tenga conto dei due elementi: tempi e modalità operative.

Di seguito riportiamo un nuovo caso concreto, con numeri e statistiche derivanti dalle attività poste in essere nel corso del 2015. Il Comune in questione è in Toscana, ed è un Comune caratterizzato da strutture alberghiere importanti e da un numero di residenti pari a 8.000 abitanti.

Gli oggetti immobiliari che sono stati materia di controllo da parte dell'ufficio tributi per l'anno 2010 sono complessivamente 9.886; nel dettaglio riportiamo i fabbricati iscritti presso l'Agenzia delle Entrate al 1° gennaio 2010:

Categoria	Descrizione	Numero immobili	Rendita
A01	Abitazione di tipo signorile	2	8831,41
A02	Abitazione di tipo civile	3226	2094133,4
A03	Abitazioni di tipo economico	613	228598,26
A04	Abitazioni di tipo popolari	438	137053,69
A05	Abitazioni di tipo ultrapopolare	58	9226
A07	Abitazione in villini	98	171465,75
A08	Abitazione in villa	11	50335,18
A10	Uffici e studi privati	108	130273,69
B01	Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	4	6475,91
B02	Case di cura e ospedali senza fine di lucro	1	30548,14
B04	Uffici Pubblici	3	13819,1
B05	Scuole e laboratori scientifici	6	24802,47
B07	Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto	17	26500,89
C01	Negozi e Botteghe	604	792469,56
C02	Magazzini e locali di Deposito	1069	152887,42
C03	Laboratori per arti e mestieri	77	48016,04
C04	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)	3	6217,22
C06	Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	3032	354396,32
C07	Tettoie chiuse od aperte	33	2960,14
D01	Opifici	102	112177
D02	Alberghi e pensioni (con fine di lucro)	220	3360241,45
D03	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)	9	101106,59
D04	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)	4	12580,09
D05	Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	12	88885,93
D06	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)	5	70981,99

Categoria	Descrizione	Numero immobili	Rendita
D07	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	25	455370,47
D08	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	11	74762,06
D10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole	59	187258,44
E01	Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei	1	21783
E03	Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche	19	42328,81
E06	Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale	1	30
E07	Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti	4	64453,85
E08	Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i columbari, i sepolcri e le tombe di famiglia	1	495
E09	Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E	10	29484,32

L'ufficio tributi, una volta ultimato un controllo interno di primo livello, ha eseguito su tutte le posizioni che erano anomale sotto il profilo tributario, l'attività propedeutica all'accertamento.

Ha realizzato, infatti, un'attività di pre-accertamento, invitando i soggetti interessati a partecipare attivamente al perfezionamento della propria posizione, con l'invio di un versamento se mancante in banca dati dell'ente, con il chiarimento sugli immobili, con l'aggiornamento della situazione catastale ove necessaria, etc...

In questo modo sono stati rimossi, fin dall'origine, i possibili errori e l'attività di front office e di back office si è dunque concretizzata precedentemente all'inoltro degli avvisi. La conflittualità con il cittadino si è ridotta notevolmente e l'attività di accertamento, ICI annualità 2010, ha prodotto i seguenti risultati:

- n. oggetti immobiliari controllati → 9.886
- atti notificati → 299
- accertamento divenuto definitivo → 264.100,00 euro
- valore atto medio → 883,28 euro

Il dato meritevole di apprezzamento rispetto alla modalità operativa sopra descritta è relativo all'esercizio di autotutela, risultata praticamente nulla in termini di annullamenti ed entro i limiti del 5% nel caso degli atti di rettifica.

La validità del progetto è quindi caratterizzata da una preventiva ed efficace attività di pre accertamento realizzata con precisione e competenza da parte dell'ufficio tributi, quasi a spiegare e a condividere con il contribuente la fase della corretta elaborazione dell'avviso di accertamento.

ACCERTAMENTO ICI ANNO 2010 ESERCIZIO DI AUTOTUTELA D.M. 37/1997		
ANNULLAMENTI	n. 02 provvedimenti	0,67% sul totale degli atti notificati
RETTIFICHE	n. 14 provvedimenti	4,68% sul totale degli atti notificati

Il numero dei ricorsi presentati è stato pari a zero.

3° CASO - COMUNE CON CIRCA 5.000 ABITANTI

Individuiamo, infine, in specifiche basi imponibili un ultimo aspetto all'interno di fasi gestionali straordinarie.

Sempre nel rispetto dei tempi di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sempre nell'ottica di ridurre gli spazi temporali tra il rilievo della violazione e il momento dell'accertamento, si inseriscono alcuni enti che, per caratteristiche territoriali, pongono attenzioni specifiche a determinate casistiche tributarie.

Vi sono, per citare alcuni dei diversi aspetti, elementi distintivi che connotano un territorio:

- presenza significativa di aree edificabili;
- presenza significativa di seconde case;
- Comuni prevalentemente turistici con riscontro di residenze fittizie;
- Comuni prevalentemente stanziali,
- presenza significativa di attività produttive,
- presenza di zone portuali o aeroportuali;
- presenza significativa di immobili rurali;
- Comuni con situazioni catastali molto disallineate;
- Comuni a forte espansione residenziale;
- presenza di immobili a destinazione ricettiva e alberghiera.

Controllare tutte le basi imponibili è fondamentale, ma è necessario tralasciare la rigidità dei programmi informatici e delle procedure macchinose, che non riescono a cogliere le reali opportunità del territorio in termini di recupero risorse.

Se prioritario è eseguire una analisi per individuare il tax gap di uno specifico ente è altrettanto essenziale riuscire a interpretare il territorio dove verrà realizzato il recupero evasione, identificando analiticamente basi imponibili su cui focalizzare a pieno le attenzioni e le attività.

Ecco che programmazione e strategia di un progetto a medio - lungo periodo prendono forma e diventano la fase preparatoria dell'intera attività gestionale.

Come ultimo caso reale, riportiamo i dati derivanti dalle attività poste in essere da un ente locale nel corso del 2015; il Comune in questione è in Sardegna, è turistico, con un numero di residenti di circa 5.000 abitanti, che ha individuato nelle aree edificabili la base imponibile sulla quale porre particolare interesse.

Nel caso specifico, l'ente, oltre a procedere con il controllo dei fabbricati e delle altre basi imponibili, ha voluto dedicare una parte delle risorse alla verifica e al controllo delle aree edificabili, trattandosi di immobili presenti sul territorio significativi sotto il profilo del numero e della valutazione commerciale.

L'attività di accertamento, ICI annualità 2010, anche grazie alla serietà e alla correttezza professionale del personale dell'ufficio tributi e degli amministratori locali, ha prodotto i seguenti risultati relativi alle sole aree edificabili:

- n. oggetti immobiliari controllati – aree edificabili - → 1.730
- atti notificati → 335
- accertamento divenuto definitivo → 637.579,00 euro

Il dato meritevole di apprezzamento rispetto alla modalità operativa sopra descritta è relativo al valore medio per avviso:

ACCERTAMENTO ICI ANNO 2010 VALORE MEDIO AVVISO DI ACCERTAMENTO
1.903,22 EURO

Questi dati possono essere utili per analizzare altre realtà con caratteristiche o con obiettivi analoghi, cogliendo spunto da esperienze positive replicabili e migliorabili.

Altrettanto replicabili e migliorabili possono essere considerate alcune collaborazioni che si sono realizzate nel territorio nazionale tra Comuni e Agenzia delle Entrate, nel contrasto all'evasione erariale.

Questa collaborazione presentata dal Ministero competente con grande enfasi in sede di avvio, non ha prodotto i risultati attesi in tutte le regioni, con situazioni molto diverse, ma vale la pena approfondire alcuni passaggi importanti.

Compartecipazione al contrasto dell'evasione tra Comuni e Agenzia delle Entrate

Nello sviluppo dell'analisi del tax gap, della strategia e della programmazione per contrastare il fenomeno dell'evasione della tassazione locale, non potevamo non soffermarci sul

tema della compartecipazione tra Comuni e Agenzia delle Entrate ai fini dell'accertamento dei tributi erariali.

Questa procedura fu introdotta dalla legge delega al Governo in materia di federalismo fiscale - legge n. 42/2009 - e dalla specifica disciplina contenuta nel decreto sul federalismo municipale decreto legislativo n. 23/2011; gli enti locali beneficiano, tra l'altro, di un'elevata quota di compartecipazione al relativo gettito che, per il triennio 2012-2014, raggiunge il 100 per cento degli introiti connessi alle segnalazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 12 bis e 12 quater, del decreto legge n. 138/2011.

A distanza di sei anni è possibile avere dati consolidati, che consentono di monitorare le attività intraprese dagli enti e di verificare l'andamento della partecipazione più o meno dinamica tenuta dagli stessi.

Di seguito riportiamo una tabella con dati forniti dalla Corte dei Conti, attinenti le somme erogate ai Comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale e contributiva (contributo anno 2013 e saldo anno 2012)

REGIONE DI APPARTENENZA	SOMME ASSEGNAME
Piemonte	1.327.577,39
Lombardia	4.798.804,89
Liguria	1.247.359,14
Veneto	588.473,26
Friuli Venezia Giulia	34.404,23
Emilia Romagna	6.962.170,15
Marche	420.913,86
Toscana	1.821.931,47
Umbria	203.932,06
Lazio	45.192,61
Abruzzo	163.202,59
Molise	1.387,94
Campania	52.563,07
Puglia	21.165,00
Basilicata	480,00
Calabria	79.339,74
Sicilia	265,00
Sardegna	122.433,09
Totale	17.891.595,49

Fonte: Corte dei Conti - Comunicato del 28 ottobre 2014 relativo al provvedimento reso dal Ministero dell'Interno in data 22 ottobre 2014

I suddetti dati sono stati recentemente aggiornati e illustrati nell'ultima assemblea dell'Anci; in quell'occasione sono stati evidenziati i Comuni, aggregati per regione, più virtuosi in termini di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Tali aggiornamenti rilevano che i migliori risultati in termini di incassi si registrano nei Comuni di queste quattro regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Liguria che, complessivamente, si ripartiscono il 79,9% delle somme totali attribuite dall’Agenzia delle Entrate.

Riguardo invece al numero di segnalazioni rilevate nel 2015, notiamo che la maggiore efficienza si registra nei Comuni dell’Emilia Romagna, della Lombardia, del Piemonte e della Toscana che, complessivamente, hanno fornito segnalazioni qualificate nella misura del 69,5% rispetto al totale.

Ciò nonostante, la stessa Corte dei Conti, a sezioni riunite in sede di controllo, ha presentato il 18 febbraio 2015 alla commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria i dati dell’indagine conoscitiva rispetto all’anagrafe tributaria, nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economico finanziaria e rispetto alla potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale, sull’impiego e coordinamento degli strumenti informatici e telematici per la riduzione dell’evasione fiscale e controllo della spesa pubblica.

Durante l’audizione, la stessa Corte dei Conti, pur riconoscendo il valore portante della norma e le finalità perseguitate non può che mostrare la modesta incidenza dei risultati ottenuti.

La Corte dei Conti rileva, infatti, che devono essere formulate alcune considerazioni in ordine alla cooperazione che i Comuni forniscono all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’accertamento dei tributi erariali, secondo le previsioni di cui alla legge delega al Governo in materia di federalismo fiscale (legge n. 42/2009) e alla specifica disciplina contenuta nel decreto sul federalismo municipale (decreto legislativo n. 23/2011).

Al riguardo è rilevato che non può che ripetersi come “*i risultati di detta attività siano di scarsa significatività*” e che le segnalazioni riguardano quasi esclusivamente la componente immobiliare.

La Corte dei Conti, in effetti, lo aveva già evidenziato in occasione della relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali – oggetto della deliberazione n. 29/2014 della sezione delle autonomie – “*in tal senso depongono le somme assegnate ai comuni a titolo di contributo per gli anni 2012 (saldo) e 2013 (contributo) rese note dal Ministero dell’Interno – Direzione per la Finanza Locale, per l’importo complessivo di 17,9 milioni di euro circa*”.

Tali dati restituiscono, invero, la rappresentazione di un fenomeno che, pur in crescita rispetto agli anni precedenti, continua ad essere “*alquanto circoscritto in valori assoluti e fortemente concentrato sul piano territoriale*” (cfr. deliberazione n. 6/AUD/2012) e, comunque, assolutamente incongruo rispetto alle finalità perseguitate.

La Corte prosegue rilevando “*In questa prospettiva se, per un verso, non possono disconoscersi l’importanza dell’apparato, non solo normativo, predisposto e le potenzialità dello stesso a declinarsi in obiettivi concreti e verificabili – così come comprovato dai positivi risultati conseguiti da alcuni comuni (in particolare dell’Emilia-Romagna e di altre regioni prevalentemente del Nord Italia) – e, per altro verso, innegabile l’esigenza di rimuovere ostacoli di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, per un più capillare raggiungimento degli obiet-*


tivi perseguiti dal legislatore e un uniforme sviluppo dell'attività di contrasto all'evasione fiscale su tutto il territorio nazionale”.

Appare manifesto che, seppure vi sia un totale incentivo destinato agli enti per questa attività, le segnalazioni qualificate utilizzate dall’Agenzia delle Entrate riguardano, per la quasi totalità, gli immobili e che solamente nei Comuni di quattro regioni sono state erogate circa l’80% delle somme complessive derivanti dalla partecipazione al contrasto dell’evasione sui tributi erariali; in otto regioni si registrano somme complessivamente erogate ai Comuni inferiori a 100.000,00 euro relativamente al contributo saldo anno 2013 e contributo per l’intero 2013.

Nei Comuni di cinque regioni, Veneto, Marche, Umbria, Abruzzo e Sardegna, il contributo complessivo, per ciascuna, è stato inferiore a 500.000,00 euro.

A seguito pertanto delle indicazioni della Corte dei Conti, andiamo ad analizzare i dati dell’esperienza dei Comuni dell’Emilia Romagna aggiornati alla data del 31.12.2014; tali dati sono stati resi noti a giugno 2015.

Di seguito riportiamo il numero delle segnalazioni complessive dei Comuni, suddivise in funzione della classificazione tematica consentita dalla normativa, evidenziando che circa la metà, 47%, derivano da elementi anomali rilevati sul patrimonio immobiliare.



Il quadro di sintesi mostra invece informazioni sul numero degli accertamenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate a seguito delle segnalazioni qualificate; solamente nel 19,40% dei casi, la segnalazione si trasforma in atto impositivo, percentuale che scende al 17,46% se si rapporta con gli atti di accertamento divenuti definitivi.

Per l’Agenzia delle Entrate degli ambiti provinciali dell’Emilia Romagna e di altre

regioni, l'attività che vede partecipi i Comuni, si traduce in una maggiore imposta accertata di 88.399.531,00 euro, ma riscossa senza ricorso alla fase coattiva solamente 29.659.227,00 euro.

QUADRO DI SINTESI

Accertamenti realizzati 5.255 - atti definiti 4.729

(accertamenti realizzati nel 2014 n. 1011; accertamenti definiti nel 2014 n. 1.291)

Maggiore Imposta Accertata € 88.399.531

(di cui € 17.841.553 nel 2014)

Maggiori somme riscosse dall'Agenzia € 29.659.227

(di cui € 7.582.411 nel 2014)

Importi iscritti a ruolo € 56.411.043

Di particolare interesse risultano anche i dati contenuti nella tabella che segue; vengono, infatti, rilevati i dati relativi alle riscossioni dei 29.659.227,00 euro suddividendo i flussi per tipologia di segnalazione: mentre la segnalazione preminente è quella sui patrimoni immobiliari, 47% del totale, l'incasso da accertamento che deriva da questa catalogazione si traduce in 4.031.405,00 euro corrispondente al 14% sul totale dell'incassato.

L'ambito che produce le maggiori entrate è quello derivante da segnalazioni nel settore urbanistica e territorio, pari a 14.957.065,00 euro, corrispondenti al 50% sul totale dell'incassato; le segnalazioni qualificate di questo ambito corrispondono invece all'11% del totale delle segnalazioni.

Queste cifre, lette congiuntamente, testimoniano che gli enti locali sono in grado, prevalentemente, di inviare indicazioni sugli immobili, su cui evidentemente hanno una conoscenza più capillare essendo le proprie entrate basate su di essi.

Tuttavia, la maggiore parte delle segnalazioni non si trasforma in avvisi di accertamento per l'Agenzia delle Entrate e di conseguenza in riscossioni.

Riscosso dall'Agenzia per ambito

Totale segnalazioni 29.659.227



- Ambito beni indicanti capacità contributiva € 8.173.910 - 28%
- Ambito urbanistica e territorio € 14.957.065 - 50%
- Ambito proprietà edilizie e patrimonio immobiliare € 4.031.405 - 14%
- Ambito commercio e professioni € 2.115.478 - 7%
- Ambito residenze fiscali all'estero € 381.370 - 1%

Infine, segnaliamo un ulteriore dato che ci consente di comprendere meglio le argomentazioni della Corte dei Conti: le somme incassate dai Comuni dell'Emilia Romagna, rispetto al totale incassato dal resto dei Comuni italiani, rappresenta il circa il 39%.

Somme incassate dai Comuni dell'Emilia Romagna nel 2014

confronto con totale nazionale

Totale nazione: € 17.893.848



- Totale Emilia Romagna € 6.962.170,16 - 38,91%
- Totale Altre regioni € 10.931.677,84 - 61,09%

Questo numero, sintetico ma esaustivo per formulare alcune riflessioni, fa emergere con chiarezza che l'attività di compartecipazione, tra Comuni e Agenzia delle Entrate, nel

contrastò dell'evasione dei tributi erariali si è sviluppata a macchia di leopardo, con una forte concentrazione di risultati racchiusi in pochi ambiti territoriali.

Inoltre, la forte dispersione delle segnalazioni rispetto a quanto effettivamente utilizzato dall'Agenzia delle Entrate nei propri atti impositivi, denota un'espressiva diversità di rilevanza delle informazioni.

Questi due elementi dovrebbero essere sufficienti per sensibilizzare il legislatore a formulare un quadro normativo più idoneo a riformare e consolidare un'attività volta al contrasto dell'evasione fiscale, che sia maggiormente fruibile e accessibile per gli enti locali e maggiormente incisiva per l'Agenzia delle Entrate.

CAPITOLO 6

CONCLUSIONI

I temi affrontati in questa pubblicazione sono molteplici e ogni singolo capitolo avrebbe avuto necessità di un testo di approfondimento specifico; non è detto che, in futuro, si possa anche pensare a singoli testi pratici e operativi, sui temi della gestione, del contenzioso, del tax gap, dell'attività di accertamento e della riscossione, ma è difficile separare questi argomenti l'uno dall'altro.

La gestione di un ufficio entrate di un Comune è caratterizzata da componenti diverse delle suddette tematiche, tra loro strettamente correlate e consequenziali; è pertanto preferibile, a nostro avviso, che si tenda ad evitare una parcellizzazione delle competenze all'interno dell'ufficio, favorendo una formazione e una conoscenza ampia e flessibile delle diverse fasi.

La conoscenza delle norme e delle procedure della gestione sono indispensabili nell'attività di accertamento, così come la consapevolezza dell'utilizzo degli istituti deflattivi del contenzioso, è indispensabile per una efficace attività di front office con i contribuenti.

La conoscenza delle molteplici particolarità applicative, dalla tassazione degli immobili degli enti non commerciali a quella degli immobili strumentali all'attività agricola, è condizione fondamentale per motivare puntualmente la notifica di un avviso di accertamento per tali fattispecie imponibili.

Conoscere le percentuali medie di riscossione diretta e coattiva degli avvisi di accertamento è indispensabile per quantificare la corretta determinazione del fondo svalutazione crediti e programmare una prudente gestione dei flussi finanziari.

Le norme e le interpretazioni tendono a crescere, generando una grande quantità di informazioni e articoli sui media, talvolta apprezzabili nei toni e nei contenuti, altre volte caratterizzati da pressappochismo e superficialità.

Le nuove tecnologie telematiche e i più famosi motori di ricerca, consentono a chiunque, in pochi secondi, di accedere a enormi quantità di informazioni su qualunque tema anche relativo ai tributi locali.

La difficoltà non è più reperire informazioni su IMU, TASI o TARI, ma riuscire a selezionare le informazioni corrette e approfondite, da quelle errate e confusionarie.

La velocità di ricerca dei dati e la loro utilizzazione da parte del responsabile dell'ufficio tributi, senza una verifica accurata delle norme e delle procedure può indurre in errore l'ente, con potenziali effetti sull'intera fase dei controlli.

Un altro argomento molto importante nella gestione dell'ufficio tributi e nella selezione delle informazioni attiene all'utilizzo di libri, articoli o relazioni, per i quali è opportuno rilevare la competenza dell'autore e la contestualizzazione dell'intervento editoriale, perché i due aspetti influenzano la validità del contenuto.

Le numerose variazioni normative e interpretative richiamate nel precedente capitolo 4, rendono superati interventi e pubblicazioni specifiche elaborati soltanto alcuni mesi prima, nonostante, al momento della loro stesura, fossero di alto rilievo tecnico.

L'incertezza e il dubbio che attanagliano ognuno di noi quando apriamo un libro sui tributi locali che abbiamo in ufficio, non può che riferirsi alla preoccupazione che non sia aggiornato e che quindi sia divenuto inaffidabile per alcune parti perché non più in vigore.

Questo dubbio, legittimo, si moltiplica nel momento in cui accediamo ai motori di ricerca, in quanto oltre all'incertezza dei contenuti, si somma la mancata conoscenza degli autori.

I libri sui tributi locali, compresa questa pubblicazione, invecchiano presto e quindi prima del loro utilizzo è sempre necessario verificare la data di stampa per comprendere fino a quando sono aggiornati e tenere conto delle novità intervenute dopo tale data.

La migliore soluzione per curare “l'invecchiamento dei libri sui tributi locali” è garantire la partecipazione programmata alle attività formative che le associazioni degli enti locali o specifiche società di formazione specializzate organizzano sull'intero territorio nazionale.

Partecipare, domandare, confrontarsi con il relatore e con i colleghi presenti è la migliore forma d'investimento sulla propria persona e sull'ufficio dell'ente, per governare consapevolmente la nuova fiscalità locale.

Il fulcro centrale di questa pubblicazione è il concetto d'innovazione, coniugato in ogni sua forma tributaria, cercando di favorire il dibattito e l'attenzione anche critica sulle nuove sfide generate dal rilancio del federalismo fiscale.

Un rilancio che può essere motivato e sostenuto, soltanto in presenza di scelte politiche e amministrative locali, capaci di garantire un salto di qualità nell'utilizzo della tecnologia e nell'investimento nelle qualità umane e professionali del personale degli enti locali.

In assenza di questa accelerazione qualitativa e organizzativa interna agli uffici tributari, non funzionale all'aumento del numero dei dipendenti ma alla qualità delle risorse utilizzate, le nuove scelte centraliste troveranno ampi margini di consenso, con graduale esaurimento dei principi ispiratori del federalismo fiscale.

Il federalismo non può essere percepito dai contribuenti, come semplice trasferimento della pressione fiscale nazionale a livello locale; l'apprezzamento verso un fisco territoriale può essere apprezzato soltanto se viene considerato dai cittadini: più equo, più semplice, più controllabile, più efficace nei controlli, più rispettoso dei diritti, più credibile nel rispetto dei doveri.

Negli ultimi venti anni, il percorso di graduale riduzione dei trasferimenti statali compensato con entrate tributarie locali non è stato coordinato a livello comunicativo tra i diversi livelli istituzionali. In molti casi i Governi hanno preferito presentare ai propri cittadini elettori, una realtà più attraente dal punto di vista del consenso, mostrando riduzioni della tassazione nazionale e incrementi della fiscalità locale, individuando nei Sindaci i responsabili di una finanza allegra.

La realtà è molto diversa e sarebbe sufficiente approfondire i dati della pubblica amministrazione nel suo complesso, per comprendere quanto diverso sia stato l'apporto

costruttivo degli enti locali al rispetto del patto di stabilità e alla riduzione della spesa e dell'indebitamento, in proporzione al marginale contributo dell'apparato ministeriale.

Nell'epoca della velocità della comunicazione e dei social media, il concetto di approfondimento è noioso e dispersivo, è molto più efficace "l'intervento spot", veloce, divertente e immediatamente comunicativo, e poco importa, a molti, se il contenuto è veritiero o supportato da dati oggettivi.

La presente pubblicazione si pone l'obiettivo di riportare la discussione tributaria sui contenuti, sull'approfondimento, sull'analisi delle caratteristiche territoriali e sulle valutazioni oggettive, al fine di assumere scelte strategiche di gestione, adeguate e capaci di soddisfare le esigenze amministrative di un ente locale.

Tralasciando la polemica fiscale tra i due diversi livelli istituzionali, ogni Comune deve fare, in autonomia, una puntuale analisi della propria capacità fiscale, evitando la generalizzazione e la semplificazione.

L'attenzione al contrasto all'evasione e il miglioramento delle percentuali di riscossione coattiva sono le due fasi su cui focalizzare l'attenzione nei piani esecutivi di gestione di ogni ufficio tributi, cercando, come illustrato nel terzo e nel quarto capitolo, di crescere in termini qualitativi e quantitativi, grazie all'innovazione tecnologica e all'approfondimento normativo.

L'alternativa tipica di incrementare il numero dei dipendenti dell'ufficio e mantenere per abitudine il vecchio gestionale, seppure superato, è una strategia non soltanto in contrasto con l'impossibilità ad assumere di molti enti, ma anche di retrospettiva perché l'innovazione tecnologica consente controlli massivi molto più veloci dei controlli individuali.

Entrando nel merito della prima fase, è necessario assumere decisioni strategiche di quantificazione preventiva dell'evasione presente, al fine di generare una razionale e tempestiva attività di verifica.

In primo luogo, come illustrato nel capitolo precedente, è necessario attivare un progetto triennale straordinario, che riduca i tempi dei controlli da cinque a due anni, favorendo la rapidità delle verifiche, l'aggiornamento in tempi più rapidi delle banche dati e la crescita della capacità di riscossione.

Un progetto triennale, autofinanziato dal recupero dell'evasione, che introduca nuova tecnologia informatica flessibile adattabile alle realtà territoriali, e un nuovo processo formativo ad ampio raggio del personale, con l'obiettivo di alzare il livello qualitativo e quantitativo dei controlli.

Quando si programma una crescita dell'innovazione tecnologica e l'innalzamento del livello dei controlli, non ci si riferisce soltanto all'IMU e alla maggiore tempestività dei controlli ridotti a due anni, ma anche alla possibilità di procedere con accertamenti d'imposte diverse, sullo stesso immobile e per lo stesso anno.

La flessibilità di un programma informatico innovativo deve elaborare una banca dati degli oggetti che, simultaneamente, consenta di verificare il corretto versamento eseguito sull'immobile, ai fini IMU, TASI e TARI.

Il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione della base imponibile, è collocato nella stessa visura catastale e la sua completa lettura informatica può generare l'accertamento utilizzando la rendita catastale per le imposte patrimoniali, e il valore non inferiore all'80% della superficie catastale ai fini della tassa sui rifiuti.

La lettura completa della visura consente un'attività di accertamento simultanea che raggiunge risultati superiori in termini di recupero di gettito e risparmi sui costi derivanti dall'economia di scala.

Queste strategie sono compatibili con le attuali strutture degli uffici tributi italiani, seppure sotto dimensionati in termini di risorse umane e strumentazione tecnica.

Investire nel recupero dell'evasione, peraltro autofinanziandone il costo con le nuove entrate, è l'unica vera possibilità di rilancio del federalismo fiscale.

Alcuni Comuni, pur riconoscendo la validità dell'investimento, non sempre riescono a pensare ad una strategia di medio e lungo periodo, a causa di oggettive difficoltà quotidiane derivanti dagli attuali disequilibri di bilancio.

Per questi enti, in maggiore difficoltà finanziaria, può divenire utile un intervento della Regione che non eroghi contributi a fondo perduto, spesso parcellizzati in tanti piccoli rivoli improduttivi, ma che si faccia promotrice di un fondo di rotazione autofinanziato dal recupero dell'evasione.

Pensiamo all'ipotesi di una struttura regionale che eroghi ai Comuni interessati una anticipazione finalizzata a processi certificati di innovazione tributaria, con quantificazione preventiva del tax gap, da restituire con i primi incassi del recupero dell'evasione locale.

La Regione potrebbe generare così un forte stimolo alla crescita delle capacità tecnologiche e professionali degli uffici tributi dei Comuni, consentendo loro di accedere alle migliori esperienze e professionalità nel settore, secondo le autonome valutazioni degli enti, a condizione che sia raggiunto l'obiettivo di recupero fissato dal tax gap.

Volendo semplificare al massimo il concetto, possiamo prendere in esame gli ottanta Comuni campione, analizzati con il progetto Tosca, nel precedente capitolo 3.

La quantificazione complessiva del tax gap è superiore ai sessanta milioni di euro per IMU 2012 e si riferisce soltanto al 28% dei Comuni toscani e al 40% della popolazione residente.

Volendo quantificare a forfait un costo annuo di cinquantamila euro per ente, per un progetto innovativo di recupero evasione IMU, con le caratteristiche sopra richiamate, da realizzarsi internamente ad ogni ufficio tributi, è abbastanza semplice capire quanto margine di crescita vi possa essere nella pubblica amministrazione.

Un fondo di rotazione regionale stanziato nella misura di quattro milioni, da restituire con i primi incassi derivanti dal recupero dell'evasione, potrebbe generare maggiori accertamenti nei Comuni di un valore quindici volte superiore, senza costi aggiuntivi per gli enti e per la Regione.

E' un esempio semplificato e sintetizzato all'estremo, ma utile a comprendere su alcuni casi concreti, i margini potenziali che si evidenziano dallo studio approfondito delle realtà territoriali e del tax gap.

La prima fase è fondamentale, però si materializza in risultati concreti soltanto trasformando gli accertamenti in riscossioni.

La seconda fase su cui è necessario focalizzare l'attenzione riguarda la possibilità di ridurre il numero di pratiche trasferite alla tradizionale riscossione coattiva, tramite ruolo o atto d'ingiunzione.

Le percentuali di riscossione coattiva, a prescindere dallo strumento utilizzato e dalle diverse opportunità operative richiamate nel quarto capitolo, sono sensibilmente diminuite negli ultimi anni, per motivi normativi ed economici facilmente intuibili.

La necessità di operare una fase di riscossione pre coattiva, internamente all'ufficio tributi, da attivare prima dell'invio a coattivo dell'elenco degli accertamenti non riscossi spontaneamente, è una priorità che riteniamo indispensabile.

Le percentuali medie di riscossione spontanee degli avvisi di accertamento sono molto diversificate per ambiti territoriali e per valori e non vi sono statistiche certificate sulle reali entrate finanziarie degli enti.

Non avendo dati oggettivi, possiamo limitarci a una stima derivante dalla nostra esperienza nella materia, assolutamente priva di valore statistico: mediamente gli incassi spontanei degli avvisi di accertamento da noi analizzati, si collocano intorno al 40%, la restante parte soggetta a pre coattivo può consentire di riscuotere un ulteriore 30%, mentre per la parte iscritta a ruolo coattivo, gli incassi sono molto lunghi e marginali.

In assenza di attività pre coattiva, i ruoli crescono e le percentuali di riscossione scendono nei numeri e si allungano nei tempi, in quanto le modalità di rateazione applicabili al debito tributario non attengono più a quelli fissati dal Comune, ma a quelli stabiliti dal legislatore nazionale fino a settantadue rate o addirittura fino a centoventi rate mensili.

Tempistiche molto ampie e forse adeguate a debiti tributari erariali e previdenziali molto elevati, ma assolutamente antieconomici e privi di buon senso, nel caso dei tributi locali che, nella grande maggioranza, hanno accertamenti con valori medi inferiori ai mille euro.

Peraltro le possibilità di riscossione del singolo debito tributario comunale, attraverso una gestione diretta del pre coattivo, sono più ampie rispetto all'azione coattiva di Equitalia, caratterizzata dalla sommatoria dei debiti tributari locali ed erariali del singolo contribuente.

La consapevolezza che l'iscrizione a ruolo genera queste difficoltà nei tempi e nelle percentuali di riscossione, impone una riflessione agli enti locali, che non sia condizionata da una scelta d'impulso, ma sia invece ragionata e valutata in base alle reali esigenze.

A nostro avviso, la priorità è tendere a ridurre le posizioni trasferite alla fase coattiva, a prescindere dal soggetto giuridico e dallo strumento normativo utilizzato, investendo nella tecnologia e nella formazione del personale interno all'ente, con l'obiettivo di favorire e valorizzare lo strumento della riscossione diretta rateizzata delle pratiche pre coattive.

E' una strada da perseguiere perché può portare benefici nei flussi finanziari del Comune e ridurre i costi per i contribuenti, evitando loro l'aggravio d'interessi e degli oneri di competenza dell'agente di riscossione.

Questi strumenti informatici flessibili, collegati alle banche dati in dotazione alla pubblica amministrazione sono capaci di accelerare l'attività di controllo e di riscossione, migliorando gli attuali standard qualitativi.

L'innovazione tecnologica legata alla conoscenza scientifica e alla professionalità degli addetti non produce nuova occupazione nei Comuni, ma genera minori costi e maggiori entrate.

E' una sfida complessa e articolata, che può appassionare chi amministra e dirige i settori entrate degli enti locali, con la volontà di governare l'innovazione da protagonisti e non di vivere passivamente una prassi consolidata che si alimenta per la sola forza d'inerzia.

LEGGI, DECRETI E RICHIAMI DI PRASSI

FINO AL 1° FEBBRAIO 2016

- **Legge del 28/12/2015 n. 208 – commi di interesse per gli Enti Locali**
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 30/12/2015 n. 302 - Suppl. Ordinario n. 70
- **Decreto Legislativo del 24/09/2015 n. 156**
Misure per la revisione della disciplina degli interPELLI e del contenZioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 07/10/2015 n. 233 - Suppl. Ordinario n. 55
- **Decreto Legislativo del 24/09/2015 n. 158**
Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 07/10/2015 n. 233 - Suppl. Ordinario n. 55
- **Decreto Legislativo del 24/09/2015 n. 159**
Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 07/10/2015 n. 233 - Suppl. Ordinario n. 55
- **Decreto Legge del 24/01/2015 n. 4**
Misure urgenti in materia di esenzione IMU.
Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 24/01/2015 n. 19
Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 34.
- **Decreto Legge del 16/12/2014 n. 185**
Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario.
N.d.r.: Per la mancata conversione vedasi il comunicato del Ministero della giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2015 n. 38, il quale, inoltre, avvisa che “a decorrere dal 29 dicembre 2014 (rectius: 30 dicembre 2014) , le disposizioni del presente decreto-legge sono state recepite dall’art. 1, commi da 692 a 697 (rectius: commi da 692 a 700), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015),

pubblicata nel supplemento ordinario n. 99/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014”.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16/12/2014 n. 291

- **Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/11/2014**

Determinazione a conguaglio del contributo compensativo spettante ai comuni a seguito dell'abolizione della seconda rata dell' IMU 2013.

Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 21/11/2014 n. 271 - Suppl. Ordinario n. 88

- **Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/09/2014**

Proroga del termine di presentazione della dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29/09/2014 n. 226

- **Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04/08/2014**

Modalità di trasmissione telematica della dichiarazione IMU, TASI, ENC, ai sensi del comma 719 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 11/08/2014 n. 185

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/07/2014

Trasmissione, da parte dei comuni, dei dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai fini della compensazione del minor gettito IMU.

Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 01/08/2014 n. 177

- **Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/06/2014**

Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 04/07/2014 n. 153

- **Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/06/2014**

Importo da erogare, a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai Comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014, ai sensi del comma 688, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 17/06/2014 n. 138 - Suppl. Ordinario n. 45

- **Decreto Legge del 09/06/2014 n. 88**

Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014.
(N.d.r.: Per la mancata conversione vedasi il comunicato del Ministero della giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2014 n. 185)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 10/06/2014 n. 132
Legge di conversione n. 88 del 09/06/2014

- **Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/05/2014**

Approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28/05/2014 n. 122

- **Decreto Legge del 28/03/2014 n. 47**

Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

Articolo 9 bis - IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28/05/2014 n. 73

Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80.

- **Decreto Legge del 06/03/2014 n. 16**

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6/03/2014 n. 54

Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68.

- **Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2014**

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2014.

Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 24/02/2014 n. 45

- **Decreto Legge del 30/11/2013 n. 133**

Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30/11/2013 n. 281

Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 29/01/2014 n. 5.

- **Decreto Legge del 31/08/2013 n. 102**

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 31/08/2013 n. 204 Suppl. Ordinario n. 66

Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124.

- **Decreto Legge del 21/05/2013 n. 54**

Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di ri-finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/05/2013 n. 117

Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 18/07/2013 n. 85.

- **Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/04/2013**

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2013.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26/04/2013 n. 97

- **Decreto dell'Economia e delle Finanze del 23/11/2012**

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente concernente il versamento dell'imposta municipale propria (IMU).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30/11/2012 n. 280

- **Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/10/2012**

Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e delle relative istruzioni.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 05/11/2012 n. 258

- **Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05/04/2012**

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2012.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 11/04/2012 n. 85

- **Decreto Legge del 06/12/2011 n. 201**

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

In vigore dal 01/01/2016 - Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

- **Decreto legislativo del 14/03/2011 n. 23**

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23/03/2011 n. 67

Richiami di Prassi - Circolari e Risoluzioni emanate in materia di IMU e TASI

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05/11/2015 n. 10/DF

Imposta Municipale Propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI). ulteriori chiarimenti in merito all'esenzione dall'IMU e all'applicazione della tasi per i pensionati iscritti all'AIRE proprietari di più immobili in Italia.

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05/11/2015 n. 9/DF

Imposta Municipale Propria (IMU). natura di impresa costruttrice delle cooperative edilizie di abitazione. applicazione del regime di esenzione dall'IMU.

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05/10/2015 n. 8/DF

Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Immobili utilizzati da enti non commerciali per l'attività previdenziale. Casse edili. Quesito.

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/07/2015 n. 7/DF

Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Immobili utilizzati da enti non commerciali per l'attività di ricerca scientifica.

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/06/2015 n. 2/DF

Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Problematiche concernenti gli obblighi dichiarativi.

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/06/2015 n. 6/DF

Art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero. Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI).

Risoluzione Ministero delle Finanze del 25/03/2015 n. 3/DF

Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Modello di dichiarazione. Applicazione delle disposizioni concernenti l'approvazione del modello di dichiarazione relativo all'imposta municipale propria.

Risoluzione Ministero Finanze del 03/02/2015 n. 2/DF

IMU - Esenzione per i terreni agricoli - D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 – Quesito.

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/07/2014 n. 2/DF

Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) - D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio

2014, n. 68 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille.

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/06/2014 n. 1/DF

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Imposta municipale propria (IMU) - Inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo - Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Circolare Agenzia delle Entrate del 14/05/2014 n. 10/E

Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata.
Fiscalità degli immobili - Deducibilità IMU sugli immobili strumentali - IMU versata tardivamente.

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 24/04/2014 n. 45/E

Ridenominazione dei codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 24/04/2014 n. 46/E

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili TASI – articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 24/04/2014 n. 47/E

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili TASI, e ridenominazione dei codici tributo “365E”, “368E”, “366E”, “367E”, “369E” e “370E” per il versamento della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 18/04/2014 n. 41/E

Tassazione dei redditi dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali è dovuta la cd “mini IMU” per l’anno 2013.

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11/12/2013 n. 11/DF

Esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per il cd “magazzino” delle imprese edili. Quesito.

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/07/2013 n. 8/DF

Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare. Quesito.

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 04/07/2013 n. 44/E

Rapporti tra l'IMU e le imposte sui redditi - Deducibilità contributi ai consorzi obbligatori - Articolo 10, comma 1, lett. a), del TUIR.

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05/06/2013 n. 7/DF

Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall'art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. 8 aprile 2013, n. 35. Quesiti in materia di pagamento dell'imposta relativa all'anno 2013 per gli enti di cui alla lett. i), comma 1, art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/05/2013 n. 2/DF

Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall'art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, in corso di conversione. Quesiti in materia di pagamento della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2013.

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 21/05/2013 n. 33/E

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24" e "F24 EP", dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - articolo 1, comma 380, lettere f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/04/2013 n. 1/DF

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Imposta municipale propria (IMU) – Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'art. 10 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35.

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28/03/2013 n. 6/DF

IMU - Termine di presentazione della dichiarazione IMU concernente i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Quesito.

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28/03/2013 n. 5/DF

IMU – Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell'imposta e di assegnazione della casa coniugale.

Circolare Agenzia delle Entrate del 11/03/2013 n. 5/E

Rapporti tra IMU e le imposte sui redditi – Chiarimenti.

Risoluzione Ministero Economia e delle Finanze del 04/03/2013 n. 3/DF

Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali. Art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Art. 7 del Regolamento 19 novembre 2012, n. 200. Adeguamento dello statuto e dell'atto costitutivo.

Risoluzione Ministero Economia e delle Finanze del 04/03/2013 n. 4/DF

Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali. Art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Immobili concessi in comodato.

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2013 n. 2/DF

IMU - Obbligo di presentazione dichiarazione per i coltivatori e gli imprenditori agricoli iscritti all'IAP.

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11/01/2013 n. 1/DF

IMU - Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti con commerciali.

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/12/2012 n. 2/DF

IMU - Problematiche relative ai rimborsi e ai conguagli di somme versate al Comune o allo Stato. Quesito.

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/12/2012 n. 1/DF

IMU - Problematiche relative al Regolamento 19 novembre 2012 n. 200.

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 06/07/2012 n. 73/E

Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione delle norme che disciplinano l'Imposta Municipale propria (IMU).

Circolare Ministero dell'Economia e Finanze del 18/05/2012 n. 3/DF

IMU. Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214. Chiarimenti.

LEGGE DEL 28/12/2015 N. 208
COMMI DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 30/12/2015 n. 302 - Suppl. Ordinario n. 70

ARTICOLO 1 COMMA 10 IN VIGORE DAL 01/01/2016

10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole da: «, nonchè l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;

- b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:

- «a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

- c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

- d) il comma 8-bis è abrogato;

- e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

ARTICOLO 1 COMMA 11 IN VIGORE DAL 01/01/2016

11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso.

ARTICOLO 1 COMMA 12 IN VIGORE DAL 01/01/2016

12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo

d’imposta 2014, anche all’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

ARTICOLO 1 COMMA 13 IN VIGORE DAL 01/01/2016

13. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

ARTICOLO 1 COMMA 14 IN VIGORE DAL 01/01/2016

14. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono

- modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;
- d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;
- e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

ARTICOLO 1 COMMA 15 IN VIGORE DAL 01/01/2016

15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

ARTICOLO 1 COMMA 16 IN VIGORE DAL 01/01/2016

16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:

«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».

ARTICOLO 1 COMMA 17 IN VIGORE DAL 01/01/2016

17. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere

dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.767,45 milioni di euro» e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.949,1 milioni di euro annui»;

- b) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione»;
- c) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»;
- d) al comma 380-ter, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) può essere variata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

- e) al comma 380-quater:
 - 1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018»;
 - 2) le parole: «approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento» sono sostituite dalle

seguenti: «approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»;

3) le parole: «l'anno 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»;

f) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:

«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune:

- a) della Regione siciliana e della regione Sardegna è determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015;
- b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater è determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015.

380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune, e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune».

ARTICOLO 1 COMMA 18 IN VIGORE DAL 01/01/2016

18. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per

banno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»;

b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

ARTICOLO 1 COMMA 19 IN VIGORE DAL 01/01/2016

9. Per le medesime finalità di cui al comma 17, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di partecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.

ARTICOLO 1 COMMA 20 IN VIGORE DAL 01/01/2016

20. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

ARTICOLO 1 COMMA 21 IN VIGORE DAL 01/01/2016

21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli im-

mobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

ARTICOLO 1 COMMA 22 IN VIGORE DAL 01/01/2016

22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

ARTICOLO 1 COMMA 23 IN VIGORE DAL 01/01/2016

23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

ARTICOLO 1 COMMA 24 IN VIGORE DAL 01/01/2016

24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle Entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

ARTICOLO 1 COMMA 25 IN VIGORE DAL 01/01/2016

25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.

ARTICOLO 1 COMMA 26 IN VIGORE DAL 01/01/2016

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza

con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonchè la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi riconfinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predisposto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il disposto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

ARTICOLO 1 COMMA 27 IN VIGORE DAL 01/01/2016

27. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»;
- b) al comma 653, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018».

ARTICOLO 1 COMMA 28 IN VIGORE DAL 01/01/2016

28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

ARTICOLO 1 COMMA 49 IN VIGORE DAL 01/01/2016

49. Il termine di cui all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio.

ARTICOLO 1 COMMA 53 IN VIGORE DAL 01/01/2016

53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

ARTICOLO 1 COMMA 54 IN VIGORE DAL 01/01/2016

54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

ARTICOLO 1 COMMA 457 IN VIGORE DAL 01/01/2016

457. Al comma 436 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015 e 2016».

ARTICOLO 1 COMMA 708 IN VIGORE DAL 01/01/2016

708. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014.

DECRETO LEGISLATIVO DEL 24/09/2015 N. 156

Misure per la revisione della disciplina degli interPELLI e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 07/10/2015 n. 233 - Suppl. Ordinario n. 55

TITOLO I REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERPELLI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

Visti in particolare, l'articolo 6, comma 6, e l'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della predetta legge n. 23 del 2014, con i quali il Governo è delegato ad introdurre disposizioni per la revisione della disciplina degli interPELLI e del contenzioso tributario;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, per i profili di carattere finanziario, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2015;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Articolo 1 Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente

1. L'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Diritto di interpello). - 1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

- a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrono condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
- b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espresamente previsti;
- c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze

previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonchè in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.».

Articolo 2

Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Articolo 3

Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione precedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione precedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Articolo 4 **Istruttoria dell'interpello**

1. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, per gli interpelli di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

2. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

Articolo 5 **Inammissibilità delle istanze**

- 1.** Le istanze di cui all'articolo 2 sono inammissibili se:
- a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 3, comma 1;
 - b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e della procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
- f) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 6

Coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso

1. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.

2. Se è stata fornita risposta alle istanze di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al di fuori dei casi di cui all'articolo 5, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo è preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di intervento.

Articolo 7 **Modifiche e abrogazioni**

1. L'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

«Art. 113 (Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari).

1. Gli enti creditizi possono optare per la non applicazione del regime di cui all'articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262.

2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata quando sussistono:

a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalità ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, che l'operatività di quest'ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;

b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da più enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficoltà.

3. L'opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della società di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista dall'articolo 115 fino all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra.

4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.

5. Gli enti creditizi possono interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
6. L'ente creditizio che non intende applicare il regime di cui all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.».

2. All'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato può continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la società o ente controllante può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente»;
- b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La società o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi».

3. All'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la lettera d-bis) è abrogata;
- b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la società controllante accede al regime previsto dalla presente sezione; la medesima società controllante può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione.»;
- c) al comma 5, la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere». Al medesimo è aggiunto, in fine, il seguente periodo «La società o ente controllante che intende accedere al regime previsto dalla presente sezione ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.».

4. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è sostituito dal seguente: «Ai fini

del presente comma, il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente».

5. All'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente».

6. L'articolo 11, comma 13, e l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.

7. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: «Il contribuente può comunque richiedere un parere all'amministrazione in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente».

8. All'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente può interpellare l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza».

9. Al comma 3 dell'articolo 84, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente».

10. Al comma 7, dell'articolo 172, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente».

11. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto il seguente: «3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente».

12. All'articolo 30 della legge 30 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: «la società interessata può chiedere la disapplicazione delle relati-

- ve disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «la società interessata può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente»;
- b) al comma 4-ter le parole: «in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo»;
- c) il comma 4-quater è sostituito dal seguente: «4-quater. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.».

13. All'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio di cui al presente articolo. Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

14. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, è sostituito con il seguente: «3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. A tal fine il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Resta ferma la possibilità del contribuente di fornire la dimostrazione di cui al primo periodo anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.».

15. Il comma 5 dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 è sostituito dal seguente: «5. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscono fattispecie di abuso del diritto.».

16. Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo le parole: «articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1, lettera a),».

Articolo 8

Disposizioni attuative e regole procedurali

1. Con provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze e indicati gli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e quelli da cui perverranno le risposte, le modalità di comunicazione delle medesime, nonché ogni altra regola concernente la procedura.

2. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dal presente Titolo I in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente Titolo I.

3. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I.

4. Alle istanze di interpello presentate prima dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 1 restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

TITOLO II

REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E INCREMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Articolo 9

Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

- 1) nel comma 1, le parole: «nonchè le sovrimeste e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio», sono sostituite dalle seguenti: «le sovrimeste e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio»;
- 2) nel comma 2, le parole: «relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonchè le controversie» sono soppresse;

b) il comma 1 dell'articolo 4, è sostituito dal seguente: «1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.»;

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Le parti). - 1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.»;

d) all'articolo 11:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.»;

2) il comma 3-bis è soppresso.

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:

- a) gli avvocati;
- b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- c) i consulenti del lavoro;
- d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
- f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
- g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
- h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purchè in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), è tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

- a) gli ingegneri;
- b) gli architetti;
- c) i geometri;
- d) i periti industriali;
- e) i dottori agronomi e forestali;
- f) gli agrotecnici;
- g) i periti agrari.

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.

10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio.»;

f) all'articolo 15:

- 1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
- 2) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile.

2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.

2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia

anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

2-octies. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.»;

g) all'articolo 16:

1) nel comma 1, secondo periodo, le parole: «all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale», sono sostituite dalle seguenti: «agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»;

2) il comma 1-bis è abrogato;

3) nel comma 4, le parole: «L'Ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale», sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»;

h) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Comunicazione e notificazioni per via telematica). - 1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali

la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.
3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.
4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.»;

i) all'articolo 17 il comma 3-bis è abrogato;

l) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione). - 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la media-

zione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.»;

m) all'articolo 18:

- 1) nel comma 2, lettera c) le parole: «del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione» sono soppresse;
- 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
 - a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
 - b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
 - c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.»;
- n) al comma 1, dell'articolo 23, le parole: «L'Ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione», sono sostituite dalle seguenti: «L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
- o) all'articolo 39, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

1-ter. Il processo tributario è altresì sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazio-

nali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.»;

p) all'articolo 44, comma 2, secondo periodo, le parole: «,che costituisce titolo esecutivo» sono soppresse;

q) all'articolo 46:

1) nel comma 2, le parole: «, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge», sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.»;

r) all'articolo 47:

1) nel comma 3, le parole: «con lo stesso decreto, può motivatamente disporre», sono sostituite dalle seguenti: «può disporre con decreto motivato»;

2) nel comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.»;

3) nel comma 5, il periodo da: «di idonea garanzia» a «indicati nel provvedimento.» è sostituito dal seguente: «della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2.»;

4) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.»;

s) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Conciliazione fuori udienza). - 1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.»;

t) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

«Art. 48-bis (Conciliazione in udienza). - 1. Ciascuna parte entro il termine di cui

all'articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Art. 48-ter (Definizione e pagamento delle somme dovute). - 1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»;

u) all'articolo 49, comma 1, le parole: «escluso l'articolo 337» sono sopprese;

v) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

- «Art. 52 (Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello).
1. La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'articolo 4, comma 2.
 2. L'appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.
 3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la pri-

ma camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.»;

z) all'articolo 62:

- 1) nel primo comma, le parole: «comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;
- 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.»;

aa) dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

«Art. 62-bis (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione). - 1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.
6. La commissione non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.»;

bb) all'articolo 63, comma 1, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

cc) all'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le sentenze pronunciate in

- grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.»;
- dd) all'articolo 65 dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente: «3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 52, in quanto compatibili.»;
- ee) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
- «Art. 67-bis (Esecuzione provvisoria). - 1. Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.»;
- ff) all'articolo 68:
- 1) nel comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.» e nell'ultimo periodo del medesimo comma, le parole: «a), b) e c)» sono soppresse;
 - 2) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.»;
- gg) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:
- «Art. 69 (Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente). - 1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.
 3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.
 4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.
 5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ot-

temperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.»;

hh) l'articolo 69-bis è abrogato;

ii) all'articolo 70:

- 1) nel comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la», sono sostituite dalla seguente «La»;
- 2) nel comma 2, le parole: «dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della», sono sostituite dalle seguenti: «a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla»;
- 3) nel comma 4, le parole: «all'ufficio del Ministero delle finanze o all'ente locale obbligato», sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui al comma 2 obbligati»;
- 4) nei commi 5 e 7, le parole: «del Ministero delle finanze o l'ente locale», sono soppresse; inoltre, sempre nel comma 7, al secondo periodo, le parole: «della legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.», sono sostituite dalle seguenti: «del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»;
- 5) dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione in composizione monocratica.».

Articolo 10 **Norme di coordinamento**

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero nonché gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L'autorizzazione può essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attività connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorchè iscritti in un albo professionale, è vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti

le commissioni tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila.».

2. All'articolo 14, comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «comma 5», sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

- 1) nel comma 2, le parole: «dell'articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 52»;
- 2) nel comma 3, le parole: «idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.», sono sostituite dalle seguenti: «la garanzia di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»;
- 3) nel comma 6, le parole: «entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»;

b) all'articolo 22:

- 1) nel comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, il termine è triplicato.»;
- 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la commissione, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.»;
- 3) il comma 5 è soppresso;
- 4) nel comma 6, le parole: «idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.», sono sostituite dalle seguenti: «la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»;
- 5) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia:
 - a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione;
 - b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente

della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca;

- c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.».

Articolo 11

Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalità di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina.
- 1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.»;
- b) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Con provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso.
- 1-bis. I presidenti delle commissioni tributarie assegnano il ricorso ad una delle sezioni tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali.»;
- c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche;»;
- d) all'articolo 8, comma 1:

- 1) nella lettera h), dopo la parola: «partiti» aggiungere le seguenti: «o movimenti»;
 - 2) nella lettera i), le parole: «esercitano la consulenza tributaria,» sono sostituite dalle seguenti: «direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attività di consulenza tributaria,»;
- e) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «I componenti delle commissioni tributarie» sono inserite le seguenti: «immessi per la prima volta nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 40, della legge 12 novembre 2011, n. 183,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni altro caso alla nomina dei componenti di commissione tributaria si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
- f) all'articolo 11 è aggiunto infine il seguente comma: «5-bis. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.»;
- g) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

Art. 15 (Vigilanza e sanzioni disciplinari). - 1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7.

3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.

4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
- d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della Commissione tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
- e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro giudice;
- f) l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
- g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

- h) la scarsa laboriosità, se abituale;
- i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
- l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
- m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.

5. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per:

- a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
- b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
- d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.

6. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave.

7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.»;

h) all'articolo 21:

- 1) nel comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.»;
- 2) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: «2. Il Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza, ed è costituito da un presidente di Commissione tributaria, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresì, i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
- 2-bis. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima delle elezioni mediante compilazione della apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato è pre-

sentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in Commissioni diverse da quella di appartenenza.

2-ter. Nessuno può presentare più di un candidato né essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.

2-quater. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 20. Lo stesso Ufficio verifica, altresì, il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a tutti i componenti delle Commissioni tributarie. Detto elenco è altresì affisso, a cura dei Presidenti di commissione, presso ciascuna Commissione tributaria.

2-quinquies. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni tributarie provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive commissioni almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli Uffici elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento.

2-sexies. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 22, comma 4, si dà atto nel processo verbale.

2-septies. Con regolamento del Consiglio di Presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.»;

i) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Votazioni). - 1. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede della commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale.
 3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si deve dare atto nel processo verbale delle operazioni.
 4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonchè su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.
 5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.»;
- l) all'articolo 23:
- 1) nel comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
 - 2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, il Presidente in carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.
- 3-ter. Il Consiglio di Presidenza scade al termine del quadriennio e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.»;
- m) all'articolo 24, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;»;
- n) all'articolo 29, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.».
2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria adotta il regolamento di cui al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO III **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORMA FINANZIARIA**

Articolo 12 **Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1, lettere ee), gg) e hh) che entrano in vigore dal 1° giugno 2016, nonchè di quella prevista dal comma 5 che entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2. Fino all'approvazione dei decreti previsti dagli articoli 12, comma 4, e 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall'articolo 10 del presente decreto, restano applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12 e 69.

3. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall'articolo 10 del presente decreto, si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 11 agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si tiene conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i procedimenti giurisdizionali pendenti al 31 dicembre 2014 dinanzi alla cessata Commissione tributaria centrale proseguono innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio.

Articolo 13 **Disposizione finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera gg), valutati in 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e 86,8 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 2015

DECRETO LEGISLATIVO DEL 24/09/2015 N. 158

Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 07/10/2015 n. 233 - Suppl. Ordinario n. 55

TITOLO I REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE TRIBUTARIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, che delega il Governo a procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti e alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

Visti i pareri delle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei deputati del 5 agosto 2015, delle Commissioni riunite 2^a Giustizia e 6^a Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 5 agosto 2015 e della V Commissione bilancio tesoro e programmazione della Camera dei deputati del 5 agosto 2015;

Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 settembre 2015;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Articolo 1 Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), dopo le parole: “valore aggiunto”, sono aggiunte le seguenti: “e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta”;
- b) alla lettera c), dopo le parole: “enti o persone fisiche” sono aggiunte le seguenti: “o di sostituto d’imposta, nei casi previsti dalla legge”;
- c) alla lettera f), dopo le parole: “scadenza nel relativo termine;” sono aggiunte le seguenti: “non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;”;
- d) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g-bis) per “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fintiziamente interposti; g-ter) per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omisive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.».

Articolo 2

Modifica dell’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la parola: “annuali” è soppressa.

Articolo 3

Modifica dell’articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. L’articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). - 1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fintizi o crediti e ritenute fintizi, quando, congiuntamente:

- a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fintizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore

a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.».

Articolo 4

Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione infedele

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), la parola: "cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centocinquantamila";
- b) al comma 1, lettera b), le parole: "euro due milioni", sono sostituite dalle seguenti: "euro tre milioni";
- c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).";
- d) la parola: "fittizi", ovunque presente, è sostituita dalla seguente: "inesistenti".

Articolo 5

Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omessa dichiarazione

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: “1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.”;
- b) al comma 2, le parole: “dal comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 1 e 1-bis”.

Articolo 6

Modifica dell’articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di occultamento o di distruzione di documenti contabili

1. All’articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al comma 1, le parole: “da sei mesi a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “da un anno e sei mesi a sei anni.”.

Articolo 7

Modifica dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate

1. All’articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, dopo la parola: “ritenute” sono inserite le seguenti: “dovute o”;
- b) nel comma 1, dopo la parola: “ritenute” sono inserite le seguenti: “dovute sulla base della stessa dichiarazione o” e la parola: “cinquantamila” è sostituita dalla seguente: “centocinquantamila”.

Articolo 8

Modifica dell’articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto

1. L’articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.».

Articolo 9

Modifica dell'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di indebita compensazione

1. L'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cincquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cincquantamila euro.».

Articolo 10

Confisca

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Confisca). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.».

Articolo 11

Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di cause di estinzione e circostanze del reato.

Pagamento del debito tributario

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario). - 1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni

e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.».

Articolo 12 **Circostanze del reato**

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Circostanze del reato). - 1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonchè il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.

3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.».

Articolo 13 **Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari**

1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). - 1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro de-

litto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.».

Articolo 14 **Abrogazioni**

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 7 e 16 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- b) il comma 143 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

TITOLO II **REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO**

CAPO I

SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Articolo 15

Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive). - 1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

3. La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purchè il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l'Erario, la sanzione è pari a euro 250.

5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui deriva una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.

7. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura reduplicata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2.

8. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le

sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.”;

b) all’articolo 2:

- 1) nel comma 1, le parole: “lire cinquecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “euro 250” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200.”;
- 2) nel comma 2, le parole: “dal cento al duecento” sono sostituite dalle seguenti: “dal novanta al centoottanta” e le parole: “lire cinquecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “euro 250”;
- 3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: “2-bis. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando l’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al tre per cento delle ritenute riferibili all’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000.”;

- 4) nel comma 3, le parole: “da lire cinquecentomila a lire quattro milioni”, sono sostituite dalle seguenti: “da euro 250 a euro 2.000” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 e la sanzione del comma 4 è ridotta del cinquanta per cento.”;
- 5) nel comma 4, le parole: “di lire centomila” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 50”;
- 6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: “4-bis. Per ritenute non versate si intende la differenza tra l’ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui deriva la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l’esercizio della ritenuta di cui all’articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.”;

- c) all'articolo 3, comma 1, le parole: “da lire cinquecentomila a lire quattro milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 250 a euro 2.000”;
- d) l'articolo 4 è abrogato;
- e) all'articolo 5:
 - 1) nel comma 1, ultimo periodo, le parole: “lire cinquecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “euro 250” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200.”;
 - 2) nel comma 3, primo periodo, le parole: “da lire cinquecentomila a lire quattro milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 250 a euro 2.000”, nel secondo periodo le parole: “periodica o quella” sono sopprese e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.”;
 - 3) i commi da 4 a 5 sono sostituiti dai seguenti: “4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato.
4-bis. La sanzione di cui al comma 4 è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui al comma 4 è ridotta

di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è complessivamente inferiore al tre per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000.

4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del credito rimborsato.”;

5) nel comma 6:

a) nel primo periodo, le parole: “nel primo e terzo comma dell'articolo 35” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 35 e 35-ter” e le parole: “da lire un milione a lire quattro milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500 a euro 2.000”;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: “di registrazione” sono inserite le seguenti: “o le comunicazioni” e le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 4”;

f) all'articolo 6:

1) nel comma 1, primo periodo, le parole: “fra il cento e il duecento” sono sostituite dalle seguenti: “fra il novanta e il centoottanta” e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.”;

2) nel comma 2, primo periodo, le parole: “Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA” sono sostituite dalle seguenti: “Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,” e inoltre, nel secondo periodo, le parole: “da lire cinquecentomila a lire quattro milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 250 a euro 2.000”;

3) nel comma 3, le parole: “da lire cinquecentomila a lire quattro milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 250 a euro 2.000”;

4) nel comma 4, le parole: “commi 1, 2, 3 primo e secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo,” e le parole: “a lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “a euro 500”;

- 5) nel comma 6, le parole: "uguale all'ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "pari al novanta per cento dell'ammontare";
- 6) nel comma 8, le parole: "lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250";
- 7) il comma 9-bis è sostituito dai seguenti: "9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se l'operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 4, e dal comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.

9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.

9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'ap-

plicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cedente o prestatore è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anziché nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole.

9-bis.3. Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.”;

- 8) nel comma 9-ter la parola: “pari” è sostituita dalle seguenti: “dal 10”;
- g) all'articolo 7, comma 4-bis, le parole: “prevista nel comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “amministrativa da euro 250 a euro 2.000”;
- h) all'articolo 8:
 - 1) nel comma 1, primo periodo, le parole: “ai fini delle imposte dirette” sono sostituite dalle seguenti: “dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive”, le parole: “compresa quella periodica” sono soppresse, le parole “dal Ministro delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate” e le parole “da lire cinquecentomila a lire quattro milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 250 a euro 2.000”;
 - 2) nel comma 2, le parole: “l'allegazione alla dichiarazione,” sono soppresse;
 - 3) nel comma 3, le parole: “lire un milione a lire otto milioni” sono sostituite dalle seguenti: “euro 500 a euro 4.000” e le parole: “7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” sono sostituite dalle seguenti: “4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”;

4) dopo il comma 3-quater, introdotto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è inserito il seguente: “3-quinquies. Quando l’omissione o l’incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall’articolo 30, comma 4-quater, della legge 30 dicembre 1994, n. 724 e dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000.”;

i) all’articolo 9:

- 1) nel comma 1, le parole: “lire due milioni a lire quindici milioni” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.000 a euro 8.000.”;
- 2) nel comma 3, le parole: “lire cento milioni” sono sostituite dalle seguenti: “euro 50.000”;
- 3) nel comma 4, le parole: “e 33” sono soppresse, dopo le parole: “n. 633” sono inserite le seguenti: “e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,”, le parole da: “ovvero dei regimi” fino a: “legge 23 dicembre 1996, n. 662” sono soppresse e le parole: “lire cinquantamila a lire cinque milioni” sono sostituite dalle seguenti: “euro 250 a euro 2.500”;
- 4) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Se la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al trenta per cento del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250.”;

l) all’articolo 10:

- 1) nel comma 1, le parole: “lire quattro milioni a lire quaranta milioni” sono sostituite dalle seguenti: “euro 2.000 a euro 21.000” e le parole: “il ritardo non eccede i quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi”;
- 2) nel comma 3, le parole: “Fino a prova contraria, si” sono sostituite dalla seguente: “Si”;
- 3) nel comma 4, le parole: “nella cui circoscrizione si trova il” sono sostituite dalle seguenti: “competente in relazione al”;

m) all’articolo 11:

- 1) nel comma 1, le parole: “da lire cinquecentomila a lire quattro milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 250 a euro 2.000”;
- 2) nel comma 2, le parole: “gravemente punita” sono sostituite dalla seguente: “grave”;

- 3) nel comma 4, le parole: "lire un milione a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 1.000";
 - 4) nel comma 5, le parole: "lire due milioni a lire otto milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000 a euro 4.000";
 - 5) nel comma 7, le parole: "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000";
 - 6) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è presentata dalle società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
- 7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-quinquies. La sanzione è raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria discosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.";
- n) all'articolo 12, comma 1, nel primo periodo le parole: "lire cento milioni", "ottanta milioni" e "centosessanta milioni di lire" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 50.000", "euro 40.000" ed "euro 80.000" e nel secondo periodo le parole: "lire duecento milioni" e "centosessanta milioni di lire" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 100.000" e "euro 80.000";
 - o) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salvo l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
 4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salvo l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.
 5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccezionali di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
 7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.”;
- p) all'articolo 14, comma 1, le parole da: “, salvo” a: “versamento” sono soppresse;
- q) all'articolo 15:
- 1) nel comma 1, le parole: “lire duecentomila a lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “euro 100 a euro 500”;
 - 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.”.

CAPO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

Articolo 16
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 4, le parole: "delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "dell'economia e delle finanze";
- b) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;
- c) all'articolo 7:
 - 1) nel comma 3, le parole: "La sanzione può essere" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è" e dopo le parole: "all'accertamento" sono inserite le seguenti: "di mediazione e di conciliazione";
 - 2) nel comma 4, la parola: "eccezionali" è soppressa;
 - 3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà.";
- d) all'articolo 11:
 - 1) nel comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.;"
 - 2) il comma 4 è abrogato;
 - 3) nel comma 5, le parole da: "Quando" a: "grave, il", sono sostituite dalla seguente: "Il" e le parole: "dall'articolo 5, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11, comma 1";
 - 4) nel comma 6, le parole da: "Per" a: "grave, la", sono sostituite dalla seguente: "La";
 - e) all'articolo 12, comma 8, nel primo periodo, dopo le parole: "con adesione," sono inserite le seguenti: "di mediazione tributaria e di conciliazione giudiziale," e nel secondo periodo le parole: ", alla conciliazione giudiziale" sono soppresse;
 - f) all'articolo 13:
 - 1) nel comma 1, lettera a-bis), le parole da: "il novantesimo" a: "dall'errore;" sono sosti-

- tuite dalle seguenti: “novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;”;
- 2) nel comma 1-bis, le parole: “e b-ter)” sono sostituite dalle seguenti: “, b-ter) e b-quater)”;
- g) all’articolo 14, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: “5-bis. Salvo l’applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.
- 5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.”.
- h) all’articolo 23, comma 1, le parole: “, ancorchè non definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorchè non definitivi”; inoltre le parole: “della somma risultante dall’atto o dalla” sono sostituite dalle seguenti: “di tutti gli importi dovuti in base all’atto o alla”.

CAPO III **ALTRE DISPOSIZIONI**

Articolo 17

Sanzione applicabile in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili

- 1.** All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all’ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.”.
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;
- c) il comma 2 è soppresso.

- 2.** All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di mancata presentazione della comunicazione

relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.”.

Articolo 18

Altre modifiche in materia di sanzioni ai fini dell'imposta di registro

1. Al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 69, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.”;
 - b) all'articolo 72, comma 1, le parole: “dal duecento al quattrocento per cento” sono sostituite dalle seguenti: “dal centoventi al duecentoquaranta per cento”.

Articolo 19

Associazioni sportive dilettantistiche

1. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: “la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e” sono soppresse.

Articolo 20

Modifica dell'atto di recupero

1. All'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: “ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,” sono aggiunte le seguenti: “nonchè per il recupero delle relative sanzioni e interessi”.

Articolo 21

Violazioni in materia di certificazione unica

1. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: “del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472” sono aggiunte le seguenti: “, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta”;
- b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.”.

Articolo 22

Violazioni degli obblighi di comunicazione degli enti e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale

1. All'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel quarto periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono aggiunte le seguenti: ", con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo";
- b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 25, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.".

Articolo 23

Violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.».

Articolo 24

Riduzione sanzionatoria in caso di rettifiche del CAF o del professionista

1. All'articolo 39, comma 1, lettera a), sesto periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: "nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "a un nono del minimo".

Articolo 25

Procedimento di computo in diminuzione delle perdite in accertamento

1. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite

pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9-bis del presente decreto, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.».

3. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 42 del presente decreto.».

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui ai precedenti commi, nonché le conseguenti attività dell'ufficio competente.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 26

Ulteriori modifiche in materia di imposta di registro

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato.».

Articolo 27

Modifiche in materia di imposte ipotecaria e catastale

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centoventi giorni”.

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare delle imposte dovute.”;
- b) al comma 2, le parole: “da lire duecentomila a lire quattro milioni.” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta è effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.”.

Articolo 28

Modifiche in materia di imposta sulle successioni e donazioni

1. All'articolo 50, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: “da lire cinquecentomila a lire due milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 250 a euro 1.000”; inoltre, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: “Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.”.

Articolo 29

Modifiche in materia di imposta di bollo

1. Al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 24, comma 1, le parole: “lire duecentomila a lire quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “euro 100 a euro 200”;

- b) all'articolo 25, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.".

Articolo 30

Modifiche in materia di imposta sugli intrattenimenti

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) nel primo periodo, le parole: "lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500";
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.";

b) al comma 2:

- 1) nel primo periodo, le parole: "lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250";
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la dichiarazione di cui all'articolo 2 e quella di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro.";

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "non documentato" sono aggiunte le seguenti: "con un minimo di euro 500".

2. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "lire cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 1.000";
- b) il comma 4 è abrogato.

Articolo 31

Modifiche in materia di fatture per operazioni inesistenti

1. Nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.".

TITOLO III
DECORRENZA DEGLI EFFETTI, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 32
Decorrenza degli effetti e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto si applicano a decorrere dal ((1° gennaio 2016)).

2. A decorrere dal ((1° gennaio 2016)) sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- b) l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- c) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- d) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

3. Nell'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461" sono soppresse.

Articolo 33
Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate effettuano il monitoraggio degli effetti finanziari in termini di minor gettito derivante dalla rimodulazione delle sanzioni previste dal presente decreto e, nel caso si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 2015

DECRETO LEGISLATIVO DEL 24/09/2015 N. 159

Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014,

n. 23

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 07/10/2015 n. 233 - Suppl. Ordinario n. 55

Preambolo In vigore dal 22/10/2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita; Visti in particolare i seguenti articoli della predetta legge n. 23 del 2014: articolo 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, avendo cura di attuare il principio della tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico; articolo 3, comma 1, lettera a), ai sensi del quale il Governo è delegato ad introdurre, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di certezza del diritto nonché di uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi, norme dirette ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi; articolo 6, comma 5, ai sensi del quale il Governo è delegato ad introdurre, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:

- a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
- b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove ricorrono specifiche evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, eliminando le differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di istituti deflativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;
- c) procedendo ad una complessiva armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in

materia di rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque a favore del contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateizzazione;

d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione; articolo 9, comma 1, lettera l), che, al fine del rafforzamento dei controlli, delega il Governo ad introdurre norme per rafforzare il controllo e gli indirizzi strategico-programmatici del Ministero dell'economia e delle finanze sulla società Equitalia; articolo 10, comma 1, lettera e), ai sensi del quale il Governo è delegato, fra l'altro, ad introdurre, norme per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo il principio del contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

Visti i pareri delle Commissioni VI Finanze della Camera dei deputati e 6^a Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 4 agosto 2015, delle Commissioni V Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e 5^a Bilancio del Senato della Repubblica del 5 agosto 2015;

Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 settembre 2015;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
Sospensione legale della riscossione.
In vigore dal 22/10/2015

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538:

- 1) nel primo periodo, le parole: “entro novanta” sono sostituite dalle seguenti: “a pena di decadenza entro sessanta”;
 - 2) la lettera f) è soppressa;
- b) al comma 539:
- 1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.”;
 - 2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”;
- c) dopo il comma 539 è inserito il seguente: “539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.”;
- d) al comma 540, dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente:
“L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.”.
- 2.** All’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: “, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l’avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall’ente creditore” sono sopprese;
 - b) i commi 1-bis, secondo periodo, 1-ter e 1-quater sono abrogati.

Articolo 2

Rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo e accertamento dell’Agenzia delle entrate.

In vigore dal 22/10/2015

- 1.** L’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è sostituito dal seguente:
“Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi,

calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.”.

2. L'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è sostituito dal seguente:
“Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”.

3. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) le parole: “nell'articolo 71” sono sostituite dalle seguenti: “negli articoli 71 e 72”;
 - 2) le parole: “nell'articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: “negli articoli 50 e 51”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.”;
- c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis.1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis) dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.”.

4. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è inserito il seguente:

“Art. 15-bis (Modalità di pagamento). - 1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 8 e 15 si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di versamento.”.

Articolo 3

Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

In vigore dal 22/10/2015

1. Dopo l'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

“Art. 15-ter (Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate). - 1.

In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

3. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
- b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

- 4.** La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:
- a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
 - b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

5. Nei casi previsti dal comma 3, nonchè in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.”.

Articolo 4

Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari. In vigore dal 22/10/2015

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter.”;
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:
 - a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
 - 1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;

c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovradebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovradebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;

2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.

1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.”.

Articolo 5 **Concentrazione della riscossione nell'accertamento.** **In vigore dal 22/10/2015**

1. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: “decorsi sessanta giorni dalla notifica” sono sostituite dalle seguenti:

“decorso il termine utile per la proposizione del ricorso”;

b) al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: “ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.”, è inserito il seguente periodo: “La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.”;

c) al comma 1, lettera b), ultimo periodo, le parole: “con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “con raccomandata semplice o posta elettronica”;

d) al comma 1, lettera e), l'ultimo periodo: “L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;” è soppresso.

Articolo 6

Sospensione della riscossione - Sgravio - Commutazione dell'atto di irrogazione. In vigore dal 22/10/2015

1. L'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, è sostituito dal seguente:

“Art. 1. - 1. La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.

2. La sospensione è disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.

3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente.

6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del

professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne dà notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta data.

7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.”.

Articolo 7
Rateazione imposta di successione.
In vigore dal 22/10/2015

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituito dal seguente: “Art. 38 (Dilazione del pagamento). - 1. Il contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33, nel termine di sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione, e per il rimanente importo in un numero di otto rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.

2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta liquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decaduta dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.

- 4.** È esclusa la decaduta in caso di lieve inadempimento dovuto a:
- a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila;
 - b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione.

6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”.

Articolo 8

Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi.

In vigore dal 22/10/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, alla fine del quarto periodo, dopo le parole: “da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.” è inserito il seguente: “I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta.”.

Articolo 9

Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione.

In vigore dal 22/10/2015

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente: “Art. 17 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione). - 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A., previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto dell'andamento della riscossione, possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'attività, nonché della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione dell'attività effettivamente svolta.

2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in:

- a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:

- 1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
 - 2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
 - 3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;
- b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;
 - c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera b);
 - d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera b);
 - e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.
3. Il rimborso della quota denominata spese esecutive di cui al comma 2, lettera b), matureate nel corso di ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti della riscossione:
 - a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura;
 - b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità.”.

2. In caso di mancata erogazione del rimborso previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dal presente decreto, resta fermo quanto disposto dal comma 6-bis dello stesso articolo 17, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il primo decreto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dal presente decreto è emanato entro il 30 ottobre 2015.

4. Per i carichi affidati all'Agente della riscossione sino al 31 dicembre 2015, resta fermo l'aggio, nella misura e secondo la ripartizione previste dall'articolo 17, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente, ai sensi dell'articolo 10, comma 13-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tenuto conto dell'esigenza di garantire l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, anche in considerazione dei possibili effetti sull'andamento della riscossione derivanti da eventi congiunturali, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, della funzione della riscossione, esercitata mediante le società del Gruppo Equitalia, eroga, per il triennio 2016-2018, alla società Equitalia S.p.A., in base all'andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale consolidato di Gruppo, una quota, a titolo di contributo, non superiore a 40 milioni di euro per l'anno 2016, a 45 milioni di euro per l'anno 2017, e a 40 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulle risorse iscritte in bilancio sul capitolo della medesima Agenzia. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio.

6. All'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13-quinquies è abrogato.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10

Dilazione di pagamento.

In vigore dal 22/10/2015

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione

può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.”;

- 2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: “l-quater.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 o il fermo di cui all’articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.”;

- 3) al comma 3, la parola: “otto” è sostituita dalla seguente:

“cinque” e la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.”;

- 4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.”;

- 5) al comma 4, dopo la parola: “dilazione” sono aggiunte le seguenti: “ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore”;

- b) all’articolo 39, comma 2, le parole: “; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione” sono soppresse.

Articolo 11
Autotutela.
In vigore dal 22/10/2015

1. All’articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti: “1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell’atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto purchè rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano alla definizione agevolata prevista dall’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

1-octies. L’annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.”.

Articolo 12
Sospensione dei termini per eventi eccezionali.
In vigore dal 22/10/2015

1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.

2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

3. L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

Articolo 13
**Razionalizzazione degli interessi per il versamento,
la riscossione e i rimborsi di ogni tributo.**
In vigore dal 22/10/2015

1. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene stabilita la misura e la decorrenza dell'applicazione del tasso di cui al comma 1.

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. La misura del tasso di interesse di cui al comma 1 può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14
Notifica a mezzo di posta elettronica certificata.
In vigore dal 22/10/2015

1. Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di

posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.

Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.”.

2. Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificate di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 15

Disposizioni transitorie.

In vigore dal 22/10/2015

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddette modifiche.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:

- a) al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
- b) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
- c) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4, non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, si applicano:

- a) per le rateazioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:
 - 1) al 31 dicembre 2014; per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
 - 2) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1; del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
 - 3) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;
- b) per le rateazioni disciplinate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-quater e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dallo stesso articolo 10, comma 1, lettera a), si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 4), si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ai piani di rateazione in essere alla stessa data.

7. Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, possono, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi indirigibilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili. In tal caso, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-quater in quanto compatibile, lettere b) e c) del comma 3, e comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, determina la decadenza automatica dal beneficio della rateazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

DECRETO LEGGE DEL 24/01/2015 N. 4

Misure urgenti in materia di esenzione IMU.

Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 24/01/2015 n. 19

Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 34.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti, anche alla luce dei provvedimenti cautelari resi dalla magistratura amministrativa, così da assicurare un gettito necessario per il bilancio dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

1. (*Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, comma 13, lett. c) legge 28 dicembre 2015 n. 208*)

1-bis. (*Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, comma 13, lett. c) legge 28 dicembre 2015 n. 208*)

2. (*Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, comma 13, lett. c) legge 28 dicembre 2015 n. 208*)

3. (*Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, comma 13, lett. c) legge 28 dicembre 2015 n. 208*)

4. (*Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, comma 13, lett. c) legge 28 dicembre 2015 n. 208*)

5. (*Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, comma 13, lett. c) legge 28 dicembre 2015 n. 208*)

5-bis. (*Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, comma 13, lett. c) legge 28 dicembre 2015 n. 208*)

6. (*Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, comma 13, lett. c)*
legge 28 dicembre 2015 n. 208)

7. (*Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, comma 13, lett. c)*
legge 28 dicembre 2015 n. 208)

8. (*Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, comma 13, lett. c)*
legge 28 dicembre 2015 n. 208)

9. (*Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, comma 13, lett. c)*
legge 28 dicembre 2015 n. 208)

9-bis. (*Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, comma 13, lett. c)*
legge 28 dicembre 2015 n. 208)

9-ter. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14”.

9-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

9-quinties. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, entro il 30 giugno 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo.

Articolo 1 bis

Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa.

In vigore dal 26 marzo 2015

Inserito da: Legge del 24/03/2015 n. 34 Allegato

1. In considerazione del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, è prorogato al 15 dicembre 2015. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie.

In vigore dal 26 marzo 2015

Modificato da: Legge del 24/03/2015 n. 34 Allegato

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) i commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono abrogati;
- b) il comma 25 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato e l'ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ad eccezione del comma 1-bis, valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

- a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1;
- b) quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia

- e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- c-ter) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1 milione di euro;
- d) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2015, mediante il versamento all'entrata delle risorse disponibili sul fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3 **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale

degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2015

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

Allegato A- Variazioni compensative di risorse dal 2015 (articolo 1, commi 1 e 2) (omissis)
In vigore dal 26 marzo 2015

Allegato B - Variazioni compensative di risorse 2014 (articolo 1, commi 3 e 4) (omissis)
In vigore dal 26 marzo 2015

Articolo C - Rimborsi a favore dei Comuni (omissis)
In vigore dal 24 gennaio 2015

DECRETO LEGGE DEL 16/12/2014 N. 185

Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario.

N.d.r.: Per la mancata conversione vedasi il comunicato del Ministero della giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2015 n. 38, il quale, inoltre, avvisa che “a decorrere dal 29 dicembre 2014 (rectius: 30 dicembre 2014), le disposizioni del presente decreto-legge sono state recepite dall'art. 1, commi da 692 a 697 (rectius: commi da 692 a 700), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), pubblicata nel supplemento ordinario n. 99/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014”.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2014
Legge di conversione n. 185 del 16/12/2014*

Preambolo

In vigore dal 16/12/2014 al 15/02/2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Proroga del termine di pagamento dei terreni agricoli montani a seguito della revisione di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

In vigore dal 16/12/2014 al 15/02/2015

1. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale di cui al comma

2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

2. I Comuni, in deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto interministeriale di cui al citato articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo 22, in deroga all'articolo 175 del citato Testo unico degli enti locali, accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo esercizio 2014.

Articolo 2
Finanziamento Fondo emergenze nazionali
In vigore dal 16/12/2014 al 15/02/2015

1. Per l'anno 2014, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è rifinanziato di 56 milioni di euro.

Articolo 3
Supplenze brevi
In vigore dal 16/12/2014 al 15/02/2015

1. Per garantire pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario è autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l'anno 2014. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero è autorizzato, sulla base delle vigenti procedure, ad ammettere al pagamento entro i predetti limiti le spese per supplenze brevi e saltuarie anche in deroga alla effettiva disponibilità delle suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al

fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Articolo 4
Sterilizzazione clausola di salvaguardia del DL 66/2014
e Ristrutturazione debito Regioni
In vigore dal 16/12/2014 al 15/02/2015

1. Una quota pari ad euro 495.706.643 degli accantonamenti disposti, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, negli importi indicati nell'allegato al presente decreto, è portata in riduzione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, per il medesimo anno.

2. Il corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica è destinato alla compensazione del minor gettito IVA, rispetto a quanto previsto per l'anno 2014 in relazione ai pagamenti dei debiti pregressi previsti dal titolo III del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale".

Articolo 5
Norma di copertura finanziaria
In vigore dal 16/12/2014 al 15/02/2015

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 pari, nell'anno 2014, a 120,1 milioni di euro, si provvede:

- quanto a 35,1 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni in deroga, per l'anno 2014, di personale a tempo indeterminato per i Corpi di Polizia;
- quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

- d) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 25 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nelle more della conversione del presente decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 6
Entrata in vigore
In vigore dal 16/12/2014 al 15/02/2015

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1 (omissis)

Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013

In vigore dal 16/12/2014 al 15/02/2015

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 06/11/2014

**Determinazione a conguaglio del contributo compensativo spettante ai comuni
a seguito dell'abolizione della seconda rata dell' IMU 2013.**

Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 21/11/2014 n. 271 - Suppl. Ordinario n. 88

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il quale prevede che per l'anno 2013, non è dovuta, per alcune tipologie di immobili, la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto l'art. 1, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 133 del 2013, il quale stabilisce che, fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria, è stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il comma 4, dello stesso art. 1 secondo il quale una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al decreto-legge n. 133 del 2013, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013;

Visto il comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013, in base al quale l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferio-

re, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014;

Visto il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune;

Visto il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013, in base al quale l'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

Visto il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013 il quale stabilisce che qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014;

Visto il comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013 il quale stabilisce che per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013 avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al decreto-legge n. 133 del 2013, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'11 settembre 2014, nel corso della quale l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha dato il proprio assenso sulla metodologia per realizzare la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dall'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013;

Decreta:

Articolo 1
Contributo compensativo

1. Il contributo compensativo determinato, a conguaglio, nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73, risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 dell'art. 1 decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, dello stesso art. 1, spettante a ciascun comune è indicato nell'allegato A al presente decreto.

2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 950.137,31 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Le somme di cui all'Allegato A spettanti a ciascun comune sono determinate sulla base della metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), la quale ha dato il proprio assenso nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'11 settembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2014

Allegato (omissis)

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23/09/2014

**Proroga del termine di presentazione della dichiarazione dell'IMU e della TASI
per gli enti non commerciali.**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29/09/2014 n. 226

Preambolo In vigore dal 29 settembre 2014

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012;

Visto l'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale stabilisce che all'imposta municipale propria si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, in base al quale sono esenti «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222»;

Visto l'art. 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze «sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, con il quale è stata data attuazione al citato comma 3 dell'art. 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012;

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è istituita l'imposta unica comunale che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che si applica al tributo per i servizi indivisibili anche l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 per il quale «resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 recante l'approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni;

Visto il comma 12-ter del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 in base al quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 il quale prevede che la dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014;

Visto l'art. 1, comma 719, della legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e che, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2014 con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione «IMU TASI ENC»;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei prevvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

Considerata la necessità di differire il termine del 30 settembre 2014 di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, attese le difficoltà gestionali riscontrate dai più rappresentativi operatori del settore a gestire il nuovo adempimento entro il predetto termine;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo 1

**Differimento del termine per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI
ENC»**

In vigore dal 29 settembre 2014

1. Il termine del 30 settembre 2014 previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC», relativa agli anni 2012 e 2013, è differito al 30 novembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 04/08/2014

Modalità di trasmissione telematica della dichiarazione IMU, TASI, ENC, ai sensi del comma 719 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 11/08/2014 n. 185

Preambolo

In vigore dal 11 agosto 2014

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012;

Visto l'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale stabilisce che all'imposta municipale propria si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, in base al quale sono esenti «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222»;

Visto l'art. 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze «sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, con il quale è stata data attuazione al citato comma 3 dell'art. 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012;

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è istituita l'imposta unica comunale che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che si applica al tributo per i servizi indivisibili anche l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 per il quale «resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 recante l'approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni;

Visto il comma 12-ter del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 in base al quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 il quale prevede che la dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014;

Visto l'art. 1, comma 719, della legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e che, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo 1

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione «IMU TASI ENC» In vigore dal 11 agosto 2014

1. Gli utenti del servizio telematico trasmettono in via telematica i dati contenuti

nel modello di dichiarazione «IMU TASI ENC», approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato A al presente decreto.

Articolo 2
Dati specifici per la trasmissione telematica
In vigore dal 11 agosto 2014

1. Ai fini della corretta predisposizione della fornitura dei dati relativi alla dichiarazione «IMU TASI ENC», nel frontespizio, oltre alla denominazione del comune al quale è diretta la dichiarazione, va indicato il corrispondente codice catastale del comune, reperibile nella «Tabella dei codici catastali dei comuni» pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it

2. Nella compilazione del «Quadro A» e del «Quadro B» del modello, nel solo caso in cui l'immobile risulti accatastato in un comune diverso da quello destinatario della dichiarazione risultante dal frontespizio, il contribuente indica, nello spazio riservato alle «Annotazioni» del «Quadro A», la seguente nota: «L'immobile/gli immobili di cui al/ai n. d'ordine ... del Quadro ... risulta/risultano accatastato/i nel comune di ..., il cui codice catastale è ...» e riporta, all'atto della trasmissione telematica, l'indicazione di detto codice catastale negli appositi campi previsti nei record relativi ai quadri A e B.

3. Nella compilazione del «Quadro B» del modello di dichiarazione, qualora la percentuale di imponibilità di cui ai righi d) e k) è uguale o superiore al valore del 100%, l'immobile è considerato totalmente imponibile e, quindi, deve essere dichiarato nell'apposito «Quadro A» dedicato agli immobili totalmente imponibili.

Articolo 3
Correzioni alle specifiche tecniche
In vigore dal 11 agosto 2014

1. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nel sito Internet del Dipartimento delle finanze, www.finanze.it e ne sarà data relativa comunicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello per la Dichiara-
zione IMU/TASI degli Enti non commerciali
In vigore dal 11 agosto 2014

Allegato A (omissis)

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 29/07/2014

Trasmissione, da parte dei comuni, dei dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai fini della compensazione del minor gettito IMU.

Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 01/08/2014 n. 177

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in base al quale, con decreto di natura non regolamentare, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e gli altri terreni;

Visto lo stesso comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 il quale prevede che ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU;

Visto il medesimo comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 in base al quale con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU;

Visto il comma 2-bis dell'art. 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che i decreti di cui all'art. 4, comma 5-bis, primo e ultimo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2012, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 66 del 2014;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano del 23 aprile 2014, n. 3, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, n. 17 del 29 aprile 2014, che istituisce l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Tenuto conto che per predisporre il citato decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in cui sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito ai comuni è necessario acquisire preventivamente, tramite il portale del federalismo fiscale, i dati dagli stessi enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo 1
Ambito applicativo
In vigore dal 01/08/2014

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano su tutto il territorio nazionale ad eccezione dei comuni ubicati nel territorio della provincia autonoma di Bolzano che, in base alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, ha istituito l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Articolo 2
Trasmissione dei dati
In vigore dal 01/08/2014

1. Ai fini della compensazione del minor gettito dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i comuni di cui all'art. 1 inseriscono, entro il 15 settembre 2014, i dati relativi ai predetti terreni nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. I dati da inserire nell'apposita sezione del portale sono i seguenti:

- codice fiscale del/dei possessore/i del terreno. Nel caso di più inserimenti relativi al medesimo codice fiscale, i dati verranno aggiornati automaticamente all'ultimo inserimento;
- qualifica del/dei proprietario/i (IAP/CD): check box da attivare nel caso di coltivato-

re diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola;

- numero di particella/particelle: indica il numero delle particelle di terreni che il/i soggetto/i possiede/possiedono nel comune;
- reddito dominicale catastale totale: indica il reddito complessivo di tutti i terreni che il/i soggetto/soggetti possiede/possiedono nel comune;
- aliquota IMU 2013 per i terreni oggetto del presente decreto;
- aliquota IMU 2014 per i terreni oggetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2014

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 26/06/2014

Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 04/07/2014 n. 153

Preambolo - Preambolo In vigore dal 4 luglio 2014

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012;

Visto l'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale stabilisce che all'imposta municipale propria si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, in base al quale sono esenti "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222";

Visto l'art. 91-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dall'1 gennaio 2013, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze "sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200,

con il quale è stata data attuazione al citato comma 3 dell'art. 91-bis del decreto legge n. 1 del 2012;

Visto l'art. 9, comma 6-ter, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prescrive che "le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200";

Visto l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale prevede che, ai fini dell'imposta municipale propria, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e che, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012;

Visto il comma 12-ter del citato art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 in base al quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

Visto il comma 721 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale "il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge";

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è istituita l'imposta unica comunale che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che si applica al tributo per i servizi indivisibili anche l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 per il quale "resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni";

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che gli enti non commerciali devono presentare un'unica dichiarazione sia per l'imposta municipale propria sia per il tributo per i servizi indivisibili;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Articolo 1
Approvazione del modello di dichiarazione
In vigore dal 4 luglio 2014

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, ai sensi dell'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Articolo 2
Struttura del modello di dichiarazione
In vigore dal 4 luglio 2014

1. Il modello è formato da 3 fogli, larghi cm 21 e alti cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e del rappresentante firmatario della dichiarazione nonché dei dati relativi all'impegno alla presentazione telematica; la seconda relativa alla descrizione degli immobili totalmente imponibili, la terza e la quarta dedicate agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti. In particolare, per quanto riguarda gli immobili parzialmente imponibili, sono indicati sulla base del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i criteri per determinare per ciascun immobile la percentuale di imponibilità in ragione dello svolgimento nello stesso dell'attività con modalità commerciali, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria

e del tributo per i servizi indivisibili, con riferimento distintamente all'attività didattica e alle altre attività di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'ultimo foglio contiene i dati relativi alla determinazione dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili nonché all'esposizione dei dati relativi a compensazioni e rimborси per entrambi i tributi.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura "IMU/TASI ENC imposta municipale propria Tributo per i servizi indivisibili dichiarazione per l'anno 20_ _ periodo d'imposta 20_ _" che è in colore pantone 248 U.

Articolo 3
Presentazione della dichiarazione
In vigore dal 4 luglio 2014

1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nel modello di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

Articolo 4
Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione
In vigore dal 4 luglio 2014

1. Il modello di dichiarazione IMU deve presentare i seguenti requisiti:

- a) stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
- b) conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:

- a) larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
- b) altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:

- a) larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
- b) altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Articolo 5

Termini per la presentazione della dichiarazione In vigore dal 4 luglio 2014

1. La dichiarazione di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014.

Allegato 1 - Allegato In vigore dal 4 luglio 2014

Documento in formato pdf (omissis)

Allegato 2 - Allegato In vigore dal 4 luglio 2014

Documento in formato pdf (omissis)

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 12/06/2014

**Importo da erogare, a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI),
ai Comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014,
ai sensi del comma 688, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 17/06/2014 n. 138 - Suppl. Ordinario n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 688 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede, tra l'altro, che, per l'anno 2014, in deroga al settimo periodo del medesimo comma 688, il versamento della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014;

Visto lo stesso comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede, inoltre, che nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo 1

**Importo da erogare ai Comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014
In vigore dal 17/06/2014**

1. È approvato l'allegato A al presente decreto contenente l'elenco dei Comuni appar-

tenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, che, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non hanno inviato le deliberazioni concernenti il tributo per i servizi indivisibili (TASI), esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, deliberazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Gli importi, a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014, indicati nello stesso allegato A, corrispondono al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base.

2. Il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga ai Comuni e gli importi indicati nell'allegato A al presente decreto e comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli Comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

3. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2014

Allegato (omissis)

DECRETO LEGGE DEL 09/06/2014 N. 88

**Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014.
(N.d.r.: Per la mancata conversione vedasi il comunicato del Ministero della giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2014 n. 185)**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 10/06/2014 n. 132

Legge di conversione n. 88 del 09/06/2014

In vigore dal 10/06/2014 al 10/08/2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di TASI, al fine di assicurare certezza in ordine al versamento della prima rata nell'anno 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Disposizioni in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014
In vigore dal 10/06/2014 al 10/08/2014

1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.”.

Articolo 2

Entrata in vigore

In vigore dal 10/06/2014 al 10/08/2014

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2014

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23/05/2014

**Approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento
del tributo sui servizi indivisibili (TASI).**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28/05/2014 n. 122

Preambolo In vigore dal 28 maggio 2014

**IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
di concerto con**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 688 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede, tra l'altro, che il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

Visto il medesimo comma 688 a norma del quale, tra l'altro, il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Visto il comma 689 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, a norma del quale, con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che in materia di ravvedimento stabilisce che il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito conte-

stualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Articolo 1

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale In vigore dal 28 maggio 2014

1. Sono approvati i modelli di bollettino di conto corrente postale, allegati al presente decreto (Allegati 2 e 3), predisposti secondo le caratteristiche tecniche rese note sulla Gazzetta Ufficiale - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001 e successive modificazioni, che possono essere utilizzati, a decorrere dall'anno 2014, per il versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

2. Il contribuente può effettuare il versamento della TASI presso gli Uffici Postali ovvero tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tale ultimo caso, il contribuente riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

Articolo 2

Numero e intestazione del conto corrente postale In vigore dal 28 maggio 2014

1. Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1017381649, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico.

2. Il conto corrente postale per il versamento del tributo per i servizi indivisibili è obbligatoriamente intestato a «PAGAMENTO TASI».

Articolo 3

Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento In vigore dal 28 maggio 2014

1. La società Poste Italiane S.p.A. riversa sulla contabilità speciale n. 1777 «Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione», aperta presso la Banca d'Italia, le somme incassate tramite i bollettini di cui al presente decreto e trasmette alla Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i corrispondenti dati analitici indicati nei bollettini medesimi, con la tempistica e le modalità tecniche previste, per i versamenti unitari, dal citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. I dati trasmessi, secondo quanto previsto dal comma 1, devono comprendere il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento, il codice catastale del comune ove sono situati gli immobili, nonché le informazioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili.

3. La Struttura di Gestione di cui al comma 1, sulla base dei dati rendicontati da Poste Italiane S.p.A., accredita ai comuni le somme a essi spettanti e trasmette agli stessi, con cadenza settimanale e modalità esclusivamente telematiche, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti ai comuni medesimi.

4. In ogni caso, la società Poste Italiane S.p.A. conserva le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione.

Articolo 4

Disponibilità gratuita dei bollettini In vigore dal 28 maggio 2014

1. La società Poste Italiane S.p.A. deve provvedere a far stampare a proprie spese i bollettini previsti nell'allegato 3, assicurandone la disponibilità gratuita presso gli uffici postali.

Articolo 5

Bollettini di versamento prestampati In vigore dal 28 maggio 2014

1. Il comune può inviare ai soggetti interessati i bollettini di conto corrente postale, prestampati negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, secondo quanto descritto nel successivo Allegato 1.

2. La stampa del bollettino da parte di soggetti terzi rispetto a Poste Italiane S.p.A.,

deve essere preventivamente autorizzata da Poste Italiane S.p.A. secondo le specifiche del servizio «stampa in proprio» il cui disciplinare è disponibile sul sito www.poste.it.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato 1
In vigore dal 28 maggio 2014

1. Il bollettino da utilizzare, di seguito allegato (Allegato 2), in aggiunta a quanto disciplinato nel precedente art. 1, è caratterizzato da una specifica codeline (zona riservata alla lettura ottica posta nella parte inferiore del bollettino e composta da quattro campi numerici delimitati da caratteri speciali) come di seguito descritto:

- 1.1. tipo documento: composto da tre caratteri numerici da impostare con il valore 896;
- 1.2. numero di conto corrente: composto da dodici caratteri numerici da impostare con 1017381649;
- 1.3. importo in euro: composto da 11 caratteri (otto cifre per la parte intera dell'importo, un carattere separatore da impostare con il simbolo +, due cifre per la parte decimale) da impostare con l'importo totale del bollettino;
- 1.4. Codice Cliente (anche detto quarto campo): composto da 18 caratteri numerici da impostare, rispettando i criteri di univocità del dato, come di seguito descritto:
 - primo byte: ultima cifra dell'anno di riferimento del tributo (4=2014, 5=2015, ecc);
 - dal secondo al terzo byte: decodifica del primo carattere del codice catastale del comune (A=01, B=02, C=03, D=04, E=05, F=06, G=07, H=08, I=09, L=10, M=11);
 - dal quarto al sesto byte: tre caratteri numerici del codice catastale;
 - dal settimo al sedicesimo byte: libero a discrezione del Comune con l'obbligo di univocità del valore nell'ambito dell'anno;
 - dal diciassettesimo al diciottesimo byte: controcodice pari al resto della divisione dei primi 16 caratteri per 93.

Allegato 2
In vigore dal 28 maggio 2014

Documento (omissis)

Allegato 3
In vigore dal 28 maggio 2014

Documento (omissis)

DECRETO LEGGE DEL 28/03/2014 N. 47

Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

Articolo 9 bis - IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28/05/2014 n. 73

Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80.

Articolo 9 bis

IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero

In vigore dal 28 maggio 2014

Inserito da: Legge del 23/05/2014 n. 80 Allegato 1

1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: “, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti” fino a: “non risulti locata” sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

DECRETO LEGGE DEL 06/03/2014 N. 16

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6/03/2014 n. 54
Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68.*

Preambolo In vigore dal 6 marzo 2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza locale, misure volte a consentire il superamento di situazioni di crisi finanziaria degli enti territoriali, nonchè per garantire l'equilibrio di bilancio e la stabilità finanziaria dei medesimi;

Considerata, altresì, la necessità ed urgenza di fronteggiare l'emergenza occupazionale nel settore della scuola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1 Disposizioni in materia di TARI e TASI In vigore dal 6 maggio 2014 Modificato da: Legge del 02/05/2014 n. 68 Allegato 1

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di

imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- b) il comma 688 è sostituito dal seguente: "688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a

conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale”;

- c) il comma 691 è sostituito dal seguente: “691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;
- c-bis) dopo il comma 728 è inserito il seguente: “728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale;
- d) il comma 731 è sostituito dal seguente: “731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.”.

1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.

2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

Articolo 2

Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

In vigore dal 6 maggio 2014

Modificato da: Legge del 02/05/2014 n. 68 Allegato 1

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 33 è abrogato;

a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:

“568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività

produttive, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

- b) all’alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l’applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l’impiego nell’ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni”;

- b) al comma 569 le parole: “quattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.
- c) al comma 620 le parole “Entro il 28 febbraio 2014” sono sostituite dalle seguenti “Entro il 31 maggio 2014”;
- c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: “entro il 30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2014”;
- c-ter) al comma 622, le parole: “Entro il 30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 ottobre 2014”;
- d) al comma 623 le parole “Entro il 28 febbraio 2014” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 maggio 2014” e le parole “15 marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti “15 giugno 2014”;
- d-bis) al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647”;
- e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per i produttori di rifiuti

speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

e-ter) il comma 660 è sostituito dal seguente: “660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

e-quater) il comma 661 è abrogato;

f) il comma 669 è sostituito dal seguente “669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.”;

g) il comma 670 è abrogato.

h) al comma 679 la lettera f) è abrogata.

Articolo 2 bis
Bilancio di previsione.
In vigore dal 6 maggio 2014
Inserito da: Legge del 02/05/2014 n. 68 Allegato 1

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

Articolo 6
Contabilizzazione IMU
In vigore dal 6 marzo 2014

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 7
Verifica gettito IMU anno 2013
In vigore dal 6 maggio 2014
Modificato da: Legge del 02/05/2014 n. 68 Allegato 1

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti:

“729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

729-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.

729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati , il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.”.

.....

Articolo 21
Entrata in vigore
In vigore dal 06/03/2014

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

In vigore dal 06/03/2014 (omissis)

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 19/02/2014

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2014.

Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 24/02/2014 n. 45

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5

e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in

catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della 27 dicembre, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2014;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

per l'anno 1990 =	per l'anno	per l'anno	
1,92;	1989 = 2,01;	1988 = 2,09;	
+-----+			
per l'anno 1987 =	per l'anno	per l'anno	
2,27;	1986 = 2,44;	1985 = 2,62;	
+-----+			
per l'anno 1984 =	per l'anno		
2,79;	1983 = 2,96		
+-----+			
per l'anno 1982			
+-----+			
e anni precedenti =			
3,14.			
+-----+			

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2014

Decreta:

Articolo 1

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile In vigore dal 24/02/2014

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2014, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2014 = per l'anno per l'anno			
1,01 2013 = 1,02; 2012 = 1,04;			
=====+=====+=====+			
per l'anno 2011 = per l'anno per l'anno			
1,08; 2010 = 1,10; 2009 = 1,11;			
=====+=====+=====+			
per l'anno 2008 = per l'anno per l'anno			
1,15; 2007 = 1,19; 2006 = 1,22;			
=====+=====+=====+			
per l'anno 2005 = per l'anno per l'anno			
1,26; 2004 = 1,33; 2003 = 1,38;			
=====+=====+=====+			
per l'anno 2002 = per l'anno per l'anno			
1,43; 2001 = 1,46; 2000 = 1,51;			
=====+=====+=====+			
per l'anno 1999 = per l'anno per l'anno			
1,53; 1998 = 1,55; 1997 = 1,59;			
=====+=====+=====+			
per l'anno 1996 = per l'anno per l'anno			
1,64; 1995 = 1,69; 1994 = 1,74;			
=====+=====+=====+			
per l'anno 1993 = per l'anno per l'anno			
1,78; 1992 = 1,80; 1991 = 1,83;			
=====+=====+=====+			

DECRETO LEGGE DEL 30/11/2013 N. 133

**Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici
e la Banca d'Italia.**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30/11/2013 n. 281

Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 29/01/2014 n. 5.

Titolo I Disposizioni fiscali ed in materia di immobili pubblici

Titolo II Disposizioni concernenti la Banca d'Italia

Titolo III Disposizioni finali

Preambolo

In vigore dal 30 novembre 2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in materia di pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nonchè in materia di immobili pubblici;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuove disposizioni in materia di disciplina del capitale della Banca d'Italia, della partecipazione ad esso e degli organi rappresentativi dei soggetti partecipanti, al fine di superare le incertezze interpretative in ordine alla natura della partecipazione stessa ed al suo contenuto economico, anche in vista della imminente partecipazione della Banca d'Italia al Sistema Unico Europeo di Supervisione bancaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Titolo I Disposizioni fiscali ed in materia di immobili pubblici

Articolo 1

Abolizione della seconda rata dell'IMU

In vigore dal 06/05/2014

Modificato da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 2

Nota:

Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013 n. 283.

1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

- a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
- b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- d) i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui

al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.

8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, non siano

completati entro il termine del 10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni è autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L'anticipazione è regolata entro novanta giorni dal pagamento ai comuni.

11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.

12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, nel limite massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014.

12-bis. (comma abrogato).

.....

Articolo 9
Entrata in vigore
In vigore dal 30 novembre 2013

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

Distribuzione risorse art. 1, commi 4 e 8 In vigore dal 30/11/2013

**Nota: Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 dicembre 2013 n. 283.**

(omissis)

DECRETO LEGGE DEL 31/08/2013 N. 102

**Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare,
di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè
di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 31/08/2013 n. 204 Suppl. Ordinario n. 66

Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 31/08/2013 n. 204 Suppl. Ordinario n. 66

Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/2013

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITÀ IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in materia di imposta municipale propria, nei termini previsti dal decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di attivare misure che favoriscano l'accesso al bene casa, anche attraverso il sostegno di mutui meritevoli di intervento sociale e la riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dalle locazioni;

Ritenuta, ancora, la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione e per altri adempimenti degli enti locali, nonchè di adottare misure per salvaguardare le esigenze di liquidità e per completare il processo normativo di armonizzazione dei sistemi contabili di tali enti;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di riferanziamento degli ammortizzatori sociali e di trattamenti pensionistici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1
In vigore dal 31/08/2013

(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Articolo 2
(Altre disposizioni in materia di IMU)
In vigore dal 30 ottobre 2013
Modificato da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."
- b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie," sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio.

5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda .

Articolo 2 bis

Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti.

In vigore dal 30 ottobre 2013

Inserito da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 3

(Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)

In vigore dal 30 ottobre 2013

Modificato da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

2-bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 4

(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)
In vigore dal 31/08/2013

1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole “è ridotta al 19 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “è ridotta al 15 per cento”.

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di TARES)

In vigore dal 30 ottobre 2013

Modificato da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle

- attività svolte nonché’ al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;
- b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
 - c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 - d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché’ introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all’autocompostaggio, come definito dall’articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Il comma 19 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: “19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all’applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4-ter. Al comma 23 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “dall’autorità competente” sono sostituite dalle seguenti: “dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché' la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Articolo 6

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare)

In vigore dal 1 gennaio 2014

Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.";

b) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente: “8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.”

2. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, istituito dall’art. 2, comma 475 della Legge n. 244 del 2007, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Senza pregiudizio per la continuità dell’operatività del Fondo, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose.

3. All’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2008, n. 191, concernente l’istituzione del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “A decorrere dall’anno 2014, l’accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.”.

4. Al Fondonazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative per l’erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l’accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del di-

sagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

Articolo 7
(Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni)
In vigore dal 30 ottobre 2013
Modificato da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione, per ciascun comune, è quello riportato nell'allegato 1 annesso al presente decreto.

Articolo 8
(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali)
In vigore dal 30 ottobre 2013
Modificato da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.

2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso

di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, è differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Articolo 9

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

In vigore dal 31 dicembre 2013

Modificato da: Decreto-legge del 31/10/2013 n. 126 Articolo 1

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
- b) all'articolo 38, comma 1, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal presente articolo, sono applicate le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente:

- a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
- b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015 relative all'esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;
- c) all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.

3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011", l'articolo 12 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di parteci-

pazione al terzo anno di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.

5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011.

6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: “4-bis. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche, sono sospese.

4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.

4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”;

b) al comma 6, primo periodo, le parole “Le province ed i comuni” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni”;

c) al comma 6, le parole “di cui al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai periodi precedenti”.

7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato al 50 per cento.

8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente: “Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.”.

9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente: “450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi”.

9-bis. La giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.

9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

9-quater. Al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonchè per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno.

.....

Articolo 16
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegati (omissis)

DECRETO LEGGE DEL 21/05/2013 N. 54

Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/05/2013 n. 117

Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 18/07/2013 n. 85.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in materia di pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, conseguente alla contingente situazione economico-finanziaria del Paese;

Considerate le particolari ragioni di urgenza, connesse alla contingente situazione economico-finanziaria ed occupazionale del Paese, che impongono l'adozione di misure di sostegno al lavoro e di potenziamento degli ammortizzatori sociali per fare fronte alla perdurante situazione di crisi dei settori produttivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Disposizioni in materia di imposta municipale propria

In vigore dal 20 luglio 2013

Modificato da: Legge del 18/07/2013 n. 85 Allegato

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

- dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento:

- a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;
- b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.

2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1 possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno¹, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in

(1) Vedasi il decreto 6 giugno 2013.

alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi.

4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 e quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo. 2
Clausola di salvaguardia
In vigore dal 22 maggio 2013

1. La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013.

Articolo 3
Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica
In vigore dal 1 gennaio 2014
Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418. In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, è soppresso.

Articolo 4

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

In vigore dal 20/05/2014

Modificato da: Decreto-legge del 20/03/2014 n. 34 Articolo 1

1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:

- a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluì nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in

- considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi;
- b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: «255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.»;
- c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro derivanti dai seguenti interventi:
- 1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; il Fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro;
 - 2) per l'anno 2013 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro;
 - 3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2013.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle competenti Commissioni parlamentari e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme già impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.».

3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2015, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis, primo periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applica anche per i contratti a tempo determinato di cui al presente comma.

5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 5
Entrata in vigore
In vigore dal 22 maggio 2013

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2013

(Allegato A) Parte di provvedimento in formato grafico (omissis)

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 18/04/2013

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2013.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26/04/2013 n. 97

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata anticipata l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU dovuta per l'anno 2013;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Articolo 1

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno 2013, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2013 = 1,03;

per l'anno 2012 = 1,05;

per l'anno 2011 = 1,09;

per l'anno 2010 = 1,11;

per l'anno 2009 = 1,12;

per l'anno 2008 = 1,16;
per l'anno 2007 = 1,20;
per l'anno 2006 = 1,23;
per l'anno 2005 = 1,27;
per l'anno 2004 = 1,34;
per l'anno 2003 = 1,39;
per l'anno 2002 = 1,44;
per l'anno 2001 = 1,47;
per l'anno 2000 = 1,52;
per l'anno 1999 = 1,54;
per l'anno 1998 = 1,57;
per l'anno 1997 = 1,61;
per l'anno 1996 = 1,66;
per l'anno 1995 = 1,71;
per l'anno 1994 = 1,76;
per l'anno 1993 = 1,79;
per l'anno 1992 = 1,81;
per l'anno 1991 = 1,85;
per l'anno 1990 = 1,94;
per l'anno 1989 = 2,02;
per l'anno 1988 = 2,11;
per l'anno 1987 = 2,29;
per l'anno 1986 = 2,46;
per l'anno 1985 = 2,64;
per l'anno 1984 = 2,81;
per l'anno 1983 = 2,99;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2013

DECRETO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23/11/2012

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente concernente il versamento dell'imposta municipale propria (IMU).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30/11/2012 n. 280

Preambolo **In vigore dal 30 novembre 2012**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 9, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede che sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i modelli per il versamento, nonchè di trasmissione dei dati di riscossione dell'imposta municipale propria e l'art. 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 del 2011, in base al quale il versamento dell'imposta municipale propria può essere effettuato, a decorrere dal 1 dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che in materia di ravvedimento stabilisce che il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Articolo 1

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale **In vigore dal 30 novembre 2012**

1. È approvato il modello di bollettino di conto corrente postale, allegato al presente decreto, predisposto secondo le caratteristiche tecniche rese note sulla Gazzetta Ufficiale - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001 e successive modificazioni, che può essere

utilizzato, a decorrere dal 1 dicembre 2012, per il versamento dell'imposta municipale propria.

2. I caratteri riferiti alle diciture non significative - quali: "sul c/c n. "; "di Euro"; "intestato a" - e le caselle che compongono la griglia del modello di bollettino di conto corrente postale, debbono essere di colore grigio chiaro laserizzato al 20%, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ad eccezione delle virgolette poste nei campi contenenti i decimali, del simbolo Euro e di tutti i campi significativi - quali: "numero di conto corrente postale"; "importo"; "TD"; "intestazione" - stampati sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, che debbono essere rigorosamente di colore nero.

3. Il contribuente può effettuare il versamento dell'imposta tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tal caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

Articolo 2
Numero e intestazione del conto corrente postale
In vigore dal 30 novembre 2012

1. Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1008857615, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico.

2. Il conto corrente postale per il versamento dell'imposta municipale propria è obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO IMU".

Articolo 3
Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento
In vigore dal 30 novembre 2012

1. La società Poste Italiane S.p.A. riversa sulla contabilità speciale n. 1777 "Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione", aperta presso la Banca d'Italia, le somme incassate tramite i bollettini di cui al presente decreto e trasmette alla Struttura di Gestione, di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i corrispondenti dati analitici indicati nei bollettini medesimi, con la tempistica e le modalità tecniche previste, per i versamenti unitari, dal citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. I dati trasmessi, secondo quanto previsto dal comma 1, devono comprendere il codice

fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento, il codice catastale del comune ove sono situati gli immobili, nonchè le informazioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili.

3. La Struttura di Gestione di cui al comma 1, sulla base dei dati rendicontati da Poste Italiane S.p.A., accredita ai comuni le somme a essi spettanti e trasmette agli stessi, con cadenza settimanale e modalità esclusivamente telematiche, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti ai comuni medesimi.

4. In ogni caso, la società Poste Italiane S.p.A. conserva le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione.

Articolo 4

Disponibilità gratuita dei bollettini In vigore dal 30 novembre 2012

1. La società Poste Italiane S.p.A. deve provvedere a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso gli uffici postali.

Articolo 5

Bollettini di versamento prestampati

In vigore dal 30 novembre 2012

1. Il comune può richiedere a Poste Italiane S.p.A. l'integrazione dei bollettini di conto corrente postale prestampando l'eventuale importo del tributo predeterminato negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, aggiungendo anche i dati identificativi del versante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL BOLLETTINO POSTALE			
CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento		Banco Posta	
€	sul G/C n. 1008857615	di Euro	1 0 7 0 0
IMPOSTO IN LETTERE		Centosette/00	
INTESTATO A: PAGAMENTO IMU		Banco Posta	
Codice Fiscale	Nome e Cognome		Codice Calabria (I)
R S S M R A 6 0 A 0 1 H 5 0 1 Q	Mario Rossi		F 2 0 5
data di nascita	anno M/R	comune di nascita	Prov.Nac.
0 1 0 1 6 0 M	Roma	RM	
Salvo 30 12 mesi dal data vers. verso conto verso conto verso conto verso conto	verso conto	verso conto	verso conto
X 2 1 2	107,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Somma per versamento (I)		1 5 0 0 0	
BOLLO DELLA POSTA			
CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditto		Banco Posta	
€	sul G/C n. 1008857615	di Euro	1 0 7 0 0
IMPOSTO IN LETTERE		Centosette/00	
INTESTATO A: PAGAMENTO IMU		Banco Posta	
Codice Fiscale	Nome e Cognome		Codice Calabria (I)
R S S M R A 6 0 A 0 1 H 5 0 1 Q	Mario Rossi		F 2 0 5
data di nascita	anno M/R	comune di nascita	Prov.Nac.
0 1 0 1 6 0 M	Roma	RM	
Salvo 30 12 mesi dal data vers. verso conto verso conto verso conto verso conto	verso conto	verso conto	verso conto
X 2 1 2	107,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Somma per versamento (I)		1 5 0 0 0	
IMPOSTA ACCREDITATA NELL'UNICA ZONA SOTTOSTANTE			

001008857615< 451>

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 30/10/2012

**Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU)
e delle relative istruzioni.**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 05/11/2012 n. 258

Preambolo In vigore dal 5 novembre 2012

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 9, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede, tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, è approvato il modello della dichiarazione dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, comma 12-ter, del menzionato decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che con il decreto, con il quale si approva il modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione e che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili;

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Articolo 1 Approvazione del modello di dichiarazione In vigore dal 5 novembre 2012

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell'im-

posta municipale propria da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nei casi previsti dall'art. 13, comma 12-ter, del decreto-legge 6 dicembre 11, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed espressamente indicati nelle istruzioni al modello di dichiarazione che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. La dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui al comma 1.

Articolo 2
Struttura del modello di dichiarazione
In vigore dal 5 novembre 2012

1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura «IMU imposta municipale propria dichiarazione per l'anno 20_ _» che è in colore pantone orange 021U. Esso si compone di due esemplari identici, i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune» e «copia per il contribuente».

Articolo 3
Disponibilità dei modelli di dichiarazione
In vigore dal 5 novembre 2012

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con le relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purchè vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art.4.

3. È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonchè gli estremi del presente decreto.

Articolo 4
Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione
In vigore dal 5 novembre 2012

1. Il modello di dichiarazione IMU deve presentare i seguenti requisiti:
 - stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

- conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:
- larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
 - altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:
- larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
 - altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Articolo 5
Riproduzione del modello di dichiarazione
In vigore dal 5 novembre 2012

- 1.** È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 4, la riproduzione del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.
- 2.** È altresì autorizzata la riproduzione del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
- colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 4;
 - indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
 - bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscono l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
- 3.** Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Articolo 6
Presentazione della dichiarazione
In vigore dal 5 novembre 2012

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU deve essere presentata ai comuni sui cui territori insiste l'immobile. Il comune deve rilasciarne ricevuta; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione IMU 20_ _» e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata.

2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione.

3. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

4. Il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Modello (omissis)

Istruzioni (omissis)

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 05/04/2012

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2012.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 11/04/2012 n. 85

Preambolo In vigore dal 11 aprile 2012

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata anticipata l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU dovuta per l'anno 2012;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Articolo 1 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile In vigore dal 11 aprile 2012

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno

2012, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2012 = 1,03; per l'anno 2011 = 1,07;
per l'anno 2010 = 1,09; per l'anno 2009 = 1,10;
per l'anno 2008 = 1,14; per l'anno 2007 = 1,18;
per l'anno 2006 = 1,21; per l'anno 2005 = 1,25;
per l'anno 2004 = 1,32; per l'anno 2003 = 1,36;
per l'anno 2002 = 1,41; per l'anno 2001 = 1,45;
per l'anno 2000 = 1,49; per l'anno 1999 = 1,52;
per l'anno 1998 = 1,54; per l'anno 1997 = 1,58;
per l'anno 1996 = 1,63; per l'anno 1995 = 1,68;
per l'anno 1994 = 1,73; per l'anno 1993 = 1,76;
per l'anno 1992 = 1,78; per l'anno 1991 = 1,81;
per l'anno 1990 = 1,90; per l'anno 1989 = 1,99;
per l'anno 1988 = 2,07; per l'anno 1987 = 2,25;
per l'anno 1986 = 2,42; per l'anno 1985 = 2,59;
per l'anno 1984 = 2,77; per l'anno 1983 = 2,94;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

DECRETO LEGGE DEL 06/12/2011 N. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 - supplemento ordinario –

Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Articolo 13

Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

Nota:

Ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali¹.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dall'art. 1, comma 10, lett. d) legge 28 dicembre 2015 n. 208)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

(1) Vedasi anche l'art. 1, comma 380, lett. f) e g) della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

11. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2013, dall'art. 1, comma 380, lett. h) della legge 24 dicembre 2012 n. 228).

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonchè, a decorrere dal 1º dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

12-bis. Per l'anno 2012², il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Di-

(2) Per l'anno 2013 vedasi dapprima la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per le abitazioni e con le modalità indicate negli artt. 1, comma 1 e 2 decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54 e successivamente, l'abolizione, disposta dagli artt. 1 e 2 decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102.

partimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1º marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1º gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo

2752 del codice civile il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonchè i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

- a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- d. il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edili-zio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento ca-tastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e ta-riffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'ar-ticolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di pre-visione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo pe-riodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attua-zione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deli-berazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incipienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di partecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro³.

18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla partecipazione di cui al comma 4";

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di partecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente

(3) Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. h) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 la disposizione del presente comma 17 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

equivalente alla partecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

21. (Comma abrogato)

DECRETO LEGISLATIVO DEL 14/03/2011 N. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23/03/2011 n. 67

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010;

Considerato che non è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere espresso dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica in data 3 febbraio 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella riunione del 9 febbraio 2011;

Viste le comunicazioni rese dal Governo al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai sensi del citato articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e le risoluzioni approvate rispettivamente dal Senato della Repubblica il 23 febbraio 2011 e dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Norme di coordinamento

In vigore dal 7 aprile 2011

1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi delle regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si coordinano con le disposizioni del presente decreto.

Articolo 2
Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare
In vigore dal 1 gennaio 2014
Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

Nota:

1. (Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato)
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).

6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

7. (Comma abrogato)
8. (Comma abrogato).
9. (Comma abrogato).

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridot-

ta al 15 per cento¹. Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonchè di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonchè ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

5. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 32, comma 2, lett. d) decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158).

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

(1) Ai sensi dell'art. 4, comma 2 decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 la riduzione dell'aliquota dal 19 al 15 per cento ha effetto a decorrere dal primo periodo d'imposto in corso al 31 dicembre 2013.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

- a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
- b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;
- c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.²

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

- a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
- b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.³

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali.

11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non

(2) Con sentenza depositata il 14/03/2014 n. 50 (G.U. n. 13 del 19.03.2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale , in relazione all'art. 76 Cost., del comma 8 del presente articolo poiché' la norma esorbita dal principio stabilito dal legislatore delegante che impone il rispetto dello statuto del contribuente mentre con tale norma si incide sull'art. 10 - comma 3 - di tale legge di principio.

(3) Con sentenza depositata il 14/03/2014 n. 50 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 76 Cost., del comma 9 del presente articolo poiché' la norma esula da un principio stabilito dal legislatore delegante - il rispetto dello statuto del contribuente - quando viene inserito un meccanismo sanzionatorio (nullità) anche per le ipotesi di registrazione con canone inferiore ed utilizzo di contratto di comodato fittizio

ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

Articolo 4

Imposta di soggiorno

In vigore dal 31 dicembre 2013

Modificato da: Decreto-legge del 31/10/2013 n. 126 Articolo 2

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonchè i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonchè interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonchè di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al

prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 5

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

In vigore dal 07/04/2011 al 13/08/2011

Soppresso dal 13/08/2011 da: Decreto-legge del 13/08/2011 n. 138 Articolo 1

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo, il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 6

Imposta di scopo

In vigore dal 29 aprile 2012

Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 4

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i comuni, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche prevedere:

- a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006;
- b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006;
- c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare.

2. A decorrere dall'applicazione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7

Federalismo fiscale municipale

In vigore dal 01/01/2014

Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

- a) una imposta municipale propria;
- b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Articolo 8
Imposta municipale propria
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

Nota:

Ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

1. L'imposta municipale propria è istituita, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

3. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall'art. 1, comma 713, lett. b) legge 27 dicembre 2013 n. 147).

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall'art. 1, comma 713, lett. b) legge 27 dicembre 2013 n. 147).

5. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall'art. 1, comma 713, lett. b) legge 27 dicembre 2013 n. 147).

6. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall'art. 1, comma 713, lett. b) legge 27 dicembre 2013 n. 147).

7. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall'art. 1, comma 713, lett. b) legge 27 dicembre 2013 n. 147).

Articolo 9
Applicazione dell'imposta municipale propria
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumen-

tali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. (Comma abrogato)

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei

comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.

Articolo 10

Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare

In vigore dal 12/11/2014

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2014 n. 133 Articolo 20

1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi | 9 per cento

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 , ove ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis) | 2 per cento

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono sopprese tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. È altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Articolo 11

Imposta municipale secondaria

In vigore dal 01/03/2015 al 01/01/2016

Modificato da: Decreto-legge del 31/12/2014 n. 192 Articolo 10

Soppresso dal 01/01/2016 da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2016, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'auto-

rizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.

2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:

- a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonchè degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;
- b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione; se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;
- c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:
 - 1) durata dell'occupazione;
 - 2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - 3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;
- d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;
- e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonchè per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;
- f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni, in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonchè ulteriori modalità applicative del tributo.

Articolo 12

Misure in materia di finanza pubblica

In vigore dal 7 aprile 2011

1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

Articolo 13

Fondo perequativo per comuni e province

In vigore dal 7 aprile 2011

1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e in conformità con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo. Il fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e dalla partecipazione prevista dall'articolo 7, comma 2. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.

Articolo 14

Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie

e norme transitorie

In vigore dal 26/03/2015

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2015 n. 4 Articolo 1

1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009, e in particolare:

- a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3;
- b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonchè le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.

4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonchè alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.

5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.

6. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.

7. (Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale).⁴

8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.

9. Per il perseguitamento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonchè dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonchè le altre modalità di attuazione del presente comma.

10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalità per l'acquisizione delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima applicazione, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a che le predette informazioni non sono disponibili, l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune⁵.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(4) Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2013, dall'art. 14, comma 47 decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201.

(5) Ai sensi dell'art. 13, comma 19 decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dal presente comma.

Finito di stampare nel mese di febbraio 2016
presso la Grafitalia di Peccioli (Pisa)